



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo


Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



Nov. 387 $\frac{c}{7}$ -9

Scarpazza

<36638854170010

<36638854170010

Bayer. Staatsbibliothek

TEOLOGIA MORALE
OSSIA
COMPENDIO
D' ETICA CRISTIANA

TRATTO DALLE DIVINE SCRITTURE, DAI CONCILII,
DAI SS. PADRI, E DAI MIGLIORI TEOLOGI

Dal Reverendo Padre Lettore

F. FAUSTINO SCARPAZZA

DELL' ORDINE DEI PREDICATORI

*Professor di Sacra Teologia nel Collegio del SS. Rosario
di Venezia*

EDIZIONE SESTA

*Riveduta ed espurgata da errori da un Religioso dello stesso
Convento, ed accresciuta dell' Elogio dell' Autore.*

T O M O IX.

IN CUI SI TRATTA DELL'INDULGENZE, E DEL GIUBBILLO.



IN VENEZIA 1826
PRESSO GIO. BATTISTA MISSIAGLIA ED.

TIPOGRAFIA MOLINARI.

BIBLIOTHECA
RESIA
MONACENSIS

L' AUTORE

AL CORTESE LEGGITORE.

Nella Teologia Morale, che non ha guari ho dato alla luce compresa in otto Tomi in ottavo, nulla ho detto delle Indulgenze, delle quali per altro si avrebbe dovuto trattare come in proprio luogo, ove si parla del Sagramento della Penitenza, e precisamente ove si fa parola della soddisfazione, mentre appunto le Indulgenze sono ordinate alla soddisfazione de' commessi peccati, cioè alla remissione della pena temporale dovuta ai peccati già rimessi quanto alla colpa ed alla pena eterna. Niuno però si pensi, che ciò sia avvenuto o per inavvertenza, o per dimenticanza; no, non già. Ho anzi ciò fatto a bello studio, affine di trattarne poi con più agio, e più di proposito in un Tomo separato, cui già aveva ideato di dare alla luce. Di questo mio pensiero eccone la ragione. Il trattarne nel luogo indicato della Morale avrebbe portato necessariamente in conseguenza l'uno di questi due assurdi, cioè o di non trattare la materia delle Indulgenze come si conviene, ed è uopo in questi tempi, in cui i moderni pseudohistoratori della disciplina antica han sconvolto delle Indulgenze tutte le idee colle loro nuove e stravaganti opinioni: oppure, volendone trattar come si conviene, d'esser troppo prolisso, e di far crescere soverchiamente di mole il Tomo settimo, in cui parlasi di questo Sagramento. Per altro poi io non sono nè il primo fra' Teologi Moralisti, nè il solo, che m'abbia preso la libertà di omettere in un corpo di Teologia Morale la trattazione di questo punto. Anzi appunto ho creduto poter ciò fare senza scrupolo sull'esempio di tanti altri, cioè d'un Genet, d'un Abert, d'un Concina, d'un Patuzzi, e di altri molti, i quali nulla han parlato dell'Indulgenze in verun luogo della loro anche assai vasta e voluminosa Teologia Morale. Ad onta però di ciò io non avrei seguito il loro esempio, se la già addotta per me grave ragion non mi ci avesse quasi obbligato. Ho nondimeno sempre avuto, come già dissi, la buona intenzione di supplire a tal difetto con un Trattato separato, terminata che avessi l'Opera della Teologia Morale. Le querele poi e le lagnanze di molti o fatte a me medesimo immediatamente, o venute a mia notizia da varie parti per siffatta ommissione; di molti, io dissi, i quali a tutta ragione sono persuasi, che se mai fu necessario trattare il punto delle Indulgenze, lo è in questi infelici tempi, han fatto sì, che posta appena l'ultima mano alla Morale, mi sono dato fretta, e senza perder tempo e frapportare indugio ho ripresa la penna in mano per comporre questo, qualunque egli siasi Trattato delle Indulgenze, che in adesso, cortese Leggitore, ho il piacere di presentarti, pregandoti ad accoglierlo colla stessa benignità, con cui hai accolto la mia Teologia Morale, di cui questo Trattato può dirsi un supplemento, e può anche, se

piace, servise di Tomo nono. Ho fatto un Trattato nè troppo breve, nè soverchiamente prolioso; onde per una parte non abbia a cagionare colla sua lunghezza tedio ai Leggitori; e per l'altra neimmeno manchi in esso nulla, che sia in tal punto necessario ed utile a sapersi; e neppure privo sia della conveniente chiarezza col voler dire troppe cose in poche parole. Dirò in esso dopo aver parlato delle Indulgenze, anche del Giubbileo, la cui trattazione non doveva ommettersi per verun conto in questo luogo, mentre il Giubbileo, come ad ognuno è noto, è fra le Indulgenze la più certa, e la principale. Non ho mancato in questo mio Trattato di confutare a tempo e luogo le torte idee e le false dottrine de' moderni pensatori, e massimamente dell' Anonimo Pistojese nel suo *Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze*, stampato in Pistoja l'anno 1786. Ho recato contro di lui, ed altri del suo partito, argomenti, che a me sembrano veramente forti e convincenti. Se poi la cosa sia difatti così, d' altri ne sia il giudizio. Quello di che posso assicurare si è, che non ho mancato di procurare di giovare ai miei simili a misura della mia tenue capacità, voglio dire a quelle persone, a cui avesse apporzato nocumento la lettura delle opere e scritti seducenti de' già indicati Autori. Passo senza più ad esporre la idea ed il piano di tutto questo mio Trattato.

Sarà diviso in tre parti. Sarà la prima delle Indulgenze in generale: sarà la seconda di esse in particolare: e la terza sarà del Giubbileo. Si dirà nella prima parte della natura e divisione delle Indulgenze; ove si stabilirà la vera e gerinana nozione della indulgenza contro la falsa dottrina de' moderni pensatori: si parlerà della podestà di concedere le Indulgenze; e si dirà a chi compete tale podestà: si tratterà del Tesoro, fonte delle Indulgenze, e se ne dimostrerà la esistenza: e finalmente si assegneranno le condizioni necessarie al valore delle Indulgenze sì per parte di chi le concede e sì ancora per parte di chi le vuole lucrare. Nella seconda poi si tratterà delle Indulgenze pei Defunti; degli Altari privilegiati, e d' alcune altre particolari Indulgenze. Nella terza in fine si tratterà del Giubbileo; della sua origine; dell'opere prescritte per lucrarlo; e dei privilegi del Giubbileo.

T R A T T A T O

D E L L E

INDULGENZE, E DEL GIUBBILEO

P A R T E I.

DELLE INDULGENZE IN GENERALE.

C A P I T O L O I.

*Della natura e divisione delle Indulgenze e della
podestà di conferirle.*

§. I. *Natura e divisione dell' Indulgenze.*

I. Qui il nome di indulgenza non si prende, come si suole talvolta, in mala parte, cioè per una certa tal quale licenza d'oprar male; nel qual senso si dice, che la troppa indulgenza de' parenti rende discioli i figliuoli. Prendesi qui in buona parte, cioè per una benigna remissione d'un qualche debito. E quantunque la remissione possa essere del commesso peccato e quanto alla colpa e quanto alla pena ad esso dovuta; per uso però e consuetudine della Chiesa, quando parlasi d'indulgenze, questo vocabolo *Indulgenza* si adopra per significare la condonazion della pena, cui scontar debbono i Penitenti pe' loro peccati, benchè rimessi quanto alla colpa col sagramento della penitenza. Ecco pertanto la legittima definizione della indulgenza: *El'è la remission della pena temporale, che rimane a scontarsi dopo rinnessa la colpa e la pena eterna; conceduta fuori del Sagramento da chi n'ha la podestà per l'applicazione del tesoro della Chiesa.*

Notione della Indulgenza.

II. Si dice, che la indulgenza è la remissione, ossia condonazione, della pena temporale; di quella cioè dovuta alla giustizia di Dio, e non già solo nel foro della Chiesa, come più sotto farem vedere. Della pena, dissi, temporale; perchè la remission della colpa e della pena eterna non si fa coll' indulgenza, ma bensì col Sagramento della Penitenza. Si soggiu-

Se ne spiega la definizione.

gne; che rimane a scontarsi dopo rimessa la colpa e la pena eterna. Imperciocchè colla remission della colpa non sempre, anzi ben di rado togliesi tutta la pena ad esso presso la giustizia di Dio dovuta, come si è detto e provato nel Trattato della Penitenza. Siegue: *conceduta fuori del Sacramento*. Perchè avviene bensì in ogni Sacramento ben ricevuto, e per anco nel Sacrificio della Messa qualche remission della pena mediante l'applicazione delle soddisfazioni di Gesù Cristo, ma questa non è indulgenza nel senso ordinario. All'opposto l'indulgenza nè è Sacramento, nè cosa idonea, che alla foggia de' Sacramenti infonda la grazia santificante. Poi: *da legittimo Superiore*; cioè dai Prelati della Chiesa, vale a dire dai Sommi Pontefici, e dai Vescovi, i quali soli hanno la podestà di dispensare il tesoro della Chiesa; del qual tesoro si dirà più sotto. Quindi: *per l'applicazione del tesoro della Chiesa*; ossia per l'applicazione dei meriti di Gesù Cristo e de' Santi, che sono nell'accettazione divina permanenti. Basta nondimeno, come osserva dietro al Bellarmino *lib. 1. de Indulg. cap. 4.* l'Amort nel suo libro *de orig. progressu, valore, et fructu Indulg. par. 1. §. 1.*, all'indulgenza, che questo tesoro venga applicato nella parte sua principale, inquanto cioè consta de' meriti di Cristo; nè è necessario si faccia uso de' meriti de' Santi, sebbene ciò facciasi lodevolmente, e sia stato fatto sino dal principio della Chiesa.

Cosa sia l'indulgenza plenaria.

III. Le indulgenze sono di varie sorta. Primamente l'indulgenza altra è plenaria, ossia totale, ed altra non plenaria, ma parziale. La plenaria si è quella, per cui viene rimessa tutta la pena temporale dovuta ai peccati già perdonati quanto alla colpa. Alcuni dividono questa plenaria indulgenza in *piena*, *più piena e pienissima*, appoggiati a Bonifazio VIII., il quale nell'Estravagante Antiq. de pœnit. & remiss. dice: *Non solum plenam & largiorem, immo plenissimam omnium suorum concedimus veniam delictorum*. Ma il vero si è, che fra di esse non v'ha differenza veruna quanto all'effetto, mentre non solamente la indulgenza pienissima, ma eziandio la più piena, e la piena nelle persone ben disposte conferisce la remissione di tutte le pene dovute ai peccati già rimessi quanto alla colpa. Così porta lo stile della Romana curia appoggiato all'uso e pratica di moltissimi anni; cioè che per indulgenza plenaria si significhi lo stesso che per indulgenza pienissima, cosicchè ognorachè si concede indulgenza plenaria s'int

tanda conceduta la remissione di tutte le pene, che rimangono a scontarsi pe' peccati già perdonati, o in questo mondo o nell'altro. Così attestano il Suarez, il Toledo, il Delugo, il Bellarmino, e quasi tutti gli altri. Anzi il pontefice medesimo nella citata Estravagante non altro ha voluto intendere con quella foggia di parlare, come aver il papa medesimo dichiarato in consistoro attesta la Glossa ivi alla parola *plenissimam*.

Può nondimeno col Reiffenstuel e con altri ammettere questa differenza, che l'indulgenza si dica *piena*, quando condonasi tutta la pena temporale pe' peccati quanto alla colpa già rimessi; *più piena*, quando inoltre si concede una podestà straordinaria di assolvere dai casi riservati; e *pienissima*, quando oltre a questa si accorda la facoltà di commutare o dispensare i voti, come suol farsi nel Giubbileo, di cui appunto trattasi nella citata Estravagante; mentre è chiaro, che in essa parlasi del Giubbileo dell'Anno Santo.

Differenza fra la indulgenza piena, più piena, e pienissima.

E qui è da notare, che l'indulgenza conceduta *instar Jubilei*, oppure *per modum Jubilei*, oppure anche *in forma Jubilei*, non è altro che un'indulgenza plenaria senza la facoltà d'assolvere dai riservati, di commutare i voti, e simili cose; che concedonsi nel Giubbileo. Quindi la indulgenza da tali espressioni accompagnata non si distingue dall'indulgenza plenaria, come insegnano e dimostrano il Suarez, il Lessio, il Navarro, ed altri molti. Servonsi talvolta i Sommi Pontefici di siffatte espressioni per dimostrare la pienezza della indulgenza, l'abbondanza, la gravità, l'urgenza della causa; ed affine di eccitar nei fedeli una maggior premura di acquistarla.

Cosa sia l'indulgenza *instar Jubilei* ec.

IV. L'indulgenza poi parziale si è quella, per cui viene rimessa porzione soltanto della pena temporale dovuta ai peccati quanto alla colpa già perdonati. Questa parziale indulgenza è di più sorta. Altra appellasi *Quarena*, *Quadragesima*, *Quarantena*, vocaboli, che significano indulgenza di quaranta giorni, vale a dire remissione di tanta pena, quanta sarebbe stata rimessa innanzi a Dio in virtù della rigorosa penitenza di quaranta giorni una volta dalla Chiesa stabilita per certi peccati ne' Canoni Penitenziali. Altra chiamasi *Septena*, per cui viene significata un'indulgenza di sette anni, ossia la remissione di tanta pena temporale, quanta ne sarebbe stata rimessa per una penitenza Canonica di sette anni. Altra si dice *Carena*, la quale secondo molti è un'indulgenza,

Cosa sia l'indulgenza parziale.

che abbraccia le due anzidette, cosicchè sia una remissione di tanta pena, quanta sarebbe stata rimessa per la penitenza di quaranta giorni in pane ed acqua, e per altra penitenza susseguente di sette anni. Così il Reiffenstuel con altri molti; e così appunto sembra prendersi il nome di *Carena* nel Cap. *Accusasti* 8. de *Accusationib.*, ove si dice: *Quadraginta dies in pane & aqua, quod Carena vocatur, cum septem sequentibus annis pœniteas*. Ma altri per *Carena* intendono soltanto una penitenza di quaranta giorni in pane ed acqua, e dicevasi *Carena*, perchè seco portava la carenza de' cibi, e dell'umano commercio.

Altra appellasi indulgenza di cento giorni, di cent'anni, di mille, o cento mille anni ec. Tali espressioni non hanno ad intendersi in guisa, che rimettansi tanti giorni o anni di pena da scontarsi in Purgatorio, ma debb'intendersi, che per essa rimettasi tanta pena, quanta se ne rimetterebbe in virtù della Penitenza Canonica, se venisse in questo mondo praticata per tanti giorni o anni, quanti vengono nella indulgenza indicati. Così il Reiffenstuel, il Bellarmino, il Suarez, ed altri.

V'ha pur anco un'indulgenza, che appellasi della terza o quarta parte de' peccati; e questa è la remissione di tanta pena, quanta s'avrebbe dovuto scontare, qui o nel Purgatorio per la terza o quarta parte de' peccati già rimessi. Così il Barbosa con molti altri da esso citati.

Ma che dovrà dirsi, allorchè insieme coll'indulgenza plenaria trovasi concessa anche una parziale? A che fine mai un'indulgenza di giorni, o di alquanti anni ove c'è la plenaria? Il Suarez nella Disp. 50. sez. 4. num. 9. dice primamente di non aver mai ritrovato veruna di queste indulgenze così unite nè in verun Decreto del Gius, nè in alcuna Bolla autentica. 2. Posto che ve ne sieno state alcune di tal fatta; che debbonsi riferire, se lo permettono le parole, a tempi diversi; cosicchè acquisti prima il fedele la plenaria indulgenza, e dopo ciò, se incorre in reato di nuova pena, possa lucrare la parziale. 3. Se finalmente amendue appartengono al tempo stesso, essere assai verisimile, che la plenaria indulgenza sia a vantaggio di chi l'acquista, e la parziale a profitto di un altro o vivo, o defunto, per cui voglia offerirla per modo di suffragio. Aggiungon altri, che indulgenze di tal sorta, se pure alcuna ve n'ha, sono state concesse da diversi Pontefici, l'uno de'

quali l'ha conceduta parziale, cui poscia un altro ha fatta plenaria: e che è stata conservata e l'una e l'altra, affinchè se mai la finale causa dell'indulgenza non bastasse alla plenaria, bastasse almeno alla parziale.

V. L'indulgenza altra poi è *temporaria*, cioè conceduta per un tempo determinato, v. g. per sette anni; altra *indiffinita*, cioè conceduta semplicemente ed assolutamente senza determinazione di tempo o di durata; e *perpetua*, cioè quella, che si concede espressamente in perpetuo. Comunissimamente i Teologi asseriscono, che l'indulgenza conceduta senza limitazione di tempo ha la stessa forza di quella conceduta in perpetuo. Quanto poi a questa vogliono il Pontas ed il Torneli, che l'indulgenza conceduta a qualche Chiesa per un dato giorno di ciascun anno futuro debba restringersi a venti, o al più a ventitre anni. Ma di presente non si può dubitare, che l'indulgenza o perpetua o indiffinita duri difatti in perpetuo, quando non venga per sorte revocata, il che per altro non si suol fare. Così insegna chiaramente contro il Pontas il P. Teodoro dello Spirito Santo Consultore della S. Congregazione delle indulgenze nel suo Trattato di questa materia stampato in Roma l'anno 1743., ove e fa vedere, che malamente viene citata la cinquantesima Regola del Gius., su di cui si appoggiano gli Autori citati; e che è stata da Clemente VIII. revocata. Dimostra la stessa cosa invincibilmente il P. Servazio le Febure nel Supplemento della Teologia di Francesco Henno; ove alla pag. 381. riferisce il Decreto autentico della medesima S. Congregazione, in cui ad istanza del suo Provinciale venne difinito sotto il dì 22. Gennaio del 1753., che le indulgenze concedute o *pro tali die cujuslibet anni futuri*; o sotto la forma, *in perpetuum*, non ha a restringersi a venti anni, ma dura in perpetuo.

Temporaria, indiffinita, e perpetua.

VI. Altra è *locale*, altra *reale*, ed altra *personale*: Indulgenza locale si dice quella che viene conceduta ad un dato luogo pio, cui quindi conseguiscono quelle persone, le quali sotto le condizioni nel Breve determinate visitano questo luogo. Tale indulgenza suol essere per lo più fissata per un dato giorno dell'anno; talvolta nondimeno è conceduta per ogni giorno in perpetuo, quale appunto si è quella, cui acquistano le persone, che visitano certi luoghi della Terra Santa, o il sepolcro degli Apostoli in Roma. In qualsivoglia giorno chi visita tali luoghi, osservando le prescritte condizioni conseguisce la indulgenza;

Locale, reale, e personale.

Quale sia la locale.

il che non è dell'altre indulgenze locali fissate in perpetuo ad un dato giorno dell'anno :

In uno stesso luogo non possono esserci due indulgenze locali.

È qui osserva il Pontas Cas. 8. *de Indul.* non potersi concedere una nuova plenaria indulgenza ad un luogo, v. g. ad una Chiesa, che già ne gode un'altra o simile o dissimile; e ciò a cagione di quella clausola, che suole inserirsi nel Breve: „ Volumus autem, ut si alias Fidelibus in quocunque alio anni die, dictam Ecclesiam seu Capellam aut Altare in ea, sicut visitantibus alia aliqua indulgentia vel perpetua vel ad tempus nondum elapsum concessa fuerit, præsentes nullæ sint. “ Può nondimeno concedersi ad alcuni abitatori d'un qualche luogo a cagione v. g. di Confraternita, a cui ascrivonsi, una nuova anche plenaria indulgenza; perchè sebbene per Giu. comune due indulgenze locali non possano in uno stesso luogo sussistere, può però sussistere una indulgenza locale con un'altra personale, quale si è quella, che vien concessuta alle pie Sodalità. Fia bene riferire qui una dichiarazione della S. Congregazione delle Indulgenze, quantunque un po' lunghetta, perchè atta a dare su tal materia dei lumi opportuni ed utilissimi. Ha dunque dichiarato la detta S. Congregazione sotto il dì 16 Marzo dell'anno 1677 coll'approvazione del Sommo Pontefice, che nella clausola predetta „ non contengonsi Altari privilegiati pe' Defunti, nè le indulgenze concesute o ad un certo genere di persone, come d'una Confraternita, ai Regolari, al Capitolo, o a quei che faranno in essa Chiesa una certa pia opera come a chi reciterà le Litanie, o il Rosario, o altre simili preci, ed a quei che vanno alla Dottrina, o la insegnano; ed a quei che assistono alla esposizione del SS. Sacramento nelle quarant' ore; nè le indulgenze delle Stazioni di Roma, e dei sette Altari concesute a somiglianza dei sette Altari della Basilica Vaticana: nè finalmente quelle che concedonsi per una sol volta. Per altro poi se altra indulgenza o plenaria o non plenaria in perpetuo o a tempo determinato, o dallo stesso Pontefice o da altro è concessuta generalmente ai Fedeli, che visitano la Chiesa o qualche suo Altare o Cappella in quello stesso o altro giorno dell'anno, di cui non venga fatta menzione nelle Lettere Apostoliche, che queste Lettere a cagione dell'annessa clausola sieno affatto irritate e nulle “. Così riferisce il Ferrari alla parola *Altare privilegiatum* num. 7.

Se cade la Chiesa, a cui è annessa l'indulgenza,

nè venga riedificata, o venga convertita in uso profano, perisce con essa certamente anche l'indulgenza; perchè affissa a quel luogo sacro, che più non sussiste. Se poi viene rifabbricata, se ciò fassi per parti, cosicchè poco a poco venga demolita e riedificata, non perde l'indulgenza; perchè sempre persevera la stessa numero Chiesa. Se poi la Chiesa viene tutta insieme demolita, e di bel nuovo rifabbricata anche nel luogo stesso, la cosa non è chiara, se perseveri in questa la indulgenza della demolita. E' nondimeno probabile la sentenza di quegli Autori, che tengono la parte affermativa massimamente se s' incominci tostamente a rifabbricarla; perchè moralmente in tal caso persevera la stessa Chiesa. Anzi sembra probabile, che sussista l'indulgenza anche quando la riedificazione viene per molto tempo differita; perchè è lo stesso sito quanto al luogo, ed è anche lo stesso Tempio nella morale estimazione degli uomini. Non così però se la Chiesa viene in altro sito trasferita; perchè questa Chiesa in altro luogo edificata non è la Chiesa stessa di prima, nè quanto all' edificio, nè quanto al suolo o sito: è adunque più probabile, che l'indulgenza in questo caso si estingua; quando però dalle parole del privilegio non consti non essere l'indulgenza ristretta a questo luogo quasi materiale, ma conceduta alla Chiesa, cui ha in quel luogo una Comunità. Per altro in pratica faran molto bene quei, i quali nel caso di Chiesa non solo trasferita, ma anche immediatamente nel sito stesso riedificata (giacchè la cosa anche in questo caso è incerta) a procurarsi ed impetrare, il che è facile, nuove indulgenze.

Quando l'indulgenza è annessa alla visita di qualche Chiesa, non l'acquista chi non entra in Chiesa, ed entrato non la visita con qualche pia opera o prescritta, se nel Breve si prescrive, o a suo beneplacito, se nulla nel Breve trovasi prescritto; perchè la visita all'indulgenza ricercata debb' essere necessariamente religiosa e pia, che ridondi ad onor di Dio e del Santo. Che se a cagione della folla di popolo, non può taluno entrare in Chiesa, lucreterà l'indulgenza anche visitandola e pregando standosene fuori, perchè secondo la morale estimazione ha questi veramente visitato la Chiesa. Conviene però eccettuare il caso, in cui venga nel Breve prescritto qualche atto, che non può farsi senza entrare in Chiesa, come la celebrazione, la Comunione, la visita di cinque Altari ec. E quanto al conseguimento dell'indulgenza concedu-

Quando perisca l'indulgenza annessa al luogo sacro.

Se per lucrare l'indulgenza locale sia necessario l'ingresso nel luogo.

ta alla visita di cinque Altari, quantunque col Delugo e con parecchi altri io creda non sia necessario il trasferirsi colla persona da un Altare all'altro per visitarli uno ad uno corporalmentè, ma che basti essere in sito, in cui possa dirsi che taluno ora innanzi a ciascheduno degli Altari; penso però con essi, che non basti lo starsene in qualsivoglia sito della Chiesa, e soltanto coll'animo e colla mente volgersi al tale e poi tale Altare. Anzi penso col Delugo Disp. 27. num. 98. che „ sebbene (sono sue parole fedelmen-
 „ te volgarizzate) trovisi taluno in sito atto, come
 „ nel mezzo della Chiesa, debba nondimeno col vol-
 „ gere il capo o il corpo significare la conversione
 „ sua ad ogni e ciascun Altare; perocchè si richiede
 „ una visita sensibile; cioè azione tale, che esterior-
 „ mente significhi, farsi orazione al tal Altare. “

Cosa sia l'
 indulgenza
 reale.

V. L'indulgenza *reale* si è quella, che è annessa a certe cose divote; come a Crocette, a Medaglia, ad Immagini, a Rosarij, a Corone ec. e viene concessuta a que' Fedeli, i quali le portano o le usano piamente sotto le condizioni nell'indulto espresse. Intorno a questa fatta d'indulgenze ecco le cose, che debbonsi notare. 1. Che distrutta moralmente la cosa, a cui è annessa l'indulgenza, cosicchè nè conservi più la stessa forma, nè abbiassi più nella comune estimazione per la cosa stessa, perisce l'indulgenza. 2. Che all'opposto sussiste l'indulgenza, se la cosa ritiene la primiera forza in guisa, che abbiassi moralmente per la stessa. Quindi chi risarcisce il rotto cordoncino del Rosario o Corona con nuovo cordoncino, o a pochi grani perduti ne sostituisce di nuovi, ancorchè molte volte faccia lo stesso in varj tempi; non perde l'indulgenza annessa al suo Rosario o Corona. 3. Che molte volte è necessario per lucrare l'indulgenza reale portar seco la cosa, secondo il tenore del privilegio, cioè nel tempo, in cui si vuol conseguire l'indulgenza; perchè certamente non acquista l'indulgenza annessa alla sua Corona o Rosario chi in Chiesa recita la Corona o rosario, cui tiene a casa. 4. Che niuno può lucrare l'indulgenza facendo uso di cosa ad altri concessuta coll'annessa indulgenza. Quindi chi ha una Medaglia, a cui per indulto del Papa è annessa l'indulgenza, se la dona o l'impresta ad un altro non trasferisce con essa l'indulgenza, quando però ciò non abbia espressamente concesso il Pontefice. Così han dichiarato Alessandro VII. ai 6. di Febbraro 1657. ed Innocenzo XIII. il dì 15. Giugno 1721. Ma di tali cose forse più innanzi.

VI. Finalmente l'indulgenza *personale* si è quella che viene concessa immediatamente alle persone o in individuo o in comune, non però a tutte in generale, ma a quelle d'un dato ceto, v. g. alle ascritte a tale o talé Sodalità: e queste persone ad essa incorporate, ovunque sieno, lucrar possono l'indulgenza mediante l'opere prescritte, o sane, o in articolo di morte secondo il tenore dell'indulto. Ed intorno a questo genere d'indulgenze una sola cosa è da notarsi, cioè che sotto le indulgenze concesse a qualche Città o Terra sono compresi anche i Chierici, e pur anco i Regolari esenti in essa esistenti, anche quanto alle indulgenze Vescovili; perchè sono anch'essi parte della plebe Cristiana ad esso luogo appartenente, e sebbene esenti partecipano in *favorabilibus*.

§. II. *Dottrina d'un recente Anonimo intorno alla natura delle indulgenze. Se ne dimostra la falsità.*

I. Dopo aver esposta la vera nozione della indulgenza, e data pur anco una sufficiente idea delle varie specie, in cui suol dividersi, ci conviene, prima di passar oltre a maggior conferma della natura delle indulgenze da noi stabilita, riferire e dimostrare la falsità della dottrina sulla natura delle indulgenze d'un recente Anonimo, che si vuole essere il Padre, ora ab. Palmieri. Questi nel suo Trattato Storico-Dommatico-Critico delle indulgenze, stampato in Pistoja l'anno 1786, dopo aver detto alla pag. 48. che l'indulgenza altro non può essere nel secolo decimo ottavo da quel che fosse nel primo e nei susseguenti, siegue a dire, „ che l'indulgenze di quei primi tempi, „ *più altro non erano* che una dispensa dall'eseguire „ in tutto il suo rigore la penitenza Canonica, ossia „ se non che l'ammettere alla Comunione i Penitenti „ ti prima del tempo ordinario “. Quindi alla pag. 126. ripete: „ l'indulgenza è la remissione di una „ parte di penitenza Canonica, che restava a farsi „ prima di ricevere l'assoluzione della colpa “. Ecco in che consista, secondo questo Anonimo, la natura della indulgenza, ecco la nozione, che ce ne dà. Il che conferma poco dopo dicendo: „ Questa abbreviazione del tempo della riconciliazione era la vera „ e la sola indulgenza (*) “.

Si espone
la dottrina
di quest'Anonimo.

(*) La nozione, che ci dà qui l'Anonimo della Indulgenza, è stata interamente adottata dal celebre Sinodo di Pistoja, al di cui Trattato

Si confuta.

II. Ma se il sig. Anonimo, uno de' più zelanti promotori della disciplina antica, avesse un po' meglio considerate le cose, cioè se avesse riflettuto, che la Chiesa ha la podestà di cangiare secondo la esigenza de' tempi e delle circostanze la sua disciplina; se avesse osservato, che diffatti appunto l'ha cangiata precisamente ne' due punti, in cui egli fa consistere le indulgenze; cioè e in quello della penitenza Canonica, e in quello del tempo della riconciliazione de' Penitenti, si sarebbe senza meno guardato dal dare delle indulgenze sì torta nozione; perchè avrebbe chiaramente veduto, che in cotai guisa distruggeva delle indulgenze gli effetti, rendendole inutili e di niun valore: il che è lo stesso che annientare ed abolire col fatto le stesse indulgenze.

E per quello riguarda il punto della riconciliazione egli è manifesto, che la Chiesa non più esige, che alla riconciliazione premettansi le soddisfazioni; e concede, che ai Penitenti ben disposti s'impartisca tostamente il beneficio dell'assoluzione. Riprova egli forse questa odierna ecclesiastica disciplina? Ma guardi bene, ed avverta, che la Chiesa stessa, alle cui decisioni, deve sottomettersi se vuol essere buon Cattolico, ha espressamente condannato quelle proposizioni, nelle quali sostenevasi l'opposto. Alessandro III. ha proscritto le seguenti: *Per praxim MOX absolvendi ordo penitentiae est inversus . . . Ordinem praemittendi satisfactionem absolutionis induxit non politia aut institutio Ecclesiae, sed ipsa Christi lex & praescriptio, natura rei idipsum dictante.* E Sisto IV. aveva già condannato la seguente di Pietro da Osma: *Penitentes non sunt absolvendi, nisi prius peracta penitentia eis injuncta.* Ora dunque se la indulgenza consistesse nell'abbreviazione del tempo della riconciliazione, cioè, come vuole il sig. Anonimo,

Storico-Dommatico-Critico sulle indulgenze si rimette per una (dice il Sinodo al tit. delle Indulgenzenum. XVI.) più compita nozione. Ivi per altro non manca di fissarla esattamente quanto alla sostanza. Dice adunque il Sinodo: „ Presa la indulgenza nella sua precisa nozione, ne non è se non che la remissione di una parte di quella penitenza, „ che veniva dai Canonici stabilita al peccatore “ (a). Ce ne dà la stessissima nozione anche l'Autore del *Catechismo sulle Indulgenze* pubblicato colle stampe di Colle. Domanda egli alla Pag. 3. *Che cosa è l'Indulgenza?* Risponde: „ l'indulgenza è una remissione o diminuzione della penitenza prescritta dai Canonici per quei che erano „ caduti in alcune gravissime colpe. “ Quindi impugnando il nostro Anonimo, impugneremo nel tempo stesso su tal punto e il Sinodo di Pistoja, e il Catechista di Colle.

(a) (Proposizione condannata dal S. Pontefice Pio VI. nella Bolla, *Auctorem Fidei.* Vedi la Nota a piè di pagina sul fine del presente Paragrafo.)

prima che venga effettuata la penitenza o soddisfazione imposta, di qual valore, di quale utilità sarebbero in adesso le indulgenze? E' manifesto che di nessuna. Adunque è manifesto, che non si può dire consistere le indulgenze in ammettere i Penitenti alla riconciliazione e Comunione prima del tempo ordinato da que' Canonici.

III. Siccome poi non si può dire, che la indulgenza consista in ammettere i Penitenti ec., così per la stessa stessissima ragione della mutazione della disciplina penitenziale neppure può dirsi che l'indulgenza altro non sia che la liberazione o totale o parziale delle gravi austerità e rigori dei Canonici antichi penitenziali. E a dir vero, se questa per appunto si è la nozione, che aver dobbiamo della indulgenza, come non ne seguirà per necessaria illazione, che, cessato già da più secoli l'uso e rigore della penitenza Canonica, non sia pure cessato l'uso, il valore, l'efficacia, e l'effetto delle indulgenze, e che queste già da gran tempo sieno divenute inutili ed illusorie?

Siegue la
confuta-
zione.

IV. Ma per vie meglio comprendere il torto pensare del sig. Anonimo sulla natura delle indulgenze si attenda a quanto ora sono per dire. Ella è cosa fuori d'ogni controversia, presso tutti gli eruditi, che la rigorosa disciplina ed i Canonici penitenziali non ebbero incominciamento se non se dopo la eresia di Novato, cioè dopo la metà del terzo secolo. Leggasi il Morino nel Coment. Istorico del Sagram. della Peniten. lib. 4. cap. 1. 9. e 10., e nel lib. 6. cap. 1.; e si vedrà, che le pene imposte ai peccati prima di Novato molto più brevi e molto più miti furono di quelle, che vennero poscia introdotte; che risalendo da Novato verso l'origine della Chiesa sempre maggiore apparisce la clemenza di questa pia Madre verso de' peccatori; che sebbene dopo l'eresia de' Montanisti, che negavano potersi dalla Chiesa accordare il perdono ai rei d'adulterio, di omicidio, e d'idolatria, la disciplina della Chiesa si sia renduta più austera, pure la penitenza, che in allora s'imponeva, era brevissima paragonata con quella de' tempi posteriori; che soltanto dopo l'epoca or ora indicata fu introdotto un nuovo metodo, e con esso la rigida disciplina; che questa stessa rigida disciplina per tutto quel tempo, in cui fu in vigore, non andò esente da molte notabili variazioni; e che finalmente dopo il secolo duodecimo s'introdusse una nuova disciplina, quella cioè, che tuttora persevera, vige, e si osserva, disciplina assai più conforme alla primiera e più antica

Siegue la
stessa.

che, nell'austera de' Canonici penitenziali. Ma se la cosa è così, com'è certamente, e perchè dunque il Sig. Anonimo, egli, che esclama pag. 136. lin. 3. *altro non poter essere la indulgenza nel secolo decimo ottavo da quel che fosse nel primo e nei susseguenti*, perchè, io dico, non si ottiene al primo ed agl'immediati susseguenti secoli, ne' quali e ci erano le indulgenze, e non avevan luogo le penitenze austere e i Canonici penitenziali? Cos'erano adunque in que' primi secoli le indulgenze? Esserè certamente non potevano la remissione o mitigazione delle penitenze Canoniche, che non ci erano. Cos'erano adunque? Ce lo dica chiaro il S. Anonimo.

Ma frattanto noi così contro di lui giustissimamente conchiuderemo. Adunque la indulgenza non ha una necessaria connessione o relazione colla penitenza Canonica; perchè difatti nel primo secolo e ne' tempi antichissimi avanti Novato la indulgenza non era la liberazione o mitigazione o dispensa dalle gravi austerità de' Canonici penitenziali non per anco introdotti. Adunque cade rovinosamente a terra, e ci cade necessariamente quel principio o massima tante gran volte da lui ripetuta, cioè che *la indulgenza non fu e conseguentemente non è, se non che una remissione della penitenza Canonica.*

Autorità
de' Teologi.

V. Potremmo addurre in conferma l'autorità di quasi tutt'i Teologi, i quali insegnano una dottrina del tutto opposta a quella dell'Anonimo. Ma egli stesso ci dispensa da questa fatica, confessando alla pag. 154., che alla sua opinione *si oppone la moltitudine non solo degli oscuri Casisti, ma anche di rinomati Teologi.* Pretende nondimeno di appoggiare il suo sentimento e la sua dottrina sulla natura dell'indulgenze coll' autorità di alcuni pochi uomini sommi capaci di bilanciare il gran numero degli oppositori; fra' quali il gran Bossuet. Ma che neppure, ciò sia vero, e che nemmeno di questi pochi possa, egli prevalersi a suo vantaggio, cosa facile per noi sarebbe il dimostrarlo, se non cel vietasse l'amor della brevietà, e l'inutilità di un' esatta confutazione. Quindi ci contenteremo d'esaminare soltanto il sentimento di Mons. Bossuet, cui l'Anonimo vorrebbe per ogni maniera far entrare nel suo partito. Ora questo celebre e dottissimo Vescovo nel suo Catechismo par. 6. lez. 9., ove spiega ciocchè insegna la Chiesa sulle indulgenze, fa questa domanda: „ Che cosa la Chiesa c'insegna „ sopra le indulgenze? “ E risponde: „ Che la Chiesa „ ha ricevuto da Gesù Cristo il potere di accordar-

„ le, e che l'uso n'è salutevolissimo al popolo Cristia-
 „ no. “ Siegue poi egli a domandare: „ Perchè le
 „ indulgenze debbono riputarsi così salutevoli? “ E
 „ risponde: „ Perchè sono stabilite affine di mitigare
 „ il rigore delle pene temporali dovute al peccato. “
 „ Nella esposizione della dottrina cattolica dice lo stes-
 „ so: „ Allorchè la Chiesa avendo riguardo al fervore
 „ de' Penitenti, e ad altre opere buone, ch'Essa loro
 „ prescrive, rimette qualche cosa della pena, che è
 „ loro dovuta, questa si dice indulgenza. “ Lo stes-
 „ so ripete in altri luoghi; nè mai, e poi mai neppur
 „ per ombra dà indizio di credere, che l'indulgenza
 „ non consista in altro che nella remissione delle peni-
 „ tenze Canoniche, delle quali neppure fa egli menzio-
 „ ne. Quindi io dico francamente, che se il Sig. Ano-
 „ nimo fosse stato attaccato ai sentimenti di questo in-
 „ signe Prelato, si sarebbe senza meno astenuto dall'av-
 „ vilire ed annientare il pregio e l'utilità delle indul-
 „ genze nell'animo de' Fedeli.

VI. E' pertanto manifestamente falsa la dottrina
 dell'Anonimo Pistoiese, e torta la diffinizione o no-
 zione, ch'egli dà della indulgenza col dire „ altro non
 „ essere la indulgenza che la dispensa dall'eseguire la
 „ penitenza Canonica, ossia se non che ammettere alla
 „ Comunione i Penitenti prima del tempo ordinario. “
 „ Le ragioni già addotte lo provano fino ad una specie
 „ di evidenza. Ma cos'è adunque l'indulgenza? Ell'è „ la
 „ remissione ossia condonazione o totale o parziale del-
 „ la pena temporale dovuta alla giustizia di Dio, “ e
 „ non già solo alla giustizia Ecclesiastica e nel foro
 „ della Chiesa. Eccone la vera e genuina nozione del
 „ tutto unisona alla diffinizione, che ne abbiám dato
 „ fin da principio. Adunque la remissione della pena
 „ eterna si fa insieme colla remissione della colpa pel
 „ Sacramento della Penitenza; e quella della pena tem-
 „ porale col mezzo delle indulgenze.

VII. Vale adunque l'indulgenza, e vale onninamente
 alla remission della pena dovuta alla divina giustizia
 e nel tribunale di Dio pe' peccati attuali già rimessi.
 Il dire diversamente sarebbe un cadere manifestamen-
 te nell'error di Lutero condannato da Leone X. nella
 sua Costituzione, *Exurge Domine*. Cosa diceva
 Lutero? Diceva: *Indulgenti.e his, qui veraciter eas
 consequuntur, non valent ad remissionem pene pro
 peccatis actualibus apud divinam justitiam*. Questa
 proposizione è dannata. Adunque è certo l'opposto,
 cui noi nella nozione data abbiám stabilito; e il dire
 diversamente è un cadere senza riparo nel condanna-

Si con-
chiude e si
dà la vera
nozione
della in-
dulgenza.

Conferma
della no-
zione sta-
bilita.

to errore di Lutero. Più. Il dire diversamente è anche un opporsi, come osserva S. Tommaso nel suppl. q. 25. art. 1. in corp., al privilegio conceduto a San Pietro di condonare nel Cielo ciocchè avess'egli condonato su questa terra. E finalmente sarebbe anche un contraddire al Concilio di Trento, il quale nella sess. 25. Decret. de Indulgentiis diffinisce, essere l'uso delle indulgenze sommamente salutevole al popolo Cristiano: *Sacrosancta Synodus indulgentiarum usum, Christiano populo maxime salutarem esse docet, & præcipit*, e sottopone all'anatema chi dice che sono inutili: *eosque anathemate damnat, qui inutiles esse asserunt, vel eas etc.* Sarebbe, dissi, un contraddire a questa diffinizion del Concilio; perocchè nell'opinione dell'Anonimo le indulgenze anzichè utili e salutevoli sarebbero ai fedeli pregiudiziali e perniziose: perchè assolto e dispensato il Penitente dalle penitenze di questa vita verrebbe mandato a soffrirne di molto più gravi nell'altra. Ottima ragione, dice qui il dottissimo Suarez disp. 50. de effec. indulg. sez. 3. nel §. *secunda ratio D. Th.*, la quale non solo prova, che per l'indulgenze diffatti non facciasi la remissione delle penitenze Canoniche soltanto, ma che nemmeno giustamente possa farsi questa maniera di remissione. E perchè? perchè, dice, questa podestà sarebbe piuttosto in distruzione che in edificazione: *nam talis potestas esset potius in destructionem quam in edificationem.* Ma perchè in distruzione piuttosto che in edificazione? *Quia*, dice, *Ecclesie concedendo indulgentias magis damnificaret quam juvaret fideles, quia absolveret eos a penitentiis* (ingiunte da' Canon), *& remitteret ad graviores penas Purgatorii.* Se adunque è dottrina di fede stabilita dal Concilio, che le indulgenze sono sommamente salutevoli ai Fedeli, per illazione necessaria ne viene, che giovino veramente alla remissione della pena temporale nel tribunale della giustizia divina. Non saprei cosa si potesse rispondere ad argomenti così chiari e convincenti. Non mancano in questo Trattato del nostro Anonimo altri torti pensamenti sulle indulgenze, cui ci riserviamo ad impugnare in progresso ne' proprj luoghi. Per ora ci basta aver posto in chiaro ed in sicuro la vera nozione sulla natura dell'indulgenza (*).

(*) A conferma di quanto ha insegnato il nostro Autore in questo Paragrafo, e a lume di quanto insegnerà nel Capo II. di questa Psi ma

§. III. Della podestà di concedere indulgenze.
Se ci sia nella Chiesa.

Il Domandare, se nella Chiesa ci sia la podestà di concedere indulgenze è lo stesso che cercare, se ci sia in essa il potere di rimettere la pena temporale dovuta pe' peccati già rimessi senza soddisfazione propria della persona, a cui viene rimessa, e ciò fuori del Sacramento e del Sacrificio. Negarono alla Chiesa questa facoltà gli Eretici Valdesi, seguiti poi in questo errore da Giovanni Vicleffo, e da Giovanni Hus, come consta dal concilio di Costanza sess. 8. e 19. Ma il principale autore di questa eresia si fu Lutero, il quale diede incominciamento ai suoi errori, ed all'eresie tutte da lui seminate nella Chiesa dall'impugnare le indulgenze, e la podestà di concederle; e si può dire con verità che questo suo errore intorno alle indulgenze sia stato l'origine ed il fonte infausto, donde sono poi derivati tanti suoi vergognosi traviamenti. E' noto a tutti, che quest' uomo furente per dispiacenza e per invidia che il Principe Alberto Arcivescovo di Magonza commesso avesse di predicare nella Sassonia le indulgenze (cui sotto certa contribuzione di limosina, che servir dovesse e contro i Turchi e alla fabbrica della Basilica di S. Pietro, concesso aveva Leone X.) non già agli Agostiniani suoi Frati, come portava l'uso antico, ma a Giovanni Detzelio Domenicano, insorse bensì primamente soltanto contro gli abusi, che pur troppo per disgrazia ci erano; ma poi, passando più innanzi, com'è proprio del falso zelo, eziandio contro la sostanza delle cose, impugnò col solito suo furore

Eretici, che hanno negato questa podestà alla Chiesa.

Parte, e nella Seconda, gioverà qui di riportare unite le proposizioni, riguardanti la presente materia delle SS. Indulgenze, condannate dalla felice memoria di Pio VI. il dì 28 Agosto 1794 colla sua Bolla, che comincia *Auctorem Fidei, & Consummatorem Jesum*; titolo de *Indulgentiis*.

XL. *Indulgentiam secundum suam præcisam notionem aliud non esse quam remissionem partis, ejus penitentiae quæ per Canones statuta erat peccanti;*

XLI. *Scholasticos suis subtilitatibus inflatos invexisse thesaurum male intellectum meritorum Christi, & Sanctorum, & clara notioni absolutionis a pœna canonica substituisse confusam, & falsam applicationis meritorum;*

XLII. *Luctuosius adhuc esse, quod chimæra isthac applicatio transferri volita sit in defunctos;*

XLIII. *In eo, demum quod impudentissime invehitur in Tabellas indulgentiarum, Altaria privilegiata &c.*

le indulgenze stesse, e la podestà di dispensarle. Quindi avendo detto da principio essere le indulgenze pie frodi, disse poi: „ rivoço ciò, e dico, che le indulgenze sono empie frodi ed imposture di scelle- „ ratissimi Pontefici. “ In questo suo delirio fu ben- „ tosto seguito dai due Novatori Zuinglio e Calvino.

Non così però la sente il citato Anonimo intorno all' origine o all' occasione dell' errore e traviamenti di Lutero. Egli in tutta la sua prefazione, o introduzione, com' egli la appella, quant' ella è lunga (ed è poco meno di dodici pagine in carattere corsivo e minuto) fa ogni sforzo e muove ogni pietra per persuadere i suoi Leggitori, che l' origine dei traviamenti di Lutero si fu unicamente il non aversi avuta in que' tempi una giusta idea intorno alla natura delle indulgenze nè presso i Cattolici, nè presso i dissidenti. „ Fu bene (dice alla pag. 4.) una fatale dis- „ grazia, che i Cattolici non meno che i dissidenti „ sbagliassero lo stato della quistione, “ cioè sulla natura delle indulgenze. „ I Teologi, soggiugne pag. 6., „ chi difendevano la dottrina cattolica avrebbero do- „ vuto allora rischiarare l'idea dell' indulgenza, definir- „ ne con precisione la natura e l'essenza. Ma, “ sog- „ giugne un momento dopo, „ gli Scolastici di allora non „ ne sapevano tanto ec. “ In certo dire egli vuol insinuare che se in allora ci fosse stata nella mente de' Teologi la nozione sulla natura dell' indulgenza, ch' egli ci dà nel suo Trattato, Lutero non si sarebbe scatenato contro le indulgenze, nè avrebbe suscitato nella Chiesa sì gravi torbidi e scissure. Per verità ci vuole un gran coraggio nell' avvanzar tali cose; quasi che non sia cosa certissima presso tutti, e non consti chiaramente dall' Istoria, che non già la nozione intorno alla natura dell' indulgenze, ma bensì unicamente l' invidia, l' impegno, e la passione si fu quella, come abbiamo già notato, che mosse quest' empio uomo a scatenarsi contro l' indulgenze, e quindi a turbare la Chiesa col disseminare in essa tante eresie. E' anzi cosa probabilissima, che s' egli, l' Anonimo, fosse stato al mondo in que' tempi, ed avesse messo fuori questo suo pensamento, se avesse cioè affermato ad altro non giovare le indulgenze se non che ad iscarsare o diminuire le pene Canoniche in faccia alla Chiesa, e non già a scontare le pene temporali dovute ai peccati innanzi a Dio: si sarebbe tirato dietro le fischiate e le derisioni e de' Cattolici, e de' dissidenti con questo suo nuovo modo di pensare del tutto contrario al sentimento universale anche in allora come in ades-

so radicato nell'animo di tutti. Quindi è cosa sorprendente il sentirlo a dire con un tuono magistrale alla pag. 9., che *la capricciosa idea delle indulgenze ha talmente occupata la falsa dizione del Cristianesimo, che sembrerà Novatore chi cercherà, com'egli fa, d'illuminarlo.* Ma egli avrebbe fatto assai meglio a lasciare il mondo nella sua, non già capricciosa ma giusta idea sulle indulgenze senza sconvolgerla, e distruggerla col produrne una affatto capricciosa; mentre così avrebbe a se medesimo risparmiato il poco onorevole titolo su tal punto di Novatore.

II. Ma lasciando per ora da parte l'Anonimo, il quale ammette nella Chiesa la podestà di concedere le indulgenze, sebbene poi coll'ispiegarne a suo capriccio la natura distrugga e riduca poco meno che al niente il lor valore, e ritornando a Lutero, ed agli altri eretici, che alla Chiesa han negato questa podestà, il di costoro errore è stato solennemente condannato dal Concilio di Trento nel citato luogo della Sess. 25. Eccone il Decreto. *Cum potestas conferendi indulgentias a Christo Ecclesie concessa sit, atque hujusmodi potestate, divinitus sibi tradita, antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit; sacrosancta Synodus Indulgentiarum usam Christiano populo maxime salutarem, et sacrorum Conciliorum auctoritate probatum, in Ecclesia retinendum esse docet, et præcipit; eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant.* Dice qui primamente il Concilio, che questa podestà di conferire le indulgenze è stata da Cristo alla Chiesa conceduta. Ma quando? Quando disse a San Pietro: Matth. 16. 19. *Tibi dabo claves Regni Cælorum, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in Cælis.* Questa generale ed amplissima promessa, com'è manifesto, non eccettua qualunque genere di vincolo ossia di colpa, ossia di pena. Adunque siccome estendesi senz'alcun dubbio a rimettere i peccati nel Sacramento di penitenza e quanto alla colpa e quanto all'eterna pena; così ogni ragion vuole che si estenda a rimettere anche fuori del Sacramento le pene temporali ai peccati dovute; perchè la promessa è assoluta, e non ristretta per verun modo ad alcun genere di colpa o di pena. Diffatti qual ripugnanza v'ha, qual obice, che tolgansi le pene de' peccati, che restano, mediante l'applicazione della passione e de' meriti di Gesù Cristo: anzi ricercava l'infinito amore di Gesù Cristo verso di noi, che ci somministras-

Decreto
del Conci-
lio di
Trento
contro l'er-
etico di Lu-
tero.

La podestà
di conferi-
re l'Indul-
genze fu
data da
Cristo alla
Chiesa.

se un mezzo, per cui venissero rimessi a' suoi eletti tutti gli impedimenti dell'eterna loro salute: giacchè fra tali impedimenti ha luogo anche il vincolo, ossia il reato della pena temporale. A tutto ciò poi s'aggiugne, che da queste stesse parole la Chiesa ha sempre tenuto esserle stata da Gesù Cristo conferita la facoltà di sciogliere i voti ed i giuramenti, quali peraltro sono di Gius. divino. Quanto più adunque di sciogliere dal vincolo delle pene temporali dovute a' peccati!

Uso nella Chiesa antichissimo di dar l'indulgenza.

III. Dice in secondo luogo, che la Chiesa ha fatto uso di questa podestà eziandio ne'tempi più antichi, *antiquissimis temporibus*: ed è poi certo, che ciocchè la Chiesa ha sempre praticato non può essere che da Dio, quand'anco a noi fosse forse nascosto il fondamento di questa consuetudine. Diffatti fino dal tempo degli Apostoli essersi conceduta l'Indulgenza consta chiaramente dalle parole dell'Apostolo 2. Cor. 2. 10. 11. *Cui autem aliquid donastis, et ego: nam et ego quod donavi, si quid donavi propter vos in persona Christi, ut non circumveniamur a Satana.* Quei di Corinto pregato avevano S. Paolo, come insegnano Teodoreto, e S. Tommaso su questo passo dell'Apóstolo, a perdonare all'incestuoso scomunicato, attesa la sua seria e verace penitenza, ed a condonargli ciocchè gli restava a scontare per un'intera soddisfazione, ed egli comandò loro di rimmetterglielo a nome suo. Ma mancava nulla a questa remissione per essere una vera indulgenza? Dico, che nulla, affatto nulla. Imperciocchè tre cose ricercansi dai Teologi ad una vera indulgenza, cioè autorità nel concedente, pietà nella causa, e stato di grazia in chi la riceve. Tutte e tre han luogo nel caso nostro. L'Apóstolo dice di condonare *in persona Christi*, cioè per l'autorità da Cristo ricevuta: poi dice d'averlo fatto per essi, *propter vos*, cioè per comune loro utilità, onde non dar luogo alle diaboliche insidie, *ut non circumveniamur a Satana* a cagione d'una troppo grande severità. Consta finalmente dalla stessa Lettera a quei di Corinto, avere l'incestuoso concepito sì gran dolore del suo peccato, che stava in pericolo d'essere sopraffatto dalla soverchia tristezza; dal che intendiamo ch'era giunto allo stato di grazia col mezzo d'una vera penitenza.

Indulgenze concesse nel secondo e terzo secolo.

IV. Dopo i tempi Apostolici abbiamo le testimonianze di Tertulliano e di S. Cipriano delle indulgenze concesse nel secondo e terzo secolo o per intercessione de' Martiri, o per altre cagioni. Tertul-

liano nel lib. 1. ad *Martyres* cap. 1. attesta, che i Confessori chiusi nelle prigioni per la fede procuravano tali indulgenze a coloro, i quali in tempo di persecuzione erano caduti. Ecco le sue parole: *Quam pacem quidam in Ecclesia non habentes a Martyribus in carcere exorare consueverunt; & ideo eam etiam in vobis habere & fovere, et custodire debetis, ut si forte et aliis prestare possitis.* Vero è, che divenuto poi eretico Montanista insorse contro la podestà dell' indulgenze nel lib. *de pudicitia* cap. 22. ma appunto coll' impugnarla ci dimostra, e ci assicura, che dai Cattolici era approvata e posta in uso.

S. Cipriano poi nell' *Epist.* 11. nella edizion Pameliana dice: *Qui libellum a Martyribus acceperunt, & auxilio eorum adjuvari apud Dominum in delictis suis possunt, si premi infirmitate aliqua et periculo ceperint, exomologesi facta, et manu eis in penitentiam imposita, cum pace a Martyribus sibi promissa ad Dominum remittantur.* In forza di questi testi i caduti non erano soltanto liberati dalle penitenze dai Canoni stabilite, come pretende l' Anonimo Pistojese, e prima di lui Pietro di Osma condannato da Sisto IV. ma pur anco sciolti rimanevano dalle pene dovute alla divina giustizia. 1. Perchè i caduti per l' indulgenze loro dai Martiri impetrate erano ajutati *apud Dominum in delictis suis*; e certamente quei, che *apud Dominum juvantur* non vengono resi immuni soltanto dagli esterni vincoli della Chiesa. 2. Perchè in virtù delle stesse indulgenze ad intercessione de' Martiri concesse ne veniva, che i Fedeli caduti *ad Dominum cum pace sibi a Martyribus promissa remittebantur.* Egli è manifesto, che se tale indulgenza altro non avesse operato che esimere dalle pene canoniche, nulla e poi nulla conseguito avrebbero presso Dio in grazia dei Martiri intercessori. 3. Perchè Tertulliano già divenuto Montanista, onde mettere in derisione le indulgenze dai Martiri impetrate, dir soleva con Lutero: „ Basti „ al Martire aver purgato i proprj peccati. E' cosa di „ animo ingrato e superbo voler dare ad altri ciocchè „ per somma grazia s' è conseguito “. Adunque è cosa chiara e manifesta, che in allora tutta la Chiesa era persuasa, che pe' meriti de' Martiri *purgansi* i peccati dei Fedeli. Non già certamente quanto alla colpa. Adunque quanto alla pena temporale alla giustizia di Dio pe' peccati dovuta.

V. Dico 3. che l' uso di concedere le indulgenze è approvato dall' autorità dei Concilj, *SS. Conciliorum*

Indulgenze
accordate
dai Conci-
li.

auctoritate probatum. Ci sono difatti Concilj antichissimi parte Generali, parte Provinciali, ne' quali si accorda ai Vescovi la facoltà di concedere indulgenza ai Penitenti. Il Concilio Niceno primo Can. 11. stabilisce, che quei, i quali fanno seriamente Penitenza possano qualche indulgenza dai Vescovi ottenere: *Licebit*, dicono i Padri, *Episcopo de his aliquid humanius cogitare*; laddove quanto ai negligenti comanda il Concilio, che non si accordi loro veruna remissione. Che è mai ciò, se non se condonare alcuna cosa ai primi, e nulla ai secondi? Simili cose trovansi nel Concilio di Ancira can. 5., nel Laodicensi can. 2., l'uno de' quali fu celebrato non guari prima del Niceno, e l'altro non guari dopo quello di Neocesarea, ed il quarto di Cartagine, i quali come appunto il Niceno, vogliono, che ai Penitenti più negligenti niuna remissione si conceda. Niuno poi potrà mai capire, che questi Concilj col diminuire la salutare soddisfazione, non l'abbiano compensata co' meriti di Cristo e della Chiesa: perocchè altramente sarebbe stata questa loro indulgenza una crudele misericordia; il che è appunto ciò che si sovente han obbiettato ai Sommi Pontefici i Luterani. Meritamente adunque e con ogni ragione dichiara il S. Concilio di Trento, nel già citato luogo, che *potestas conferendi indulgentias a Christo Ecclesie concessa sit, atque hujusmodi potestate, divinitus sibi tradita, antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit.*

Altri monumenti,
delle indulgenze.

VI. Quest'uso antico nella Chiesa di accordare delle indulgenze si conferma altresì con altri monumenti, e massimamente colla concessione di esse indulgenze fattane da moltissimi Pontefici insigni per pietà e per dottrina. E primamente nell'archivio dell'insigne Basilica di S. Maria Maggiore esiste una Bolla di Gregorio IX. (come ne fa indubitata fede l'immortale Pontefice Benedetto XIV. nella sua Costituzione, *Jam inde a primis annis*, diretta all'Emil. Sig. Cardinale Malvezzi Arcivescovo di Bologna), in cui si fa menzione delle indulgenze concesse dal S. Pontefice Sisto III., che resse la Chiesa dall'anno 432 fino al 440, allorchè consegnò la detta Basilica da esso medesimo riedificata. E S. Gregorio Magno, come ne assicura Bonifacio VIII. nella sua Bolla *Sublimi Sedis Apostolicae*, e S. Tommaso nel 4. dist. 20. q. 1. art. 3. questiuncula 2., e Guglielmo Altisiodorensis che lo precedette, *lib. 4. Summae Theologiae tract. 6. cap. 9.*, sulla fine del secolo sesto, concedet-

te delle indulgenze nei giorni delle Stazioni. Nè punto esta su tal punto il silenzio di Giovanni Diacono nella vita di S. Gregorio o di Anastasio Bibliotecario; mentre nè l'uno, nè l'altro ha descritto tutte le gesta del Pontefice. Lo stesso ha fatto molto tempo dopo Bonifazio VIII. Leone III. poi, il quale incominciò a sedere sulla Cattedra di S. Pietro l'anno 795. concedette per *Allemaniam et Galliam multas indulgentias*, come attesta San Ludgero nell' Epist. de S. Swiberto, la quale trovasi dopo la di lui vita presso il Surio Tom. 2. E Sergio II. circa l'anno 844. concedette l'indulgenza di tre anni a quelle persone, le quali visitassero la Chiesa di S. Martino *in montibus* nel giorno della sua festa, come consta dalla memoria di questa stessa cosa, che trovasi incisa in marmo con caratteri antichissimi nella stessa Chiesa, onde non può cader in mente verun sospetto di frode. Quindi convien dire, che all'eruditissimo Pagi non fosse nota la sovraccitata Bolla di Gregorio IX., quando negò essere stato S. Gregorio Magno autore delle indulgenze delle stazioni, perchè *is indulgentiarum, de quibus agimus, usus doceri nequeat seculo XI. prior fuisse.*

Quand'anco poi non si potesse dare intera fede a questi due ultimi monumenti, come pretendono alcuni, non mancano intorno questi tempi medesimi altri esempi certissimi d'indulgenze concesse. Giovanni VIII., come osserva il Mabillon *in præfat. ad sæcul. VI. Benedictinum* num. 108. e 109. concedette indulgenza a quei, che morti erano nella guerra contro i Pagani l'anno 878., o in avvenire morissero in essa guerra; e chiesero la stessa grazia i Vescovi della Baviera a Giovanni IX. sotto l'anno 900. per Landolfo Imperadore passato al numero dei più, domandando che colla sua podestà assolvesse la di lui anima. Dal Papa ottenne l'indulgenza, dopo averne lo pregato con grande istanza, e molti pianti, Salomone Vescovo di Costanza, il quale aveva procurato la morte di tre suoi avversarj. Nel Codice manoscritto della Chiesa Lucense, che si conserva fra i libri della Biblioteca Vaticana leggesi, che Alessandro II. compiuta l'anno 1070. la consecrazione o dedicazione della stessa Chiesa, concedette, *ut octo dierum spatio dedicationis memoria perageretur annis singulis concessa indulgentia.* Lo stesso ha fatto Onorio II. specificando però *unius anni de injunctis penitentis* la remissione, nella consecrazione della Chiesa di Casemare, come può vedersi presso il Baronio nell'an-

no 1130. Molte altre indulgenze essere state in questi tempi concesse, delle quali è perita la memoria, non si può dubitare. E quanto alle speciali de' tempi posteriori è superfluo il farne parola. E' noto a tutti quante e quali sieno state concesse da S. Gregorio VII. l'anno 1084. e 1090., da Pasquale II. l'anno 1100., e in seguito da altri Pontefici.

Anche varj Concilj coll' approvare la concessione delle indulgenze han confermato il domma cattolico intorno ad esse. E primamente il Concilio Claromontano dell'anno 1095. a cui intervennero tredici Arcivescovi, e dugento e cinque fra Vescovi e Abbati, ha approvato la indulgenza data ai Crociferi, colla quale Urbano II. ai medesimi condonava *injunctas pro suis delictis penitentias*; cosicchè, come diceva il Pontefice, *qui in vera penitentia decesserint, & peccatorum indulgentiam & fructum eternæ mercedis se non dubitent habituros*. Poi il Concilio Lateranese dell'anno 1116. numerosissimo approvò e ricevette volentierissimo la indulgenza di quaranta giorni concessa a quei Prelati, che ad esso erano intervenuti. Quindi il Concilio Lateranese IV. generale, celebrato sotto Innocenzo III., a cui intervennero quattrocento e dodici Vescovi, emendò varj abusi, che erano introdotti intorno alle indulgenze, come consta dal Cap. 14. *de penit. et remiss.* E attesta nel tempo stesso, che tali abusi erano una cosa antichissima; e però antichissime anco le indulgenze. Dopo questo il Concilio di Costanza, non solamente condanna gli errori di Wicleffo sulle indulgenze, ma accetta umilmente e con grato animo l'indulgenza plenaria, cui Martino V. concede nel fine del Concilio. E finalmente il Concilio di Trento nella sess. 25. ne condanna delle indulgenze gli abusi in guisa che ne approva la sostanza, e comanda di conservarne l'uso.

E' vero, che i Pseudoriformati non fanno verun conto, anzi mettono in derisione l'autorità de' Concilj, che loro è contraria. Ma che perciò? Sarà ella perciò meno grave e meno convincente? Tanto qui ne siegue questa conseguenza, quanto ne siegue dalla derisione degli Ariani del Concilio Niceno, dei Nestoriani dell'Efesino, e del Calcedonese degli Eutichiani. Siccome il dispreggio di costoro non pregiudica punto all'autorità di tali Concilj, così nemmeno il dispreggio de' Novatori a quella dei Concilj approvatori dell'indulgenze. E' cosa troppo ordinaria, che chi perde la causa in un Tribunale, non lascia di dire tutto il male che può di esso Tribunale.

VII. Può servire di sodissima prova e conferma del domma delle indulgenze anche la sola promulgazione e predicazione dell' indulgenza della Crociata di S. Bernardo, perchè confermata con innumerevoli miracoli di questo gran Santo. Abbiamo intorno ciò la testimonianza irrefragabile di Gofredo, testimonio coetaneo, ed anche per lo più oculato, il quale nella vita di S. Bernardo dice così: *Evidenter verbum hoc prædicavit, ut in pœnitentiam et remissionem peccatorum iter, nella Palestina, arriperent, gli Occidentali, aut liberaturi fratres, aut suas pro illis animas posituri. Et prædicavit Domino coeperante et sermonem confirmante sequentibus signis. Sed quantis et quam multiplicibus signis? Quanta vel numerare, nedum narrare difficile foret. Nam et eodem tempore scribi cœperant, sed ipsa demum Scriptorem numerositas scribendorum et materia superavit Auctorem: nimirum quum aliquando una die viginti, seu etiam plures ab incommodis variis sanarentur, nec facile ab hujusmodi curationibus die ulla vacaret. Denique plures eo tempore Christus per servi sui tactum et orationem ex ipsis etiam matrum uteris cæcos videre, claudos ambulare, aridos convalescere, surdos fecit audire, et mutos loqui, mirabilius restituente gratia quod minus præstitum fuerat a natura.*

Altra conferma di questo domma.

Il più mirabile si è, che non solo prima del viaggio alla Terra Santa, eziandio dopo il di lui esito infelice provò il Santo d'aver parlato per bocca e comandamento di Dio. Imperciocchè ecco come ivi prosegue Gofredo num. 10. *Accedit autem, ubi primum de ejusdem exercitus dissipatione lamentabilis intra Gallias insonuerat rumor, ut illuminandum Dei famulo filium cæcum offerens pater, multis precibus vinceret excusantem. Et imponens Sanctus puero manum orabat ad Dominum, quatenus si ab eo verbum prædicationis illius exierat, & prædicanti Spiritus ejus affuerat, in illius illuminatione ostendere dignaretur. Dum vero post orationem orationis præstolaretur effectum: quid facturus sum, ait puer: video enim. Attollitur illico clamor adstantium, plures enim non modo a Fratribus, veram etiam e sæcularibus aderant, qui ut puerum videre videntem multipliciter consolati Deo gratias referebant. Di tali miracoli accennati soltanto in genere da Gofredo molti ne narra in particolare Filippo Arcidiacono Legionense, che era presente in Germania al Taumaturgo, nel lib. 6. della vita di S. Bernardo.*

§. IV. A chi appartenga la concessione delle Indulgenze.

Quale sia intorno ciò il sentimento dell' Anonimo.

I. Dopo avere stabilita la verità fondamentale, cioè dopo aver dimostrato, che v'ha nella Chiesa la podestà da Gesù Cristo immediatamente conferitale di concedere le indulgenze, ci convien ricercare e stabilire a chi ne appartenga la dispensazione: giacchè è certo, che si ricerca fra l'altre cose alla validità delle indulgenze una legittima podestà nel concedente. A chi adunque ha Cristo Signor nostro accordato un tale diritto? Se s'interroghi intorno tal punto il nostro Anonimo, egli come sostenitore e ampliatore delle prerogative vescovili risponde franco, che ai Vescovi nelle rispettive loro Diocesi. Ma io dico, che al Sommo Pontefice della Chiesa supremo Capo spetta principalmente la concessione delle indulgenze; e secondariamente ai Vescovi, ma limitata dal Romano Pontefice, e ad esso lui subordinata. Dimostreremo ambe le parti di questa proposizione colla possibile maggior chiarezza insieme e brevità.

Si prova, che spetta principalmente al Sommo Pontefice la concessione delle indulgenze.

II. Cos'è l'indulgenza? Ell'è una condonazione della penitenza o in tutto o in parte; e per condonazione della penitenza intendono i Cattolici non già la sola condonazione o diminuzione della penitenza Canonica, come pensa l'Anonimo (sebbene vedremo fra poco, che è falsa la di lui opinione anche in questa supposizione), ma bensì una remissione di quella pena temporale, cui deve a Dio il Penitente peccatore o in questa o nell'altra vita per i commessi peccati: come appunto noi più sopra abbiam dimostrato e stabilito. Ciò posto, io argomento così. Egli è certo, che S. Pietro è Capo della Chiesa, e che lo sono pure i di lui successori: ed è certo altresì, che ad esso lui Gesù Cristo comunicò principalmente la facoltà di sciogliere e di legare: *Et tibi dabo claves Regni Caelorum: et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in Caelis: et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in Caelis*; come leggesi in S. Matt. cap. 16. v. 19. Ora nella podestà di legare e di sciorre ha l'indulgenza l'essenziale suo fondamento. Adunque immediatamente e principalmente fu da Gesù Cristo accordata da S. Pietro la podestà di concedere le indulgenze.

Obbiezione e risposta.

III. Cosa dice a questo fortissimo argomento il Sig. Anonimo? Egli secondo il gusto suo e de' pari suoi risponde, che non al solo Pietro, ma bensì agli Apo-

etoli tutti accordò il divin Redentore la facoltà di sciogliere e di legare, e che quindi avevano gli Apostoli tutti, ed hanno di presente tutt'i Vescovi successori de' medesimi un'ugual podestà di concederle. Ma io trovo in S. Leone il più giusto e convincente scioglimento della sua risposta. *De toto mundo unus*

Sentimento
di S. Leo-
ne.

*Petrus eligitur, qui & universarum gentium voca-
tioni, & omnibus Apostolis, cunctisque Ecclesie
Patribus preponatur: ut quomvis in populo Dei mul-
ti Sacardotes sint, multique Patres, omnes tamen
proprie regat Petrus, quos principaliter regit et Chri-
stus. Magnum et mirabile huic viro consortium poten-
tiæ suæ tribuit divina dignatio; et si quid cum eo
commune ceteris voluit esse Principibus, NUNQUAM
NISI PER ISPUM dedit quidquid aliis non negavit.*
Che diranno qui gl'Innovatori del nostro secolo, che studiansi a tutta possa di rovesciare i diritti del Sommo Romano Pontefice? Notinsi massimamente l'ultime parole. Sia pur inerente quanto si voglia all'ordine vescovile la podestà di concedere le indulgenze, io dirò sempre con S. Leone: *nunquam nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit.* Che se poi il Successor di S. Pietro trasfonde negli altri Vescovi tal podestà (e così esser deve certamente; trattandosi non già di podestà di Ordine, ma di giurisdizione) chi potrà sostenere, che ad esso non appartenga, o l' ampliarla, o il diminuirla, o il toglierla, quando lo esiga l'utilità della Chiesa, o il bene dell'anime? Aggiungo forza e conferma al mio argomento una sentenza di S. Ottato Milevikano; *solus Petrus*, dic'egli lib. 7. contra Parmen. cap. 3., *claves Regni Cælorum ceteris communicandas solus accepit.* La indulgenza ha la sua principalissima ed unica base nella podestà delle chiavi, com'abbiam già veduto. Ma *solus Petrus . . . claves accepit ceteris communicandas.* Adunque secondo S. Ottato il solo Pietro ha da Gesù Cristo la facoltà principale di concedere le indulgenze; facoltà, che tramandata nel suo legittimo successore viene poscia da esso comunicata agli altri ognorachè la crede utile all'anime de' fedeli.

Di S. Otta-
to.

IV. Convengono co'sentimenti di S. Leone, e di S. Ottato gli altri Padri della Chiesa. Riporterò qui per istudio di brevità le parole soltanto di alcuni. S. Giovanni Grisostomo Hom. 88. al. 87. dice: *Et cur aliis prætermisissis de his hunc (S. Pietro) alloquitur? Cæsius erat inter Apostolos, os discipulorum, et eximus illius Caput . . . Fratrum ei (notinsi quest' espressioni) præfecturam committit.* E S. Ambro-

Di altri
Padri.

gio in Cap. 1. ad Galat. „ Primus erat inter Apostolos, cui delegaverat Salvator curam Ecclesiarum. “ Non adunque della Chiesa Romana soltanto, ma delle Chiese tutte, non esclusa quella di Pistoja e di Prato, nè quella di Colle, o qualunque altra. S. Eucherio spiegasi ancora con maggior chiarezza in un suo discorso nel giorno consegnato alla memoria de' SS. Apostoli Pietro e Paolo: *Prius Agnos, deinde Oves ei commisit, quia non solum Pastorem sed et Pastorem Pastorum constituit eum. Pascit igitur Petrus Agnos, pascit et Oves; pascit filios, pascit et matres; regit & subditos & Prælatos. Omnium igitur Pastor est, quia præter Agnos et Oves in Ecclesia nihil est.* Adunque v'ha nel Successore di S. Pietro autorità legittima riconosciuta dai Padri antichi della Chiesa e datagli dal Redentore per ampliare a tenore delle circostanze, e per restringere le facoltà Vescovili secondo la maggiore utilità della Chiesa. So che non piacerà all'Anonimo, nè al Catechista di Colle, nè ad altri della lega questo mio *dunque*; perchè difatti non è punto atto a fiancheggiare i pretesi diritti inerenti secondo loro all'Ordine Vescovile. Ma non potran essi mai impugnare la troppo naturale e ovvia mia conseguenza, se prima loro non riesce di abbattere i chiari sentimenti di essi Padri, e massimamente la sentenza di S. Leone: *Nunquam nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit.*

E qui io potrei produrre in maggior conferma del mio assunto innumerevoli sentenze dei più celebri Scrittori della Chiesa. Ma a che gioverebbero elleno mai? O bastano a convincere gli avversarj le già riportate; e debbono confessare, che al Sommo Pontefice appartenga principalmente il dispensare le indulgenze: o non bastano per convincerli; e nemmeno saranno a ciò sufficienti le altre molte, che potrei recitare. Nè altro si può fare in allora, che pregare il Signore a diradare quella folta nebbia, che loro nasconde la verità. Adunque per non consumare il tempo inutilmente

Dalle penitenze canoniche chi possa dispensare.

Se i Vescovi?

V. Passerò a dimostrare, che quand'anco fosse altrettanto vero quanto è falso, altro non essere le indulgenze, se non se una dispensa, o diminuzione della penitenza imposta dai Canonici, non si potrebbe accordare all'Anonimo, ed agli altri del suo partito, che i Vescovi nelle rispettive loro Diocesi abbiano la facoltà di concedere le indulgenze senza veruna dipendenza dal supremo Capo della Chiesa. Imperciocchè domando io, è egli permesso a qualunque Vescovo in

particolare dispensare dalle prescrizioni dei Canonî della Chiesa universale? Che i Canonî della Chiesa ammettano dispensa, è cosa certissima. Ma quale mai de' Vescovi delle Chiese particolari potrà produrre un monumento autentico, con cui possa sostenere di averne tal podestà, e di averla senza dipendenza dal supremo Capo? Domando io: chi ha formato i Canonî? Certamente il corpo de' Vescovi rappresentanti la Chiesa universale. Adunque per legge Ecclesiastica furono i peccatori assoggettati alla Canonica penitenza. Chi è qui il Legislatore? il corpo de' Vescovi rappresentanti, come dissi, la Chiesa universale. Come dunque potrà un Vescovo particolare dispensare da quella legge che viene dall'autorità della Chiesa universale. Egli non è in tal punto che un Giudice; ed il Giudice deve porla in esecuzione, avendo dal Legislatore supremo la facoltà di adattarla alle circostanze. Adunque non è cosa inerente al suo Ministero il diritto di abrogarla, di diminuirla, o di sospenderla a suo piacimento.

VI. Ma dirà qui l' Anonimo, se non possono i Vescovi dispensare dalla penitenza Canonica o diminuir-la, neppure il Papa avrà la podestà di alterare le Leggi Ecclesiastiche, e per conseguenza non potrà concedere le indulgenze nelle altrui Diocesi. Rispondo e dico, che il Papa ha questo diritto, e lo provo così. Il Sommo Pontefice concede diffatti le indulgenze per tutto il mondo cattolico: adunque egli ha il diritto di accordarle. L' antecedente è certo, e voi medesimo, Sig. Anonimo, potete verificarlo riscontrando i registri delle Chiese e di Pistoja e di Colle ec. fino all' anno 1787. epoca celebre della metamorfosi de' vostri sentimenti, e ciò senza che niuno de' Vescovi siasi mai opposto a quest'atto di sua giurisdizione. Ma forse l' Anonimo mi negherà la conseguenza; ed io la dimostrerò col trascrivere soltanto le decisioni di alcuni di que' tanti Concilj, che riconobbero nel successor di S. Pietro tale autorità e giurisdizione, cui mentre stabilirò, ne verrà pure in conseguenza, che la podestà de' Vescovi è subordinata al supremo Capo della Chiesa.

Il Papa

VII. E primamente il Sinodo di Frisinga nella Baviera al Cap. 6. ordina come siegue: *Statuimus ut amodo indulgentiæ per sedem Apostolicam concessæ vel concedendæ... publicentur, & populo exponantur.* Ecco un Sinodo Provinciale, che riconosce nel supremo Pastore il diritto di accordare le indulgenze fuori della Diocesi di Roma, e prescrive la loro pubblicazione nei luoghi rispettivi. Ed il

Autorità
di alcuni
Concilj.

Sinodo di Patricovv nella Polonia Maggiore, in cui anticamente eleggevasi i Re di Polonia, al tit. de *Satisfact.* diffinisce: *Et super abundantia meritum & satisfactionem Christi & Sanctorum ejus pendet indulgentiarum thesaurus, cujus dispensatio ad Episcopos, tum ad Summum Pontificem præcipue pertinet.* Ora dico io: se il Papa non avesse potuto oltrepassare i confini della sua Diocesi o Provincia nella concessione delle indulgenze, come avrebbe potuto dire il Sinodo, che ad esso lui *præcipue pertinet* tal concessione? Potrei qui riferire i Concordati delle Nazioni Germanica, Francese, Anglicana, e Spagnuola; Concordati stabiliti col consenso de' Vescovi delle rispettive Nazioni, i quali riconoscono nel Romano Pontefice la facoltà suprema di concedere l'indulgenza nella loro Diocesi: ma per istudio di brevità gli ommetto; e posson leggersi presso l'Autore del Libro intitolato, *La dottrina cattolica delle indulgenze ec.* stampato in Fuligno l'anno 1789. de'di cui lumi ancor noi qui utilmente ci prevaliamo.

Autorità
del Con-
cilio La-
teranese IV.

VIII. Passeremo quindi al Concilio Lateranese IV. da Innocenzo III. celebrato il quale nella sess. 6a., come lo si riferisce nel Gius Canonico Cap. *Quum ex eo*, 14. de poenit. ec., delle indulgenze parla così: *Quia per indiscretas indulgentias, quas quidem Ecclesiarum Prælati facere non verentur . . . decernimus, ut quum dedicatur Basilica non extendatur indulgentia intra annum, sive ab uno solo, sive a pluribus Episcopis dedicetur . . . ac deinde in Anniversario Dedicacionis tempore quadraginta dies de injunctis penitentiis indulta remissio non excedat. Hunc quoque dierum numerum indulgentiarum lites præcipimus moderari . . . quum Romanus Pontifex, qui plenitudinem obtinet potestatis hoc in talibus moderamen consueverit observare.* Ecco due verità in questa legge disciplinare della Chiesa; cioè restrizione della facoltà de' Vescovi nella concessione delle indulgenze; e chiara confessione di quella pienezza d'autorità, che fu conferita da Gesù Cristo a S. Pietro, e da esso tramandata ai suoi legittimi successori. Si avverta bene, che nel restringere le facoltà Vescavili si serve il Concilio d'un espresso comandamento: *Decernimus . . . Præcipimus moderari*, prescrivendo ai Vescovi precisamente il tempo ed i giorni, oltre ai quali non sia loro lecito estendere le loro indulgenze. Ma parlando del Sommo Pontefice cosa determina il Concilio? Nulla. Non assegna tempo, non prescrive luogo, anzi all'opposto pianta per

base fondamentale del suo Decreto la di lui moderazione, quantunque riconosca in esso la pienezza della podestà in concederle. Dal che è facile il raccogliere la verità d'ambe le parti della mia proposizione; cioè che compete principalmente al Sommo Pontefice la podestà di concedere l'indulgenze, e che conviene anche ai Vescovi, ma circoscritta e subordinata.

IX. Nè questo Concilio è stato il primo a prescri- E del Late-
ranese III.
vere ai Vescovi modi e limitazioni nel concedere le indulgenze. Trenta sei anni prima del quarto Concilio di Laterano Alessandro III. nel Concilio III. Lateranese celebrato l'anno 1179, accordò due anni d'indulgenza a tutti quei che avessero prese le armi contro gli Eretici. Concedette inoltre la facoltà a tutt' i Vescovi di aumentare la indulgenza a favor di coloro, che si fossero distinti col loro zelo e coll' opera loro, proporzionandola alle fatiche, ed al merito di ciascheduno: „ Biennium de pœnitentia injuncta „ relaxamus; aut si longiorem moram habuerit, Epi- „ scoporum discretioni, quibus hujus rei fuerit injun- „ cta committimus, ut ad eorum arbitrium secundum „ modum laboris major eis indulgentia tribuatur “. Due cose qui debbonsi notare: 1. che il Sommo Pontefice in questo Concilio concede l'indulgenza di due anni, non già solo per la Diocesi di Roma, ma per l'altre tutte; e niuno de' Vescovi e Padri congregati gli si oppone: 2. ordina ai Vescovi di adattarla alle circostanze; dal che si raccoglie, che senza la Pontificia concessione i Vescovi particolari non avrebbero potuto alterarla. Adunque i Concilj ecumenici. III. e IV. di Laterano limitarono le concessioni delle indulgenze ne' Vescovi, e riconobbero nel solo Papa la pienezza della podestà di accordarle, perchè *plenitudinem obtinet potestatis*.

X. Ritroviamo la stessa cosa nel Concilio di Co- E di Co-
stanza.
stanza, ch'ebbe il suo compimento sotto Martino V. ed a cui intervennero più di 300 Vescovi. Insegnato aveva Wiclefo, che *fatuum est credere indulgentiis Papæ & Episcoporum*. I Teologi del Concilio censurarono questa proposizione, dicendo: „ *Ista conclu- „ sio est erronea & contra bonos mores. Ex ista „ enim sequitur, quod Ecclesia in remittendo erret, „ & consequenter non est verum verbum Christi, „ quodcumque ligaveritis &c. quod nequaquam intel- „ ligitur tantum de reatus culpæ remissione, sed „ etiam de pœnæ remissione, & quoad Episcopos de „ relaxatione* “. Ecco una notabilissima restrizione. La dottrina dei Teologi del Concilio, che è quella

Tom. IX.

C

del Concilio stesso, stabilisce, che alla Chiesa appartenga il rimettere la pena temporale, accordando ad ogni Vescovo in particolare una minorazione soltanto, *et quoad Episcopos de relaxatione*. Poscia il Concilio soggiugne: „ Item sequeretur, quod Sponsus Ecclesiarum universalis, & Sponsi particularium Ecclesiarum suscitantes semen Fratris sui Christi ejusdem, & eorum Sponso priori non possent distribnere de bonis Sponsi prioris, scilicet merito passionis ejusdem, dem relictis ad usum Sponsæ “. Chi è questo Sposo della Chiesa universale, che può disporre dei meriti della passione di Cristo? Certamente non altri che il Pontefice Romano successor di S. Pietro. Egli solo adunque può accordare la plenaria indulgenza universalmente a tutt' i Fedeli. I Vescovi particolari non possono far altro che minorare le penitenze dovute ai peccati, e rimetterne una porzione, *& quoad Episcopos de relaxatione*, e ciò nella loro sola particolare Diocesi. Il Papa all' opposto può concedere la plenaria indulgenza universalmente a tutt' i Fedeli.

E di Trento.

XI. Ma passiamo al Concilio di Trento, cui è l' Anonimo Trattatista, e gli altri del suo partito debbono rispettare, se vogliono essere tenuti per Cattolici. Nella sess. 25. nel Decreto altre volte citato dopo aver premesso essere stata da Cristo alla Chiesa conceduta la facoltà di dispensare le indulgenze, e dopo aver difinito essere l' uso di esse salutevolissimo, *maxime salutaris* ai Cristiani; soggiugne, che desidera tolgansi di mezzo tutti gli abusi, che possono essersi nella loro concessione introdotti. Quindi comanda a tutt' i Vescovi: „ Mandat omnibus Episcopis, ut diligenter quisque hujusmodi abusus Ecclesiarum suarum colligat, eosque in primo Synodo Provinciali referat, ut aliorum quoque Episcoporum sententia cogniti, statim ad Summum Pontificem deferantur, cujus auctoritate & prudentia, quod universali Ecclesiarum expedit, statuatur “. Venga ora il Trattatista Pistoiese co' suoi aderenti a sostenere col solito suo coraggio, che il Papa non ha una diretta giurisdizione sulla Chiesa universale. Un Concilio Ecumenico prescrive a tutt' i Vescovi del mondo Cattolico, non già di correggere eglino stessi gli abusi introdotti intorno alle indulgenze, non già; ma soltanto di raccogliere gli abusi delle rispettive Diocesi. Poscia di farne il rapporto nel Sinodo Provinciale, onde in esso si esaminino, se sieno veramente tali. Ordina finalmente, che si dia di essi relazione

Al Sommo Pontefice, il quale ci ponga colla sua autorità e prudenza que' ripari, cui crederà più opportuni, più convenienti, e più utili al bene della Chiesa universale. Mi si dica ora un poco: come si può combinare la dagli avversarj pretesa illimitata podestà d'istituzione divina ne' Vescovi con questa ordinazione del Concilio di Trento? Se ai Vescovi spettasse per loro primigenio diritto la concessione delle indulgenze indipendentemente dal Capo della Chiesa, spetterebbe ad essi pure il correggerne gli abusi; nè il Concilio avrebbe mai ristretta la loro podestà ad una semplice delazione. Adunque conobbero que' Padri, che al Romano Pontefice appartiene originariamente e principalmente la concessione delle indulgenze; e che ne' Vescovi la podestà di concederle è al Capo della Chiesa subordinata. Che è quello si doveva dimostrare.

XII. Ma questa è una cosa, cui la stessa ragion naturale fa vedere a chiunque non voglia a bella posta chiudere gli occhi alla luce della verità. E non è ella la cosa equissima, e ommamente secondo la retta ragione, che chi pasce tutto il gregge e le pecore stesse insieme con gli agnelli, cioè che governa e regge i Vescovi stessi insieme co' popoli, in qualunque materia (e massimamente e particolarmente nella presente, che riguarda il tesoro stesso di Gesù Cristo, e della cui esistenza parleremo fra poco) più d'ogn'altro Prelato abbia di autorità e diritto; che l'abbia egli intorno alla concessione delle indulgenze in principalità; e gli altri Vescovi soltanto circoscritta e subordinata? Alla retta ragione concorda il fatto. Imperciocchè diffatti il Papa può impartire, e non di rado impartisce le indulgenze non già ai soli popoli della Diocesi Romana, ma a tutti generalmente i Cristiani, cosicchè Martino V. nel Concilio di Costanza non dubitò di comandare, venisse interrogato chiunque fosse sospetto dell'eresia Wiclefiana, *utrum credat, quod Papa OMNIBUS CHRISTIANIS vere contritis et confessis ex causa pia et justa concedere posset indulgentias in remissionem peccatorum*. Può egli anche concederle plenarie, e tali diffatti non di rado per giusta causa le concede. All'incontro i Vescovi nè concedono questo beneficio ad altri che ai proprj Diocesani; nè le accordano mai sì ampie, ma all'opposto molto limitate, ed a tenore del Decreto del Concilio Lateranese IV. da noi surriferito.

Conchiuderò questo punto colla dottrina chiarissima di S. Tommaso, che concorda perfettamente colla

Argomento tratto dalla retta ragione, e dal fatto stesso.

da me stabilita. Dic'egli adunque nel suppl. q. 26. art. 3. così: *Dicendum, quod Papa habet plenitudinem Pontificalis potestatis . . . Sed Episcopi assumuntur in partem sollicitudinis, quasi Iudices in singulis Civitatibus præpositi; propter quod eos solos in suis litteris Papa Fratres vocat; reliquos autem omnes vocat Filios. Et ideo potestas faciendi indulgentias plene residet in Papa; quia potest facere, prout vult, causa tamen existente legitima. Sed in Episcopis est taxata secundum ordinationem Papæ. Et ideo possunt facere secundum quod eis est taxatum, & non amplius.*

Chi oltre al Papa ed ai Vescovi possa concedere le Indulgenze.

XIII. Oltre il Sommo Pontefice ed i Vescovi possono concedere le indulgenze per commissione speciale o generale i Legati del Papa per ciascuno di que' luoghi, a cui si estende la loro Legazione; del che niuno dubita. Che anche il Sommo Penitenziere possa concedere cento giorni d'indulgenza lo attesta Pietro Paludano nel 4. dist. 20. q. 4. art. 2. e ciò convenire anche agli altri Cardinali ce ne assicura il Navaro nel Trattato *de jubileo* Not. 31. num. 17., ed è certo, che i Cardinali fan uso di questa facoltà, la quale per altro è fondata piuttosto nella consuetudine che nella legge. Finalmente tutti accordano, che per impartire le indulgenze non ricercasi la podestà di Ordine, ma quella soltanto di giurisdizione. Quindi può il Sommo Pontefice, e può ciascun Vescovo accordare le indulgenze sebbene non per anco abbia ricevuto la consecrazione, come insegna S. Tommaso nel 4. dist. 20. q. 1. art. 4. quæstiuncula 2. purchè però dopo la sua nomina o elezione sia stato confermato. Perchè un Vescovo eletto e confermato già è fornito della podestà di giurisdizione. Queste son cose certe. Ma ve n'ha di quelle che son dubbiose, per cui dilucidare faremo qui alcune ricerche, o quesiti.

Quesito 1. XIV. Cercasi 1. Se un Vescovo possa conferire le indulgenze per un suo Delegato?

Rispondo, che lo può fare; perchè la podestà di giurisdizione di sua natura ha che possa essere delegata. Non può nondimeno tale facoltà commettersi a persona secolare; perchè i laici *de jure* sono esclusi dagli uffizj e ministeri Ecclesiastici, quale appunto si è questo. Così il Barbosa *de Offic. et potest. Episc.* allegat. 88. num. 11. Si avverta però, che per poter concedere indulgenze o per sè o per altri è necessario, che il Vescovo non sia sospeso per ecclesiastica censura dall'uso della giurisdizione; perchè se

lo è, non può validamente impartire nemmeno quelle indulgenze, che si danno per modo di suffragio, e non di assoluzione. Imperciocchè sebbene la concessione dell'indulgenza per modo di suffragio non sia atto di giurisdizione, e però per lo meno atto di Ecclesiastica amministrazione, di cui parimenti è privo lo scomunicato.

Ma punto poi non osterebbe alla validità delle indulgenze lo stato di peccato, in cui si trovasse o il Papa o il Vescovo, che la impartisce. La ragion'è, perchè lo stato di peccato non impedisce l'uso valido della giurisdizione; e perchè chi dà l'indulgenza non rimette la pena in forza de' meriti suoi, ma in virtù de' meriti contenuti nel tesoro della Chiesa. Così espressamente S. Tommaso nel Suppl. q. 26. art. 4., ove dice: *Facere indulgentias pertinet ad jurisdictionem. Sed per peccatum homo non amittit jurisdictionem. Et ideo indulgentiæ æque valent, si fiant ab eo qui est in peccato mortali, sicut si fierent ab eo qui est sanctissimus; quum non remittant pœnam ex vi meritorum suorum, sed ex vi meritorum in thesauro Ecclesiæ.* Ma peccherà almeno chi in questo stato le concede? Il Suarez risponde che no, per se loquendo; quia ibi non intervenit absolutio Sacramentalis, neque illa est tam sacra, tamque gravis actio, nec confert aliis essentialem sanctitatem, ut eam in Ministro requirat tanquam condignam satisfactionem. Così egli. Ma bisogna nondimeno confessare non essere tanto leggiera quell'azione, per cui si dispensano i meriti di Cristo, onde chi la vuol fare possa, per quanto sembra, omettere con sicura coscienza un atto di sincera contrizione.

XV. Cercasi 2. Se un Vescovo puramente titolare Quisito 2. possa concedere indulgenze; e così pure se possa farlo un Vescovo Diocesano fuori della sua Diocesi; ed un Arcivescovo in tutta la sua Provincia.

Rispondo alla prima parte quanto ai Vescovi puramente titolari, che questi non possono dare indulgenze, come neppure i Vescovi Coadjutori *proprio jure*. La ragion'è, perchè la facoltà di concedere indulgenze dipende dalla giurisdizione, che non hanno nè i Vescovi Titolari, nè i Vescovi Coadjutori. E così ha deciso presso il Ferrari v. *Indulgentia* num. 20., la sagra Congregazione 13 Giugno 1591. Possono nondimeno gli uni e gli altri essere dal Vescovo assunti a tale ufficio come Delegati, mentre anche i semplici Chierici posson essere a ciò deputati.

Alla 2. parte dico, che un Vescovo, il quale trovasi fuori del suo territorio, può concedere l'Indulgenze, non già agli abitatori dell'altrui Diocesi, ma ai proprj suoi sudditi, o questi dimorino nella sua Diocesi o in altra. La ragion è, perchè la giurisdizione volontaria può esercitarsi da un assente sovra di un suddito assente, ed altresì perchè un Vescovo può assolvere un suo Diocesano da' peccati Sacramentalmente, e togliere le di lui censure, ovunque si trovi. Ciochè dicono le Leggi, cioè che niuno possa esercitare il suo gius fuori del suo territorio, debb'intendersi della giurisdizione contenziosa, che ricerca un pubblico tribunale. Nel caso però, che uno o più Vescovi in tempo di Sede vacante consecrassero una Chiesa nella Diocesi altrui, potrebbero dare l'Indulgenza agli abitatori del luogo; perchè in questo caso viene loro conferita dal Gius la giurisdizione. Ma sebbene fossero molti i Vescovi consecratori (il che deve molto bene notarsi) non potrebbero dare che la indulgenza di un anno; perchè tutti que' Vescovi debbon aversi come un solo, *se habent per modum unius*. Potrebbe per altro ciascuno di essi Prelati dare la stessa indulgenza ai proprj Diocesani, come nota il Suarez, colla condizione che visitassero la nuova Basilica; perchè nulla v'ha che impedisca l'unire la indulgenza ad un' opera da prestarsi da' proprj sudditi fuori del Territorio.

Alla 3. finalmente rispondo, che l'Arcivescovo può concedere nella sua Provincia quelle indulgenze, che può il Vescovo nella sua Diocesi. Imperciocchè sebbene fuori del caso di visita o di appellazione il Gius nieghi agli Arcivescovi intorno a tutte le altre cose giurisdizione nelle Diocesi dei suffraganei, loro però ne concede una straordinaria quanto alle indulgenze, come lo abbiamo nel Cap. *Nostro* 15. tit. de penit. ove Onorio III. dice: *Breviter respondemus, quod per Provinciam tuam libere potes concedere Litteras remissionis; ita tamen quod statutum generalis Concilii non excedas.*

Quesito 3. XVI. Cercasi 3. se il Capitolo delle Cattedrali in tempo di Sede vacante; gli Abati, i Prelati regolari, ed i Parrochi possano dare le indulgenze.

Rispondo, che quanto al Capitolo in tempo di Sede vacante parecchi Autori col Soto, e Suarez gli negano questa facoltà. La loro ragione si è perchè sebbene il Capitolo succeda al Vescovo nella giurisdizione, non succede però nella dignità; e per altro il Gius unisce, e quasi riserva la podestà delle Indulgenze

alla Pontificia dignità. Così la sentono il Navarro ed altri, la cui opinione viene approvata dal Silvio q. 26. art. 7. Ma sente altramente il Silvestro v. *Capitulum* con altri. Anzi per testimonianza del Silvio stesso nel medesimo luogo, *usus obtinuit quod Vicarii Capitulares, Sede vacante, concedunt indulgentiam quadraginta dierum sicut Episcopi*. Ma la consuetudine sebbene secondo il Suarez disp. 55. sex. 4. n. 3. non possa per se sola essere origine di questa giurisdizione, quando però è prescritta è indizio di giurisdizione una volta legittimamente conceduta; quia, dice, *non est verisimile in re tam gravi propria auctoritate fuisse usurpatam et tempore tacentibus Et consentientibus Prælati continuatam*. Sembra dunque, che ognuno possa senza scrupolo seguire in ciò la pratica e costumanza della sua Chiesa.

Vengo agli Abbati, ai Prelati regolari, ed ai Parrochi. La sentenza comune insegna, che niuno di questi può impartir indulgenze. È meritamente; perchè Innocenzo III. nel Concilio generale Lateranense IV Can. 69. riferito nel Cap. 12. de excess. Prælat., riprende severamente *graves Et grandes quorundam Abbatum excessus, qui suis finibus non contenti manus ad ea, quæ sunt dignitatis Episcopalis extendunt, concedendo etiam indulgentiarum Litteras*. Quindi soggiugne; *Præsenti Decreto firmiter prohibemus, ne quis Abbatum ad talia se præsumat extendere etc.* Ora questa decisione, che riguarda gli Abbati, comprende e i Superiori regolari e i Parrochi; poichè in essi meno che negli Abbati trovasi la dignità Vescovile, alla quale è annessa la podestà delle indulgenze. Infatti la podestà di dispensare il tesoro della Chiesa non conviene che ai veri Prelati, che reggono un popolo intero; e quindi i soli Vescovi, i quali presiedono a tutt' un popolo, ed alle persone d'ogn'ordine, età, sesso, e condizione, sono propriamente e veracemente Prelati. Gli Abbati, e gli altri Superiori regolari, i quali non presiedono che ai Monaci, o Frati, sono soltanto come padri di una o più case, ed i Parrochi presiedono ad una plebe, come ad una famiglia. Conchiuderò adunque con S. Tommaso nel cit. luogo all' art. 1., che niuno di essi può conferire le indulgenze: *Sacerdotes Parochiales, sua sue parole, vel Abbates, aut alii huiusmodi Prælati* (i quali non sono con proprietà e rigorosamente Prelati) *non possunt indulgentias facere*.

Ma dirà qui forse taluno: i Superiori generali op-

pur anche provinciali delle Religioni sogliono comunicare per via di lettere d'affiliazione a certi loro benevoli e benefattori i beni spirituali delle loro Comunità. E non è forse questa una vera indulgenza?

Jjico che no; prima perchè tale comunicazione non si fa del tesoro de' meriti di Cristo e de' Santi, ma bensì solamente delle buone opere de' Frati. 2. Perchè per essa non applicansi le soddisfazioni passate, le quali essendo sovrabbondanti stanno riposte nel tesoro della Chiesa; ma soltanto le buone opere future. 3. Perchè per questa comunicazione niuno sciolto rimane dal debito di soddisfare alla divina giustizia, il che avviene nelle indulgenze. Così S. Tommaso nel luogo stesso.

CAPITOLO II.

Del Tesoro fonte delle indulgenze.

§. I. *Esiste il Tesoro de' meriti di Cristo, applicabili in soddisfazione delle pene dovute a' peccati.*

Cosa sia il Tesoro, fonte delle indulgenze.

I. Abbiám fatto più volte menzione del Tesoro, fonte e fondamento delle indulgenze. E' ormai tempo che ne parliamo di, proposito, e ne dimostriamo la esistenza. Ma prima di tutto cos'è questo Tesoro? Per nome di Tesoro, che di presente è una voce metaforica, altro non si vuol significare che il cumulo de' meriti di Gesù Cristo, in virtù de' quali applicati col mezzo delle indulgenze al peccator ravveduto e penitente, gli si rimette o in tutto o in parte la pena temporale dovuta ai suoi peccati. Ecco cosa sia il Tesoro fonte e fondamento delle indulgenze. Faremo poi vedere, che in questo Tesoro dopo i meriti di Gesù Cristo comprendonsi anche i meriti de' Santi.

Moderni Pensatori, che ne negano la esistenza.

II. Ma esiste, poi veramente questo Tesoro de' meriti di Cristo? E' egli questo Tesoro alla libera disposizione della Chiesa, onde servirsene per concedere le indulgenze? Ecco i due punti, cui qui dobbiam porre in chiaro lume. E quanto al primo lo nega con somma franchezza l'Anonimo, il quale dalla pag. 98 fino alla 126 si sforza di persuadere, che questo Tesoro altro non è che „ una scolastica invenzione, „ erronea, e pericolosa. “ Ed alla pag. 167 ripete coraggiosamente: „ Il Tesoro scolastico è dunque una „ falsa immaginazione fondata sovra la necessità di „ giustificare una falsissima idea, che si ebbe ne'

„ secoli barbari delle indulgenze. “ Unissona a quella dell'Anonimo si è la dottrina del Catechista di Colle: „ Codesto vostro Tesoro (dice alla pag. 28) è un „ ritrovato d'alcuni Teologi scolastici, che vissero „ ne' secoli dell'ignoranza, i quali perduto avendo di „ vista la realtà delle indulgenze inventarono „ un preteso Tesoro, la cui disposizione e distribu- „ zione dipendesse dall'arbitrio e beneplacito della „ Chiesa, o piuttosto del Papa. “ E' uniforme a tali dottrine il Sinodo di Pistoja pag. 152, num. 15. ove dice: „ Gli scolastici, che vennero in seguito, fini- „ rono di alterarne (della indulgenza) l'idea, e gonfi „ della loro sottigliezza inventarono quello *strano* „ Tesoro male inteso de' meriti di Cristo, e de' Santi; e sostituirono alla chiara idea di assoluzione della „ pena Canonica la confusa e *falsa* di applicazione „ de' meriti. “ (*)

III. Ma dicano ciocchè vogliono questi moderni Pensatori, è cosa certissima, che esiste questo Tesoro. Per base di questa verità reciterò prima di tutto le parole di Clemente VI. nella Estravag. *Unigenitus* de Peniten., in cui espressamente la stabilisce: *In ara Crucis, dice, innocens immolatus, Salvator, non GUTTAM SANGUINIS MODICAM, que tamen propter unionem ad Verbum pro redemptione generis humani suffecisset; sed copiose velut quoddam profluvium noscitur effudisse Quantum ergo exinde, nec supervacua, inanis, et superflua tanta effusionis miseratio redderetur, THESAURUM militanti Ecclesie acquisivit? Quem quidem Thesaurum, non in sudario repositum, non in agro absconditum, sed per B. Petrum Cæli Clavigerum, ejusque successores suos in terris Vicarios, commisit Fidelibus salubriter dispensandum.* Disse, e confermò lo stesso Leone X. nella Bolla, in cui condannò gli errori di Lutero, fra' quali al num. 17. ci è questo: *Thesauri Ecclesie, unde Papa dat indulgentias, non sunt merita Christi aut Sanctorum.* E nel decreto mandato al Card. Gaetano, da esso lui riferito nella 3. part. q. 28. art. 5. comanda, sotto pena di scomunica (da incorrersi immediatamente, *ipso facto*, e riservata al Sommo Pontefice che s'insegni, e si tenga per certo, che può il Papa dispensare il Tesoro dei meriti di Gesù Cristo, e de' Santi.

Che a ciò l'Anonimo? Risponde alla pag. 15, che

Esiste con
certezza
questo Te-
soro.

(*) Vedi la nota posta a piè di pagina sul fine del secondo paragrafo.

Clemente VI. parlò per incidenza, e le cose dette per incidenza nelle Costituzioni de' Papi, anzi degli stessi Concilj Ecumenici, non sono decisioni. Così parla di presente chi vuol credere a modo suo, e nello stesso tempo comparire buon Cattolico. Ma, dico io, e Leone X. nel condannare l'anzidetta proposizion di Lutero ha parlato per incidenza? E perchè mai ha egli dissimulato la condanna di tal proposizione? Conviene dire l'abbia a bello studio trasandata per non aver trovato niuna interpretazione, nessuna ripiego, onde trar se medesimo dall'impiccio di dover confessare condannata anche la sua stessa opinione intorno al medesimo Tesoro. Ha bensì egli ritrovato il ripiego per ischermirsi dal Decreto di Clemente VI. Ma qual ripiego? Una falsità manifesta. Dice che Clemente ha parlato del Tesoro delle indulgenze per incidenza. Falsissimo. Fino dal bel principio della sua Bolla, per cui il Pontefice riduce il Giubbileo al periodo di cinquant'anni, si mette a dimostrare di proposito la sovrabbondanza de' meriti del Redentore; perchè sendo più che sufficiente, in virtù della unione ipostatica una sola goccia di sangue sparsa per la redenzione del genere umano, volle spargerlo tutto per dare alla Chiesa Militante un Tesoro di meriti (a cui aggiungonsi poi, come diremo, quei di Maria, de' Santi, e del primo Giusto fino all'ultimo); del qual Tesoro lasciò a S. Pietro, ed ai di lui successori, Vicarj di Cristo in terra, l'amministrazione: ed in virtù di questo egli concedeva il Giubbileo, come il suo antecessore Bonifazio VIII. l'aveva stabilito per ogni cent'anni. Ora Clemente VI dimostra la provenienza di questo Tesoro, e l'amministrazione data a S. Pietro; quindi afferma, che le indulgenze nascono da questo Tesoro per dedurne quindi la facoltà di dispensarle a chi visitava i sepolcri de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo. E' adunque una solenne impostura e falsità il dire che Clemente VI. parli per incidenza; mentre è manifesto, che parla anzi onninamente di proposito.

I meriti di G. Cristo costituiscono questo Tesoro.

IV. Che poi sia verissimo ciò che dice qui Clemente VI., cioè che costituiscano questo Tesoro i sovrabbondanti meriti di Gesù Cristo, chi ne può mai dubitare? Imperciocchè per qual ragione potrebbe dirsi, che non lo formano? Certamente o perchè non sono che di valore finito; o perchè sebbene di valore infinito, hanno già conseguito un premio sufficiente e adeguato. Ma è falsa ugualmente e l'una e l'altra cosa. E' falsa la prima, perchè è cosa certis-

sima, che i meriti di Gesù Cristo, non già soltanto per divina accettazione, la quale gli abbia, per dir così, stimati più di quello valevano, sono infiniti; ma lo sono in sè e da sè, per l'unione al Verbo, come diceva Clemente VI., e come lo dimostrano diffusamente i Teologi nel Trattato de *Incarnatione*. E' falsa pure la seconda, la quale sa di eresia, come osserva qui il Maldonato quest. 2. generali. Imperciocchè quando si dice avere Gesù Cristo conseguito un premio ai suoi meriti uguale, o parlasi del premio essenziale, cioè della visione beatifica; oppure del premio accidentale, vale a dire della esaltazione umana di Gesù Cristo, della dilatazione della sua Chiesa ec. Ma ciò non è in nessuna di queste due maniere. Non nella prima, perchè il premio essenziale era a Gesù Cristo dovuto, ed a lui connaturale in virtù della unione ipostatica. Non nella seconda; primamente perchè in così dicendo si confondono i meriti di Gesù Cristo colle di lui soddisfazioni, le quali due cose sono fra sè di gran lunga diverse. Quindi quand'anco si voglia supporre remunerato ad uguaglianza secondo i meriti: restano però le di lui soddisfazioni le quali non essendo a lui giovate, affinchè non dicansi superflue, debbono a noi giovare. 2. Perchè il nome sovra ogni nome, che a Gesù Cristo fu dato, e l'umana sua esaltazione, per quanto grande ella siasi, non può unquam paragonarsi, star al confronto, e andar del pari coll' infinito valore delle di lui opere. 3. Perchè se in questa supposizione fosse già esausta per l' accidentale gloria di Gesù Cristo la mercede delle di lui opere, non potremmo più nulla domandare pe' meriti di Gesù Cristo; nè per essi conseguire la remission de' peccati nei Sacramenti, o dall' incruento Sacrificio; le quali cose, come dice il Suarez disp. 51. sez. 1. num. 5. sono assurde ed eretiche. Ci sono adunque i meriti di Gesù Cristo sovrabbondanti, che a pro nostro costituiscono questo Tesoro.

V. Sì, risponde l'Anonimo, ci sono questi meriti di Gesù Cristo. „ Ma ove han trovato questi *Aristo-*
 „ *telici* (così egli chiama i Teologi Cattolici, e S.
 „ Tommaso con essi), che Gesù Cristo lasciasse co-
 „ tali suoi meriti alla libera disposizione della Chie-
 „ sa? “ Ove l'han trovato? In quel luogo stesso ap-
 punto, ove i Ss. Padri dicono, e l' Anonimo stesso non nega, che Gesù Cristo lasciò i suoi meriti per la remission de' peccati. Imperciocchè se lasciò in podestà della Chiesa il Tesoro de' suoi meriti per la remission de' peccati, perchè mai non si potrà, anzi

Com' abbia
 lasciato G.
 Cristo al-
 la dispo-
 sition del-
 la Chiesa
 questo Te-
 soro.

dovrà dire con ragione e fondamento, che abbia lasciato in podestà della medesima Chiesa il tesoro de' meriti di Gesù Cristo da applicarsi colle indulgenze appunto per la remissione de' medesimi peccati quanto alla pena temporale per essi dovuta alla divina giustizia? Anzi è cosa chiara, che questa seconda proposizione nella prima è contenuta. Da ciò vegga ogni uomo saggio, se S. Tommaso per aver riconosciuto nella podestà della Chiesa il Tesoro de' meriti di Cristo da distribuirsi colle indulgenze abbiassi meritato il burlesco titolo di *Aristotelico*, con cui l'Anonimo lo disonora. Per poco che taluno abbia letto S. Tommaso, non potrà a meno di non confessare e la sublimità del suo pensare, e la robustezza de' suoi raziocinj, e la conformità della sua dottrina con quella de' Ss. Padri, e della Cattolica Chiesa. Ora dunque s'egli ammette il Tesoro de' meriti di Cristo e de' Santi nelle mani della Chiesa in ordine alla concessione delle indulgenze, egli nol fece se non indotto da ragioni gravissime, e perchè conobbe essere questa una dottrina della Chiesa Cattolica, e cui egli difese contro gli Antesignani del nostro Anonimo. Ed ecco il perchè, di questo Tesoro (come ci obbietta l'Anonimo) non abbiamo che alcuno n'abbia espressamente parlato prima del secolo XII. "I Dottori sono dati da Dio secondo l'opportunità de' bisogni della Chiesa. Inorse un certo Mairone, e negò questo Tesoro delle Indulgenze, che nasce dai meriti di Cristo, i quali voleva soltanto applicabili col mezzo de' Sacramenti, come vuole pure il nostro Anonimo: poscia Durando, uomo d'idee strane e singolari, negò la concorrenza dei meriti de' Santi. Ed ecco che S. Tommaso prende la penna per confutare queste erronee opinioni, e per difendere la dottrina della Chiesa.

Ma, se fosse in libertà della Chiesa (ripiglia l'Anonimo) l'applicare la soddisfazione di Cristo a chi più le piace, chi non vede, che potrebbe farsi senza de' Sacramenti da lui per quest'effetto istituiti? "Non altro che un uomo tutto occupato in sostenere una falsa opinione può sognare siffatti assurdi. Sa ognuno essere la Chiesa fedele dispensatrice de' meriti di Cristo, e quindi non aver essa la libertà, ma sibbene la podestà di applicare la soddisfazione di Gesù Cristo, non a chi più le piace, ma a chi n'è capace e disposto; e secondo la volontà del Signore, di quell'inestimabile Tesoro. Quindi per togliere il peccato essendo necessario il Sacramento

della Penitenza, non potrà mai „ farsi senza de'Sa- „ gramenti da esso istituiti “ o per riacquistare la grazia perduta, o per aumentarla.

V. E' qui tornami in acconcio il far osservare al pio Leggitore la poca sincerità e buona fede dell'Anonimo Pistojese; il che potrà servir molto bene e per disinganno di chi ha letto o leggerà il di lui Trattato sulle indulgenze, e in conferma del mio assunto. Avendo egli fatto menzione del Decreto di Clemente VI, e detto avendo, aver lui parlato *per incidenza*, chi mai non crederebbe, ch'egli si facesse un pregio di riportarne le parole o per far vedere, che veramente avea egli parlato *per incidenza*, o almeno per ispiegarle con qualche apparente interpretazione? Farlo doveva per ogni maniera, almeno per far vedere al mondo tutto la sua lealtà ed ingenuità. Eppure non è così. Le parole del Decreto, come abbiam veduto, son troppo chiare; nè posson patire una congrua interpretazione, che a lui possa andar a genio, e gli possa giovare. Le sopprime adunque. Peggio ancora. Fa dire al Pontefice in quel Decreto tutt'altro di quello dice. Ecco le sue parole pag. 103: „ Le grazie, i Sacramenti sono parte ed effetto di „ questo Tesoro, ed in forza di questo fu altresì „ conferita ad essa (la Chiesa) la facoltà di legare, „ e di sciorre, e fu a lei promesso, che sarebbesi „ confermata in Cielo la giusta sentenza, che avesse „ la Chiesa profferita qui in terra. Usò di tale facoltà in tutt'i secoli, e la remissione prudente e „ caritatevole di quelle pene, ch'erano al peccato „ stabilite, e che fu detta indulgenza, era una parte o effetto di questa facoltà. In questo senso (si „ notino bene queste parole) vogliono esser intese „ per un debito di riverenza (bella riverenza in verità!) le parole di Clemente VI., e de'sussequenti Pontefici “. Ma avendo difinito il Concilio di Trento, che rimesso il peccato pel Sacramento della Penitenza in virtù del Tesoro, di cui scaturiscono le grazie ed i Sacramenti, rimane ancora a scontarsi la pena temporale ad esso dovuta, la quale non sempre si rimette; ne siegue, che la remissione di questa pena è parimenti un effetto del cumulo ossia Tesoro de'meriti di Gesù Cristo e de'Santi lasciato parimenti alla sua Chiesa per condonare il reato di questa pena. Non già dunque per debito di riverenza, ma per effetto di mala fede e per un ostinato attaccamento al proprio giudizio si possono spiegare in questo senso le parole troppo chiare di Clemente VI.,

di Leone X. e de'susseguenti Pontefici. Leggansi di bel nuovo tali parole al num. 3. surriferite, e si conoscerà ad evidenza, essere questo il senso legittimo di esse, cioè che dal Tesoro de' meriti di Cristo si rimette la colpa, e dal medesimo si rimette pur anco la pena temporale ad essa dovuta.

t. Obbie-
zione.

VII. Ci obbietta l'Anonimo due cose, e conviene ascoltarlo, onde mettere la cosa ancor più in chiaro. La prima si è. La dottrina di questo Tesoro è recente: adunque falsa. „ Alessandro di Ales (dice „ p. 94.) fu il primò ec. „ Più. Nemmeno egli asserì assolutamente la esistenza di questo Tesoro; ma „ con un enigmatico *potest dici, quod Thesaurus Ec-* „ *clesiæ, qui exponitur pro satisfactione, habetur* „ *principaliter ex meritis Christi etc.* „ stabilì questa immaginaria dottrina, che „ parve sì bella ad Alberto Magno contemporaneo dello stesso Alessandro, „ che la ricevette come una dimostrazione „.

Risposta.

Rispondo in primo luogo, che quando si dice, *la dottrina è recente, dunque falsa*, l'argomento va bene, e la conseguenza è ottima e vera, allora quando la proposizione si restringe ad una dottrina opposta agl'insegnamenti della Chiesa. E quindi questo è un argomento, che conchiude bensì contro l'Anonimo medesimo, ma non già contro la dottrina di Alessandro di Ales: perocchè insegnando egli ciocchè è contrario all'uso inveterato della Chiesa, ed a ciò che hanno alla Chiesa tutta insegnato i Romani Pontefici, ne viene naturalmente è recente la sua dottrina, dunque falsa. Non così della dottrina dell'Ales (sia pure per ora il primo, che abbia scritto espressamente esserci nella Chiesa un Tesoro, con cui venga rimessa la pena temporale); poichè essendo stata una tale dottrina abbracciata da tutta la Chiesa, ne siegue che è vera, e che è dottrina della stessa Chiesa. Tutti i Dommi son antichi quanto lo è la Chiesa stessa. Così il domma del peccato originale, della necessità della grazia, della libertà dell'arbitrio esistevano prima di S. Agostino, eppure egli scrisse in difesa di esso con tanta robustezza, che l'Anonimo avrebbe detto, essere stato S. Agostino il primo, che fondò queste dottrine. Il celibato, il culto de'Santi, e delle loro Reliquie incominciarono colla Chiesa stessa; eppure S. Girolamo, fra gli altri, scrisse in loro difesa con tanta energia, che l'Anonimo parimenti direbbe aver lui introdotte nella Chiesa queste dottrine. Così diciamo degli altri Ss. Padri, che in varj e diversi tempi hanno scritto contro gli Eretici, le cui

dottrine sono state dalla Chiesa approvate, perchè conformi alla sua credenza. All'opposto *recenti* saranno quelle di Lutero, di Calvino, di Zuinglio, di Bajo, di Giansenio, di Quesnello, perchè non conformi alla dottrina della Chiesa. Se adunque dalla Chiesa stessa è stata abbracciata la dottrina dell'Ales, converrà dire, che tale fosse la credenza della Chiesa; e perciò sempre siasi creduto vero il Tesoro de' meriti di Gesù Cristo e de' Santi, in virtù di cui si dispensano le indulgenze; di cui dice il Concilio di Trento aver fatto uso la Chiesa *antiquissimis etiam temporibus*.

E' poi falsissimo, che l'Ales dubitasse, se questo Tesoro esista o no, e n'abbia fatto soltanto una *enigmatica* menzione con un *potest dici*. Lo suppone anzi e la tiene per certo. Cerca egli soltanto la maniera di spiegare l'autorità del Romano Pontefice nell'applicare le indulgenze, perchè il peccato, diceva, si ha a punire o da Dio o dall'uomo. E a siffatta quistione rispondeva così: *Potest dici, quod quando D. Pupo dat plenam indulgentiam, ipse punit obligando Ecclesiam; aut aliquomodo membrum Ecclesie ad satisfaciendum. Vel potest dici, quod Thesaurus Ecclesie, qui exponitur pro satisfactione indulgentiarum* (ecco che lo suppone, e punto non dubita della di lui esistenza) *habetur principaliter ex meritis Christi, & maxime illis, que meruit in passione. Unde potest dici, quod Deus punit mala, que indulgetur ut homo & Deus patiendo & satisfaciendo pro nobis; & sic Christus Deus & homo punit, sive punivit. Unde quum obijcitur, aut Deus punit, aut homo, potest dici quod per seipsum puniendo, qui erat Deus, & qui erat homo, punivit Deus, & homo.* Così egli 4. par. Summæ q. 23. mem. 3. c. 6. Ho creduto necessario recitare intero questo testo, affinchè veggia ognuno il vero sentimento dell'Ales intorno al Tesoro delle indulgenze, e insieme la buona fede del nostro Anonimo.

Alessandro di Ales adunque ha ammesso il Tesoro di cui si tratta. Ciò è dimostrato ad evidenza colle stesse sue parole. Ma, dico io, lo ha egli inventato a capriccio? Lo ha egli ammesso il primo? Non l'ha egli trovato già ammesso dai più antichi di lui? già riconosciuto comunemente nella Chiesa dai Dottori, e dall'università de' Fedeli? Sì certamente, perchè ne parla come di una cosaa tutti già nota e certa presso tutti: *Vel potest dici, quod Thesaurus Ecclesie QUI EXPONITUR pro satisfactione indulgentiarum etc.* Parla di quel Tesoro della Chiesa, che si espone, cioè

suole esporsi colle indulgenze. Adunque parla egli di una cosa, ch'era già in uso nella Chiesa, cioè di aprire il Tesoro de' meriti di Cristo colla concessione delle indulgenze. Adunque non fu egli il primo, come pretende l'Anonimo ad inventarlo,

Seconda
obbiezione,
e risposta.

VIII. La seconda obbiezione consiste in una assurda conseguenza di questo Tesoro; cioè „ il rovesciamento „ to della disciplina Canonica. „ O quanto gli sta a cuore questa disciplina Canonica, di cui fa menzione quasi in ogni pagina! Ma io dirò, che i buoni Cattolici desiderano la conservazione dell'Ecclesiastica disciplina e la domandano a Dio Signore con fervorose preghiere; ma lasciano poi il pensiero alla lor santa Madre la Chiesa, di stabilire quella, cui crede alle circostanze de' tempi più opportuna. Ma sentiamo qual prova, posta l'esistenza di questo Tesoro, ci appor- ti egli di questo rovesciamento: „ Sarà sempre impos- „ sibile (dice pag. 116) obbligar un figlio ad impren- „ dere faticosi lavori per vivere quando sappia, che „ il padre possieda immense tenute capaci di procu- „ rargli una lauta sussistenza. “ Bella parità in vero! Qual paragone mai fra un padre che morendo deve per necessità lasciare *le immense sue tenute* ad un figliuolo il quale necessariamente gli succede nella eredità; e la Chiesa pia Madre e feconda, a cui premoriranno tanti figliuoli prima ch'essa cessi di vivere; e che insieme tiene in sua mano immense ricchezze non già per ispargerle con prodigalità, o per fomentare la negligenza e infingardaggine de'suoi figliuoli, ma per supplire soltanto alle loro vere indigenze, cioè a quelle penitenze, a cui mancano non per pigrizia e mollezza, ma per fragilità, e debolezza? Mi dica un poco il Sig. Anonimo, qual è mai quel Teologo, che insegni essere dispensato il peccatore dal far penitenza secondo le sue forze, perchè la Chiesa possiede un immenso Tesoro? Tutti anzi dicono ed insegnano, e lo diremo ancor noi a suo luogo, che ognuno è tenuto a far penitenza de'suoi peccati; e che la Chiesa non fa altro col suo Tesoro e colle sue indulgenze che supplire a ciocchè mancano i Fedeli per loro miseria e debolezza, onde loro facilitare la via del Cielo. Senta cosa dice il sapientissimo Pontefice Benedetto XIV. nella sua Lettera enciclica pel Giubbileo dell'anno 1750: „ I Cristiani prudenti „ ricevono le indulgenze concedute dai Romani Pon- „ tefici così che non tralasciano di far frutti di peni- „ tenza, e di soddisfare pe' loro peccati a Dio Signo- „ re. “ Ov'è adunque il totale rovesciamento della

disciplina Canonica? E sappia, e capisca una volta, che se questa non esiste più come lo era anticamente, esiste però come vuole la Chiesa Maestra de' Fedeli.

IX. Ma „ almeno bisognerebbe provare (insiste per ultimo l'Anonimo), essere Iddio obbligato ad accettare queste soddisfazioni de' Santi, e di Cristo pei debiti personali di un terzo. Ma sa ogni mediocre Teologo, che Iddio non è mai tenuto ad accettare le altrui opere meritorie a favore di quelli che non le fecero. Avrà forse maggior efficacia il Papa per applicare soddisfazioni non sue di quel che avesse Cristo medesimo nel donare ai suoi fratelli l'immenso tesoro de' suoi patimenti e delle sue soddisfazioni? Dunque (dice) non sarà mai certa (si notino queste parole) e di fede l'autorità della Chiesa di conferire le indulgenze. “

Istanza e
risposta.

Io però dico, che l'impegno ostinato dell'Anonimo di atterrare questo Tesoro lo ha strascinato e fatto sdruciolare in tanti sbagli ed errori. Se Iddio Signore non è obbligato ad accettare le soddisfazioni di Gesù Cristo, come potè mai il Concilio di Trento sess. 25. *Decret. de Indulgentiis* definire, che „ potestas conferendi indulgentias a Christo Ecclesie concessa sit, atque hujusmodi potestate divinitus sibi tradita antiquissimis etiam temporalibus illa usa fuerit? “ Come potè comandare ed insegnare, „ indulgentiarum usum Christiano populo maxime salutarem, & sacrorum Conciliorum auctoritate probatum, in Ecclesia retinendum esse “? Con qual fronte poi il Sig. Anonimo, e con qual cuore può egli mai asserire, egli, che pur si gloria del nome di Cattolico “ non esser certa l'autorità della Chiesa di conferire le indulgenze; “ mentre il Concilio stesso immediatamente dopo le riferite parole soggiugne: „ Eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia *POTESTATEM ESSE NEGANT?* “ Ci vuole un gran coraggio per parlare, come ne parla l'Anonimo, di quest'autorità dopo tali espressioni e condanna d'un Concilio Ecumenico. Ponga dunque da parte i suoi irragionevoli dubbi intorno all'autorità del Papa nel conferir l'indulgenze; e tenga pur certo, che in virtù della promessa fatta da Gesù Cristo a S. Pietro, *quodcumque solveris super terram, erit solutum & in Caelis*, il Papa ha tutta la podestà ed efficacia „ d'applicare soddisfazioni non sue, “ ma di Gesù Cristo, che gliel'ha concesse in amministrazione.

§. II. *Esistono nel Tesoro della Chiesa i meriti e le sovrabbondanti soddisfazioni de' Santi applicabili anch' essi al medesimo fine.*

Sentimen-
to dell' A-
nonimo, e
del Cate-
chista di
Colle su tal
punto.

I. Penso d'aver dimostrato la esistenza del Tesoro de' meriti di Gesù Cristo in guisa che niuno ne possa più ragionevolmente dubitare. Mi rimane ora a disaminare, se esistano pur anche nel Tesoro della Chiesa i meriti, e le sovrabbondanti soddisfazioni della gran Madre di Dio, e de' Santi. L' Anonimo alla pag. 105 dice essere „ temerità il mettere questa cumulo „ di crediti, che hanno i Santi sopra un Dio, che „ rimunera sempre assai più del merito, ed è pur „ qualche cosa d'ingiurioso alle divine beneficenze „ ec. “ E' dello stesso sentimento il Catechista di Colle, e sostiene con tutta sicurezza, che i Santi non han mai avuto tanto merito presso Dio da poter ottenere, che le loro soddisfazioni possano essere applicate dalla Chiesa in espiazione de' peccati dei peccatori penitenti.

Le sovrab-
bondanti
soddisfa-
zioni de'
Santi esisto-
no vera-
mente.

II. Ma io proverò contro di essi la mia proposizione, e la proverò, spero, in guisa da convincere chiunque non voglia a bello studio chiudere gli occhi alla luce della verità. Ma prima di tutto han poi veramente i Santi fatto opere soddisfattorie sovrabbondanti, cioè oltre a quella misura, di cui essi per se medesimi abbisognavano? Sì, io dico, ci sono veramente queste sovrabbondanti soddisfazioni: perocchè non pochi Santi han praticato certamente più opere soddisfattorie di quello essi ne abbisognavano. Chi ciò negherà mai della gran Vergine Madre, la quale sebbene immune affatto da ogni macchia di peccato cose ha patito tanto gravi ed acerbe, che *animam ejus doloris gladius pertransiit*? Chi mai ciò negherà del Precursore di Gesù Cristo, il quale sebbene santificato fino dal materno utero, dimorando nel deserto fino dall'infanzia, aggiunse sempre per tutto il corso della sua vita soddisfazioni a soddisfazioni, alle quali diede poi colla sua cruenta morte l'ultimo compimento? Chi ciò potrà mai rivocar in dubbio di tanti Martiri, i quali o di fresco battezzati, e però esenti da ogni colpa e da ogni pena, o dopo una vita innocentissima e menata fra mille penitenze e mortificazioni ebbero a soffrire dopo atrocissimi supplizj una crudel morte?

E' conser-
vansi nel
Tesoro del-
la Chiesa.

III. Ora esistendo veramente queste sovrabbondanti soddisfazioni de' Santi, non hanno a rimanere oziose e senza premio, mentre Iddio Signore non lascia

senza il suo premio parte alcuna di merito de condigno. Riservansi adunque a pro nostro nel Tesoro della Chiesa, non già quasi che non bastino senza di esse le soddisfazioni di Gesù Cristo, no certamente; ma come una cosa secondaria, per cui il Signore ha voluto onorare i suoi Santi. Quindi Clemente VI. nella sua già citata Decretale ciò insegna espressamente dicendo: „ Ad cuius Thesauri cumulum B. Dei Genitricis, omniumque Electorum a primo iusto usque, ad ultimum merita adminiculum præstare noscuntur. “ Il che viene confermato da Leone X. nella Bolla, che può vedersi presso il Gaetano 3. par. q. 48. art. 6. ove insegna, concedersi le indulgenze *ex superabundantia meritorum Christi & Sanctorum*, soggiugnendo, *Thesaurum meritorum Christi & Sanctorum dispensari*, dal Sommo Pontefice nella concessione delle indulgenze.

Ciò si prova coll'autorità de' Pontefici.

IV. Questa dottrina poi de' due mentovati Pontefici è fondata nelle divine Scritture. Veggiamolo. S. Paolo scrivendo a quei di Corinto, 2. Cor. 8. 14. e raccomandando loro Tito e Luca, scrive così: *In presenti vestra abundantia eorum inopiam suppleat* (cioè prestate loro le cose necessarie alla vita) *ut illorum abundantia, vestre inopie sit supplementum*. Ma e di che mai abbondavano Tito e Luca da S. Paolo raccomandati, onde supplire alle indulgenze dei Corinti? Non d'altro certamente che di opere buone, di cui doveva scarseggiare la comune di que' credenti. Se adunque secondo S. Paolo le opere di Tito e di Luca, circondati ancora dalle umane infermità, potevano applicarsi pei bisogni spirituali de' Corinti, perchè poi non potranno essere applicate per noi le soddisfazioni di que' Santi, che godono la vision beatifica in Cielo? Quest' autorità dell' Apostolo intesa nell' esposto senso dai Padri tutti della Chiesa, ha posto alla tortura massimamente i Luterani, dai quali negavasi potersi applicare le soddisfazioni de' Santi a vantaggio de' Penitenti. Quindi è, che Kernizio, non potendo sostenere la forza della difficoltà, cercò di eluderla con una ingegnosa ma capricciosa interpretazione dicendo, che la sentenza di S. Paolo doveva intendersi del solo ministero della predicazione di Tito e di Luca. Anche il Reale Salmista ci somministra un chiarissimo argomento della comunione de' beni spirituali fra i membri della Chiesa; mentre nel Salmo 118. v. 63. dice: *Particeps ego sum omnium timentium te, & custodientium mandata tua*. Imperciocchè come mai avrebbe egli potuto partecipare de' vantaggi, che ridon-

Si prova colle divine Scritture.

dano dalle buone opere di coloro, che temon Dio e che adempiono i di lui precetti, se non fossero comunicabili i meriti dei membri della Chiesa? Egli nondimeno confessa d'esser partecipe de' beni spirituali de' fedeli: adunque i meriti de' Santi posson essere a noi comunicati. Se de' Santi in terra, perchè non de' Santi regnanti con Cristo in Cielo?

E' diffatti che altro mai significa l'articolo della *Comunione de' Santi* insegnato in tutt' i Secoli dalla Chiesa se non se il vincolo scambievole di carità, il quale congiugne con una unione perfetta i membri separati, militanti sotto lo stesso Capo, che è Gesù Cristo; e che altro indica se non la comunione de' beni spirituali degli uni a pro degli altri? Questa si fu la perenne credenza della Chiesa universale. Anzi di più hanno i Ss. Padri costantemente insegnato, che non solo le soddisfazioni di que' Santi, che ora godono in Cielo, ma i meriti pure delle persone pie, e de' Martiri sono utilissime presso Dio per impetrare ai Penitenti dalla divina misericordia il perdono de' peccati.

Coll' autorità de' Padri.

Di Tertuliano.

V. Potrei provare la verità di questo mio assunto colla testimonianza e di S. Cipriano nel suo *Sermo de lapsis*, e nell' *Epist. 2. ai Confessori*, e di parecchi altri Padri antichi. Ma, ommessi tutti gli altri per istudio di brevità, mi contenterò del solo Tertuliano, dal quale anche caduto negli errori dei Montanisti rileviamo con somma chiarezza, tale essere stata fino dai primi secoli la credenza della santa Romana Cattolica Chiesa. Rimprovera egli alla S. Romana Sede la sua facile condiscendenza nel concedere il perdono agli incontinenti coll' erronea (egli dice) supposizione, che i meriti e le soddisfazioni de' Santi Martiri applicate ai Penitenti impetrassero da Dio la remission de' peccati, e delle pene loro dovute. Ecco le sue parole nel lib. *de Pudicitia caput. An tu jam & in Martyres tuos effundis hanc potestatem? Quis permittit homini donare, quæ Deo reservanda sunt? ... Sufficiat Martyri propria delicta purgasse: ingrati vel superbi est in alios quoque spargere, quod pro magno fuerit consecutus. Quis alienam mortem solvit, nisi solus Filius Dei? ... Proinde qui illum imitatis donando delicta, si nil ipse deliquisti, plane patere pro me; si vero peccator es, quomodo oleum facule tuæ sufficere tibi & mihi poterit? Si propterea Christus in Martyre est, ut machos, & fornicatores absolvat, occulta cordis edicat, ut ita delicta concedat, & Christus est. Da tale rimprovero del Montanista chiaramente*

risulta, che la Romana Chiesa fino dai primi secoli teneva per fermo, che i meriti de' Martiri, e le loro soddisfazioni offerte a Dio in espiatione, erano d'un grandissimo valore per ottenere dalla misericordia divina ai Penitenti la remissione delle loro colpe e delle pene ad esse dovute.

VI. A Tertulliano non posso dispensarmi d'aggiun- Di Orige-
ne.
gnere Origene, il quale fra tutt' i Padri antichi ha parlato su tal punto con più di precisione. Dice adunque nell' Omelia X. sul libro de' Numeri: „ Quod „ Dominus noster Jesus Christus venerit, ut tolleret „ peccatum mundi, & morte sua peccata nostra de- „ leverit, nullus, qui in Christo credit, ignorat. Quo- „ modo autem & Filii ejus, idest Apostoli, & Mar- „ tyres auferant peccata Sanctorum (cioè dei Fedeli „ penitenti) si poterimus, ex Scripturis divinis proba- „ re tentabimus: “ Era dunque Origene di sentimen- to, che *Filii ejus auferunt peccata*. Ma sentiamone le prove dalle Scritture da lui addotte di questo suo sentimento. „ Audi primo Paulum dicentem, *libenter „ enim, inquit, expendam, et expendam pro anima „ bus vestris*. Et in alio loco. *Ego enim jam immo- „ lor, inquit, & tempus regressionis, seu resolutionis „ mee instat*. Pro iis ergo, quibus scribebat, expen- „ di se & immolari, dicit Apostolus. *Hostia autem „ quum immolatur, ad hoc immolatur, ut eorum, pro „ quibus jugulatur, peccata purgentur*. “ Ecco un me- numento, da cui risulta con piena chiarezza, che le soddisfazioni dei Figliuoli di Gesù Cristo, cioè degli Apostoli, de' Martiri ec. ottengono da Dio dei loro debiti la remissione. Avrà egli forse Origene asserito ciò di suo capriccio? No, perchè lo conferma coll' autorità delle divine Scritture. Oppure avrà egli asserita cosa contraria alla credenza comune, e della Chiesa? Nemmeno certamente, perchè se ciò fosse, come sarebbero stati in silenzio tanti Padri zelatori della cattolica dottrina, e della purità della Religione? Come non avrebbero alzato contro di lui la voce tanti santi insigni Vescovi? Come avrebbe taciuto il Concilio Ecu- menico V., che coll' ultimo della severità esaminò i di lui scritti, condannando espressamente quelli che non erano del tutto conformi alle massime del Van- gelo, ed alla dottrina della Chiesa?

VII. Da tutte queste cose chiaramente ne risulta, esserci nel Tesoro della Chiesa, fonte delle indulgen- ze, anche i meriti e le soddisfazioni de' Santi, come appunto lo hanno espressamente dichiarato ed in- segnato i due Sommi Pontefici Clemente VI. e Leo-

Argomenti
degli Av-
versarij.

ne X. nelle loro Costituzioni riferite più sopra al num. 3. Lo negano nondimeno i nostri Avversarij Pistojesi sovraccennati; e vogliono che questa sia una pura „ chimera inventata (dice il Catechista Pisto- „ jese pag. 3o) da alcuni più ragionatori che Teolo- „ gi i quali al *preteso* Tesoro (ma perchè *preteso* Te- „ soro, mentre poco innanzi, cioè alla pag. 29. egli „ lo aveva ammesso?) vogliono, che vada unito cioc- „ chè sopravanza ai meriti de' Santi per la loro san- „ tificazione e salute“. Ma veggiamo un poco, qua- „ li sieno le loro ragioni, per cui asseriscono, non es- „ sere ciò che una chimera. Eccole esposte appunto „ dal Catechista di Colle alla pag. 3o: „ Primo, dice, „ perchè i meriti di Cristo sono infiniti: or che si „ può aggiugnere all' infinito? Nulla. Secondo, per- „ chè i meriti de' Santi non sono altro che gli stessi „ meriti di Gesù Cristo loro applicati; quindi l'ag- „ giugnere i meriti de' Santi a quei di Cristo altro „ non sarebbe, che aggiugnere i meriti infiniti di Cri- „ sto ai meriti infiniti dello stesso Cristo; idea la più „ stravolta, che cader possa in mente dell' uomo. „ Terzo, e che mai può sopravanzare ai Santi? L' „ una verità di fede, che i maggiori Santi ancora, „ se Maria Santissima si eccettui, ebber necessità „ continua di soddisfare a Dio per le cotidiane loro „ colpe Nè possono (per ultimo) le pene loro „ andar del pari coll'eterna gloria preparata agli eletti „ nel Cielo: *Non sunt condignæ* (ad Rom. 8. 18.) „ *passiones hujus temporis ad futuram gloriam quæ* „ *revelabitur in nobis*“.

Si premette
alle rispo-
ste una ri-
flessione.

VIII. Risponderò a tutti questi argomenti uno ad uno. Ma prima di tutto mi permetta il Catechista di interpellarlo, perchè mai, e con qual diritto siai egli preso la libertà di caratterizzare l'applicazione de' meriti e delle soddisfazioni de' Santi a sconto de' nostri debiti colla divina giustizia, colla insultante e scandalosa denominazion di *chimera*. Chimera? E può mai dirsi chimera un sentimento fondato nella Scrittura, ne' Padri, nelle Costituzioni de' Pontefici? Mi giova sperare, che se rifletterà con pace e con buona fede a tali cose, egli stesso cangierà di parere. Dia egli inoltre un'occhiata alle preci, di cui s'è servita, si serve, e sempre si servirà la Chiesa, e si ritratti. Implora ella sovra i suoi figliuoli e le celesti benedizioni, e il perdon de' peccati pe' meriti, e le intercessioni de' Santi nel Cielo regnanti. Adunque fu questa una perenne e non mai interrotta credenza nella Chiesa di Dio. Se così ha creduto

sempre la Chiesa, se così han sempre insegnato i di lei Pastori, come mai può credere o dire un Cattolico, che i di lei insegnamenti o sieno erronei, o abbiano il loro principale fondamento in una chimerica? Ma rispondiamo alle già esposte di lui ragioni.

IX. Alla prima dunque rispondo così. Convegno, che i meriti di Gesù Cristo sono infiniti; anzi questo è il sentimento della Chiesa universale, e di tutt' i Cattolici. Ed appunto perchè il Tesoro de' meriti di Gesù Cristo è infinito, all' intrinseco suo valore nulla e poi nulla si può aggiungere, neppure idealmente, salva la sua essenza. Ma non ripugna poi per verun modo l' unione di altri meriti, i quali altro non fanno che ingrandirlo nella sua estensione senza punto derogare all' esser suo. Mi spiegherò ed insieme lo dimostrerò con un esempio. Ognuno meco deve confessare, che ciascuna delle operazioni di Gesù Cristo, tutte essendo Teandriche, come le chiama S. Cirillo, cioè Divino-umane, è d' un valor infinito. Ha dunque un merito infinito il digiuno di quaranta giorni del Redentore, ha un infinito merito ciascun altro di lui patimento. Ciò posto dico così: O ciascuna delle operazioni di Gesù Cristo era d' un valor infinito, o non lo era. Se non lo era: dunque da più finiti risultò un infinito; il che ripugna. Adunque eran tutte partitamente d' un valore infinito. Ma se tutte erano d' un valor infinito, e non bastava egli il primo di lui patimento senza l' aumento di tanti altri ugualmente tutti d' un valore infinito? Mi dica di grazia il Sig. Catechista, argomenterebbe bene chi ragionasse così: Per un solo patimento del Redentore, che è d' un merito e valor infinito, esistente nel Tesoro della Chiesa, questo Tesoro è infinito: all' infinito non si può aggiugner nulla: adunque in esso Tesoro non posson esserci o aggiugnersi gli altri patimenti di Gesù Cristo di valor infinito? Certamente costui ragionerebbe molto male. Adunque i patimenti e le operazioni di Gesù Cristo nel loro intrinseco valore considerate essendo infinite, ogn' una di esse non ammetteva aumento; potevano però crescere in numero, come difatti crebbe l' ineffabile Tesoro de' meriti di Cristo con la molteplicità de' patimenti e delle operazioni del divin Redentore. Da tutto questo concludo: Sebbene i meriti del divin nostro Riparatore sieno d' un infinito valore, e quindi intrinsecamente escludano qualunque aumento, pure ad essi non ripugna l' unione delle soddisfazioni de' Santi; non già per dare un maggior valore ai meriti stessi, ma

Risposta
alla prima
ragione.

per dilatarne il numero, e renderlo a pro nostro più esteso.

Ma ascoltiamo per un momento S. Tommaso, la cui dottrina, abbracciata da tutto il mondo Cattolico, deve sgombrare su tal punto ogn' ombra di dubbio. *In exposit. Symbol. Apostolorum* art. 10. insegna così: „ Sicut in corpore naturali operatio unius „ membri cedit in bonum totius corporis, ita in cor- „ pore spirituali, scilicet Ecclesia: & quia omnes „ Fideles sunt unum corpus, bonum unius alteri com- „ municatur. Apostolus ad Romanos: Singuli autem „ alter alterius membra. Unde inter alia credenda „ (si noti bene) quæ tradiderunt Apostoli, est, quod „ communio bonorum sit in Ecclesia, quod dicitur „ *Sanctorum Communionem* “. Adunque è di tradi- zione Apostolica, che i meriti de' Santi, e le loro soddisfazioni, come tostamente soggiugne, possono con frutto applicarsi ai membri tutti della Chiesa. Si considerino le seguenti parole, colle quali conchiude: „ Non solum virtus Passionis Christi communi- „ tur nobis . . . , sed quidquid fecerunt omnes Sancti „ communicatur in charitate existentibus; . . . sed „ tamen specialius illis, pro quibus specialius fit ali- „ quod bonum: nam unus potest satisfacere pro alio? “

C'è risposta da opporre ad una dottrina così stringata, e di tanta evidenza? Dottrina, cui S. Tommaso chiama di Tradizione Apostolica? Lo smentisca, se può il Catechista. Ed io passerò frattanto al secondo suo argomento.

Risposta alla 2.

X. Ma prima di rispondere sarà ben fatto ripetere le sue parole. „ Secondo (dice) i meriti de' Santi „ non sono altro che gli stessi meriti di Gesù Cristo „ loro applicati. Quindi l'aggiugnere i meriti de' Santi a quei di Cristo altro non sarebbe, che aggiugnere i meriti infiniti di Cristo ai meriti infiniti „ dello stesso Cristo; idea la più stravolta che cader „ possa in mente d'uomo “. Così egli.

Rispondo. Egli è certissimo e di fede, che tutto quello che fecero i Santi di bene debbon riconoscerlo immediatamente dall'efficacia della grazia meritaci da Gesù Cristo: *Sine me nihil potestis facere*, disse il Redentore nel suo Vangelo. Effetto della grazia è adunque qualunque nostra buona opera. Ma è poi vero, che non esistano meriti dei Santi distinti da quelli del Redentore, come ci vuol far credere il Catechista, onde „ l'aggiugnere i meriti de' Santi „ a quei di Cristo altro non sia che aggiugnere i meriti infiniti di Cristo ai meriti infiniti di Gesù Cri-

„sto medesimo?“ Falsissimo. Convincerò il mio Avversario con un dilemma, che non ammette scampo. I Santi in Cielo con Cristo regnanti, gl'impulsi seguendo della divina grazia, ed operando il bene, hanno eglino meritato, o no? Se sì, adunque esistono i meriti de' Santi distinti da quei di Cristo: se no, perchè S. Paolo suppone riserbata a sè la corona della giustizia? *Reposita est mihi corona justitiæ, quam reddet mihi in illa die justus judex*, 2. ad Timot. 4. 8. Aspetta l'Apostolo un premio certo dovuto alle sue sante operazioni, ed a' patimenti sofferti nella pubblicazione del Vangelo. Adunque o è falso ciocchè dice S. Paolo, o è vero, che vi sono meriti de' Santi, distinti da' meriti di Cristo, benchè acquistati colla grazia di Gesù Cristo, a cui Iddio giusto giudice dà il premio e la corona. Qui non c'è mezzo; non v'ha sutterfugio. La prima cosa è un errore in fede. Adunque è verissima e certissima la seconda. E perchè mai dunque vorrà il Catechista togliere ai Santi que' meriti, che vengono ad essi accordati e premiati da un Giudice giusto insieme, e misericordioso?

Nè ha punto a temersi, che ciò ridondi in disonore del divino nostro Riparatore, quasi che sia indegna cosa e indecorosa che si congiunga alla divina l'opra umana. Imperciocchè anzi con ciò viene a commendarsi in particolare e mirabil guisa, la soddisfazione di Gesù Cristo medesimo, la quale dimostra di tal efficacia e virtù, che presta forza anche all'opere dell'uomo, per cui possa giovare e soddisfare non solamente per sè, ma eziandio pe' fratelli. Basta sì, è vero, basta la sola soddisfazione di Gesù Cristo; ma era cosa degna, che per onorare gli amici suoi non meno accettasse per remissione della pena a noi dovuta le loro soddisfazioni che le preghiere del Protomartire Stefano per la conversione di Saulo. No non è punto assurda cosa che all'opra divina si unisca la umana, come si fu, alorchè 4. Reg. 19. v. 34. dice Dio: *Protegam urbem hanc, & salvabo eam propter me, & propter David servum meum.*

XI. La terza ragione del Catechista si è, che nulla può ai Santi sopravanzare; „perchè tutti, se si eccettui Maria Santissima, ebber bisogno di soddisfare per le cotidiane lor colpe“.

Risposta
alla 3.

Ma in questo suo assunto il Catechista s'inganna a partito. Che difatti moltissimi Santi abbiano sofferto più di quel ch'esigevano le loro cotidiane mancanze lo abbiamo dalla pia Tradizion della Chiesa. Non c'è in-

segna, ella forse la Chiesa, che Maria Santissima senza macchia di colpa patì gravissimi tormenti per tutto il corso di sua vita? E il Precursore Giovanni santificato nell' utero materno non consumò egli il corso della sua vita fra le penitenze più austere, e non suggellò la sua credenza collo spargimento del proprio sangue? Lo Sposo di Maria S. Giuseppe non accoppiò egli alla santità ed all' innocenza i più duri patimenti? Ometto mille e mille altri Santi e Sante, i cui rigori e penitenze sorpassarono al certo il debito, che avevano con Dio per le loro picciole cotidiane mancanze. Ciò essendo vero, i patimenti di tutti questi Santi e Sante considerati come soddisfattorij dovranno erdersi posti in una totale dimenticanza da quel Dio giustissimo, che tiene il più esatto conto di qualunque anche menoma azione? Il crederlo ed il supporlo offende i due attributi di Dio, cioè la sua Giustizia e la sua Misericordia, attributi principalissimi, ed inseparabili della Divinità.

Concludiamo. Tutt' i Santi ebber bisogno di soddisfare a Dio per le cotidiane loro colpe: se si eccettui la gran Madre di Dio, lo si accorda. Oltre ad essa moltissimi Santi e Sante soffrirono più di quello dovevano alla giustizia divina. Non se ne può dubitare. Adunque esistono le sovrabbondanti opere soddisfattorie de' Santi. Siccome poi l' union de' Fedeli forma un corpo solo, che è la Chiesa, si è degnata la divina Misericordia di concedere, che i meriti di un membro possano applicarsi a vantaggio degli altri. *Et quia omnes Fideles sunt unum corpus, bonum unius alteri communicatur*, come dice l' Angelico testè citato; ed in forza di questa comunicazione de' beni siegue, che *non solum virtus Passionis Christi communicatur nobis . . . , sed quidquid boni fecerunt omnes Sancti communicatur in charitate existentibus; . . . sed tamen specialius illis, pro quibus specialius fit aliquod bonum: nam unus potest satisfacere pro alio.*

Risposta alla 4.

XII. „ Per quanto abbiano i Santi faticato, operato, e sofferto (ecco il quarto ed ultimo argomento del Catechista), non possono le pene loro andar del pari coll' eterna gloria preparata agli Eletti nel Cielo: *Non sunt condignæ &c.* “ E vuol dire, che nulla ai Santi sopravanza; perchè Iddio premia i loro patimenti sovrabbondantemente colla beata retribuzione.

Questo è un argomento, che può bensì abbagliare colla sua bella apparenza taluno, ma non mai con-

vincere chi è anche soltanto iniziato ne' principj della Teologia. Le opere de' Santi, ed i loro patimenti hanno a considerarsi e in ragion di merito e in ragion di soddisfazione. In ragion di merito son essi da Dio sovrabbondantemente colla gloria in Cielo premiati; e tutti i veri Cattolici dicon di cuore coll' Appostolo, ad Rom. 8. 18. *Non sunt condigna passionis hujus temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis.* Considerati poi in ragion di soddisfazione, ho già dimostrato, che possono comunicarsi agli altri membri del Corpo mistico della Chiesa. Si separi di buona fede la soddisfazione dal merito, come la distinguono i Teologi tutti, e come la divisero i Padri della Chiesa, e andrà in fumo ogni difficoltà.

VIII. Dirò un'altra parola per dare l'ultima mano a questa materia. Se o il Catechista, o qualunque altro non rimane totalmente persuaso delle fin qui addotte ragioni, deve appigliarsi al consiglio di S. Agostino, il quale insegna, che non potendo avere dalle divine Scritture testimonianze chiare per diradare interamente le nostre dubbiezze, dobbiam ricorrere al sentimento e dottrina della Chiesa, che è la base e la colonna infallibile d'ogni verità. Cosa dunque ha tenuto la Chiesa nel proposito nostro? Noi lo abbiamo già veduto nel §. 4. di questo cap. al num. 3. Lutero acerrimo impugnatore delle indulgenze sosteneva nella 17. delle sue proposizioni, che *Thesauri Ecclesiae, unde Papa dat indulgentias, non sunt merita Christi, & SANCTORUM.* Leone X. nella sua Costituzione, *Exurge Domine*, condanna espressamente questa proposizione di Lutero. Adunque è vera quella che diametralmente le si oppone. Adunque *Thesauri Ecclesiae, unde Papa dat indulgentias, sunt merita Christi, & SANCTORUM.* Che questa poi sia stata sempre la dottrina della santa Romana Chiesa; ne abbiamo una affatto evidente testimonianza nelle precetti, delle quali si serviva sino da' primi tempi. Leggesi in una Colletta composta da Sisto III.: *Deus, qui Sanctos pro nobis pati posse concessisti, ut suas passiones ab Ecclesia offerri patiuntur.* La colletta viene riferita dal Bianchini nel Tom. ult. di Anastasio Bibliotec. e Sisto III. governò la Chiesa dall'anno 432 fino all'anno 440. Cosa di più chiaro su tal punto si può mai desiderare? La santa Romana Chiesa credeva dunque, che Iddio permettesse ai Santi di patire per noi, e che i loro patimenti potessero offerirsi dalla Chiesa in espiatione de' nostri peccati. Più. Leone X. nelle sue Lettere Decretali dirette al

Cosa debba fare chi non resta del tutto persuaso dalle adottate nostre ragioni.

Card. Gaetano in Germania insegna espressamente :
 „ Romanam Ecclesiam, quam reliquæ tanquam Ma-
 „ trem sequi tenetur, tradidisse, Romanum Ponti-
 „ ficem Thesaurum meritorum Jesu Christi &
 „ Sanctorum dispensare “. Più chiaro di così? Ma
 se il Sommo Pontefice avesse qui preso un abbaglio
 nell' asserire essere questa la tradizione della S. Ro-
 mana Chiesa, punto di tanta rilevanza, sarebbero ri-
 masti in silenzio tanti Vescovi dell' Orbe Cattolico
 zelantissimi nel custodire illibato il deposito della
 Fede? Avrebbe taciuto il Concilio di Trento? Eppu-
 re nè il Concilio, nè nessun Vescovo reclama; anzi
 tutti concordemente venerano le Decretali del supre-
 mo Gerarca. Adunque questa diffatti era la credenza
 e dottrina universale.

Conclusio-
 ne.

XIV. Conchiudiamo adunque. Quand' anco non ri-
 trovassimo su di ciò veruna bastevolmente chiara te-
 stimonianza nelle divine Scritture, nè gli antichi Pa-
 dri avessero intorno tal punto parlato, sarebbe suffi-
 cientissima la dottrina e credenza della S. Romana
 Sede per porre fuor di quistione il Tesoro de' meriti
 e delle sovrabbondanti soddisfazioni de' Santi. E per-
 chè? S. Girolamo ce ne somministra la più convin-
 cente ragione. Agitavasi con grande animosità in que'
 tempi nella Chiesa di Oriente la disputa dell' *Ipostasi*;
 cioè se si dovesse confessare in Gesù Cristo una
 sola o tre *Ipostasi*. La S. Scrittura non somministra-
 va prove sufficientemente chiare ai due partiti oppo-
 sti e contendenti. Incerto il S. Dottore a qual par-
 tito dovesse appigliarsi non trova miglior-ripiego che
 quello di scrivere al Sommo Pontefice Romano con
 l' infallibile sicurezza di porre in salvo l' eterna sua
 salute, quando si fosse uniformato alla dottrina del-
 la Santa Romana Sede. Scrive adunque: *Ideo Cathedram Petri, & Fidem Apostolico ore laudatam censui consulendam. . . Profligato a sobole mala Patri-
 monio* (vegga ognuno, se ciò possa anche dirsi con
 ugual verità de' tempi nostri) *apud vos solos incorrupta Patrum servatur hæreditas*. Deve adunque dirsi ed esser vera la dottrina del Tesoro de' meriti de'
 Santi appunto perchè la insegna la S. Romana Chie-
 sa, ove *Patrum hæreditas servatur incorrupta*. Ego,
 siegue a dire, *nullum primum, nisi Christum sequens, Beatitudini tuæ, idest Cathedræ Petri, communionem consocior. Super illam ædificatam Ecclesiam scio . . . Quicumque tecum non colligit, spargit*. Riconosce il
 Dottor Massimo nella Santa Romana Chiesa la base
 dell' edificio, che contiene ogni verità, e che si man-

terrà immobile fino al consumarsi de' secoli: riconosce il fondamento stabile e certo della nostra incorrotta credenza. Se adunque la S. Romana Chiesa c'insegna, che le soddisfazioni de' Santi si possono offrire a Dio in espiatione delle comuni nostre mancanze, cosa si dovrà concludere? Che è diviso di comunione dalla Santa Romana Chiesa chi impugna questa dottrina? Pare, che questa ne sia la conseguenza ovvia e naturale: *Manifeste* (dice Ivone Carnotense) *contra sedem Apostolicam caput erigitis, dum quod illa edificat, vos quantum in vobis est, destruitis; cujus & consuetudinibus obviare plane est hæreticæ pravitatis notam incurrere, quum Scriptura dicat hæreticum esse qui Romanæ Ecclesiæ non concordat.*

CAPITOLO III.

De' requisiti al valore delle indulgenze per parte di chi le concede; e per parte di chi le vuol lucrare.

§. I. *Cosa si ricerchi alla validità delle Indulgenze per parte del concedente.*

I. E' un assioma fra i Teologi comune, che le indulgenze *tantum valent quantum sonant, modo Clavis non erret, nec Fidelis*, che vuol conseguirle, *deficiat*. Conviene adunque qui ricercare e stabilire cosa ricerchisi al valore dell'indulgenze e dal canto di chi le dispensa, affinchè *Clavis non erret*; e dal canto di chi vuole lucrarlo, onde *Fidelis non deficiat*. Diremo della prima cosa in questo paragrafo, poi diremo dell'altra. E che sia necessaria: prima di tutto al valore dell'indulgenza la autorità e podestà nel concedente è cosa troppo chiara, e certa presso tutti; perchè secondo il trito assioma del Gius non si dà difetto maggiore di quello della podestà.

Al valore delle indulgenze si ricercasi l'autorità nel concedente.

II. Al valore però delle indulgenze non basta, che ci sia la podestà nel concedente, ma debb'esserci altresì una causa legittima, e giusta. Lo si dimostra chiaramente coll'autorità di Martino V. nella Costituzione *Inter cunctas*, in cui comandò, che s'interrogassero que' che erano in sospetto degli errori di Giovanni Hus, non già semplicemente se il Papa poteva dispensare le indulgenze, ma bensì se poteva dispensarle per pia o giusta causa. *Utrum credat, quod Papa omnibus Christianis vere contritis EX PIA ET JUSTA CAUSA possit concedere indulgentias.*

2. La pia e giusta causa.

E parimenti coll' autorità di Clemente VI. nell' Extravagante *Unigenitus* de pœnis & remissionib., ove dice, che fu consegnato a S. Pietro, ed ai suoi successori il Tesoro de' meriti di Cristo e de' Santi colla condizione, che si debba dispensare *propriis & rationabilibus causis*. Il nostro Anonimo poteva qui dispensarsi di apportare l' autorità del Patuzzi, del Bellarmino, del Soto, e del Gaetano, onde provare, che le indulgenze senza giusta causa sono nulle. Poteva riferire la dottrina della Chiesa da me esposta, e quindi soggiugnere, che coerente a questa è stata la dottrina de' Teologi senza stancare il Leggitore con tante superflue testimonianze. Ma la cosa è chiara anche di per sè per la sola ragion naturale. Imperciocchè il sommo Pontefice, come pure qualsivoglia altro prelato, non è il padrone, ma bensì un semplice dispensatore del Tesoro spirituale delle indulgenze. Il dispensatore poi debb' essere fedele e prudente secondo quel detto dell' Apostolo 1. Cor. 4. *Hic jam quæritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniat*. Altramente non sarebbe dispensatore, ma dissipatore. E dissipatore appunto si è quegli, che dispensa senza ragionevole causa i beni del suo padrone. Ricercasi adunque alla validità delle indulgenze una pia, giusta, e ragionevole causa. Siccome poi siffatte cause posson essere molteplici, e note anche soltanto al Supremo Dispensatore il Sommo Pontefice; così possono pure essere molteplici le indulgenze.

Come la causa debba essere proporzionata alla indulgenza.

III. Siccome però il Sig. Anonimo alla pag. 260 non dubita di dire: „ E' molto da temere, che la maggior parte delle indulgenze, che vanno in giro, sieno senza giusto motivo; “ con che sembra voglia mettere in dubbio la validità della maggior parte delle indulgenze già concesse e sussistenti; così è uopo qui il ricercare, se questa pia e ragionevole causa debba essere in se stessa e di sua natura proporzionata alla concessione dell' indulgenza, ovvero debba esserlo soltanto secondo un giudizio prudente, cosicchè una causa stimata prudentemente giusta e ragionevole dal Romano Pontefice, sebbene poi difatti in se stessa forse non lo sia, pure valida renda la concessione dell' indulgenza. Io penso che sì. Ecco la mia ragione. Quegli è un vero fedele, e prudente dispensatore del Tesoro de' meriti di Gesù Cristo e de' Santi, il quale si regola a guisa dei prudenti economi de' beni terreni. Le dispensazioni di costoro sono buone qualora procedono da un prudente

loro giudizio. Adunque basterà per la validità delle indulgenze, che la causa di esse sia prudentemente stimata giusta e pia dal Romano Pontefice, che le concede. E questa mia ragione è affatto analoga al sentimento di Gersone. Egli nel Tratt. delle indulgenze Consider. 9. così scrive: „Præsupponit tertio, „causam concessionis, seu distributionis hujusmodi „indulgentiarum legitimam. Clave scilicet Ecclesie „non errante, neque Christo reprobante; ubi non „certa & evidens noticia requiritur, sed æstimatio „bonæ fidei, & probabilis conjectura: quemadmodum „in distributione Thesauri materialis de fisco regio „vel Ecclesiastico Papa vel Rex, vel alius distribu- „tor attenderet“. Mi spiegherò con un esempio. È nulla qualsivoglia dispensa, se non v'ha qualche sufficiente causa di accordarla; ma non si richiede poi mica sempre al di lei valore quella intera causa, che per se medesima ne toglierebbe l'obbligazione, per cui si chiede la dispensa, come è chiaro v. gr. nella dispensa in Quaresima dell'astinenza de' cibi vietati. Dicasi lo stesso delle indulgenze. La dispensa dell'indulgenza non ha ad essere arbitraria: ci deve concorrere una causa pia e ragionevole; ma non è poi mica necessario sia di sua natura e di per se stessa commensurata al grado e qualità dell'indulgenza, ma basta sia prudentemente giudicata sufficiente dal dispensatore.

IV. Egli è però vero, che debb' esserci qualche Qual proporzione debba esserci fra la causa e l'indulgenza. proporzione fra la indulgenza e la causa per cui si concede. Per ciò ben intendere convien osservare col Bellarmino, che per lo più alla giusta causa della concessione della indulgenza ricercansi due cose, cioè un qualche fine pio e grato a Dio anche più della soddisfazione stessa penitenziale, che rimettesi per l'indulgenza, affinchè il Prelato sia veramente un fedele e prudente dispensatore del celeste Tesoro, ed agisca fedelmente l'interesse del suo padrone. Di più l'opra stessa, che viene ordinata per l'acquisto della indulgenza debb' avere una conveniente proporzione al conseguimento di questo fine: perocchè sebbene piaccia a Dio grandemente il fine; se però per l'opera ingiunta non può congruamente ottenersi, non sembra essere una giusta causa di concedere l'indulgenza. Mi spiegherò con un esempio. Supponiamo, che si concedesse indulgenza plenaria a quelle persone, le quali recitassero qualche brevissima preghiera, come sarebbe un' Ave Maria per la conversione degli Eretici; questa causa, dice il Bel-

larmino, non videbitur justa; quoniam licet conversio Hæreticorum res sit maxima, & Deo gratior quam pænitentialis satisfactio multorum Fidelium; vix tamen confert ad illum finem obtinendum brevissima oratio. Ci vuole adunque un'orazione fervente e di maggior peso e diuturnità, onde abbia col fine contemplato una congrua proposizione. Di questo sentimento è anche S. Tommaso, il quale nel 4. dist. 20. q. unic. art. 3. questiuncula 2. solut. 2. al 3. parlando della indulgenza talvolta solita concedersi a que', che contribuiscono alla fabbrica d'un qualche Tempio in onor di Dio, insegna: *Intelligitur tale auxilium, quod sit conveniens ei, qui auxilium dat: & secundum hoc plus, vel minus de indulgentia consequitur.*

Tale anche difatti si è la pratica dei Romani Pontefici, i quali non concedono grandi indulgenze per piccole e brevi preghiere. In conferma di che io ne addurrò qui, lasciandone tanti altri, due soli esempi de' più recenti. Benedetto XIII. ha concesso a chi al suono della campana di mattina, di mezzo giorno e di sera recita *flexis genibus devote l' Angelus Domini ec.* con tre Angeliche Salutazioni, per ciascun giorno indulgenza. Ma quale indulgenza? Non plenaria, non di anni, ma di 100 giorni: *Christi fidelibus vere contritis, quoties id egerint, CENTUM DIES de injunctis &c. relaxat.* Così ai 14 di Settembre 1724 con suo Diploma. Eccone il secondo esempio ancor più recente, cioè di Papa Pio VI. di felice memoria. Nel suo Decreto del 3 Aprile 1756 concede indulgenza „ a chiunque, contrito almeno di cuore re- „ citerà la mattina l' Antifona *Salve Regina ec.* e la „ sera *Sub tuum præsidium ec.* co' versetti *Dignare me ec.* e *Benedictus Deus in Sanctis suis* “. Ma che indulgenza? Di cento giorni e non più. „ A quel- „ li poi, che reciteranno **OGNI GIORNO** le suddet- „ te preci, concede indulgenza plenaria da acqui- „ starsi in due Domeniche di ciascun mese a loro „ arbitrio “. Ma richiede a ciò e la sacramental Confessione, e la Comunione, e le preghiere; mentre soggiugne: „ Nelle quali confessandosi e comunican- „ dosi pregheranno secondo l'intenzione del Sommo „ Pontefice “. Il fine poi, per cui il S. Padre concede queste indulgenze espresso nel Decreto medesimo si è, affinchè la divozione verso Maria Santissima e tutt' i Santi si accresca ogni giorno più, ed affinchè i contrarj sforzi del secolo restino annichilati: *Ut Beatissimæ Virginis DEIPARÆ, et OMNIUM*

SANCTORUM cultus in dies augeatur, & adversantes sæculi conterantur.

V. Ma non ha luogo, dirà qui coll'Anonimo taluno, nella concessione delle indulgenze la moderazione cantanto raccomandata dal Concilio di Trento col dire: *In his (indulgentiis) concedendis moderationem juxta veterem & probatam consuetudinem adhiberi cupit, ne nimia facilitate Ecclesiastica disciplina enervetur.* Io però dico, che ha luogo nella stessa quantità delle indulgenze quella moderazione, che è conveniente a tutta la Chiesa. Se continuamente le indulgenze si aumentano; se sempre se ne concedono di nuove, quest'è un segno evidente, esserci chi le desidera, e chi espone cause pie e giuste, riconosciute per tali dagli Ordinarij delle rispettive Diocesi. E qual motivo può mai esserci in questo caso di tacciare Roma di prodigalità, se versa nei ricorrenti e postulanti i celesti inesausti tesori, se benefica tutti senza recar danno ad alcuno? E non sarebbe giustamente stimato temerario quel suddito, il quale ardisse riprendere qual prodigo il suo Sovrano, perchè, senza danno altrui e del pubblico, cercasse beneficare i sudditi suoi? Dovremo poi noi stimare vero zelo dell'ecclesiastica disciplina in un Cattolico, l'alzare la voce, e tacciare pubblicamente di prodigalità e di abuso di autorità il supremo Pastore, perchè è intento ad usare liberalità con tutti senza danno di alcuno in tempi massimamente, in cui la carità è sì raffreddata, e in tempi, in cui cercasi da ogni parte di togliere la dovuta dipendenza de' Fedeli dal supremo Pastore?

Obbietto e risposta.

VI. Dalle dottrine fin qui stabilite è facile il raccogliere, che i Fedeli non debbon essere perplessi mai intorno alla validità delle indulgenze, nè dubitare comunemente del loro valore. E' vero, che alla loro validità è necessaria una causa pia, ragionevole, e giusta, e che abbia pur anco una conveniente proporzione colla indulgenza, che si concede. Ma già si è detto, che ciò dipende dal prudente giudizio del concedente, nè è uopo, che sia per se stessa e di sua natura proporzionata; e quindi quando una causa anche di per se stessa ineguale vien prudentemente dai Sommi Pontefici giudicata sufficiente e proporzionata, ciò basta alla validità dell'indulgenza; perchè, come insegna col Suarez il Delugo, ciò soltanto ricercasi nel dispensatore, che operi secondo le regole della prudenza. Ma quand'anco sembrasse in qualche caso la causa evidentemente sproporzionata

I Fedeli non debbon essere mai perplessi intorno alla validità dell'indulgenza.

(il che per altro non ha mai a presumersi), nemmeno in allora debb' aver luogo la perplessità, perchè anche in tal caso la indulgenza sarebbe valida quanto a quella parte, che ha colla causa una congrua proporzione, sebbene non quanto all'eccesso, ossia al di più: perocchè comunemente i Teologi insegnano, che l'indulgenza, che viene concessuta, *errante Clave*, cioè senza causa competente, non è bensì valida quanto al tutto ma è valida quanto ad una parte; perchè il Pontefice intende rimettere almeno ciocchè può. Adunque la perplessità de' Fedeli non ha da ripetersi da questo capo, ma bensì da quest' altro, che ben di rado le opere dei Pontefici prescritte adempionsi con quella divozione e fervore, che è necessario ad ottenere il fine e l'effetto delle indulgenze. Del che parleremo in appresso.

Quindi due cose sono certe, e bastano. La prima si è, che nel caso di dubbio, sempre si deve presumere pel valore delle indulgenze. La seconda, che non v' ha veruna indulgenza, da cui non si possa alcuna cosa lucrare; perchè non ve n' ha pur una, la quale non valga alla remission della pena in qualche grado a misura di una congrua proporzione dell'opera e della causa. Quello piuttosto è da compiagnersi si è, che nelle grandi città, nelle quali non mancano di tratto in tratto le indulgenze plenarie, tanto pochi sieno quelli che si sforzino di acquistarle, e quasi non mai quelle persone, che di esse hanno maggior bisogno.

Quali sieno le principali cause dell'Indulgenza.

VII. Ma è ella necessaria all'indulgenza una causa pubblica, oppure basta anche una causa privata; e quali sono le cause principali?

Alla prima parte del quesito rispondo col Delugo e con altri, che per la concessione d'una indulgenza particolare basta una causa privata; ma per una generale indulgenza ricercasi una causa generale, ad eccezione però del caso, in cui il ben privato fosse tale e di tanta importanza, che prudentemente si giudicasse equivalente al ben pubblico. Alla seconda poi rispondo col Silvio che fra le cause principali si annoverano le seguenti, cioè la fabbrica e consecrazione delle Basiliche, la conversione degl' Infedeli, l'estirpazione dell'eresie, la divozione del popolo Cristiano verso Dio, verso Maria santissima, verso i Santi, e verso la S. Sede, la gloria de' Martiri, e la commendazione della loro vita e passione, l'impedente infermità de' corpi, e l'imminente pericolo dell'anime. Le quali ultime cause, sebbene per ordinario

sieno private, sono però tali, che fanno molto spiccare la mansuetudine e benignità della Chiesa, che compatisce teneramente i suoi membri *ne abundantiori tristitia, come dice l'Apostolo nella 2. ai Corin. 2, absorbeantur.*

§. I. Dei requisiti al valore delle indulgenze per parte di chi le vuole lucrare.

I. Siccome al valore delle indulgenze ricercasi una pia e ragionevole causa: per parte del concedente, così è certo presso tutti, che al loro conseguimento ricercasi la cooperazione, e la conveniente disposizione dal canto del soggetto. Oltre al carattere Batte-
Se si si-
chieda lo
stato di
grazia.
 tesimale onninamente necessario; mentre non può dispensarsi dal Pastore il Tesoro, se non se a quei che spettano all' Ovile, di cui egli è il Pastore; tutti comunemente i Teologi ricercano lo stato di grazia. Ma che così la sentano tutt' i Teologi poco importa al nostro Anonimo. Egli a tutti si oppone, e la sente diversamente: „ La prima disposizione (e
Opinione
nell'Ano-
nimo.
 „ dice pag. 289) richiesta ad ottenere l' indulgenza non è lo stato abituale di grazia, come pretesero gli Scolastici; ma soltanto lo stato di vero penitente, che incomincia ad odiare il peccato, e risolve sinceramente di punirlo in se stesso con tutt' i più convenienti rigori ed asprezze; che accusa il proprio fallo, soggettandolo alle chiavi della Chiesa, e si solleva al suo Dio con un principio di carità almeno cominciata, e si applica realmente con tutto lo sforzo a riformare il suo cuore, ed a battere la via della giustizia. „ Ecco la disposizione, che l' Anonimo vuole come necessaria e sufficiente all' acquisto delle indulgenze; e non già lo stato di grazia.

II. Ma io contro di lui colla comune dei Teologi dopo S. Tommaso dico, che al conseguimento delle indulgenze ricercasi onninamente lo stato di grazia. La ragione n' è evidente. Cos' è l' indulgenza? Ell' è una remissione o totale o parziale della pena temporale, che rimane a scontarsi dopo rimessa la colpa e la pena eterna. Suppone adunque e ricerca la indulgenza la già seguita remission della colpa, e conseguentemente l'uom fedele già trasferito dallo stato di peccato allo stato di grazia. Nè può mai essere che la pena dovuta al peccato si rimetta fino a tanto che dura il peccato, perchè il peccato fino a tanto dura e sussiste, sempre merita la sua pena; e

Lo stato di grazia è necessario all' acquisto delle indulgenze.

quindi è, che nelle Bolle de' Pontefici si dice, che si concede indulgenza ai *contriti e confessati*, o per lo meno ai *veramente contriti*. E ciò è sì vero, che un uom fedele, che non trovasi in istato di grazia, non può nemmeno ottenere la remissione della pena dovuta ad un peccato veniale, di cui non ha per anco ottenuto il perdono, come insegnano di comun consenso i Teologi; perchè la colpa fino a tanto dura, merita e quasi esige la pena.

Ragione,
per cui l'
Anonimo
è di senti-
mento con-
trario.

III. Come mai, dirà forse taluno, l'Anonimo Trattatista in una cosa tanto chiara per se stessa ed ammessa da tutt' i Teologi ha potuto essere di contrario sentimento, e dire con somma franchezza, che la *prima disposizione all' indulgenza non è lo stato abituale di grazia*? Dirò io il perchè. Perchè questa è una necessaria conseguenza del suo sistema e della idea da lui adottata e stabilita dell' indulgenza. Altro non essendo l' indulgenza secondo lui, come già abbiám veduto, se non se la remissione delle pene canoniche, che dovevansi eseguire prima dell' assoluzione, la quale regolarmente non s' impartiva che dopo il loro adempimento, necessariamente ne siegue, che all' acquisto delle indulgenze non si richiegga lo stato di grazia, e basti *lo stato di vero penitente*. Ma siccome è falso il principio, cioè la nozione della indulgenza; così non può non esser falsa la conseguenza. Ciò dovrebbe bastare per una piena confutazione dell' opinione dell' Anonimo.

Obbiezione. IV. Pur nondimeno veggiamo un poco, come provi egli il suo assunto. Riporta in prova l' autorità di varj Teologi (di quegli stessi cioè, de' quali come *Scolastici* più fiate ei si fa beffe), e de' Sommi Pontefici, e della Chiesa, che insegnano, essere data la indulgenza „ a supplire la impotenza del Penitente, non a renderlo svogliato e codardo; „ che asseriscono „ la necessità di far frutti degni di „ penitenza, ossia di unire tutte le possibili soddisfazioni affine di profittare validamente del beneficio dell' indulgenza. „ Così egli pag. 190. e 191. Impiega poi in ciò 16. pagine, con una declamazione nel fine contro la profusione delle indulgenze, la quale nulla ha che fare colle disposizioni, che richieggonsi in chi brama far acquisto delle indulgenze.

Risposta:

Ma la mia risposta netta e chiara si è, che egli canta *extra chorum*, e quindi non prova nulla; perchè primamente egli non ritoverà mai veruno fra i Teologi, o fra i Sommi Pontefici, nè verun Conci-

lio, che insegna, non essere necessario lo stato attuale di grazia in chi vuol ricevere validamente l'indulgenza, come sarebbe necessario per provare il suo assunto, anzi troverà e ne' Teologi, e nelle Bolle de' Sommi Pontefici tutto l'opposto. In secondo luogo i Teologi, i Concilj, ed i Romani Pontefici non altro han insegnato, se non ch'è di precetto divino il far frutti degni di penitenza in chi ha peccato. Ora chi è mai, che meglio questo precetto? Forse che ammesso lo stato abituale di grazia, ne siegue, che sia tolto di mezzo il precetto? Nulla meno. Anzi il precetto stesso dimostra essere necessario lo stato di grazia per far frutti degni di penitenza. Difatti fino a tanto che taluno è in peccato, le di lui opere anche buone possono bensì muovere la divina misericordia a dargli grazia di lasciare il peccato, e rimettersi in istato di grazia; ma non saranno mai frutti degni di penitenza. Soltanto le opere prodotte da chi è in istato di grazia possono chiamarsi frutti degni di penitenza. Siccome però quanta debba essere questa penitenza a noi è ignoto, perchè a Dio solo è nota la malizia del peccato, perciò la Chiesa pia Madre supplica col beneficio delle indulgenze. Vogliono pertanto i Teologi, i Concilj, i Pontefici l'uso delle indulgenze congiunto colla sincera volontà di far penitenza con mortificazioni, limosine, digiuni, ed altre asprezze, per quanto lo comporta la nostra fralezza e miseria: al qual fine nelle Bolle delle indulgenze trovasi quella clausola, *Fidelibus vere penitentibus*. Ma si divincoli l'Anonimo quanto gli piace, non proverà mai coll'autorità de' Teologi, de' Sommi Pontefici, e de' Concilj non essere necessario a chi vuole lucrar l'indulgenza lo stato abituale di grazia. Ed a vero dire fino a tanto che l'uomo col mezzo di essa non ritorna ad essere figlio di Dio, non è egli sempre schiavo del Demonio? Allora sarà egli dunque soltanto capace dell'indulgenza, quando col mezzo del Sacramento della Penitenza si sarà allontanato dal peccato, e sarà ritornato nello stato di grazia. La remissione della pena temporale non si dà che in ordine alla vita eterna. Niuno in istato di peccato mortale è capace della vita eterna. Adunque in tale stato nemmeno è capace della remission della pena. Tanto più che prima di tutto conseguir dovrebbe la remissione della pena eterna, cui non può certamente conseguire, chi trovasi in istato di peccato mortale. Quindi siccome non giovano a chi trovasi in istato di

peccato mortale, e siccome della pena di tal peccato dovrà agli altri suffragi, così neppure gli giovani, le soddisfazioni di Gesù Cristo e de' Santi applicate colle indulgenze.

Se tutte le opere prescritte debbano prestarsi in istato di grazia.

V. E' adunque certamente necessario lo stato di grazia al conseguimento delle indulgenze. Ma ciò non basta. Ricercasi inoltre secondo tutti l'adempimento dell'opere al conseguimento dell'indulgenza prescritte. Tutte debbono eseguirsi. Ma è egli poi necessario eseguirle tutte in istato di grazia? Dico, che ciò non è necessario, quando non fosse chiaramente nel Diploma Pontificio espresso. Imperciocchè Bonifazio VIII. nell' *Estrava. Antiquorum* concede plenaria indulgenza non solamente *penitentibus & confessis*, che visitano le Basiliche stabilite, ma eziandio *is, qui vere penitebunt & confitebuntur*. Adunque può lucrarsi l'indulgenza o preceda la Confessione o sussiegua. Quindi è, che, come osserva il Silvio q. 27. art. 1., in varj Giubbilei come dell'anno 1606, e 1617. venne prescritto il digiuno del mercoledì, venerdì, e sabbato colla Confessione o previa o seguente: „ *Signum est erga* (dic' egli) *non esse necessarium, quod opus impleatur in statu gratiae, quam peccatores ordinarii non justificentur ante Confessionem.* “

Ciò non è necessario.

Cosa si richieda.

VI. Due cose però sono necessarie e sufficienti. La prima si è che la persona, la quale vuole far acquisto della indulgenza, eseguisca tutte le prescritte opere con animo veramente penitente. La seconda, che sia in istato di grazia, quando eseguisce l'ultima delle opere, che all'indulgenza sono prescritte. Che sia necessaria la prima, non se ne può dubitare, perchè è cosa troppo manifesta, che all'indulgenza ricercasi un'opera, che attia sia a muovere l'idio Signore per modo d'intercessione a concedere l'effetto, che si attende col mezzo dell'indulgenza. Quale sarà questa opera? Non altro certamente se non se quella, che o si fa in istato di grazia, o almeno con animo penitente; perchè questa e non altra è attia a muovere il Signore a donare la remission della pena, che si attende per virtù dell'indulgenza. Oltaccio o la persona, che vuole far acquisto dell'indulgenza ha in sè qualche buon movimento di vera penitenza, o persevera nell'affetto al suo peccato; giacchè appena e forse nemmeno appena può idearsi una cosa di mezzo fra queste due. Ma niuno potrà mai concepire, che una persona, la quale persiste nell'affetto al suo peccato, possa meritarsi la remis-

sion della pena ad esso dovuta. Adunque è necessario un animo veramente penitente nell'adempiere l'opere prescritte al conseguimento della indulgenza.

Che poi sia necessaria la seconda, cioè che l'ultima opera prescritta si eseguisca in istato di grazia, viene in conseguenza della prima nostra già dimostrata proposizione, cioè che si ricerchi lo stato di grazia al conseguimento della indulgenza. Lo stato di grazia non è necessario, come abbiamo poc' anzi stabilito, nel decorso dell'opere prescritte. Adunque almeno ricercasi nel fine, cioè nell'ultima prescritta opera, in cui acquistasi l'indulgenza. Consta nondimeno, nè se ne può dubitare, che acquista più pienamente l'indulgenza quegli, che o eseguisce tutte le opere prescritte in istato di grazia, o le eseguisce con più spirito di penitenza e di divozione. Quindi Bonifacio VIII. nella già citata Decretale *Antiquorum*, ove parla del Giubbileo, che concedette amplissimo l'anno 1300, dice: „ Unusquisque tamen plus merebitur, & indulgentiam efficacius consequetur, qui „ Basilicas amplius & devotius frequentabit “. E Innocenzo IV. nel Cap. *Quodd autem* 4. de Pœnit. dice: „ Licet generaliter fiat indulgentia propter laborem, „ propter devotionem &c. tamen unus plus præ alio „ habet intra metam a Prælato constitutam, secundum quod plus devotus est, vel plus laborat, vel „ majoribus periculis se exponit “.

VII. Per mettere in più chiaro lume questo punto proporremo qui e scioglieremo due difficoltà, che possono venire in capo a taluno. L'indulgenza secondo il parere de' Teologi produce il suo effetto *ex opere operato*. Posto ciò, sembra non lo partorisca pel concorso proporzionato dell'operante, ma bensì soltanto per la semplice esecuzione dell'opera prescritta. Inoltre se al conseguimento dell'indulgenza nulla valgono le opere fatte in istato di peccato, chi darà la limosina prescritta pel Giubbileo per vanagloria, non lucrerà il Giubbileo; il che sembra cosa assai dura.

Alla prima difficoltà rispondo, che l'indulgenza si dice produrre il suo effetto quasi *ex opere operato* inquanto che la remission della pena non è corrispondente al merito delle azioni prescritte al conseguimento della indulgenza, ma si ottiene per l'applicazione delle soddisfazioni del Redentore. Ma nondimeno questa stessa applicazione è corrispondente al grado della nostra cooperazione, la quale è una condizione necessaria. Quindi è, che l'indulgenza più

Si propongono due difficoltà.

Risposta alla 1.

pienamente si consegue da chi presta le opere prescritte con più pienezza e divozione. Si pretenderà forse, che l'indulgenza concorra più efficacemente alla remission della pena che i Sacramenti alla produzione della grazia? No certamente. Eppure è certo, che grazia maggiore ottiene chi meglio disposto, e più piamente gli riceve. Nè si dica, che le indulgenze *tantum valent quantum sonant*. Imperciocchè siccome non vagliono le plenarie concesse come tali senza causa sufficiente, così pure non pienamente si acquistano le indulgenze date con causa sufficiente, ma non lucrata colla sufficiente e proporzionata disposizione.

Risposta
alla 2.

Alla seconda difficoltà risponderò col Silvio doversi distinguere. O il peccato veniale, che si commette nel prestare le opere prescritte per l'indulgenza, vizia l'opera stessa, o non lo vizia. Se non lo vizia, non impedisce il frutto dell'indulgenza, se non quanto alla remission della pena dovuta a quel peccato veniale; come quando taluno nel digiunare per acquistare il Giubbileo, profferisce delle bugie offiziose. La ragion'è, perchè il peccato mortale può rimettersi senza il veniale, ed un veniale senza l'altro: e niuno può rimettersi, quando se ne conserva in cuore l'affetto. Se poi il peccato veniale vizia l'opera ingiunta, cosicchè l'opera stessa sia peccato sebbene veniale, in allora impedisce il frutto dell'indulgenza; come quando taluno digiuna, o ora, o fa limosina per vanagloria. Perchè in tal caso l'opera stessa non è la disposizione richiesta e prescritta per l'indulgenza, che debb' essere un'opera buona e pia. Che poi con un'azione non buona, ma mala, quale appunto si è una limosina o un digiuno fatto per vanagloria non si giunga al conseguimento della indulgenza non è cosa dura nè molto nè poco, ma equissima.

Si propone
un quesito.

VIII. Qui si può ricercare, se si possa ricuperare l'effetto dell'indulgenza impedito dal difetto dello stato di grazia, *recedente fictione*, come si ricupera l'effetto di alcuni Sacramenti. Il caso sarebbe questo. Taluno ha prestato l'ultima opera prescritta in istato di peccato mortale. Costui non ne ha conseguito l'effetto, perchè, come abbiamo stabilito, almeno l'ultima opera prescritta debb'esser fatta in istato di grazia al conseguimento dell'indulgenza. Ora dopo qualche giorno o colla Confessione o colla perfetta contrizione ritorna in istato di grazia. Conseguisce egli in allora l'effetto dell'indulgenza?

Si respon-
de.

Rispondo, che veramente da alcuni viene ammes-

sa nelle indulgenze questa reviviscenza. Ma con qual fondamento? Certamente non ve n'ha alcuno, onde possa raccogliersi, questa essere la intenzione del Sommo Pontefice nel concedere le indulgenze. Più. V'ha anzi tutto il fondamento dell'opposto: perocchè nei Diplomi delle indulgenze si dice d'ordinario che si concede *confessis, o contritis*. Chi dunque presta le opere prescritte in peccato, non acquista l'indulgenza, perchè non è contrito. Nè può dirsi, che tale concessione debba estendersi a quelle persone, che dopo alcun tempo saranno contrite; perchè questa ampliazione è oltre la forza e proprietà delle parole, e non ha verun fondamento, e quindi non è nemmeno probabile. Sembra pertanto cosa certa, che l'indulgenza non abbia mai il suo effetto *recedente fictione*, se non lo ha quando si fanno nel tempo stabilito le opere prescritte. Se oltre allo stato di grazia ricerchinsi all'acquisto delle indulgenze altre disposizioni dal canto di chi le vuol lucrare, lo diremo nel seguente paragrafo.

§. III. D'altri requisiti.

I. Oltre allo stato di grazia ricercano i Teologi nel soggetto desideroso di lucrare le indulgenze alcune altre condizioni al loro conseguimento, sebbene poi intorno ad alcuna di esse non vadano d'accordo. Adunque molti fra di loro esigono quanto alle interne disposizioni, oltre allo stato di grazia, il proposito, ossia volontà sincera ed efficace di fare frutti degni di penitenza, che diffatti a misura delle forze e condizione del soggetto prorompa in atti convenienti; ed altri all'opposto sostengono, che ciò non si ricerchi all'acquisto delle indulgenze. Quindi pensano questi, che conseguiscano le indulgenze anche quelle persone, le quali, potendo benissimo soddisfare alla divina giustizia pe' loro peccati, contenti di fare quella picciolissima penitenza, che loro viene imposta dal Confessore, punto non si curano, anzi trasandano neghittosi di fare altri frutti degni di penitenza. Al Suarez, al Silvio, e ad altri non piace la prima sentenza, e stanno per la seconda. Ma altri dottissimi Teologi sì antichi che recenti insegnano e sostengono la prima, e rigettano la seconda. Fra gli antichi trovansi il Gaetano, l'uno e l'altro Soto, Pietro e Domenico, Andrea Vega con altri molti; e fra i moderni, ommessi parecchi altri, il P. Gabriel Antoine, ed il P. Gio: Vincenzo Patuzzi, il quale nella sua

Se oltre allo stato di grazia ricerchisi la volontà di far frutti degni di penitenza.

Due opposte opinioni.

Operetta latina *De indulgentiis* data in luce colle stampe di Roma l'anno 1760, sotto il nome supposto di Niccolò Giunchi, impugna con fortissimi argomenti la seconda sentenza contro un Autor Gesuita, il quale in un suo libro dato di fresco alle stampe sforzavasi per ogni maniera di sostenerla, non solamente come probabile, ma eziandio come certa sicura e unicamente vera in maniera che non ha riguardo di tradurre i difensori della contraria come sospetti di errore, quasi che con Bajo confessassero bensì colla bocca essere utili le indulgenze, ma col fatto lo negassero. Il Continuatore del Turnellì nell' Appendice 3. *de indulgentiis* art. 2. tratta questo punto problematicamente, esponendo le ragioni dell' una parte e dell' altra, poi dice che la negativa sentenza, che è la prima, può difendersi specolativamente; ma che in pratica, *quantum fieri poterit*, si deve seguire l' affermativa; il che egli prova con molte buone ragioni.

Si elegge
la parte af-
fermativa.

II. Cosa dunque dovrà dirsi su tal quistione? Ecco la mia opinione. Dico che al conseguimento intero della plenaria indulgenza, oltre allo stato di grazia ed esecuzione di tutte le opere nel Diploma prescritte, ricercasi l' efficace proponimento e sollecitudine di soddisfare alla divina giustizia con penalità congruenti al peso de' peccati, e proporzionata alla propria possibilità e debolezza; in guisa che a proporzione dell' efficacia di questa volontà e sollecitudine come disposizione necessaria all' effetto dell' indulgenza, si conseguisca un maggiore o minor frutto della stessa indulgenza. Questo è il mio sentimento: questa è la sentenza del P. Gabriel Antoine, *conceptis verbis*; e del P. Patuzzi nell' Operetta accennata; anzi questa sembra essere anche la dottrina della Chiesa intorno ai requisiti, per l' acquisto dell' indulgenze. Prova diffusamente il lodato Autore questa essere diffatti la dottrina della Chiesa; e lo prova con far uso di tutti quegli argomenti, co' quali soglionsi provare le altre cattoliche verità, cioè co' testi delle divine Scritture, colla tradizione della Chiesa, co' Decreti de' Sommi Pontefici, e consenso de' Vescovi. La brevità, che mi sono prefisso, non mi permette sì grande estensione; e quindi farò scelta di alcune poche cose, di quelle, cioè, mi sembreranno più efficaci e più adattate a persuadere un animo ben fatto e spregiudicato.

Quale sia
stata e siasi
la mente
dei Sommi

III. Lascio adunque da parte gli argomenti dedotti e dalle divine Scritture e dalla tradizione, i quali da chi vuole possono vedersi presso il citato Au-

tore Cap. 6. e segg., e mi appiglio unicamente all' argomento preso dalla mente, intenzione, e volontà de' Sommi Pontefici nel concedere le indulgenze, mente ed intenzione certamente conforme al senso delle divine Scritture, e della Tradizione. Quale adunque è stata la mente e l'intenzione di essi Sommi Pontefici nel dare le indulgenze? di darla cioè indifferentemente e a quelli, che non mancano di volontà di soddisfare, e non omettono di unire, per quanto possono, opere penali e soddisfattorie alle indulgenze; e a coloro, che punto non si curano di soddisfare alla divina giustizia pe' loro peccati? Quale su di ciò sia stata la loro mente ed intenzione non può meglio e più sicuramente rilevarsi che dalle loro stesse Bolle e Diplomi, con cui han concesso e tuttavia concedono le indulgenze. Esaminiamone adunque il tenore, le clausule, l'espressioni, e vedremo con ogni chiarezza, che non è mai stata nè è loro intenzione di concederla agl'ingardi, ai neghittosi, che sfuggono di soddisfare a Dio pe' propri peccati, ma soltanto ai diligenti che studiansi di scontare le pene a sè dovute insieme e con opere soddisfattorie, e coll'acquisto delle indulgenze; onde abbia a conchiudersi, che le indulgenze non sono nè date nè ordinate a fomentare la mollezza e negligenza de' primi, ma soltanto a supplire a ciò, a cui non può giugnere la debolezza e infermità de' secondi. Siccome però troppo lunga e tediosa cosa sarebbe il prendere per mano i Diplomi di tutti i passati Pontefici, così sceglieremo soltanto que' soli, che ci sembreranno i principali.

Pontefici nel concedere le indulgenze.

Non è stato di concederle a chi non si cura disoddisfare a Dio con opere penali.

IV. Daremo il primo luogo al Rescritto di Gregorio VII., il quale concede bensì al Vescovo Lincolnense, che ne lo aveva pregato, la indulgenza de' suoi peccati, ma colla condizione che non manchi di soddisfare a Dio per quanto può: „ Absolutionem „ peccatorum tuorum, sicut rogasti, auctoritate Principum Apostolorum Petri & Pauli fulti, tibi mitere dignum duximus; si tamen bonis operibus inhærendo, commissos excessus plangendum quantum valueris, corporis tui habitaculum Dei mundum templum exhibueris “. Sul qual testo degne sono di osservazione le seguenti parole del Card. Baronio all'anno 1074, ove dice: “ Ut appareat, Sedis Apostolicæ indulgentias illis communicari, qui, quantum suppetunt vires, bene præoperantur; non autem ignavis, otiosis, ac negligentibus torpescuntibus “. Della massima stessa sono stati e

Diploma di Gregorio VII.

Urbano II. e Gelasio II. Imperciocchè il primo l'anno 1094. accordò l'indulgenza plenaria ai Crocesiguiti, che andavano alla liberazione della Terra Santa; ma però loro prescrisse di intraprendere quel viaggio certamente difficilissimo e penosissimo, in penitenza de'lor peccati, *ut illud iter pro pœnitentia suscipiant*. E l'altro confermando l'anno 1115. la stessa indulgenza, aggiunse di far ciò, *quoniam vos ipsos et vestra extremis periculis objecistis*.

Di Paolo
II.

Paolo II., dal quale fu ridotto il Giubbileo dal centesimo anno al cinquantesimo nella sua Bolla di riduzione, *Ineffabilis*, dopo aver indicate le opere da prestarsi da tutti coloro, che volessero acquistarlo, soggiugne: „ Attendant Fideles & ponderent peccatorum suorum sarcinam, & ut mortis æternæ ac damnationis detrimenta evitent, his, atque aliis meritoriiis operibus peccata sua studeant expiare, ut saltem per hæc remedia, atque remissionem, & indulgentiarum largitionem hujusmodi &c. ac Sanctorum meritis & intercessionibus adjuti ad æternam mereantur beatitudinem pervenire „. E generalmente i Sommi Pontefici nel concedere le indulgenze ricercano, che i Fedeli *redimant peccata sua operibus pœnitentiæ*: che *jeuniis, orationibus, ac elemosinis iram Dei placent*; che *dignos pœnitentiæ fructus faciant* &c. come consta dalle Bolle di Pio IV., di Sisto V., di Urbano VIII. e di Alessandro VIII. Ora dico io, e perchè mai con siffatte espressioni inculcano tanto i sommi Pontefici ai Fedeli il far opere di penitenza, se non sono punto necessarie al conseguimento delle indulgenze da loro concesute? Pure è un fatto certo che le inculcano: adunque sono una condizione necessaria.

Protestano altresì i Sommi Pontefici, e dichiarano di concedere le indulgenze alle persone veramente penitenti, *vere pœnitentibus*. Cosa ha ad intendersi per *veri penitenti*? Que', che solamente dolgonsi dei commessi peccati con proposito di non più commetterli? Non già. Ma quei, che oltracciò procurano di soddisfare con opere penali per le lor colpe. Così la sentono molti insigni Vescovi e Cardinali di Santa Chiesa; fra' quali il celebre Cardinal Denhoff, il quale nella sua Pastorale Istruzione dice così: „ Summi Pontifices indulgentias impertiri se *vere pœnitentibus* ajunt, his verbis significantes sinceram omnium delictorum detestationem, firmum animi propositum deinceps non relabendi, & voluntatem Deo „ apposite satisfaciendi “. Siegue egli poi a dire :

„ Quum lapsus ad hunc modum est comparatus & suis
 „ partibus sedulo defungitur, ut divinam justitiam pla-
 „ care queat, Ecclesia veluti pia mater in auxilium
 „ accurrit, ut indulgentiæ beneficio quod restat debiti
 „ solvat “

Di questo medesimo sentimento si fu Innocenzo ^{D'Inno-}
 XII., il quale in occasione dell'imminente Giubbileo ^{cenzo XII.}
 dell'anno 1700. col mezzo d'una Congregazione di
 Cardinali specialmente a ciò deputata fece pubblicare
 su tal punto una Istruzione, in cui sono degne di
 seria e particolare considerazione le seguenti parole:
 „ Proponatur Fidelibus utilitas, quam ex magna hac
 „ indulgentia consequuntur, quatenus videlicet illius
 „ virtute ac operatione remittantur illæ pœnæ, quas
 „ homo divini justitiæ debet; *MODO DIVINÆ*
 „ *GRATIÆ CONDIGNA SATISFACTIONE COOPE-*
 „ *RETUR.* Doceatur ergo populus, quod licet per Sa-
 „ cramentum Pœnitentiæ culpa, et æterna pœna
 „ remittatur; nihilominus post remissionem delicto-
 „ rum debitum temporalis pœnæ, adeoque *GRAVE*
 „ *ONUS SATISFACTIONIS* remaneat, quod *COPIO-*
 „ *SIS ELEMOSYNIS, RIGOROSIS JUNIIS, AC*
 „ *DIFFICILIBUS OPERIBUS PÆNITENTIÆ*, ut tem-
 „ pore veterum fervidorum Christianorum factum
 „ esse liquet ex Canonibus pœnitentialibus, aut hor-
 „ rendis pœnis Purgatorii solvi debent. Quum vero
 „ talia sufferre humanæ infirmitati nimis grave foret;
 „ ideo Vicarius Christi tales satisfactiones per indul-
 „ gentias *MINUIT* “. Questo solo testo bastar do-
 vrebbe a chiudere per sempre la bocca a certi Casi-
 sti, ed a distruggere la loro troppa confidenza. Gio-
 vano, sì, giovano assai le indulgenze, e massimamen-
 te quella del Giubbileo, che è la principale, ma gio-
 vano purchè non manchi questa necessaria condizione,
 che si cooperi alla divina grazia, ossia clemenza e
 liberalità, colla condegna soddisfazione; *modo di-*
vinæ gratiæ condigna satisfactione cooperetur. Con-
 cedonsi le indulgenze in ajuto e suffragio della debolez-
 za e miseria nostra, perchè il soddisfare adeguatamente
 coll'opere nostre *grave nimium foret humanæ infirmi-*
tati; ma non già per fomentare la mollezza e negligenza
 nostra, nè per liberarci da ogni soddisfattoria penalità.

Daremo fine a questo argomento colle parole e te-
 stimonianza chiarissima ed atta a togliere dalla men-
 te di chicchessia ogn'ombra di dubitazione, perchè af-
 fatto decretoria, che ci somministra il sapientissimo
 Pontefice Benedetto XIV. nelle sue Lettere *de præ-*
paratione ad annum universalis Jubilei 1750., nel-

Di Bene-
 detto XIV.

le quali verso il fine parla così: „ Illud vero tum
 „ nobis tum aliis, qui nostro loquentur nomine, cu-
 „ ra erit, ut clausulæ illius, quam Bullæ nostræ
 „ inseruimus, *Fidelibus vere penitentibus &c.* vis &
 „ significatio probe intelligatur. Illud idem re atque
 „ exemplis demonstrabimus, quam futilis, atque ina-
 „ nis sit illorum sententia, qui a catholica commu-
 „ nione extorres *perperam asserunt, indulgentiarum
 „ usu penitentiam imminui, aut etiam medio tolli* “.

Quindi facendo menzione della Istruzione da se me-
 desimo pubblicata mentre era Arcivescovo di Bologna,
 soggiugne, „ In hac Instructione, omissis Theologorum
 „ disceptationibus, universum Diœcesis nostræ popu-
 „ lum monuimus & hortati sumus, ut occasionem ple-
 „ narie indulgentiæ, quam Prædecessor noster Cle-
 „ mens XII. promulgaverat, inunctis operibus *ALIA
 „ PIETATIS OPERA SUPERADDERENT, AC DI-
 „ GNOS PENITENTIÆ FRUCTUS FACERENT*, au-
 „ reo illo Ven. Card. Bellarmini documento ex Tom-
 „ a Controv. l. 5. c. 12. *Sic accipiunt prudentes Chri-
 „ stiani Pontificias indulgentias ut simul etiam stu-
 „ deant dignos penitentiæ fructus ferre, et pro suis
 „ peccatis Domino satisfacere.* Sed & illud adiecimus,
 „ quod Card. Pallavicinus in Histor. Concilii Trid. lib.
 „ 24. cap. 12. n. 6. adnotavit, *falsam nimirum esse
 „ illorum sententiam, qui rentur, Christianos pro-
 „ pter indulgentiarum usum desider fieri, atque a
 „ satisfactione, quæ Deo criminum nostrorum vindici
 „ præstanda est, avocari* “ - Dice finalmente „ Hæc
 „ omnia iis affinia sunt, quæ, & nos supra, inculca-
 „ vimus, monentes, ut præter opera quæ præcipiun-
 „ tur, *alia Christi fideles exerceant pia opera, quæ
 „ spiritui ac votis Ecclesiæ consona sunt.* “ Chiaro
 apparisce da questa Istruzione del supremo Pastore,
 che insegna a tutt' i Fedeli, quale sia lo spirito
 della Chiesa nel concedere le indulgenze, cioè non
 quello di togliere di mezzo col loro uso la penitenza;
 ma che all'opere ingiunte al loro conseguimento uni-
 scansi altre opere di pietà, e facciansi frutti degni
 di penitenza; e ciò essere necessario all'acquisto delle
 indulgenze, *alia præter inuncta exercenda illis es-
 se pia opera.*

Ragione
 che confer-
 ma essere
 tale la men-
 te de' Som-
 mi Pontefi-
 ci.

IV. All'autorità de' Romani Pontefici, ed alla loro
 mente nel concedere le indulgenze cosa si può ag-
 giugnere? Non altro, che far vedere essere tale loro
 mente onninamente conforme alla retta ragione, e
 conforme in guisa, che nemmeno si possa credere o
 supporre ragionevolmente altra poter essere stata o

diversa. Il Cardinal Gaetano argomenta sapientemente così. Niuno, che sia indegno di partecipare della soddisfazione altrui (come fassi coll' indulgenze, nelle quali applicansi le soddisfazioni di Gesù Cristo e de' Santi) a sconto de' proprj debiti acquista veramente il frutto dell' indulgenze. Chi trascura di soddisfare per se medesimo è indegno della soddisfazione altrui pe' suoi debiti. Adunque niuno che trascura di soddisfare per se medesimo consegue il frutto dell' Indulgenza. Chi difatti non giudicherà indegno di partecipare del Tesoro della Chiesa quelle persone penitenti, le quali potendo comodamente soddisfar da se stesse, nè essendone impedito o da debolezza di forze, o da giusta e ragionevole causa, pure ricusano di soddisfare, nè si studiano che de' piaceri d'una vita molle, quasi che non avessero contratto verun debito presso a Dio?

Per vie meglio concepire la forza di questa ragione naturale la illustreremo coll' esempio d' un Re clementissimo, il quale mosso a pietà de' cittadini aggravati di debiti, apra il suo regio tesoro, e dia facoltà al Vicario del suo Regno di disporre di esso rettamente e prudentemente in sollievo di questi meschinelli. Orà chi non vede, che questi oprando prudentemente e secondo la ragionevole volontà del Sovrano, non distribuirebbe il tesoro se non se a que', che veramente fossero bisognosi, nè avessero, onde soddisfare ai loro debiti; e rigetterebbe quegli altri, come affatto indegni d' un tanto beneficio, perchè avendo con che pagare i loro debiti del suo, o non vogliono, o trascurano di pagare? Così appunto passa la cosa nel caso nostro. Il clementissimo Iddio apre nella chiesa il tesoro de' meriti di Gesù Cristo e de' Santi; e commette al suo Vicario il Sommo Pontefice di disporre rettamente e prudentemente in ajuto e sollievo de' Fedeli. Se questa è, il che niuno avrà il coraggio di negare, la volontà del supremo Padrone; il Sommo Pontefice, per disporre rettamente e prudentemente dell' inestimabile tesoro, è non prodigarlo piuttosto, dovrà conferirlo bensì a que' Fedeli, che veramente ne abbisognano, e non hanno in realtà, onde possano soddisfare; ma non già a quegli altri, i quali potendo facilmente colle proprie soddisfattorie opere pagare i loro debiti con Dio contratti, ricusano nondimeno di farlo, e vogliono piuttosto menare la loro vita nell' ozio e nella mollezza.

V. Ma se la penitenza, dirà qui taluno, è cotanto Obbietto-necessaria a que', che han peccato, perchè mai i ne.

Sommi Pontefici pel conseguimento d'una plenaria indulgenza, come del Giubbileo, altra cosa non esigono che poche e tenui opere, come il digiuno di tre giorni, in una settimana, una limosina, e la visita d'alcune Chiese?

Risposta.

Risponde il P. Antoine a questa obbiezione, che sembra a primo aspetto di grande importanza, sebbene non lo sia poi difatti, „ che i Sommi Pontefici „ non esigono che quelle opere, che richieggonsi al „ fine dell' indulgenze da loro inteso e voluto; sem- „ pre però presupponendo in chi lo vuol conseguire „ le disposizioni necessarie ad acquistarlo interamente, „ te, e la esecuzione dell' altre obbligazioni “. Per meglio intendere e convalidare tale risposta conviene badare a ciò che osservano altri difensori della nostra dottrina. Il Sommo Pontefice, dicono essi, offre generalmente l' indulgenza a tutt' i Fedeli sì giusti come peccatori, sì all' anime innocenti e immuni da qualsivoglia peccato mortale, come ad altri, che stati sono rei di numerosissime e grandissime iniquità: tanto a que', che già si sono consecrati alla penitenza, e menano la loro vita in un continuo esercizio d' opere penali; quanto agli altri, che menano una vita comune, nè hanno tanto di forza da intraprendere e sostenere opere di penitenza assai gravi e severe. Quindi è, che nel promulgare il Giubbileo od altre più solenni indulgenze non prescrive il Sommo Pontefice altre opere di penitenza se non se quelle che tutti possono comunemente prestare senza che niuno possa avere una legittima scusa di ometterle. Ma il Sommo Pontefice nel tempo stesso, in cui tali opere prescrive, non dice, che bastino generalmente a tutti per conseguire pienamente la indulgenza; cosicchè anche i gran peccatori, che han offeso Dio con molte e gravissime iniquità sieno esenti dal soddisfare alla divina giustizia; mentre anzi, come abbiain già veduto, dichiara tutto l' opposto.

Altra obbiezione.

VI. Ci deve pur essere, dirà qualch' altro, la sua differenza fra le varie indulgenze. Queste altre sono di quaranta, e cento giorni, altre di sette o più anni, ed altre finalmente sono plenarie. Ma perchè plenarie? se non se perchè rimettono pienamente ed interamente ogni pena temporale ai peccati nostri dovuta? Almeno certamente non si può negare, che colla dottrina nostra molto non si detragga alla efficacia e virtù della plenaria indulgenza, la quale non sembra ammettere veruna limitazione.

A questa difficoltà però io rispondo, che ammetta

di buon grado, che tale indulgenza si chiami plenaria, perchè, per quello riguarda la sua virtù e la podestà della Chiesa concedente, rimette tutta la pena temporale. Sì, la Chiesa, in concedendola, apre il Tesoro de' meriti di Gesù Cristo e de' Santi, e dal canto suo impartisce la piena remissione della pena temporale, cosicchè se i Fedeli sono bastevolmente disposti a ricevere un tanto beneficio, conseguiscono diffatti la intera remissione dovuta alle lor colpe. Ma dice, che non sono disposti a riceverlo, almeno interamente, quei che non si curano di fare pe' lor peccati opere soddisfattorie. Nè perciò punto si detrae all'efficacia e virtù delle plenarie indulgenze, siccome nulla si detrae alla virtù ed efficacia dei Sacramenti, perchè è necessario sia ben disposto chi si accosta a riceverli se vuole gli sieno utili e fruttuosi.

VII. Dissi, *almeno interamente*; perchè penso sia onninamente falsa la opinione di taluni, i quali dicono non conseguirsi frutto alcuno dall' indulgenza plenaria, se tutta ed interamente non si acquista. No, non è indivisibile il frutto della indulgenza nemmeno plenaria. Ascoltiamo Bonifazio VIII. Egli nella sua Bolla del suo Giubbileo dichiara apertamente, che *unusquisque plus merebitur, et indulgentiam* (certamente plenaria, perchè di Giubbileo) *efficacius consequetur, qui Basilicas amplius et devotius frequentaverit*. A dunque il frutto dell' indulgenza anche plenaria più e meno si consegue a misura della minore o maggiore disposizione del soggetto, e dell' opere penali, che presta, quale sì è quella della visita delle Chiese, e della divozione, con cui le visita: *efficacius consequetur, cui Basilicas AMPLIUS, et DEVOTIUS, frequentaverit*. Dice lo stesso Innocenzo IV. nel cap. *Quod autem de Rœnit. Unus plus alio habet, de indulgentia, intra metam a Prælato constitutam secundum quod plus devotus est, vel plus laborat, vel majoribus periculis se exponit*. Dello stesso sentimento è S. Tommaso nel Suppl. q. 23. art. 2. al 3. ove dice: „ Quando datur indulgentia indeterminata ei, „ qui dat auxilium ad fabricam Ecclesiæ, intelligitur „ tale auxilium quod sit conveniens ei, qui auxilium „ dat; & secundum hoc PLUS VEL MINUS de indulgentia consequitur “.

VIII. Dalle or ora stabilite dottrine ne siegue, che per conseguire l' intero frutto della plenaria indulgenza, ossia la remissione di tutta la pena temporale dovuta ai peccati anche veniali, debb' essere il cuore di chi acquista tale Indulgenza libero e sgom-

Il frutto dell' indulgenza plenaria non è indivisibile. È falso, che tuttosì perda, se tutto non si acquista.

Per conseguire intera indulgenza plenaria il cuore debb' esser sgom-

bro da ogni
affetto al
peccato ve-
niale.

bro da ogni affetto di qualunque anche leggier peccato; altramente non conseguirà l'indulgenza interamente; ma soltanto parzialmente, quando però non marchino l'altre condizioni. La ragione n'è evidente. In sentenza di tutti la remission della pena ai peccati dovuta necessariamente suppone, come più sopra abbiamo detto, rimessa già la colpa; e la colpa non mai viene rimessa, se l'animo non è ad essa avverso. Questa appunto si è la ragione, per cui i dannati soffrir dovranno nell'inferno pe' loro peccati veniali pene eterne; perchè non si spoglieranno mai dell'affetto verso di essi. Quindi è, che, come osserva Guglielmo Parigino, quelle persone, le quali poco invigilano sopra se stesse, e però sdruciolano in molti peccati veniali, anche dopo aver tolto il Giubbileo per molte maniere restano debitori alla giustizia divina, ed avranno a provare dopo la loro morte pene acerbissime nel purgatorio, di cui eglino fan poco caso.

Conclusio-
ne.

IX. Da tutte queste cose è facile il raccogliere ed il conchiudere che far debbano i Fedeli, onde mettere la partita al sicuro, e massimamente quei che han commesso molte iniquità. Debbon esser solleciti di congiungere coll' indulgenze la penitenza, cioè hanno a fare opere penali e insieme prendere divotamente le indulgenze, onde coll'uno e l'altro mezzo più sicuramente soddisfare alla divina giustizia. Quest'è il bellissimo documento del Bellarmino: „ Uti-
„ lius quidem est (dice) ac tutius pro se satisfacere,
„ quam indulgentias quærere; sed utroque utilius
„ est illud facere & istud non omittere: & hoc est;
„ quod boni Auctores consulunt, ut qui suscipiunt in-
„ dulgentias, non cessent a pœnitentiæ fructibus pro-
„ ducendis, qui meritorii, & medicinales plerumque
„ esse solent, & utilius est duobus pedibus iter face-
„ re quam uno tantum “.

§. IV. Si propongono e sciolgono varj quesiti.

Quesito 1.

I. Per compimento di questa materia, e prima di passare a parlare dell' indulgenze pei Defunti, proporremo e scioglieremo alcuni quesiti. Ecco il primo. Molte volte i Sommi Pontefici concedono la indulgenza sotto questa clausola, *contritis et confessis*. Ora cercasi, se per lucrare tale indulgenza sia necessaria la Confessione Sacramentale in quelle persone, le quali non hanno coscienza di peccato mortale.

Rispondo che no, quando la Confessione Sagramentale non venga prescritta espressamente come porzione dell'opera ingiunta. La ragione della prima parte si è, perchè quando non viene ricercata come porzione dell'opera ingiunta non ricercasi dal Sommo Pontefice se non se come disposizione allo stato di grazia necessario, come si è detto, al conseguimento delle indulgenze, della qual disposizione è cosa chiara che non abbisognan que', che per divina grazia sono immuni da peccati mortali. E ciò si dimostra col comune sentimento de' Dottori, dai quali vengono le leggi ambigue interpretate. Il Suarez dice, che sono innumerevoli gli Autori, che la sentono così, i quali vengono raccolti e seguitati dal Diana, innumeri, *quos congerit et sequitur Diana Tom. 1. Tract. de Bulla Cruciatæ, Resol. 107.* Ora non soffrirebbero certamente i Sommi Pontefici, i quali non ignorano questa opinione, che venisse per ogni dove insegnata con grave danno de' Fedeli, se fosse aliena dalla lor mente. Che anzi, consultato su tal punto, Clemente XI. (dice il Continuatore del Turnelli) „ da uno de' nostri lo rimise ai Teologi “. E' cosa certa, che la parte di gran lunga maggiore e più grave de' Teologi così insegna. Adunque pare, che della verità di tale opinione non si possa dubitare. Pensa anzi il Suarez col Gersone e parecchi altri, che basti anche la Confessione in voto per chi ha de'suoi gravi peccati una perfetta contrizione. Ma siccome la opposta sentenza è più sicura, com'egli stesso confessa; e per altro la contrizione perfetta è assai rara; così chi ha copia di Confessore non deve mai omettere di confessarsi prima di prendere l' indulgenza.

II. Se poi la Confessione nelle Bolle Pontificie viene ricercata come parte dell' opere prescritte, non v'ha dubbio, che la Confessione deve onninamente farsi, perchè in tal caso non è meno necessaria al conseguimento dell' indulgenza di qualsivoglia altra opera prescritta. Ma quando dovrà intendersi prescritta come parte? Quando l' indulgenza non si concede se non se a quelli che han premesso la confessione. Lo stesso si dica anche della Comunione, se anco questa viene prescritta, come diffatti suole prescrivarsi ogniqualvolta come parte si prescrive la Confessione.

III. Cercasi a. se nulla acquisti o partecipi dell' indulgenza chi non presta tutta intera l'opera prescritta; e se possa prestarsi per altra persona l'opera prescritta.

Quæsitio 2.

Alla prima parte rispondo col Delugo, che non giova punto all'acquisto dell'indulgenza l'opera ingiunta se non viene adempiuta interamente. La ragion'è, perchè la indulgenza non si concede divisibilmente per ciascuna parte dell'opera, ma bensì per tutta l'opera indivisibilmente, ed è una cosa diversa dalla soddisfazione Sagramentale, la quale opera indivisibilmente. Quindi chi eseguisce metà dell'opera prescritta per la indulgenza non acquista la metà dell'indulgenza; quando non sia espressamente conceduta una parziale indulgenza a chi adempie una data parte dell'opera prescritta, come v. g. a chi nel tal giorno assisterà al Mattutino o al Vespro, mentre in allora qualunque parte si riguarda, come un tutto relativamente all'operante.

Alla seconda parte rispondo che no. Perchè fare che un altro digiuni, o preghi non è digiunare o pregare. La Bolla comanda, che chi vuol lucrare la indulgenza digiuni o preghi. Adunque chi non lo fa, ma fa digiunare o pregare un altro, non adempie quanto prescrive la Bolla, e non acquista l'indulgenza. La limosina sola può farsi per un altro: perchè chi dà il proprio col mezzo di un altro, v. g. del servidore, fa veramente limosina e beneficia il prossimo; mentre non è già il servidore, che fa limosina, ma bensì il padrone, il quale si serve del servidore, come di stromento per farla. All'opposto chi fa digiunare o pregare un altro, non digiuna, nè prega per verun modo.

Questo 3. IV. Cercasi 3. Se, quando all'indulgenza plenaria conceduta a qualche chiesa per un dato giorno, e prescritta è la Confessione e la Comunione, possa taluno, che non si sente reo di peccato mortale, facendo la sua Comunione, senza confessarsi, dopo però aver premesso un atto di contrizione, lucrare la indulgenza.

E' certo presso tutti, che chi è conscio di peccato mortale, non può acquistare la indulgenza, se Sagramentalmente non si confessa, quando nella Bolla o Rescritto si concede espressamente *ai confessati e Comunicati*. Di ciò non si può dubitare in adesso, perchè ha così dichiarato con più Decreti la Sagra Congregazione sopra le indulgenze e sagre Reliquie, e singolarmente in quello dei 19 Settembre dell'anno 1720, in cui ha diffinito, che eziandio nel caso, in cui per mancanza di Confessori non si possa fare la prescritta Confessione, non basta l'atto di contrizione per lucrare la indulgenza.

Se poi chi vuol acquistare l'indulgenza non ha che peccati veniali, secondo alcuni Autori, egli acquista l'indulgenza anche colla sola contrizione. La ragione, che ne adducono, si è questa, perchè, dicono, sebbene possa il Pontefice prescrivere per l'acquisto dell'indulgenza anche la Confessione di veniali, tuttavia quando ciò chiaramente non esprime, s'intende, che prescriva semplicemente la Confessione, come la prescrive il gius divino ed ecclesiastico, il quale si può che l'altro, come insegna S. Tommaso nel 4. dist. 19. q. 3. art. 1. questiuncula 2. al 2. non comanda la Confessione che de' soli mortali. Ma altri più probabilmente hanno insegnato, che quando nel Diploma si prescrive assolutamente la Confessione, ricercasi questa per acquistar l'indulgenza anche in chi trovasi o crede trovarsi in istato di grazia, nè è conscio d'esser reo che di soli peccati veniali. Imperciocchè la Confessione in tal caso non si prescrive come disposizione ed affinchè l'uomo ritorni nello stato di grazia, ma come opera di pietà e di religione ingiunta per l'acquisto dell'indulgenza.

V. Di presente però la controversia è finita; poichè è stato deciso a favore di quest'ultima opinione con decreto della sagra Congregazione preposta alle indulgenze e sagre reliquie, approvato da Clemente XIII. il dì 19 Maggio 1759 del seguente tenore: „ Ut Christi fideles scire possint, quod sibi tenendum foret pro acquirendis indulgentiis in sententiarum varietate super intelligentia verborum, *Qui vere penitentes confessi ac Sacra Communionem refecti Ecclesiam visitaverint*, quæ in Indulgentiarum Brevibus inseri solent in sacra Congregatione Indulgentiis, sæ crisque Reliquiis præposita discussis die 31 Martii proxime præteriti nonnullis dubiis, eadem sacra Congregatio fuit in voto, Confessionem Sacramentalem, quando in Brevibus apponitur pro indulgentiarum consecutione, peragi omnino debere etiam ab iis, qui sibi lethalis peccati conscii non sunt. „ Adunque in oggi è certo che chi vuole lucrare la indulgenza, quando nel Breve la Confessione è prescritta, deve onninamente confessarsi o abbia o non abbia peccati mortali.

Decisione della 5. Congregazione.

VI. Cercasi 4. Se basti per lucrare la indulgenza la Confessione fatta due o tre giorni innanzi; e posto che no, se basti almeno quella fatta il giorno innanzi, e se anco quelle persone, che si confessano regolarmente ogni otto giorni debbano accostarsi nuovamente al Sacramento della Penitenza, quando ne

Questio 4.

giorni intermedj vogliono lucrare un'indulgenza, per cui viene richiesta la Confessione.

Rispondo alla prima parte del quesito, esserci stati per verità degli Autori, i quali han sostenuto, almeno come cosa più probabile, che basti a tal fine anche una Confessione fatta due o tre giorni innanzi, ed anche quattro, e secondo alcuni persino sei. Ma questi Teologi in adesso non debbono più ascoltarsi. Pel Decreto già riferito nelle parole, che susseguono immediatamente alle recitate è di presente chiaro e certo, che la Confessione non può giovare all'acquisto dell'indulgenza, quando non sia fatta o il giorno stesso, o il precedente. Ecco le parole del Decreto: „ Nec non præfatam Confessionem suffragari „ etiam posse, si expleatur in vigilia festivitatis“. E sembra altresì cosa più che probabile, che giovi non solo fatta la sera innanzi, ma pur anche la mattina del giorno antecedente, ossia della vigilia. Tanto più mi confermo in questa opinione, quanto che è cosa certa, che si può acquistare la indulgenza fino dai primi Vesperi, che cadono appunto nel dopo pranzo del giorno antecedente. Imperciocchè se non bastasse la Confessione fatta nella mattina della vigilia, non potrebbe mai acquistarsi l'indulgenza nei primi Vesperi della solennità; poichè il conseguimento della medesima suppone già effettuati tutti i necessarij prescritti requisiti, fra quali nel caso nostro si annovera anche la Confessione. Basta adunque all'acquisto delle indulgenze la Confessione fatta nella mattina della vigilia.

Dichiarazione di
Clemente
XIII.

VII. Rispondo alla seconda parte, che quelle persone, le quali si confessano regolarmente ogni otto giorni, non debbono nuovamente confessarsi per acquistare una indulgenza, che cada ne' giorni intermedj, purchè dopo l'ultima Confessione non si conoscano rei di veruna colpa mortale. Ciò presentemente è affatto certo, perchè dichiarato e deciso da Clemente XIII. nell'anno 1763 Compresso egli aveva alla Congregazione delle indulgenze d'esaminar questo punto. Fu quindi in essa proposto il dubbio, „ An & quomodo „ sit consulendum Sanctissimo &c.“ E fu risposto: „ Consulendum Sanctissimo Domino nostro, ut concedere dignetur indulgentiam omnibus Christifidelibus, qui frequentes peccatorum Confessione animam studentes expiare semel saltem in hebdomada ad Sacramentum Pœnitentiæ accedere, nisi legitime impediuntur, consueverunt, & nullius lethalis culpæ a se post peractam ultimam Confessionem

„ commissæ sibi consci sunt, ut omnes & quascumque
 „ indulgentiarum consequi possint, etiam sine actuali
 „ Confessione, quæ ceteroquin juxta præfati Decreti
 „ (di quello cioè poc' anzi da noi riferito) defini-
 „ tionem ad eas lucrandas necessaria esset. Nihil ta-
 „ men innovando circa indulgentias Jubilæi tam or-
 „ dinarii quam extraordinarii, aliasque ad instar Ju-
 „ bilæi concessas, pro quibus assequendis, sicut &
 „ alia opera injuncta, ita & Sacramentalis Confessio
 „ tempore in earum concessione præscripto peragantur.
 „ Et facta per me infrascriptum S. Congregationis
 „ Secretarium de præmissis omnibus Sanctissimo
 „ Domino nostro relatione, Sanctitas Sua piis bo-
 „ norum desideriiis ac votis satisfacere, & indulgen-
 „ tiarum gratias iis potissimum, qui pie, sancteque
 „ vivendo donis divinæ misericordiæ digniores effi-
 „ ciuntur, elargiri quammaxime cupiens, benigne an-
 „ nuit, & præfatum Indultum in forma superscripta
 „ expediri, & publicari mandavit, quibuscumque in
 „ contrarium non obstantibus. Ecco il privilegio
 „ concesso a quelle persone le quali si confessano
 „ regolarmente ogni otto giorni. Possono queste senza
 „ una nuova Confessione, fuorchè nel caso fossero dopo
 „ l'ultima caduta in peccato mortale, far acquisto di
 „ tutte le indulgenze ad eccezione soltanto di quel-
 „ le de' Giubbilei sì ordinarij che straordinarij. Quelle
 „ poi che più di rado si confessano, quantunque non si
 „ sentano ree di alcun peccato mortale, se vogliono lu-
 „ crare le indulgenze ai confessati concesse, debbono
 „ necessariamente confessarsi, altramente non le acqui-
 „ stano.

VIII. Cercasi 5. Se basti pel conseguimento dell' Quesito 5.
 indulgenza siccome la Confessione, così pure la Co-
 munionè fatta la precedente mattina, oppure sia ne-
 cessario, che questa facciasi nel giorno stesso della
 solennità.

Un moderno Autore dice, che non basta la Comu-
 nione fatta nella vigilia, ma è necessario sia fatta
 nella festa, in cui corre la indulgenza. La sua ra-
 gione è questa, perchè nel Decreto della S. Congre-
 gazione del 1759. surriferito, si dice bensì espres-
 samente, che giova la Confessione fatta nella vigilia;
Confessionem suffragari etiam posse, si expleatur in
vigilia festivitatis; ma nulla si dice quanto alla Co-
 munionè: *De Communione autem nullum verbum oc-*
currit. Dal che egli conchiude: *Videtur itaque ea*
differenda ad diem ipsum festivitatis. Ma con buo-
 na pace di questo per altro dotto Teologo dal non

dirsi nulla della Comunione nulla può conchiudersi, se non che al più che quanto alla Comunione la cosa non è chiara, certa, e diffinita, come lo è quanto alla Confessione. Ma se ciò non è quanto alla Comunione espressamente diffinito, nemmeno però è diffinito il contrario; e per altro la ragione sembra che militi chiaramente a favore dell'affermativa sentenza.

Ma qual è questa ragione? E' appunto quella che abbiamo addotto nella risposta alla prima parte del Quesito 4., onde provare, che basti la Confessione fatta non solamente la sera innanzi, ma anche la mattina della vigilia. Eccola. E' cosa certa, che può lucrarsi la indulgenza conceduta e annessa a qualche solennità fino dai primi Vesperi della medesima. Ora se non bastasse la Comunione, non meno che la Confessione, fatta nella mattina della vigilia, non si darebbe mai il caso, che si acquistasse l'indulgenza, nè mai difatti si acquisterebbe nei primi Vesperi della solennità; perchè al di lei conseguimento fra l'altre cose ricercasi anche la Comunione. La cosa è evidente. Se non serve per l'acquisto dell'indulgenza la Comunione fatta la mattina della vigilia: adunque la sera ai primi Vesperi non si può lucrare la indulgenza coila visita della Chiesa, perchè manca la Comunione, che è un necessario requisito. Si aspetti l'indimani, dice il citato Autore, a fare la Comunione, cioè il giorno della festa. Egregiamente. Ma in tal caso non si acquisterà l'indulgenza la sera innanzi ai primi Vesperi; si acquisterà bensì la mattina dopo nella Comunione, che sarà in tal caso l'ultima fra le opere prescritte; poichè tutti accordano, che la indulgenza acquistasi appunto, allorchè viene eseguita l'ultima delle opere prescritte. Ecco pertanto evidentemente, che non potrebbesi mai lucrare la indulgenza nei primi Vesperi della solennità. Adunque si deve dire, che basti al conseguimento dell'indulgenza, siccome la Confessione così pure la Comunione fatta anche la mattina del giorno innanzi.

Aggiungo, che tale appunto si è la pratica delle persone pie, le quali per isfuggire gli strepiti soliti dei giorni di solennità a cagione del gran concorso, e per attendere ai divoti loro esercizj con più quiete e raccoglimento, fanno nella mattina della vigilia la loro Confessione e Comunione, e visitano poi la Chiesa la sera stessa ai primi Vesperi, o il dì seguente, nè dubitano punto di far acquisto, in così facen-

do, della indulgenza. E per altro sa ognuno, che la pratica delle persone probe e pie è un'ottima interpretazione delle umane leggi.

IX. Cercasi 6. Cos'abbia ad intendersi sotto nome di primi Vespri. Questione 6.

Rispondo doversi intendere quel tempo, in cui per approvata consuetudine sogliono, e possono in quel dato luogo, ove v'ha l'indulgenza, cantarsi, o recitarsi in Coro i Vespri. Che se nel dato luogo non si celebrano i primi Vespri, si deve in tal caso aver riguardo o al costume della Diocesi, o a quello della vicina città, o finalmente alla generale consuetudine. Il tempo di lucrare le indulgenze, quando incomincia nei primi Vespri, come sono generalmente quelle affisse a qualche solennità, termina nel seguente giorno al tramontare del sole. Non così le indulgenze concesse ne' giorni feriali, e massimamente in Quaresima; mentre queste nè incominciano ne' primi Vespri, nè terminano al tramontare del sole. Il tempo adunque di acquistare siffatte indulgenze incomincia alla mezza notte, e termina nella mezza notte seguente; e quindi la loro durata e misura è un intero giorno naturale.

X. Cercasi 7. Se con uno stesso atto possano guadagnarsi più indulgenze parziali (giacchè una sola plenaria, se ricevasi nella sua interezza, equivale a molte) concesse per diversi titoli e cause; come per esempio chi dice la Corona o il Rosario avente molte benedizioni, e quindi molte indulgenze. Questione 7.

Rispondo col Suarez, che no. La ragion è, perchè all'aumentarsi della indulgenza è necessario si aumenti il titolo e la causa; e massimamente quando la causa, come nel caso nostro, sembra appena bastevolmente proporzionata e sufficiente per una semplice indulgenza. Ed altresì perchè ogni indulgenza ricerca un atto proprio, e che al proprio suo effetto sia applicabile. Ora un atto solo finito, limitato, e commensurato ad un effetto, se viene applicato a molti, non basta per ciascuno.

Qui però convien avvertire, che affinchè taluno acquisti nello stesso giorno l'indulgenza in più Chiese, alle quali è concessa, basta, che ori in ciascheduna, sebbene in una sola abbia ricevuto la SS. Eucaristia. Se poi basti una sola Comunione, quando la seconda indulgenza non cade nello stesso giorno, ma nel seguente, non convengono i Teologi. Il Delugo dice che sì, perchè sembra, che la Confessione e Comunione non si esigano direttamente come una

dell'opere prescritte al conseguimento dell'indulgenze, ma puramente affinchè sieno più idonei e ben disposti al di lei acquisto. Ma siccome ciò si asserisce senza verun fondamento e senza probabilità; mentre è certo anzi, che per moltissime indulgenze i Sommi Pontefici esigono come opere necessarie pel loro acquisto la Confessione, e Comunione; così è più vera e più sicura la opposta sentenza, che non basti per amendue le indulgenze una sola Comunione, quando per ciascuna di esse è prescritta.

V'ha nondimeno un caso, in cui con un atto solo possono lucrarsi più indulgenze, ed è quando per una terza indulgenza sono concesse *per modum unius*; come quando a chi visita una data Chiesa concedansi tutte le indulgenze delle Chiese di tutta una città. Qui però è necessaria e una gran causa affinchè sia proporzionata a tante indulgenze, e una gran disposizione dal canto del soggetto. Quindi in fatto non ne conseguirà che a proporzione della causa e delle disposizioni.

Quesito 8. XI. Cercasi 8. Se possa taluno in uno stesso tempo acquistare più indulgenze parziali con atti distinti, che possano esser fatti nel tempo medesimo; come per esempio se una persona, la quale assiste in Chiesa al canto della *Salve Regina*, ed insieme nel tempo stesso recita una parte del Rosario, insieme conseguisca e l'indulgenza concessa a chi sta presente alla *Salve*, e quella pure, che è annessa alla recita del Rosario.

Sembra che sì; perchè siccome possono adempier-si nel tempo stesso con due opere distinte due precetti, v. g. di ascoltare la Messa, e di recitare l'Uffizio, così anche possono lucrarsi le indulgenze annesse a due distinte azioni fatte nel tempo stesso. Imperciocchè e perchè mai chi mentre ascolta la Messa di precetto, e nel tempo stesso recita l'Uffizio, adempie nel tempo stesso due precetti? La ragion'è, perchè l'una cosa non è impeditiva dell'attenzione all'altra. Chi recita l'uffizio con attenzione, ascolta la Messa con divozione, e come si conviene; e però soddisfa nel tempo stesso ad amendue i precetti. Ma così è, che quegli pure, che recita il Rosario divotamente, mentre assiste al canto della *Salve* fa due azioni, l'una delle quali non impedisce punto l'attenzione all'altra, e quindi le presta amendue, come si conviene per l'acquisto delle indulgenze loro annesse. Adunque senza meno le acquista.

Non piace questa opinione al Continuatore del Tunnelli; perchè, dice, opera più perfettamente chi fa queste due distinte opere in tempo diverso e separatamente di chi le fa amendue insieme e nel tempo stesso. Vuole adunque, che al più acquisti queste due indulgenze chi non solo assiste alla *Salve* recitando il Rosario, ma inoltre ci assiste ginocchioni, perchè così all'assistenza aggiugnerebbe un'altra pia opera, cioè di ascoltare la *Salve*, e recitare il Rosario colle ginocchia piegate. Io non mi opporrò a questo suo pensiero. Dirò anzi, che, prescindendo da qualche impedimento, assolutamente non acquista l'indulgenza chi non assiste alla *Salve* ginocchioni; perchè in altra maniera non ci assiste con pietà e divozione, com'è necessario per conseguire l'indulgenza. Chi adunque inginocchiato ci assiste, e nel tempo stesso recita il Rosario, lucreà, anche secondo questo Autore, una doppia indulgenza.

XII. Cercasi 9. Se basti per acquistare l'indulgenza un'opera altronde comandata, come la recita del Breviario in chi ha obbligo di dir l'Ufficio, o l'adempimento della penitenza Sagramentale, quando per l'acquisto di tale indulgenza ricercansi pie preci. Quesito 9.

Rispondo essere la cosa almeno assai dubbiosa. La ragion'è, perchè, prescindendo da circostanze particolari, i Sommi Pontefici colle indulgenze intendono di promuovere la pietà e la religione coll'opere di sopraerogazione. Eccone un manifesto esempio. Eugenio IV. accordò ai Monaci di Vagliadolid l'indulgenza nell'articolo di morte, con questa condizione però, che digiunassero tutt'i venerdì dell'anno, e sostituissero il digiuno d'altro giorno, se nel venerdì fossero tenuti a digiunare per precetto della Chiesa, o per penitenza imposta, o per voto, e per altro capo. Se poi consta essere diversa la mente del Pontefice, come lo è nei Giubbilei, ne'quali per altre opere, che ci concorrono, si contenta anche del digiuno altronde comandato; basta in allora anche l'azione altronde comandata. Dicasi lo stesso, se la mente del Pontefice è di rivocare la osservanza d'una legge negletta o ita in disuso. Quindi molte indulgenze, dice l'Amort q. 33, sono state concesse il dì 19 d' Ottobre 1606. ai Premostratensi, se faranno l'orazione mentale per lo spazio di mezz'ora, se assisteranno al Mattutino circa la mezz' notte &c.

XIII. Talvolta nello stesso giorno in più Chiese di una stessa Città v'ha indulgenza. Quindi cercasi 10. Quesito 10.

Se possa acquistarne molte in uno stesso giorno chi molte piamente ne visita.

Rispondo, che se la indulgenza di queste Chiese è concessuta per uno stesso titolo, non ne acquista più di una; perchè in tutte è la medesima. Quindi chi nella festa v. g. di S. Benedetto la mattina ha visitato la Chiesa di questi Monaci, ed il dopo pranzo visita quella delle Monache dell'Ordine medesimo acquista non due, ma una sola indulgenza. Se poi parlasi d'indulgenza concessuta a varie Chiese, non già per uno stesso titolo, ma per più titoli e diversi, come v. g. l'una ad onore di S. Francesco, l'altra di S. Bernardo, le cui opere prescritte possono iterarsi, non v'ha nulla, che impedisca, possa taluno acquistare lo stesso giorno questa e quella, l'una e l'altra.

Quesito II. XIV. Cercasi II. Se per lucrare l'indulgenze sia necessaria un'opera esterna; e qual intenzione ricerchisi per acquistare le indulgenze.

Rispondo alla prima parte del quesito, che all'acquisto delle indulgenze non è punto necessaria l'opera esteriore; perchè talvolta viene concessuta l'indulgenza a quelle persone, le quali fanno l'esame della loro coscienza con un sincero atto di contrizione; ed anche viene concessuta a que' moribondi, i quali, non potendo colla bocca, invocano il nome di Gesù col cuore. Ed è poi certo, che talvolta anche a persone viventi benemerite della Chiesa viene concessuta l'indulgenza senz'obbligo di verun'opera attuale e soltanto a titolo di remunerazione, di sollievo, di medicina ec. Così il Delugo.

Alla seconda parte poi rispondo, che allora quando la Bolla dell'indulgenza ricerca una determinata intenzione come che si preghi per la concordia de' Principi, per l'estirpazione dell'eresie ec. per lo meno si esige, che si faccia orazione secondo l'intenzion della Chiesa, o del Sommo Pontefice, che ha concesso tale indulgenza. Io penso, che questa generale intenzione sempre basti, checchè ne dica in contrario qualche Autore. Imperciocchè è tale appunto la pratica dei Fedeli, i quali prendono le indulgenze esposte colla sola generale intenzione di fare e di pregare per ciò che desidera la Chiesa; il che quale siasi per lo più in ispecie ignorano.

§. V. Degli effetti delle indulgenze.

La indulgenza non rimette la

I. Che fra gli effetti della indulgenza non abbia luogo quello di rimettere la colpa mortale è cosa certis-

simia, e secondo il Suarez disp. 50. sez. 1. anche di fede. „ Et hoc dicimus esse de fide “. Le ragioni di ciò sono del tutto efficaci e convincenti. Primamente perchè il peccato mortale non mai si rimette se non se coll'infusione della grazia santificante, come insegna il Concilio di Trento sess. 6. c. 7. Ora la grazia santificante non può infondersi per qualsivoglia indulgenza, ma soltanto pel Sacramento; mentre lo stesso Concilio di Trento sess. 6. can. 4. e sess. 14. cap. 2. insegna espressamente; che niuno o infedele o battezzato può conseguire la grazia della giustificazione senza i Sacramenti del Battesimo o della Penitenza, oppure senza la contrizione col voto di essi Sacramenti. 2. Perchè la Chiesa non assolve i peccati attuali se non *per modum iudicii*, e le indulgenze non si concedono *per modum iudicii*. 3. Perchè tutte le formole delle indulgenze sempre contengono e dichiarano compensarsi per esse le pene dovute ai peccati nei Penitenti *contritis vel confessis*. Suppongono adunque ricercarsi al loro effetto, che già sia stato rimosso il peccato mortale o colla Confessione, o colla contrizione. Adunque non vale la indulgenza alla remissione dei mortali. E su tal punto convengono tutt'i Teologi.

II. Ma valerà almeno alla remissione delle colpe veniali? Nemmeno: La più comune sentenza de' Teologi restringe l'effetto dell'indulgenza alla remission della pena in guisa; che assolutamente n' esclude la remission della colpa. E giustissimamente i Teologi ciò insegnano. La ragion' è; perchè per legge ordinaria la colpa anche veniale non può togliersi senza di un atto dell'uomo, per cui la di lui volontà si cangi. Senza questo cangiamento di volontà per cui si deresti la colpa; e se ne deponga l'affetto, la colpa anche veniale non si toglie, non si cancella, non si perdona. E quest'atto, questo cangiamento non si presta per l'indulgenza, mentre questa non dà la contrizione, o la detestazione, cui nemmeno prestano i Sacramenti stessi. Ciò confermasi colle formole stesse delle indulgenze, nelle quali si dichiara di non concedere la remissione della pena che ai soli contriti o confessati.

Quindi è chiaro, che chi riceve una indulgenza anche plenaria con affetto a qualche peccato veniale, cui non detesta, ed a cui ha il cuore attaccato, non consegue la remissione della pena dovuta ad esso peccato. Perchè fino a tanto che sussiste e dura la colpa veniale, non può unquam togliersi il reato

È nemmeno la colpa veniale.

della pena temporale ad essa proporzionata, perchè è intimamente congiunto ad essa colpa, la quale ha intrinsecamente e di sua natura il rendere l'uomo degno di pena. Chi adunque prende un'indulgenza plenaria con affetto a qualche colpa veniale, non la conseguirà mai veramente plenaria, perchè è incapace di ottenere la remissione della pena temporale proporzionata e dovuta a tale colpa.

Come abbiano ad intendersi certe espressioni delle Bolle dell'indulgenze.

III. Da ciò è facile il raccogliere come abbiansi ad intendere quelle espressioni, che talvolta incontransi in alcune Bolle o Diplomi d'indulgenze, in cui si dice, che si concede la remissione delle colpe o dei peccati; cioè debbon intendersi della pena dovuta ai peccati. Diffatti anche nelle divine Scritture non di rado si prende per la pena del peccato. In questo senso la massima parte de'Teologi intende quel testo del 2. de'Maccabei 12. *Sancta et salubris est cogitatio pro Defunctis exorare, ut a peccatis solvantur.* Imperciocchè, dicono, in quel luogo non trattasi della remission della colpa, la quale rimettesi per una sincera e perfetta contrizione prima della morte, ma bensì della condonazion della pena dovuta al peccato.

Quindi la Bolla *Sabbatina*, come la si chiama volgarmente, in cui Giovanni XII. per comando della gran Vergine Maria, apparsale sotto l'abito di Monaca Carmelitana, ai Carmelitani concede un'indulgenza, per cui *Fratres dicti Ordinis a supplicio absolventur et culpa*, è presso gli eruditi in gran sospetto di falsità. Niuno ignora, quante indulgenze in varj tempi sieno state divulgate, le quali non solo non erano state concesse dalla S. Sede, ma pur anche sdegnosamente rigettate. Questa Bolla viene dall'Amort alla pag. 156., e se *falsa latinitas vitiat Rescriptum*, ha questa Bolla, onde venga rigettata. Ma è viziosa anche per altre ragioni 1. Perchè secondo essa *qui sanctum intrabit Ordinem*, dei Carmelitani, *salvabitur.* 2. Perchè ivi così parla la B. Vergine ai Confratelli e Consorelle del detto Ordine: „ Ego Mater gratiose descendam Sabato post eorum obitum, & quot inveniam in Purgatorio li-
berabo. “ Quindi è, soggiugne l'Amort, „ quod Bulla hæc, vera an ficta non disputo, sic explicata est sub Paulo V., ut Carmelitis permittatur predicare, quod populus Christianus possit pie credere, Beatam Virginem prædictis Fratribus & Sororibus, qui christiane decesserint, speciali protectione post eorum transitum præcipue in die Sabbati adfuturam. “

IV. Quale si è adunque l'effetto proprio della indulgenza? Non la remissione della colpa, anche soltanto veniale; non della pena eterna che colla colpa sempre si rimette; ma nemmeno della sola penitenza Canonica, come si è fino ad una specie d'evidenza dimostrato nel Cap. 1. §. 2. E' adunque la remissione o totale o parziale, non solo nel foro della Chiesa, ma pur anco nel tribunale della divina giustizia, della pena temporale dovuta ai peccati e quanto alla colpa e quanto alla pena eterna già rimessi. Quest'è ciò che nel luogo stesso §. 2. num. 6. abbiam provato con ragioni efficacissime, e superiori ad ogni eccezione; al quale per non ridire le cose dette rimettiamo il Lettore. Qui ci contenteremo di porre sotto i di lui occhi la dottrina su questo punto di S. Tommaso nel Suppl. q. 25. art. 1. colle sue stesse parole. Il titolo di quell' articolo si è questo: „ *Utrum per indulgentiam possit aliquid remitti de pena satisfactoria.* “ Ed eccone la sua decisione: „ Respondeo dicendum, quod ab omnibus conceditur, indulgentias aliquid valere; quia impium esset dicere, quod Ecclesia aliquid vane faceret. Sed quidam dicunt, quod non valent ad absolvendum a reatu pœnæ, quam quis in Purgatorio secundum iudicium Dei meretur; sed valent ad absolvendum ab obligatione, qua Sacerdos obligavit Pœnitentem ad pœnam aliquam, vel ad quam etiam obligatur ex Canonum statutis. Sed hæc opinio non videtur vera. Primo, quia est expresse contra privilegium Petro datum, cui dictum est, ut quod in terra remitteret, in Cœlo remitteretur. Unde remissio, quæ fit quantum ad forum Ecclesiæ, valet etiam quantum ad forum Dei. Et præterea Ecclesia hujusmodi indulgentias faciens magis damnificaret, quam adjuvaret; quia remitteret ad graviores pœnas, scilicet Purgatorii, absolvendo a pœnitentiis injunctis. Et ideo dicendum (ecco la vera dottrina, che può dirsi dottrina della Chiesa), quod valent & quantum ad forum Ecclesiæ, & quantum ad iudicium Dei ad remissionem pœnæ residuæ post contritionem, & confessionem, & absolutionem, sive sit injuncta, sive non. “ Chi abbandona questa dottrina è fuori di strada. Rileggasi il luogo citato, mentre io passò a dire, come applichinsi le indulgenze alle persone vive, e come all' anime de' Defunti.

V. Ai viventi applicansi le indulgenze e per modo di pagamento insieme e per modo di assoluzione giu-

Effetto
proprio
dell'Indul-
genza.

Come si applichino le indulgenze ai vivi, ed ai defunti.

diziaria; ed ai trapassati soltanto per modo di pagamento, ossia di suffragio. Per intendere tali cose convien sapere, che le indulgenze applicansi per modo di assoluzione, qualora la Chiesa dispensatrice delle soddisfazioni sovrabbondanti di Gesù Cristo per virtù delle chiavi applica immediatamente e moralmente ai Fedeli attualmente suoi sudditi le soddisfazioni di G. Cristo, per cui rimettonsi le pene temporali a Dio pe' peccati dovute. All'opposto applicansi le indulgenze per modo di suffragio, di mero pagamento, e di offerta, quando la Chiesa offre a Dio in soddisfazione delle pene alla sua giustizia dovute per coloro, che più non son sottoposti alla sua giurisdizione. Quindi il Sommo Pontefice quanto alle persone viventi fa ciocchè fa un uomo, il quale dà in mano ad un debitore chiuso per debiti in prigione il danaro per redimersi: e quanto ai defunti ciocchè fa un uomo, il quale volendo aiutare persone estranee in alieno carcere rinchiuso, nè potendo passare ad esse immediatamente il suo danaro, per essere ciò vietato dalle leggi del luogo, lo offre al Principe, al Giudice, o al padrone della prigione, affinchè le sciolga misericordiosamente dalle miserie della prigione. Ciò posto.

Applicansi ai vivi per modo di pagamento.

VI. Dissi, e lo ripeto, che le indulgenze applicansi ai vivi per modo insieme e di pagamento, e di assoluzione. Primamente adunque per modo di pagamento: perocchè in luogo della soddisfazione a Dio dai Fedeli dovuta colla podestà a sè concessuta offre le infinite soddisfazioni di Cristo medesimo; e quindi non scioglie nè condona i debiti de' suoi gratuitamente, ma gli paga, e gli soddisfa. La Chiesa quindi nella dispensazione del Tesoro a sè commesso non la fa da padrona, che assolvà dal debito arbitrariamente, ma da Giudice sostenendo la persona di Cristo Giudice; ed al Giudice come tale spetta il mantenere illesi i diritti. Ed ecco che ciò, che per una parte rimette, debb' essa compensare per lo meno equivalentemente. E' verissimo adunque, locchè insegna S. Tommaso nell'art. cit. al 3., che „ faciens in „ dulgentias solvit pœnam de bonis Ecclesiæ communibus. “

E 1. di assoluzione.

VII. Ma la Chiesa nel tempo stesso scioglie i debiti de' Fedeli assolvendoli. La ragion'è, perchè la podestà della Chiesa quanto alle indulgenze stassene fondata in quelle parole di Gesù Cristo. *Quæcumque solveritis super terram, erunt soluta et in Cælis.* E' manifesto, che queste parole importano assoluzione.

Quindi Martino V. concedendo l'indulgenza nel Concilio di Costanza dice di dare *absolutionem plenariam*; della qual parola di *assoluzione* fa uso anche Gregorio VII. Ma oltracciò è certo, che la indulgenza conceduta a persone viventi non vale, se non è conceduta ai sudditi. Ricercasi adunque, che il concedente abbia giurisdizione su di quelle persone, alle quali la concede. La giurisdizione per altro non è necessaria, com'è manifesto, se non se per assolvere giuridicamente. Quindi Alessandro III. nel Cap. *Quod autem 4. de Pœnit.* dice: *Quum a non suo Iudice ligari nullus valeat, vel absolvi, indulgentiæ solis illis prosunt, quibus proprii iudices eas indulerunt.*

VIII. Ai trapassati poi applicansi le indulgenze soltanto per modo di semplice pagamento, di offerta, di suffragio. Ciò è manifesto dalle cose dette. All'assoluzione ricercasi la giurisdizione su di colui, che viene assolto. La Chiesa non ha sui trapassati giurisdizione veruna, siccome quelli che non sono sottoposti se non se al solo divino foro. Adunque le indulgenze a pro loro concesse non possono loro applicarsi per modo di assoluzione, ma unicamente per modo di oblazione o di suffragio. In conferma di ciò si osservi. La Chiesa difatti non esercita sulle anime purganti veruno di quegli atti di giurisdizione, che sopra de' soli sudditi possono esercitarsi. Ella non iscomunica i defunti sebbene talvolta dichiararli che sono morti nel vincolo della scomunica: e nemmeno li libera dalla scomunica contratta in vita, quantunque liberi talvolta i vivi dal debito di non comunicare con essi coll'orazioni, e co' suffragj. Adunque nemmeno le indulgenze applicansi ai defunti per modo di assoluzione, ma soltanto per modo di pagamento. Siccome poi questo pagamento non fassi dai viventi, se non se col mezzo di certe opere penali dai Pontefici prescritte, così meritamente si dice, che si fa per modo di suffragio. Imperciocchè cosa è suffragio? Non altro che *Opus bonum & pœnale remissionis pœnæ proximi impetratorium.* Ma delle indulgenze pe' defunti parleremo di proposito nella seconda parte.

IX. Disputano qui i Teologi, se fra gli effetti dell' indulgenza ci sia anche quello di esimere l' uomo dal far opere penitenziali, onde scontare presso la giustizia di Dio i proprj debiti: e quell' altro di esimerla altresì dal fare la penitenza Sagramentale ingiunta dal Confessore. E quanto al primo abbiam già veduto più sopra, cioè al Cap. 3. §. 3. che la indulgenza

La indulgenza non dispensa dall'opere penali.

non solo non dispensa l'uomo dalla pratica di tali opere, e dal far frutti degni di penitenza; ma anzi la sincera ed efficace volontà e sollecitudine di esercitarle è una disposizione necessaria per l'acquisto delle indulgenze. Tanto adunque è lontano, che la indulgenza liberi l'uomo da questo peso, che nemmeno la indulgenza si acquista senza un vero ed efficace proposito di portarlo. Rileggasi il luogo indicato; mentre io passo ad esaminare la seconda parte della quistione.

La indulgenza non esime dalla penitenza Sagramentale.

X. Esime adunque la indulgenza dalla penitenza, ossia soddisfazione Sagramentale imposta dal Confessore? Convien osservare, che la quistione procede unicamente della soddisfazione penale, e non già della medicinale. Imperciocchè è così manifesta, che da questa non può liberare. Pel Concilio di Trento sess. 14. Cap. 8. il Confessore è tenuto imporre al Penitente la soddisfazione *si ad peccatorum vindictam & castigationem*; e sì ancora *ad novæ vitæ custodiam, & infirmitatis medicamentum*. Ora non v'ha podestà sulla terra, che possa da questa ultima dispensare. Basta per essere di ciò persuaso un po' di nozione della soddisfazione medicinale. Serve questa ed è necessaria per curar l'uomo dalle sue spirituali infermità, e per allontanarlo dal peccato. Chi potrà mai dispensarnelo? Chi mai a cagione d'esempio potrà o ardirà permettere in virtù dell'indulgenza che un uomo dedito al vino ed alla ubbriachezza frequenti le taverne; e ad un giovane impudico, che continui come per l'addietro a visitare l'amasia? Convengono quindi i Dottori su questo punto, e disputano soltanto intorno alla penale.

Se dalla puramente penale.

XI. Non mancano veramente Teologi, i quali sostengono con gran calore, che la indulgenza plenaria esenti dalla penitenza dal Confessore imposta meramente penale. Io coll'Amort ed altri insigni Teologi sono di sentimento contrario. Stabilisce egli sulla fine del suo Trattato delle indulgenze questa tesi: *Doctrina Theologorum illorum, qui asserunt, per indulgentias plenarias tolli obligationem ad satisfactionem Sagramentalem, repugnat intentioni Summorum Pontificum, menti Conciliorum, communi sensui Patrum & Theologorum primi ordinis, ac denique traditioni & praxi constanti Ecclesie per quatuordecim prima secula*. Io non dirò già, che tutti gli argomenti in prova di ciò da lui recati, che sono molti, sieno tali, che non possano sciogliersi; ma dirò bene, che ne ha non pochi, che provano solidamente questa sua sentenza. E fra gli altri quello, che Marti-

Si adotta la parte negativa.

no V. conceduta colla Bolla della Crociata una massima indulgenza, vuole, che giovi soltanto, *injuncta pro modo culpæ salutari penitentia*; e che Sisto V. nel Giubbileo dell'anno 1589 comanda, che *juxta modum delicti* impongasì la penitenza salutare. Ma oltracciò se i Fedeli non sono dispensati in virtù delle indulgenze dal soddisfare pe' loro peccati con opere penali non altronde comandate, e dal far frutti degni di penitenza, come lo abbiám dimostrato nel luogo sovra citato; come potranno mai essere dispensati dall'adempiere la penitenza Sagramentale imposta dal Confessore? Qual è infatti la mente della Chiesa nel concedere le indulgenze? Forse il fomentare la infingardaggine e negligenza de' Cristiani nel soddisfare con opere penali alla divina giustizia per le colpe commesse? Nulla meno. La mente della Chiesa in tali concessioni si è di supplire colle indulgenze a quello non possono giugnere i veri Penitenti nelle loro soddisfazioni per mancanza di forze, o di tempo, attesa la debolezza umana e la brevità della vita. *Bisogna guardarsi bene* (dice Mons. Bossuet nella sua Istruzione sul Giubbileo) *dal pensare, che l' intenzion della Chiesa sia di sgravarci colle indulgenze dalla obbligazione di soddisfare a Dio. Per lo contrario lo spirito della Chiesa è di accordare le indulgenze a coloro, che si mettono in dovere di soddisfare dal canto loro alla giustizia divina per quanto la infermità umana lo permette; e l'indulgenza non lascia di esserci molto necessaria in questo stato; poichè avendo ogni fondamento di credere, che siamo molto lontani dall' aver soddisfatto secondo le nostre obbligazioni, saremmo troppo nemici di noi stessi, se non avessimo ricorso alle grazie ed alle indulgenze della Chiesa. Tale è adunque la intenzion della Chiesa; e se è tale, come può mai essere sua intenzione di dispensare colle indulgenze dalla penitenza Sagramentale imposta dal Confessore?*

XII. Dico poi finalmente, che per quanto probabile siasi, o si voglia supporre la sentenza affermativa, e per quanto grande siasi il numero di quegli Autori, che la sostengono, in pratica non si può seguire. Eccone le ragioni. 1. Perchè que' Teologi stessi, i quali sostengono, che la plenaria indulgenza sciolga dal debito di adempiere le penitenze Sagramentali puramente penali, confessano nondimeno, che in pratica bisogna eseguirle. 2. Perchè per essere immune, anche posta la verità della sentenza affermativa, dal-

In pratica non si può seguire l'affermativa.

la soddisfazione Sagramentale bisognerebbe esser certo d'aver conseguito della sua totalità ed interezza la indulgenza plenaria. E quest'è quello che a niuno può constare di certo, e molto meno poi a chi è sì parco ed avaro verso Dio, che omette perfino quella penitenza per lo più assai tenue, che gli viene imposta dal Confessore. 3. Finalmente perchè l'esecuzione della penitenza imposta dal Confessore appartiene alla integrità del Sagramento, ed è di gius divino; e quindi, anche ammesso che un Penitente col lucrare una plenaria indulgenza possa soddisfare per la pena temporale, che rimane dopo la remissione de' peccati quanto alla colpa, pur nondimeno è tenuto ad adempiere la penitenza imposta dal confessore, affinchè non manchi al Sagramento la sua integrità.

Da tutte queste cose è facile il raccogliere quanto vada lungi dal vero il Delugo, il quale dice: „ Pœnitentes, quibus ex præcedentibus quibuscunque „ Confessionibus supersunt multæ pœnitentiæ implendæ, juvari posse, & *LEVARI HOC ONERE* per „ indulgentias plenarias “. Le ragioni testè addotte fanno vedere quanto falsa sia questa opinione. Ma oltracciò supponiamo un uomo reo di enormi peccati, e di gravissime e molte iniquità, per cui dal Confessore gli sieno state imposte per penitenza Sagramentale penale, limosine, orazioni, e digiuni, senza che mai abbia tali cose adempiute. Sarà egli adunque costui per una indulgenza plenaria da esse tutte libero ed immune? Chi può mai persuaderselo?

XIII. Diremo qui una parola intorno al tempo preciso, in cui le indulgenze producono il loro effetto. Lo partoriscono in quell'istante, in cui si avvera, che si compie e consuma l'opera prescritta al loro conseguimento. Imperciocchè in allora appunto la condizione si adempie a cui sta annessa la indulgenza. Non ricuso nondimeno di ammettere, che l'effetto di qualche indulgenza si possa conseguire per parti, come la indulgenza conceduta a quelle persone che assistono agli uffizj divini in qualche festa. In tal caso può taluno lucrare una parte dell'effetto della indulgenza assistendo alla Messa cantata, un'altra assistendo ai Vespri, un'altra stando presente alla Compieta ec. Ed in fine l'acquisterà per parti tutta intera, assistendo a tutte le parti dell'Uffizio del giorno. Imperciocchè anche chi adempie per parti la soddisfazione ingiunta dal Confessore consegue per parti qualche remissione della pena a sè dovuta, al-

Quando partoriscono le indulgenze il loro effetto.

trimento nulla guadagnerebbe chi alcuna parte ne ommettesse, il che, dice il Suarez, *sine dubio falsum est*.

§. VI. Della cessazione delle indulgenze.

I. Per compimento di questa materia delle indulgenze in generale restaci a dire della cessazione, o estinzione delle indulgenze. Parlasti qui massimamente di quelle indulgenze, che non concedonsi per un tempo limitato; giacchè è cosa chiara, che queste finiscono passato che sia tal tempo. Dicasi lo stesso anche di quelle indulgenze, che vengono concesse per una volta sola, o per un determinato numero di anni; mentre terminati questi si estinguono. Durano le une e le altre tutto quel tempo, per cui sono state concesse, entro a cui non possono mancare se non se in que' modi, ne' quali può mancare la perpetua. Ciò posto.

Di quali indulgenze qui si parla.

II. La indulgenza per tre capi o ragioni può estinguersi, cioè e per parte del concedente, e per parte della persona o persone, in cui favore è stata concessa, e per parte della causa, per cui fu concessa; perocchè siccome sono queste tre cose necessarie al valore ed effetto della indulgenza, così sembra debba altresì la indulgenza dipendere, e quindi potersi anche estinguere e mancare a cagione di esse. E quanto al primo capo, cioè dal canto del concedente, si dovrà egli dire, che spiri la indulgenza per la morte del concedente? Non già. Ella è certa e comune sentenza, che la indulgenza non si estingue per la sola morte del concedente, salvo che nel caso, che questo termine fosse stato prefisso nella stessa concessione. La ragion è, perchè la indulgenza e la grazia non spira colla morte del concedente; come consta dal Cap. *Si super gratia de Offic. Deleg. in 6.* e dalla Reg. *Decet*, che dice: „*Decet concessum a Principe bene, neficium esse mansurum*“.

Per quanti capi possa estinguersi l'indulgenza.

Non si estingue per la sola morte del concedente.

Ma è ciò vero in qualsivoglia indulgenza, anche non Pontificia? Rispondo, che ciò dipende dalla podestà agl' inferiori concessa dal Superiore, cioè dal Sommo Pontefice, da cui ha potuto e limitarsi ed estendersi. Ma parlando secondo il Gius ordinario e la comune pratica deve dirsi, che l' indulgenza concessa da chi n' ha l' ordinaria podestà di concederla, dura eziandio dopo la morte del concedente. Lo si dimostra coll' argomento d' induzione: perchè quanto ai Vescovi questa si è la comune sentenza, e con-

Se ciò sia vero anche delle indulgenze non Pontificie.

sta dall'uso, ed anco perchè la loro podestà nel Gius non è limitata se non che quanto alla quantità, ma non già quanto alla durazione. Il che viene confermato dalla pratica e dall'uso. Lo stesso insegnan tutti dei Legati del Sommo Pontefice, anche a più forte ragione, perchè i Legati Apostolici, hanno una podestà maggiore. Ciò raccogliasi altresì Cap. ult. de Officio Legati, ove si dice, che *statutum Legati non cessat per mortem illius*. Ove la Glossa dice lo stesso anche dell'indulgenza, perchè non è più limitata di quella questa podestà. E la ragione generale si è questa, perchè la podestà ordinaria s'intende concedersi semplicemente, ed assolutamente, ognorachè espressamente non viene limitata.

III. Venendo al secondo capo, spira la indulgenza in virtù della revocazione del concedente, o del di lui successore, che ha la stessa autorità, oppur anche del Superiore del concedente. E che spirino le indulgenze per questo capo è cosa certissima, ed ammessa da tutti. Solamente può ricercarsi, se questa revocazione ricerchi causa, o possa farsi anche senza causa veruna e puramente per arbitrio e volontà del concedente. Ed è certo primamente, che anche fatta senza causa, e per puro arbitrio del concedente la revocazione è valida; perchè siccome la indulgenza ha avuto la sua validità dalla volontà del concedente, così la perde tostoche il concedente di sua volontà la revoca. Questa grazia fatta per la sola volontà del concedente nè per gius divino, nè altronde ha nemmen per ombra la immobilità; anzi il di lei effetto dipende sempre dall'intenzione di chi l'ha fatta, almeno per volontà durante moralmente, cioè non ritrattata. Sembra eziandio, che possa lecitamente revocarsi senza causa, e che la causa non sia necessaria nemmenò alla lecità revocazione; perchè chi ha concesso l'indulgenza, non s'è obbligato a conservarla: adunque siccome potè darla liberamente, ed anche liberamente non darla; così può anche non conservarla, e toglierla liberamente.

Può nondimeno essere illecita tale revocazione per qualche estrinseca accidental ragione. Ecco i casi, in cui sarebbe illecita. Primamente per cagione dello scandalo, cui la revocazione potesse generare, come se fosse un segno di odio, e di livore. 2. Se il concedente ha promesso di non revocare la indulgenza; poichè siffatta promessa obbliga per una specie di fedeltà. 3. Se la conceduta indulgenza viene creduta assai utile e fruttuosa alla salute dell'anime, ed

Si estingue per la revocazione del concedente,

Se sia valida e lecitata la revocazione fatta senza causa.

In quali casi sia illecita.

altronde di niun nocumento; perchè sarebbe in tal caso cosa dalla carità del Pastore aliena il rivocharla senza ragionevole causa.

IV. Affinchè per questo capo si estingua la indulgenza, non basta, che la rivocazione si sia fatta in Roma, ma è necessario pervenga alla notizia delle persone graziate della indulgenza. Così comunemente i Dottori. La loro ragione si è, perchè questa appunto si è la intenzion del Pontefice, il che provano non con altro che colla interpretazion dei Dottori. Il fondamento di tale interpretazione si è, perchè si deve supporre, che l'intenzione del Superiore sia savia e prudente; e tale si è quella che non nuoca la rivocazione prima che consti della medesima, altrimenti farebbero i Fedeli le opere all'indulgenza ricercate e verrebbero defraudati senza loro colpa; nè ha a credersi tale essere la mente del Pontefice. Non è nondimeno necessario, che la notizia della rivocazione giunga alle orecchie di ciascuna persona in particolare, ma basta che arrivi a notizia della Chiesa o Provincia per cui la rivocazione è stata fatta. Questa sentenza è onninamente consentanea alla ragione, ed alla pratica della Chiesa.

Se la indulgenza cessa tostochè viene rivocata.

V. La terza maniera, per cui cessa la indulgenza, si è per la distruzione della cosa, a cui o per cui la indulgenza è stata conceduta. La cosa è di per sé manifesta. La indulgenza è come una specie di accidente morale inerente alla cosa, a cui viene concessa: adunque distrutta la cosa stessa, estinta rimane anche l'indulgenza. Per ciò ben intendere conviene richiamare alla memoria la distinzione stabilita più sopra della indulgenza personale e locale. Nella indulgenza personale la cosa è chiara, perchè questa è piuttosto vitale, cioè data durante la vita della persona, che perpetua. Se poi la indulgenza è concessa ad una comunità, non manca al mancare di una persona particolare ad essa spettante, ma dura sempre fino all'estinzione di essa comunità. Quanto poi all'indulgenza locale tutti accordano, che si estingua al distruggersi del luogo; perchè sebbene non si conceda propriamente al luogo, ma a quelle persone, che vogliono in esso luogo lucrarla, pur nondimeno perchè non la possono più lucrare nel luogo, in grazia di cui è stata concessa, perciò distrutto il luogo cessa la indulgenza, perchè cessa la potestà di lucrarla. E questa indulgenza simile a quella concessa per un tempo determinato, passato il quale cessa l'indulgenza; e così pure cessa l'indul-

Cessa colla distruzione della cosa, a cui è annessa.

genza, distrutto il luogo, per cui era stata concessa.

Quesito 1.^o VI. Alcune difficoltà in pratica possono nascere intorno alla cessazione di certe indulgenze, cui per isviluppare e dilucidare aggiungerò qui alcune ricerche, o quesiti. Cercasi adunque 1. Se le indulgenze, che vengono concesse per sette anni, come si suole, cessino dopo il settennio dal giorno della pubblicazione dell'indulgenza, oppure dal giorno della data del Breve. Ecco per maggior chiarezza il caso in termini precisi. Ha ottenuto un Parroco l'indulgenza plenaria per sett'anni nel giorno dell'Assunta di Maria Vergine Padrona principale della sua Chiesa. L'ha egli ottenuta il dì 1 d'Agosto dell'anno 1786, ma non fu pubblicata od esposta se non che l'anno 1787. Quindi si domanda, se abbia a valere non solamente nel presente anno 1793. che è il settimo della impetrazione, ma pur anco il seguente 1794., che sarà il settimo della pubblicazione, oppure sia spirata allo spirare dell'anno 1793.

Si risponde, che tale indulgenza vale per il presente anno 1793. e cessa in esso anno, cosicchè non vale pel vegnente 1794. La ragion'è, perchè l'incominciamento del settennio non deve computarsi dal giorno della pubblicazione dell'indulgenza (quando però dal Breve di concessione ciò non si raccolga, o il Pontefice stesso non abbia ciò dichiarato); ma bensì dal giorno della data del Breve, come appunto ha espressamente difinito la S. Congregazione delle indulgenze: „ S. Congregatio a die 18 Maii 1711 declaravit, non „ a die publicationis, sed a die datæ Brevis septennii tempus incipere.“ Il che da Clemente XI. fu approvato. Teodoro a Spir. Sancto nel Tratt. *de indulgentiis* par. 2. cap. 1. art. 5. §. 2, riferisce tutto intiero questo Decreto della S. Congregazione da Clemente confermato. Se si computi pertanto il settennio dal giorno della data del Breve è cosa chiara, che non comprende l'anno venturo, ma soltanto il presente. Adunque la predetta indulgenza cessa in quest'anno, e non vale per l'anno venturo; ed è necessario ricorrere a Roma per impetrarla nuovamente per altri sette anni.

Quesito 2.^o VII. Un Parroco, avendo fatto malamente i suoi conti, e però credendo falsamente, che nello scorso prossimo anno fosse spirato il settennio della indulgenza plenaria concessa nella festa del Santo Titolare della sua Chiesa, ne ha procurato la concessione e la conferma per un altro settennio; e diffatti

ha ottenuto un nuovo Breve, in forza di cui nella festa d'esso S. Titolare ha esposto il Cartello colla solita iscrizione, *Indulgenza Plenaria*. Poscia, avendo fatto meglio i suoi conti, ha scoperto il suo abbaglio, ed essendosi così certificato, che per l'anno scaduto valeva ancora il Breve anteriore, domanda, se il nuovo Breve vaglia per altri sett'anni, oppure per sei solamente.

Rispondo col Passerino *de indulgentiis* quæst. 95. num. 220. e con Teodoro a Spir. Sancto nello stesso trattato par. 2. cap. 1. §. 3. che il Breve predetto non vale nè per sette, nè per sei anni, anzi che non vale per nulla, come se non fosse stato mai impetrato. La ragion è, perchè quando manca la condizione, sotto la quale gli Apostolici Rescritti vengono spediti, questi debbon aversi e si hanno per surrettizj, e però non sono di verun valore, come consta chiaramente dalle regole della Romana Curia, e lo conferma patentemente la sperienza, e la pratica cotidiana. Ora una delle principali condizioni, colle quali vengono rinnovati siffatti Brevi, è questa: purchè in tal giorno, per cui un tal Breve si concede, non sia stata accordata altra indulgenza, il cui tempo non per anco sia terminato, allorchè il nuovo Breve si concede; la qual condizione suole esprimersi nel Breve stesso con questa clausola: *Volumus autem, ut si alias Christifidelibus dictam Ecclesiam tali anni die visitantibus aliqua alia indulgentia perpetua, vel ad tempus nondum elapsam duratura concessa fuerit, presentes litteræ nullæ sint*. Quando cioè (ha a sottintendersi) nella supplica o memoriale presentato non sia stata fatta di ciò un'espressa menzione. Il Breve, di cui si tratta, fu confermato per sett'anni, quando sussisteva per tal giorno altra indulgenza, che doveva durare fino ad un certo tempo non per anco terminato, della qual cosa non fu fatta dal Parroco veruna espressa menzione nei Memoriale, giacchè pensava, sebbene falsamente, essere già spitato il settennio della concessione. Adunque questo Breve debb'aversi per surrettizio, e però di niun peso e valore, come se non fosse stato mai impetrato. Così ha espressamente deciso la stessa S. Congregazione delle indulgenze il dì 23 Giugno 1676, il cui Decreto fu poscia approvato da Innocenzo XI. il dì 18 Marzo dell'anno 1677, e viene distesamente riferito dallo stesso Teodoro a Spirito Sancto, e fu stabilito per comandamento dello stesso Sommo Pontefice dalla medesima S. Congregazione come legge in questa materia.

Quesito 3. VIII. Cercasi 3. Quali sieno quelle indulgenze, che rimangono sospese l' Anno Santo; se quelle pe' Morti; se quelle *in articulo mortis*; se le plenarie personali, e non personali, se le parziali, e quali; se le concesute per sett'anni, e ad altro tempo determinato; e finalmente se incorrano qualche ecclesiastica pena: o quei, che scientemente si studiano di lucrare le indulgenze sospese, o quei che insinuano al popolo l' uso di tali indulgenze, o le promulgano.

Rispondo alla 1. ricerca, che certamente non restano nell' Anno Santo sospese le indulgenze o immediatamente concesute dai Sommi Pontefici pei Morti o loro applicabili, purchè vengano diffatti applicate all' anime de' Defunti. Lo abbiamo espressamente dalle lettere di Benedetto XIV., che incominciano, *Quum nos super*, in data dei 17 Maggio del 1749. Ove dopo aver detto di alcune indulgenze, che sussistono nel loro vigore l' Anno Santo, soggiugne: *Item salvis & firmis remanentibus indulgentiis Altarium privilegiatorum pro Fidelibus defunctis, aliisque eodem modo pro solis ipsis Defunctis concessis: atque etiam aliis quibuscunque indulgentiis & peccatorum remissionibus, alias pro vivis concessis, ad effectum dumtaxat, ut Christifideles illas animabus fidelium defunctorum, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, per modum suffragii directe applicare valeant.*

Non restano neppure in tal' anno sospese le indulgenze *in articulo mortis*. Ciò pure è chiaro e certo pel citato Diploma di Benedetto XIV., ove eccettua espressamente dalla sospensione siffatte indulgenze, dicendo: *præservatis ac firmis remanentibus indulgentiis in articulo mortis concessis, ac facultatibus, seu indultis illas impertiendi.* E certamente è sempre stata intenzion della Chiesa e sua volontà, che si soccorrano in ogni possibile maniera i fedeli situati nel pericolo estremo. Cessa qui anche la ragione e fine della legge; poichè chi trovasi già agli estremi del viver suo, non può altrimenti portarsi a Roma a lucrare le indulgenze.

Quanto poi alle altre indulgenze sì plenarie che non plenarie (se alcune poche parziali si eccettuinno, delle quali diremo più sotto) tutte restano sospese. Così ha diffinito nel Diploma medesimo il gran Pontefice Benedetto, il quale dopo aver dichiarato sussistenti alcune indulgenze, soggiugne tosto: *Ceteras omnes & singulas indulgentias tam plenarias, quam non plenarias . . . suspendimus, & suspensas esse*

declaramus. Non sussistono adunque nell' Anno Santo neppure le indulgenze concesse alle persone particolari, o queste sieno plenarie, o sieno parziali; giacchè il Sommo Pontefice tutte senza veruna eccezione le dichiara sospese. Anche Clemente XIII. successore immediato di Benedetto colle stesse precise parole le dichiara sospese. Anzi affinchè non rimanesse più verun motivo di cavillare intorno alle indulgenze concesse a due persone particolari dichiarano di sospendere non solo quelle, cui i Romani Pontefici han concesso *Ecclesiis, Monasteriis* ec. ma quelle pur anco, che han impartito graziosamente *tam singulariter, quam . . . regularibus personis . . . tam universaliter . . . ipsis etiam Imperatori, Regibus, Ducibus, & Principibus* ec. La cosa in adesso è certa in guisa, che la contraria opinione è priva affatto di qualsivoglia probabilità.

Ma quali sono le parziali indulgenze, che sussistono anche l' Anno Santo? Rispondo, che sono quelle concesse da Benedetto XIII. a chi recita l' Angelica salutatione al suono della campana, e le concesse da altri Sommi Pontefici a que' Fedeli, che accompagnano divotamente la SS. Eucaristia, quando portasi agl' infermi. Così Benedetto XIV. nella più volte lodata sua Bolla: *Præservatis ac firmis remanentibus indulgentiis concessis in articulo mortis . . . iisque pariter, quas Benedictus XIII. cunctis Fidelibus Salutationem Angelicam, seu alias preces de tempore matutine, aut meridie aut vespere ad campanæ pulsus de genu, vel juxta dierum ac temporum rationem stando recitantibus . . . Atque illis etiam, quas Innocentius XI. et Innocentius XII. Fidelibus SS. Eucaristiæ Sacramentum, quum ad infirmos defertur, devote comitantibus, vel lumen aut facem per alios ea occasione deferendam mittentibus, similiter concesserunt.*

Che poi tutte le indulgenze non perpetue, ma determinate o a sett' anni, o ad altro tempo limitato, restino sospese, è cosa troppo chiara, 1. perchè non sono eccettuate, 2. perchè milita la stessa ragione per la sospensione, che milita per le altre. Dicono però parecchi Teologi, la cui opinione viene abbracciata dal Tornelli, che dalla sospensione non ne siegue veruna diminuzione nel numero degli anni, ma soltanto la interruzione dell' indulgenza per tutto l' Anno Santo. Quindi è, che secondo questa opinione se il Giubbileo dell' Anno Santo cade nel settimo anno del settennio dell' indulgenza, lecito sarà far uso

di essa nell'anno prossimo seguente. La ragione è, perchè sebbene il settennio della concessione importi sette anni continuati, quando però uno di essi viene tolto dal Pontefice, si ha nell'interrotto settennio tutta quella continuazione, che in tal caso è possibile. Altri però son di parere, si debba dire altramente, quando il Pontificio Diploma concedesse la indulgenza *ad proximos septem annos*, oppure *ad proximum septennium*; perchè l'espressioni *proximos* e *proximum* sembrano dinotare e stabilire siccome il principio, così il fine del settennio.

All'ultima ricerca rispondo, che peccano bensì quelle persone, le quali scientemente attentano di lucrare le indulgenze sospese o sopprese, perchè si allontanano volontariamente dalla intenzione e volontà de' Superiori; ma non incorrono veruna ecclesiastica censura perchè niuna ve n'ha, che le riguardi, o sia stata contro di esse stabilita. Ma que' poi, che inducono i Fedeli a farne uso, sono sottoposti alla scomunica fulminata contro di essi da Sisto IV., e confermata poscia da tutt' i Pontefici susseguenti, e la incorrono immediatamente col fatto stesso, *ipso facto*, se non gli scusa la buona fede, o la ignoranza della censura. E ciò sia detto delle indulgenze in generale.

TRATTATO

DELLE INDULGENZE

P A R T E II.

DELLE INDULGENZE IN PARTICOLARE

C A P I T O L O I.

Delle Indulgenze pei Defunti.

§. I. *Nozione dell' indulgenza pei defunti: in che sia differente dalla indulgenza pe' vivi: sua esistenza.*

Nozione
dell'indul-
genza pei
Defunti.

I. **G**iacchè l'Anonimo Pistoiese, nemico delle indulgenze, si fa lecito d'insultare i migliori

Teologi col dire alla pag. 317., che „ Teologi di „ sommo valore in altre materie, qualunque volta si „ fanno a parlare delle indulgenze pei defunti, sem- „ brano divenir muti, digiuni, intralciati, inconsue- „ guenti, senza principj, senza riflessioni, e spesso „ senza ragionevolezza “; onde così farsi strada a negare totalmente le indulgenze pei Defunti cui ammettere ei si compiace di chiamare *irreligiosa temerità*: noi per confonderlo, se mai è possibile, o almeno per illuminare i leggitori del di lui trattato, esporremo con chiarezza la dottrina della Chiesa e dei Cattolici Teologi su questo punto. Sotto nome adunque d'indulgenza pei Defunti colla Chiesa, e coi Teologi non altro intendiamo, che una remissione della pena temporale, cui rimarrebbe a soddisfare alla divina giustizia nel Purgatorio all'anime dei Defunti; e remissione conceduta dal Sommo Pontefice per modo di suffragio in virtù della podestà delle Chiavi, col tesoro de' Meriti di Gesù Cristo e de' Santi. Ecco la giusta, netta, e chiara nozione della indulgenza pei Defunti.

II. Si dice *per modo di suffragio* per dinotare la differenza e varietà, che passa fra l'indulgenza ai viventi conceduta, e quella accordata a favore de'morti. Per ciò ben intendere convien sapere, che comunemente i Teologi con S. Tommaso e S. Bonaventura insegnano, che il Sommo Pontefice non può concedere indulgenze ai Defunti per modo di assoluzione, ma bensì soltanto per modo di suffragio. Del che è un grande argomento il vedere, che gli antichi Pontefici, ognorachè concedevano indulgenze pe' morti, aggiungevano sempre quella clausola, *per modum suffragii*, come ha osservato con altri il Navarro. Il fondamento poi di ciò si è, perchè il concedere indulgenza per modo di assoluzione altro non è, se non se rimettere la pena con autorità giudiziale, la quale non può esercitarsi se non co'sudditi; e per altro le anime del Purgatorio non posson dirsi propriamente suddite del Sommo Pontefice, e quindi nemmeno possono ad esse da lui concedersi indulgenze per modo di assoluzione. E veramente il divin Redentore a S. Pietro dice: *Quaecumque solveris SUPER TERRAM*. Imperciocchè, checchè siasi del senso di quella particola relativamente alla sola podestà 'a S. Pietro conceduta ed agli atti tutti sotto la parola *solvendi* contenuta: pure rispetto alle persone egli è certo essergli stata accordata la giurisdizione soltanto sovra gli uomini viatori, e viventi su questa ter-

Indulgenza per modo di suffragio, e di assoluzione.

ra. Il che viene molto bene confermato e dichiarato con quelle parole, per cui Gesù Cristo nel 21. di S. Giovanni dice a S. Pietro, *pasce oves meas*: perocchè ivi sta espressa tutta la giurisdizione spettante al primato di S. Pietro, la quale si estende soltanto a que', che in questa terra posson essere pasciuti come pecorelle di Gesù Cristo: e niuno dirà mai, che l'anime del Purgatorio, parlando propriamente, sieno comprese fra le pecorelle di Cristo. Diffatti il Sommo Pontefice non esercita direttamente nessuno di quegli atti di giurisdizione, che si esercitano soltanto con un suddito, coll'anime del Purgatorio. Desse non vengono scomunicate, ma o si dichiarano trapassate senz'assoluzione dalla scomunica contratta in questo mondo, o al più si vieta ai Fedeli viventi di pregare o offerire suffragj per qualche Defunto, il qual atto di giurisdizione cade direttamente sovra i vivi, e soltanto indirettamente ridonda ne' Defunti. Quindi pur anco i Defunti non si assolvono direttamente dalla scomunica, ma le persone viventi vengono liberate dall'obbligo di non comunicare con qualche Defunto. Tutta adunque questa giurisdizione riguarda i Fedeli viventi come sudditi. Il che è sì vero, che questi atti sono validi ancorchè tali anime sieno nell'inferno, delle quali è cosa evidentissima, che al Sommo Pontefice non sono soggette.

Non può il Papa concedere pei Defunti indulgenze per modo di assoluzione, ma soltanto per modo di suffragio.

III. Da tutte queste cose è chiaro ed evidente, che non può il Sommo Pontefice concedere pei Defunti le indulgenze assolvendole dalle pene, ossia per modo di assoluzione: adunque soltanto per modo di suffragio, mentre non v'ha altro modo o maniera. Che poi possa egli veramente concederle a pro dei Defunti per modo di suffragio, lo si dimostra così. Può chiechessia de' fedeli di privata sua autorità soccorrere per modo di suffragio le anime del Purgatorio colle proprie sue soddisfazioni: adunque può anche il Sommo Pontefice di pubblica autorità soccorrerle per modo di suffragio dal comune Tesoro delle soddisfazioni di Cristo e de' Santi. A S. Pietro, ed ai di lui successori, come s'è detto nella prima parte, è stata conceduta la podestà di dispensare l'Ecclesiastico Tesoro in utilità de' Fedeli, e certamente di dispensarlo in tutti que'modi, che convengono ai varj loro stati. Ora l'uno fra essi è il modo di suffragio, ed è questo modo assai consentaneo all'anime del Purgatorio, perchè non ricerca giurisdizione sulla persona onde sia suddita del suffragante, com'è chiaro ne' suffragj privati, che fannosi fra gli amici, e

pur anche nelle limosine, che si dispensano dai tesori comuni, le quali non solo possono distribuirsi ai Cittadini, ma eziandio ai vicini ed agli amici. Quando nondimeno il suffragio prestasi co' beni del tesoro comune ricercasi una qualche giurisdizione, ossia podestà sullo stesso tesoro, o sui beni in esso riposti, la quale appunto presso il Sommo Pontefice risiede. Adunque al Sommo Pontefice nulla manca per concedere pei Defunti questa indulgenza per modo di suffragio.

IV. Quindi può ognuno facilmente raccorre quale precisamente siasi la differenza fra il suffragio, e l'assoluzione, ossia fra l'indulgenza per modo di suffragio, e la indulgenza per modo di assoluzione. Questa immediatamente si conferisce alla persona, in cui la indulgenza produr deve il suo effetto; perchè l'assoluzione debb' essere immediatamente e direttamente diretta alla persona, che viene assolta. Ma all'opposto la indulgenza pe' morti non si concede all'anime purganti direttamente ed immediatamente a loro stesse; ma si concede ad una persona viva, concedendole altresì nel tempo stesso che possa applicarla a qualche Defunto, siccome può a lui applicare le proprie private soddisfazioni. Quindi è, che si dice essere questa indulgenza per modo di suffragio, perchè siccome l'offrire per un'anima del Purgatorio la mia propria soddisfazione è un suffragio, così è pure un suffragio l'offrire per un'anima del Purgatorio la soddisfazione già a me quasi donata dal comun tesoro. Sembra insinuare questa differenza S. Tommaso allorchè dice concedersi le indulgenze ai Defunti non già direttamente, ma indirettamente. E dalla dottrina dello stesso S. Dottore raccolgo, che l'indulgenza per modo di suffragio non è già propria dei soli trapassati, ma può aver luogo anche nelle persone viventi; e tutta la differenza consiste in questo, che nelle anime de' Defunti ha luogo soltanto la indulgenza per modo di suffragio, laddove nelle persone vive e l'una e l'altra. Imperciocchè può concedersi ad una persona vivente immediatamente e direttamente la indulgenza, il che farsi per modo di assoluzione: e può anche concedersi l'indulgenza ad una persona in guisa che possa applicarla ad altra persona viva; ed in tal caso l'indulgenza di questa seconda persona è per modo di suffragio.

Dal fin qui detto può vedere ognuno, quanto falsamente ed ingiuriosamente dica l'Anonimo, che i Teologi, quando parlano della indulgenza dei Defunti sembrano divenir muti, digiuni, intralciati, incon-

Differenza fra l'indulgenza pei vivi e quella pe' morti.

seguenti, senza principj, senza riflessioni e spesso senza ragionevolezza; che è lo stesso che dire, che non sanno quello che si dicano. Per verità ci vuole un gran coraggio a proferire in faccia al mondo falsità sì patenti e sì ingiuriose ai Teologi cattolici. Andiamo innanzi.

V. Dopo aver esposta e spiegata in tutte le sue parti la vera nozione dell' indulgenza pei Defunti, siegue naturalmente il ricercare, se veramente esista questa indulgenza, di cui abbiam testè dichiarato la natura; cioè se ci sia nella Chiesa la podestà d' impartirla, e il Sommo Pontefice abbia l' autorità di concederla. Dico che sì certamente con San Tommaso, e colla comune de' Teologi seguiti anche dai Canonisti. Questa è una verità, che ne suppone due altre in altri Trattati stabilite, l' una delle quali si è, esserci dell'anime de' Defunti soggette alle pene temporali, cui scontano nel Purgatorio, e l' altra che fra le persone viventi ed i Defunti ci sia la comunicazione de' suffragi, cosicchè i suffragi de' vivi offerti per l' anime de' Defunti giovino ad esse per la remissione delle pene. Da ciò con ogni certezza e ad evidenza si raccoglie poter la Chiesa militante sovvenire colle indulgenze l' anime de' Defunti; perchè altro ciò non è che un suffragio, il quale non meno degli altri può offrirsi pei Defunti. Ed oltracciò perchè le indulgenze impartiscono dal tesoro delle soddisfazioni di Cristo e de' Santi; e per altro la soddisfazione di Cristo, quant' è di sua natura, può giovare non solamente ai vivi ma eziandio ai Defunti indigenti e capaci: può adunque questo tesoro essere dispensato dalla Chiesa anche per i Defunti: ma così è che fuori de' Sacramenti non v' ha altra maniera di dispensarlo che colle indulgenze: adunque possono le indulgenze comunicarsi per qualche maniera anche ai Defunti. Che fa dunque la Chiesa quando concede le Indulgenze comunicabili per modo di suffragio pei Defunti? Altro non fa che offerire il prezzo infinito de' meriti e delle soddisfazioni di Gesù Cristo, e de' Santi, affinchè Iddio Signore si degni di condonare la pena temporale all' anime esistenti in Purgatorio, onde libere e sciolte se ne volino a godere la beatifica visione.

VI. Ciò dovrebbe bastare affinchè ognuno di sana mente e spregiudicato fosse persuaso che possono giovare ai Defunti quelle indulgenze, cui la Chiesa concede ai fedeli viventi di poterle applicare a suffragio dei medesimi. Diffatti se possono i Fedeli viventi

Obbiezione
dell' Anonimo.

sollevare l'anime de' Defunti colle loro buone opere penal. e soddisfattorie, come anche l'Anonimo confessa; perchè poi non potranno sollevarle eziandio coll'applicazione de' meriti di Gesù Cristo loro accordata dalla Chiesa colle indulgenze applicabili ai Defunti? Così ragiona S. Tommaso nel Suppl. q. 71. art. 10. appoggiato alla pratica di tutta la Chiesa: „ Non „ est aliqua ratio, quare Ecclesia possit transferre „ communia merita, quibus indulgentiæ innituntur, „ in vivos & non in mortuos“. Ma ciò non basta all'Anonimo nostro avversario. „ Qui dice, non si „ tratta di sapere, se ripugni una cosa, si tratta di „ sapere, se esista . . . Chi ha detto ai Casisti, ed „ agli Scolastici, che il Pontefice abbia l'autorità di „ applicare le altrui opere buone a chi più gli pia- „ ce?.. Io vo innanzi, e soggiungo, che se quest'ap- „ plicazione non ripugna assolutamente, non si può „ però ammettere senza errore“. Pare veramente incredibile, che tali parole sieno uscite dalla penna d'un Autore, che si professa cattolico, e per tale vuole esser tenuto.

VII. Ma che il sommo Pontefice abbia veramente questa pienezza di podestà di concedere indulgenze a pro dei Defunti, lo dichiarano espressamente Sisto IV. e Leone X., e quindi i Teologi, cui l'Anonimo per disprezzo appella Scolastici e Casisti, non han ciò asserito a capriccio, come pare voglia egli insinuare con quelle parole: *chi ha detto ai Casisti ec. che il Pontefice abbia l'autorità ec.?* Lo ha dichiarato il primo nel condannare colla Costituzione, *Licet ea*, la dottrina di Pietro d'Osma, il quale insegna, non avere il Romano Pontefice la podestà di rimettere le pene del Purgatorio: *Romanum Pontificem Purgatorii penam remittere non posse*. Ed il secondo lo ha dichiarato riprovando colla sua Bolla, *Exurge Domine*, la seguente proposizion di Lutero: *Sex hominum generibus indulgentiæ non sunt necessariae, nec utiles, videlicet MORTUIS &c.* Anzi nella Lettera al Cardinal Gaetano insegna espressamente questa essere dottrina della Santa Romana Chiesa, mentre dice. „ *Ecclesiam Romanam tradidisse, Ro-* „ *manum Pontificem potestate Clavium . . . pro ratiq-* „ *nabilibus causis concedere Christi Fidelibus, qui* „ *charitate jungente membra sunt Christi, sive in* „ *hac vita sint, sive in Purgatorio, indulgentias ex* „ *superabundantia meritorum Christi & Sanctorum di-* „ *spensare, & per modum absolutionis indulgentiam* „ *ipsam conferre, vel per modum suffragii illam trans-*

Ha il Sommo Pontefice la podestà di concedere le Indulgenze pei defunti.

„ ferre consuevisse : ac propterea omnes tam vivos
 „ quam defunctos, qui veraciter omnes indulgentias
 „ huiusmodi consecuti fuerint, a tanta temporali poe-
 „ na secundum divinam justitiam pro peccatis suis
 „ actualibus debita liberari, quanta concessæ & acqui-
 „ sitæ indulgentiæ æquivalet “. Può idearsi, può
 bramarsi dottrina più chiara da un Pontefice che col
 mezzo della persona del Cardinal Gaetano istruisce
 tutta la Chiesa ? Parla egli delle indulgenze concedu-
 te ai vivi, ed ai defunti come derivanti da una sola
 e medesima podestà, e da un solo tesoro : asserisce
 certo l'effetto sì ne'vivi che ne' morti, quando ve-
 ramente l'abbiano conseguita ; ed il tatto afferma
 qual tradizione della Romana Chiesa . Domanderà egli
 più l'Anonimo, chi abbia detto ai Gasisti, cioè a
 S. Tommaso, ed ai Teologi, che *il Sommo Pontefice*
abbia l'autorità di applicare ec.? Dirà egli più, che
 ciò non si può ammettere senza errore ? Pensi egli
 piuttosto, com' è certamente tenuto, a rimediare a
 questi spropositi con una sincera ritrattazione.

Si con-
ferma.

VIII. Ciò dovrebbe bastare per chiudere per sem-
 pre all'Anonimo la bocca intorno alla esistenza delle
 indulgenze pe'morti. Ma se per anco non n'è per-
 suaso, apra egli la Storia Ecclesiastica, e vi troverà
 all'anno 878 una lettera di Giovanni VIII, riferita
 dal Baronio, in cui il Papa dichiara ai Vescovi di
 tutta la Francia, dai quali era stato interrogato, se
 l'indulgenza da lui medesimo conceduta per quei
 che combattevano nella guerra intrapresa pel bene
 della Religione, si estendevano a quegliino pure che
 combattendo già erano morti ; dichiara, disse, che an-
 che ad essi si estendeva. Gelasio poi II, dopo aver
 solennemente consagrato in Genova la Chiesa di fresco
 eretta in onore de'Santi Lorenzo e Siro, concedette
 l'indulgenza plenaria a tutti que'Defunti, che venis-
 sero sepolti nel Cimiterio di detta Chiesa : „ Sexto
 „ Idus Octobris (così Oldovino nella vita di Gelasio II.)
 „ Anno Dominicæ Incarnationis MCXVIII. Indictione
 „ 12. Dedicatio Ecclesiæ beatissimi Laurentii, atque
 „ sanctissimi Syri Januensis Episcopi ; quæ consecra-
 „ ta fuit a Domino Gelasio anno I. Episcopatus sui
 „ cum pluribus Episcopis, in qua consecratione cum
 „ laude omnium virorum religiosorum fecit remis-
 „ sionem cunctorum peccatorum ex parte Dei omni-
 „ potentis, beatæque Dei Genitricis Mariæ, &
 „ omnium Sanctorum & sua, in quantum potuit,
 „ omnibus defunctis masculis & foeminis, qui mor-
 „ tui sunt in vera confessione, & sunt sepulti in

„ cœmêtério ejusdem Ecclesiæ, & sepelientur usque
 „ ad finem sæculi “. Finalmente il Mabillone nella
 prefazione agli Atti de' Santi dell' Ordine di San
 Benedetto, Secolo V, produce un monumento e-
 stratto dall' Archivio dell' insigne Badia di San Ni-
 cola d' Arges, in cui è registrata una indulgenza
 parziale conceduta l'anno 1186 da Urbano III sì
 pei vivi, che pe' morti, i quali avessero segnalata
 la lor pietà verso la medesima Badia; „ Urba-
 „ nus III bene merentibus de eadem Abbatia, tam
 „ in vita, quam post eorum mortem septimam de
 „ injunctis pœnitentiis partem relaxavit “. Fa men-
 zione di questo monumento anche il nostro Avversario.
 Ma che? Sostituisce Giovanni VIII ad Urbano
 III per torsi d'impaccio col dire, che tale indulgenza
 fu conceduta prima „ della invenzione del Tesoro
 „ fatta dagli Scolastici“, e perciò non essere una
 vera remissione della pena temporale. Che concessio-
 ni di simil fatta fossero in uso nella Chiesa ai tem-
 pi dell' Angelico Dottor S. Tommaso, lo attesta egli
 medesimo nel 4. dist. 45. q. 2. art. 3. quæst. 2. solut.
 2., ove così: „ Si autem indulgentia sub hac forma
 „ fiat: quicumque fecerit hoc vel illud, ipse & pater
 „ ejus, vel quicumque ei adjunctus in Purgatorio de-
 „ tentus tantum de indulgentia habebit, talis indul-
 „ gentia non solum vivo, sed etiam mortuo prode-
 „ rit “. Che ne' tempi posteriori sieno state in uso
 le indulgenze pei Defunti, non ne dubita neppure l'An-
 nonimo.

Ora io la discorro così. Se non ci fosse stata tra-
 dizione nella Chiesa Romana che il Sommo Pontefice
 ha la facultà di offrire il tesoro de' meriti di Ge-
 sù Cristo e de' Santi col mezzo delle indulgenze pe'
 vivi e pe' morti, come poteva venire in capo al Cle-
 ro di Francia in ogni passato secolo sì rispettabile e
 sì illuminato di chiedere a Papa Giovanni VIII, se
 l'indulgenza da esso lui conceduta si estendeva eziandio
 a coloro, che già erano trapassati; e come poteva
 rispondere il Papa francamente che sì? E non
 sarebbe ella stata onninamente ridicola la domanda,
 e nulla meno la risposta, se non fosse stata universa-
 le persuasione della Chiesa, che il Sommo Pontefice
 ha la Podestà di applicare il tesoro delle indulgenze
 anche a pro dei Defunti? Che bel dono avrebbero fatto
 Gelasio II ed Urbano III alle Chiese, a cui concederò
 le indulgenze pei Defunti, se non fosse stata
 dottrina universale della Chiesa, che l'indulgenze sò-
 no di giovamento all' anime dei Fedeli morti in gra-

Si strigne
 l'Anonimo
 con un ra-
 ziosinio.

zia? Ma se era questa la universal dottrina della Chiesa, certamente *non guasta* in allora dagli *Scolastici*, i quali non ancora esistevano, giacchè nulla v'ha nella Chiesa che possa dirsi nuovo, convien per necessità asserire, che questa dottrina deriva dai Padri della Chiesa, i quali la impararono dagli Apostoli, e gli Apostoli da Gesù Cristo. Questa dunque sarà certamente quella dottrina, che dobbiam conservare intera senza toglierne o accrescerne un apice.

Ora, se così è com'è diffatti, che dovrò io dire dell'Avversario, il quale francamente afferma non potersi ammettere quest'applicazione de' meriti di Cristo, e de' Santi all'anime de' Defunti senza errore? Per rinvenire la dottrina della Chiesa universale cosa bisogna fare? bisogna cercare qual è la dottrina della Romana Chiesa: e questa dottrina da chi s'insegna? Non da altri che da chi siede nella Cattedra di S. Pietro. Basta, che l'Anonimo si risovvenga dei testi de' Ss. Cipriano, Ireneo, Girolamo &c. per persuadersi o piuttosto per rientrare nella persuasione di questa verità, che bisogna ricorrere al Romano Pontefice per sentire la dottrina della Chiesa, e per starsene unito con gli altri Cattolici al centro dell'unità. Tutt' i Santi, e dotti Vescovi dell'universo fino dai primi tempi della Chiesa si sono di ciò gloriati, e se ne glorieranno mai sempre i veri Fedeli fino alla consumazione de' Secoli.

§. II. Come, e quanto valga questa indulgenza pei Defunti.

Falsità avanzata dall'Anonimo.

I. Il nostro Anonimo, alla pag. 522, dice: „ Pre-
 „ scindendo da alcuni Scolastici stolti ed ignoranti,
 „ tutti ammettono, che non è certo l'effetto delle
 „ indulgenze de' Defunti, giacchè non è certo, se Cri-
 „ sto le accetterà sì o no. Da tutto ciò ne conchiu-
 „ dono, che le indulgenze non giovan nulla alle ani-
 „ me de' trapassati “. Ma, dico io, è poi vero, che
 i Teologi traggano da quella premessa tale consequenza, e conchiudano così? Nulla di più falso. L'Anonimo non troverà neppur uno fra i Teologi dopo la condanna della proposizione di Pietro d'Osma, il quale conchiuda in questo modo. Quello insegnano comunemente i Teologi si è, che non essendo Iddio legato da alcuna speciale e determinata promessa, ed essendo conseguentemente libero di accettare quanto a lui offre la Chiesa per soddisfazione dell'anime purganti al suo divino tribunale soggette, dipende perciò dal

suo divino beneplacito l'effetto dell'Indulgenza plenaria a pro delle medesime anime offerta. Ma insegnano ancora, che se non è certo, che Iddio accetterà quella plenaria soddisfazione, cui gli presenta la Chiesa per la liberazione di quelle anime in particolare, neppure è certo, che non sia per accettarla. Come adunque possono concludere, che le indulgenze non giovan nulla all'anime de' trapassati? Adunque è necessario distinguere la virtù della indulgenza di per se stessa dalla di lei attuale efficacia, la quale nasce dall'accettazione di Dio. Passa la cosa al modo stesso che l'offerta fatta da un benefattore di pagare il prezzo per la liberazione d'un carcerato, la quale deve distinguersi dall'accettazione, che ne fa il Principe, da cui dipende l'efficacia attuale di essa: e siccome il Principe può benignamente accettarla, così l'offerta dell'amico, sebbene incerto dell'esito, di natura sua ha la virtù di sollevare il carcerato; così pure l'indulgenza ha la virtù in sé di sollevare in tutto, se è plenaria, o in parte, se parziale, l'anime dei Defunti, quantunque poi sia incerto, se Iddio Signore l'accetterà a pro di quell'anima, per cui particolarmente viene offerta, giacchè può Iddio accettarla, e si può sperare e credere, che sia per accettarla.

II. Posta questa dottrina, sembrano annunziare il falso quelle tabelle, che sogliono esporsi, le quali dicono: „ Ogni Messa celebrata a quest'Altare libera un'anima dal Purgatorio “. Riprova quindi sommamente ed acerbamente l'Anonimo cotali tabelle, le quali, egli dice, annunziano il falso, 'promettendo con sicurezza l'effetto di simili indulgenze. Ma s'inganna a partito. Imperciocchè non si vuol già dire con tali espressioni, che l'effetto ne sia certo. No, ^{questo} non è il senso di quelle parole. Niuno de' Papi concedeva tali indulgenze ha ciò asserito nelle sue Bolle; ma ecco precisamente come s'esprimono: „ Dei misericordia confisi, ut quancunque Sacerdos aliquis Missam . . . ad præfatum Altare celebrabit, anima ipsa de Thesaurò Ecclesiæ per modum suffragii indulgentiam consequatur, ita ut D. N. J. C. suffragantibus meritis a Purgatorii pœnis liberetur, concedimus “. Non altro adunque dicono i Sommi Pontefici, se non che affidati all'infinita misericordia di Dio, ed alla podestà loro data di dispensare i tesori della Chiesa anche all'anime de' Defunti, esibiscono la plenaria soddisfazione, sperando fondatamente, ch'egli sia per accettarla in libe-

Se annunzi-
no il falso
le tabelle,
che dicono
Ogni Mes-
sa libera
un' Anima
dal Purga-
torio.

razione di quella o quelle anime determinate. Ecco adunque il senso d'esse tabelle. Ogni Messa celebrata all'Altare privilegiato libera quell'anima, per cui è offerto l'incruento Sacrificio, dalle pene del Purgatorio, quando il Signore Iddio si compiacchia di accettare questa offerta, la quale partecipando per l'indulgenza annessa del tesoro de' suoi meriti, e di quelli de' Santi, quant'è da sè ha virtù di liberare quella o quelle anime, per cui viene a Dio presentata quell'offerta. Adunque la tabella non altro vuole indicare, se non che celebrandosi la Messa all'Altare privilegiato, si offre a Dio tanta quantità de' meriti suoi infiniti, quant'è necessario per la totale liberazione di quella anima. Dicasi lo stesso d'un'indulgenza pe' morti conceduta, per cui si espone il cartello che dice: *Indulgenza plenaria; oggi si libera un'anima dalle pene del Purgatorio.* L'intende così ogni Fedele; è tanto è vero, che sa ognuno questo essere il senso di siffatte tabelle, che niuno ordinariamente si contenta di far celebrare per un Defunto una sola Messa a qualche Altare privilegiato, ma è sollecito di moltiplicare i Sacrificj, e d'impiegarsi in altre opere pie per suffragare l'anima del medesimo Defunto.

Se l'effetto di tali indulgenze sia di togliere il divieto ai vivi di pregare per i Defunti.

II. Ma sarà poi vero, che la indulgenza pe' morti ad altro non giova loro, nè effetto ha se non se quello di togliere a'vivi il divieto di pregare per i Defunti e suffragarli, come pretende il nostro Anonimo? Prima di rispondere a questa ricerca, affinché niuno creda, che io a lui tal cosa voglia imporre, riferirò le sue stesse parole pag. 534. Dice adunque così: „ S'introdusse assai presto nella Chiesa, ed è „ credibile, che ancora dal tempo degli Apostoli, di „ accordare la remissione della pena canonica a tutti „ i Fedeli, che erano trapassati con *segui di loro p-* „ tà. Quindi, benchè già defunti, *per loro p-* „ indulgenza e la ricompensazione. Non pensava già „ la Chiesa, che quest'indulgenza operasse alcun ef- „ fetto sovra le anime de'morti direttamente; ma „ solo toglieva un ostacolo ai lor suffragi, ed altro „ non intendeva se non che di permettere ai Fedeli „ viventi, che potessero pregare per essi nelle pub- „ bliche orazioni, e che potessero per essi offerire „ sacrificj, e limosine, ed altre opere pie... questa „ poteva dirsi un'assoluzione indiretta, che toglie- „ do a'vivi un divieto, procurava ai Defunti un suf- „ fragio “. Si studia poi di provare, che questa è „ non altra si fu ne' primi secoli, ed è di presente l'

L' Anonimo lo asserisce.

indulgenza pe' Defunti, primamente perchè riputando egli l'indulgenza una remissione soltanto della penitenza canonica, non possono da questa essere assoluti i Defunti, che sono nel termine, e sottratti per conseguenza dalla giurisdizion della Chiesa. Ed in secondo luogo perchè „ il sagrosanto Concilio di „ Trento ci avvisa, ch'egli non conosce altra indulgenza fuori di quella che conobbero ne'tempi antichissimi i primi nostri Padri,“

III. E' falsissima questa nozione, che ci dà l'Anonimo della indulgenza pe' Defunti. Prima di tutto ognuno ben vede, che dessa è fondata sulla generale idea sua, cioè che la indulgenza sia unicamente la remissione totale o parziale della penitenza canonica, cui noi già nella prima parte abbiamo dimostrato invincibilmente esser falsa. Cade adunque il fondamento, su cui tutta stassene appoggiata questa sua dottrina, e quindi cade anche per necessaria conseguenza la stessa dottrina sull'indulgenza pe' morti. Ciò potrebbe e dovrebbe bastare per intera confutazione di tale sua nozione. Ma v'ha di più. Suppone anche un'altra cosa meno falsa, cioè che vietato fosse ai Fedeli di pregare pei peccatori sottoposti alla penitenza canonica nelle pubbliche e private loro orazioni: il che è onninamente falso. Imperciocchè che ciò lecito fosse ne fa chiarissima testimonianza il Sinodo Laodicensi sotto Damaso Papa nel Can. XIX. ove definisce, „ oportere seorsum primum post Episcoporum, rum sermones Catechumenorum orationem peragi; „ et postquam exierint Catechumeni, eorum, qui poenitentiam agunt, fieri orationem “. Delle private poi ne parla chiaramente S. Basilio nella lettera ad Anfimio Can. 56., ove così: „ Qui sponte sua interfecit, & postea poenitentia ductus est, viginti „ anni sic in eo dispensabuntur: debet quatuor annis flere stans extra fores Oratorii, & Fideles ingredientes rogans, ut pro eo precentur, suam iniquitatem enuncians “. Se i penitenti si raccomandavano ai Fedeli entrati in Chiesa, certamente questi potevano pregar il Signore per essi. Ma se potevano pregare per questi, sebbene erano nei principj della loro penitenza, perchè non avranno potuto pregare per quei, che sorpresi dalla morte prima di aver ottenuto la riconciliazione erano trapassati con segni di carità e di pietà?

IV. Nè dica l'Anonimo nella citata pagina, „ che „ se il penitente era passato nello stato di grazia, „ aveva bensì la certezza della gloria, ma non poteva

Risposta dell'Anonimo, che si dimostra esser falsa.

„ va esser soccorso colla carità de' Fedeli.“ Imperciocchè ciò è falsissimo quando alla Chiesa era sufficientemente noto, che il defunto aveva sufficientemente adempiute, mentre viveva, le leggi prescritte dai Canon penitenziali; e perciò poteva supporre, che non era morto impenitente: voleva anzi essa, come pur lo vuole di presente, che i Fedeli viventi nelle loro offerte ed orazioni ne facessero memoria:

„ Pœnitentes qui attente leges pœnitentiæ exequuntur, si casu in itinere, vel in mari mortui fuerint, ubi eis subveniri non possit, memoria eorum & orationibus commendetur “.

Ed il Concilio di Bessanzone nel can. 2. dice: „ Qui, pœnitentia accepta, in bono vitæ cursu satisfactoria compunctione viventes sine communione inopinato ... præveniuntur, oblationem recipiendam, & eorum funera, & deinceps memoriam ecclesiastico affectu prosequendam; quam *NEFAS EST* eorum commemorationes, excludi a salutaribus sacris &c. “. Il *nefas est* è una dichiarazione dell'obbligo che hanno i viventi Cristiani, di pregare per tal fatta di defunti. Ora, dico io, una dichiarazione d'un obbligo inerente al Cristiano sarà ella mai un'assoluzione indiretta, che tolga ai vivi un divieto? Niuno lo dirà mai. Procurava dunque questa dichiarazione il suffragio ai Defunti, non già col togliere l'ideale divieto dell'Anonimo, ma bensì col porre in vista, e sotto l'occhio de' Fedeli l'obbligo, che gli strigeva, di pregare per essi. Ometto per brevità altri simili monumenti, che potrei riferire. Ora io fo un passo più innanzi; e domando: se non eravi divieto, e se anzi c'era obbligo di pregare per quei, che eran morti prima d'aver terminata la penitenza, cosicchè è un puro sogno questa assoluzione indiretta; quale sarà quell'indulgenza, che „ conobbero ne' tempi antichissimi i „ primi nostri Padri, e cui sola, secondo l'Anonimo, „ riconosce il sagrosanto Concilio di Trento “? Certamente converrà, che l'Anonimo, o con Pietro di Osma e co' Luterani nieghi esserci indulgenza veruna pe' morti, o che ammetta quella, in cui convengono i Teologi, ed i Fedeli, secondo lui, „ meno illuminati “.

V. Ma ecco un obbietto, in cui l'Avversario molto confida; „ Non è vero, dice, che la Chiesa abbia „ mai approvato simili concessioni, privilegi, ed indulgenze ... Il Concilio di Trento, che aveva sì „ bella occasione di spiegarsi sovra di questo articolo, „ lo, volle tacerne, persuaso delle giuste ragioni,

„ che in parte ho riferite di sopra “. Ma rispondo, che se que' venerabili Padri del Concilio di Trento fossero stati persuasi delle ragioni da esso recate, non avrebbero fatto neppure il Decreto sulle indulgenze; perchè come abbiám veduto, parlando della indulgenza pe' vivi, le di lui ragioni, se alcuna cosa provassero, proverebbero non esserci indulgenza dopo la cadenza della pena canonica molto anteriore alla celebrazione del Concilio di Trento: e nega le indulgenze pe' Defunti per le stesse ragioni: adunque se di queste sue ragioni fosse stato persuaso il Concilio, non avrebbe nemmeno parlato delle indulgenze. Ma il Concilio ha espressamente condannati gli errori de' Novatori, ed ha taciuto, dice l'Anonimo, sulle indulgenze pei Defunti: adunque, soggiungo io, non ha creduto esserci errore; altrimenti le avrebbe riprovate, come ha riprovati gl' insegnamenti di Lutero. Ma è poi anche falso, che il Concilio abbia taciuto? Nel Decreto *de Indulgentiis* nella sess. 25. parla così: „ Sa-
 „ crosancta Synodus Indulgentiarum usum, Christiano
 „ populo maxime salutarem, & Sacrorum Concilio-
 „ rum auctoritate probatum, in Ecclesia retinendum
 „ esse docet, & præcipit, eosque anathemate da-
 „ mnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas con-
 „ cedendi in Ecclesia potestatem esse negant “. Non potevano certamente ignorare i Padri di quel Concilio, che in varj altri Concilj era stata conceduta dai Romani Pontefici l' indulgenza plenaria sì pe' vivi che pe' morti. Dicendo adunque il Concilio di Trento, che debba ritenersi l'uso delle indulgenze *sacrorum Conciliorum auctoritate probatus*, egli è chiaro ed evidente, che insegna e comanda sia mantenuto l'uso delle indulgenze tanto pe' vivi, quanto pe' morti. Oltretutto il Concilio condanna coloro, i quali con Lutero dicevano essere inutili le indulgenze, o con Pietro di Osma asserivano non aver la Chiesa veruna podestà di conferirle: Lutero insegnava essere inutili a sei classi di persone, e fra queste comprendeva quella dei Defunti; e Pietro d'Osma negava alla Chiesa la podestà di conferirle pe' Defunti: adunque il Concilio di Trento, non facendo veruna distinzione, ma condannando assolutamente quei che dicono inutili le indulgenze, e quei che negano la podestà della Chiesa, viene conseguentemente a confermare questa podestà di conferire le indulgenze pei Defunti, e l'utilità delle medesime. Ecco quanto sia falso, e quanto siasi ingannato l'Anonimo nell'asserire con somma franchezza, che il Conc. di Trento tacque su di que-

ste indulgenze, e che la Chiesa mai non le approvò.

§. III. *Delle condizioni che ricercansi al valore delle indulgenze pei Defunti.*

Chi possa dare le indulgenze pei defunti, I. Al valore delle indulgenze pei Defunti, cioè affinché loro giovino, alcune condizioni ricercansi. E primamente ricercasi l'autorità del concedente; e questa non d'ogni maniera, ma somma, quale si è quella, che trovasi nell'Apostolica Sede. I Vescovi, e gli altri Prelati al Sommo Pontefice inferiori non possono pei Defunti concedere indulgenza; perchè il Vicario di Gesù Cristo unicamente ha un'assoluta potestà di dispensare il tesoro della Chiesa; e i Vescovi possono soltanto ai loro sudditi applicarne secondo la misura loro dai Concilj e dall'Apostolica Sede determinata. Così il Bellarmino nel lib. 1. cap. 14. ed altri, dalla opinione de' quali, dice il Continuatore del Tornelli, niuno si deve allontanare.

De ricercarsi causa giusta. II. Oltre all'autorità ricercasi altresì dal canto del concedente la giusta causa. E per verità, se questa è necessaria, trattandosi di concedere indulgenze a persone viventi, che pur sono all'umano foro soggette; quanto più non sarà necessaria nella concessione delle indulgenze pei Defunti, i quali con ispecialità spettano al foro divino? Quindi S. Tommaso nel 4. dist. 45. q. 2. dice chiaro: „ Non quantum voluerit Pontifex Defunctis potest concedere remissionem; sed quantum postulat ratio; “ ossia, *causa conveniens*, come la appella nel Suppl. q. 71. art. 10. Nè punto basta, come dice ivi sapientemente il Bellarmino, per questa giusta causa l'utilità di quell'anime, o la gloria di Dio, che ne ridonderebbe dalla liberazione di esse anime: perocchè se queste cose bastassero, Gesù Cristo medesimo, pio e misericordioso, le avrebbe di già tutte liberate. Ricercasi adunque qualche causa particolare spettante all'onore di Dio ed all'utilità della Chiesa, come ci è detto delle indulgenze pe' vivi, cosicchè il Sommo Pontefice creda essere a Dio più grata quella cosa, per cui concede le indulgenze, che l'esecuzione della giustizia, che viene praticata nella espiazione dell'anime del Purgatorio.

Prima condizione parte di chi prende l'indulgenza pei Defunti. III. Per la parte poi de' viventi ricercasi il pio adempimento di qualunque opera prescritta a tale indulgenza. Imperciocchè non essendo le indulgenze, come insegna S. Tommaso, impartite direttamente e

primariamente se non se ai vivi, e indirettamente soltanto ai morti, non posson questi essere se non per le loro opere suffragati. Adunque se mancan queste, o se meno religiosamente vengano adempite, mancherà anche l'indulgenza o in tutto, o in parte.

IV. Ricercasi inoltre dal canto dei viventi lo stato di grazia. Imperciocchè sebbene non manchino Autori, i quali sostengono non essere questo stato di grazia necessario, se espressamente nel Diploma non venga ricercato; pure è molto più probabile, che veramente sia necessario, almeno quando se ne eccettui il divin sacrificio. La ragione è, 1. perchè le opere prescritte all'acquisto della indulgenza non sono già come una para, semplice, e sterile condizione, ma come un compimento della causa finale, per cui concedesi la indulgenza. Adunque siccome a guadagnare per se medesimi la indulgenza ricercasi lo stato di grazia, così pur anco per lucrare ad altri. 2. Perchè il peccatore non è soggetto idoneo per offerire le soddisfazioni di Gesù Cristo a pro altrui. Nè osta punto che il malvagio Sacerdote possa col Sacrificio della Messa ottenere agli altri la remission della pena, e non già a se medesimo; perchè nel Sacrificio v'ha la vittima, che diper se stessa intercede; e non già nelle indulgenze.

Seconda
condizio-
ne.

V. Nei Defunti poi oltre allo stato di grazia, e la loro esistenza nel Purgatorio, per sentimento del Gaetano tratt. 16. q. 5. *de indulg.* ricercasi, che mentre vivevano abbiano meritato colla loro divozione alle chiavi della Chiesa, e colla loro sollecitudine di giovare a morti, e di soddisfare propri peccati, che la indulgenza sia loro giovevole. Così intendendosi le parole di S. Agostino *de cura pro mortuis* nell'Enchirid. c. 109, ove dice, che *non giovano a tutt'i morti, sed ad istos, qui in hac vita meruerunt, ut sibi talia prestassent.* La stessa dottrina quanto è utile e pia, perchè eccita i vivi all'opere buone, altrettanto sembra meno rara, e però vieni comunemente rigettata. S. Agostino adunque nei luoghi allegati non esclude dai suffragi anche particolari nessuna di quell'anime, che trovansi nel inferno, e condannate all'eterno pene dell'inferno: perocchè dice essere di suffragio capaci soltanto quelle, che mentre vivevan, cioè hanno meritato; perchè han perseverato nella grazia e carità di Dio, mentre appunto la carità è il fondamento

Se alcuna
cosa si ri-
cerca dal
canto degli
stessi De-
fanti.

della comunione fra i membri della Chiesa, e non già la divozione particolare alle chiavi della Chiesa, o altra simile cosa. Adunque S. Agostino le sole anime dei reprobj esclude dai suffragj de' vivi, perchè come morte in peccato non han meritato d'essere dopo morte suffragate. (Per altro non sarebbe cosa inconveniente il dire, che siccome i reprobj, i quali non han meritato nulla di bene, sono esclusi da tutti i suffragj, così i giusti da qualche specie di suffragio sieno esclusi, perchè ciò hanno meritato per qualche loro incuria e mancanza.

Se le indulgenze pe' morti giovinno in particolare.

Opinione di un Autore antico.

Comune sentenza.

VI. Cercano qui i Teologi, se le indulgenze giovinno con ispecialità a quell'anima o anime, per le quali dai viventi vengono acquistate ed applicate, oppure sdamente a tutte in comune. S. Tommaso nel 4. dist. 45. q. 2. art. 4. solut. 1. riferisce, che un certo Prepositivo, Autore antico, insegnava non giovare i suffragj della Chiesa ai Fedeli defunti se non che in comune, più però a quelle anime, che erano più vicine alla loro liberazione: e per ciò persuadere portava la similitudine d'una lucerna, la quale accesa nella stanza del Re per lo stesso Re, non rende però lume al solo Re, ma a tutti quelli, che son presenti, e più a quelli che hanno gli occhi migliori e più perfetti. Adduceva eziandio quest'altra similitudine. Leggasi alla mensa d'un Re un libro: da tal lettura non riporteranno minor frutto gli altri, che son presenti, che il Re medesimo, ed anche talora forse ne ricaverà maggior profitto dello stesso Re, benchè propriamente il libro leggasi al Re. Ciochè questo Autore dice dei suffragj, ha inteso certamente anche delle indulgenze, le quali giovano ai Defunti per modo di suffragio.

VII. Ma la comune dei Dottori, che tanto i suffragj, quanto le indulgenze, sebbene applicate a Defunti gaudino appertino, perchè conquisiti in carità tutti godono del bene altrui come se fosse suo proprio, quanto però alla soddisfazione e liberazione dalle pene, i comuni suffragj della Chiesa giovino a tutti in comune, ma i suffragj particolari, e le indulgenze prese per certe anime particolari, giovino a quelle, anzi non giovino che a quelle, alle quali dall'intenzione de' viventi vengono applicate. Il ciò è manifestato dalle Belle de' Sommi Pontefici, e dalle loro concessioni. Imperciocchè Pasquale I. dichiara di concedere l'indulgenza in guisa, che chi celebrerà tante Messe per l'anima del padre, o di altra particolar persona defunta nella Cappella di San

Zenone , la quale esiste nella Chiesa di S. Prassede , liberi quell'anime dalle pene del Purgatorio . Alessandro poi VI , Clemente VII , ed altri Pontefici nelle loro Costituzioni fatte in occasione del Giubbileo dicono in termini chiari e precisi , che quelle indulgenze del Giubbileo si estendono per modo di suffragio alle anime del padre , o della madre , o d'altra persona particolare , per le quali si prenderanno . 2. Dall'uso e senso della Chiesa , e di tutt' i Fedeli . Che altro significano v. g. quelle Messe di *Requiem* dalla Chiesa stabilite in *Die obitus* per l'anima di quella persona particolare recentemente trapassata ; e nell'anniversario del Defunto o Defunta ? 3. Da S. Agost. , il quale nel lib. *de cura pro mortuis* c. 4. scrive , che la Chiesa trasmette all'anime de' Defunti alcuni suffragj comuni , affinchè a quell'anime , a cui mancano suffragj particolari dai consanguinei o amici , non manchino altri dalla madre comune , che è la Chiesa . 4. Finalmente perchè non v' ha motivo o ragione , per cui le soddisfazioni applicate da chi prende le indulgenze ad un'anima particolare o non giovino più ad essa che alle altre , o alle altre non giovino punto .

Quanto alle due similitudini prodotte da quell'antico Autore , desse nulla provano . Nè la lucerna , nè il Libro ha veruna somiglianza o parità colle indulgenze e co'suffragj . Ciocchè veramente ha somiglianza , proporzione , e parità , si è la somma di denaro , cui offre taluno al Principe per la liberazione d' un prigioniero . E' chiaro , che questa somma spesa per la redenzione di un tale non può redimere un altro .

VIII. Due cose qui meritano d'essere avvertite . La prima si è , che per dichiarazione di Clemente X. del dì 5 Maggio in tempo di Giubbileo , in cui restano sospese tutte le indulgenze , continuano nondimeno quelle pei Defunti . Per altro poi non è vero , come pretendono alcuni , che tutte le indulgenze per recente concessione del Sommo Pontefice possano applicarsi ai Defunti . No , dice l'Amort in *questionibus practicis* verso il fine dell'Opera , non è vero . Aveva bensì ciò desiderato Mons. de Lerma Segr. della Congregaz. delle indulgenze , ed anche n'era stato dalla medesima Congreg. formato il Decreto favorevole . Ma siffatto Decreto nè fu sottoscritto dal Papa , nè pubblicato . Adunque non si possono prendere pei Defunti se non se quelle indulgenze , le quali per concessione Pontificia sono applicabili ai Defunti .

Due avvertimenti.

IX. L'altra si è , che le indulgenze concesse in grazia dei Defunti a quei , che visiteranno una data

Chiesa, non possono lucrarsi da quelle persone, le quali non sono in caso di visitare la predetta Chiesa; o perchè sono assenti, o perchè legittimamente impedire; quando però o nel Diploma dell' indulgenza o in altro non venga accordato questo privilegio a qualche ceto di persone, come l'hanno certamente certi Ordini Regolari in grazia dei Religiosi infermi, i quali non potendo visitare la loro Chiesa possono lucrare le indulgenze delle stazioni di Roma, ed altre sì per se stesse che pei Defunti senza moversi dalle loro stanze e dai loro letti. La ragione della stabilita dottrina generale si è, perchè così quanto alle indulgenze pe' vivi è stato risposto da Roma gli anni 1709. 1716. 1724. 1732. come si può vedere presso il già lodato Amort nel luogo stesso. Ora corre la regola stessa in tutte le indulgenze; cosicchè anche chi lascia di prestare qualche opera prescritta per ignoranza o per obblivione, non acquista la indulgenza, sebbene l'abbia ommessa incolpevolmente. Se nondimeno la parte ommessa fosse una menoma cosa, come nel Rosario un *Pater* ed un' *Ave*, secondo il comun sentimento de' Teologi, a cui meritamente presumesi uniforme l'intenzione del Pontefice, non verrebbe a mancare l'effetto dell' indulgenza.

CAPITOLO II.

Degli Altari privilegiati: e di alcune particolari indulgenze.

§. I. Cosa sieno gli Altari privilegiati, e come si concedano.

Cosa sia Altare privilegiato.

I. Diconsi privilegiati quegli Altari, ne' quali il Sacerdote, che celebra pei Defunti può a pro di essi lucrare la indulgenza. Concedonsi dai Sommi pontefici gli Altari privilegiati ora per un tempo determinato, ora in perpetuo, per uno o più giorni, oppure anche per ciascun giorno della settimana secondo il numero delle Messe, che sogliono celebrarsi nella Chiesa, in cui trovasi tale Altare; e quindi è necessario badare al tenore della concessione, che suol essere della seguente maniera: „ Volentes Ecclesiam vestram, in qua Altare privilegiatum non est erectum, dummodo in ea septem Missæ celebrentur, & in ea sit Sancti NN. vel Sanctæ NN. nuncupatum, hoc speciali dono illustrare, Dei misericordia confisi, ut quandocunque Sacerdos aliquis

„ Missam Defunctorum, & singulis diebus infra octa-
 „ vam illius, ac feria sexta cujuslibet hebdomadae
 „ pro anima cujuscunque Fidelium defunctorum ad
 „ praefatum Altare celebrabit, anima ipsa de thesau-
 „ ro Ecclesiae per modum suffragii indulgentiam con-
 „ sequatur, ita ut D. N. J. Christi suffragantibus me-
 „ ritis a Purgatorii poenis liberetur, concedimus;
 „ praesentibus ad septennium tantum valituris. Da-
 „ tum Romae &c. “

II. Alcune espressioni del riferito Diploma abbiso-
 gnano di dichiarazione. E primamente quelle parole,
*dummodo in ea (Ecclesia) septem (oppure viginti,
 quindecim) Missae celebrentur*, contengono elleno una
 vera, e rigorosa condizione, cosicchè cessi il privile-
 gio, se le Messe sieno in minor numero? Molti Au-
 tori presso il Diana han sostenuto, non essere rego-
 larmente una rigorosa condizione. Altri han asserito
 tutto l'opposto. Ma cessa di presente tal quistione,
 e la predetta clausola debb' intendersi a tenore della
 dichiarazione datane *de mandato Sanctissimi* dalla
 Congregazione del Concilio ai seguenti dubbj. „ Pri-
 „ mo, an absentibus Religiosis ex causa Praedicationis
 „ tempore Quadragesimae, & Adventus, vel quan-
 „ do occasione Festivitatum, vel funerum, aut simi-
 „ lium a Superioribus ad celebrandum alibi trans-
 „ mittuntur, indulgentiae concessae cum certo nume-
 „ ro Missarum, qui ob dictas causas adimpleri non
 „ potest, prorsus cessent, vel pro eo tempore, quo
 „ dictus numerus Missarum non fuerit adimpletus,
 „ sint suspensae, vel potius remaneant in suo robo-
 „ re. Secundo, an idem sit statuendum deficiente
 „ praefixo numero Missarum ob infirmitatem Sacer-
 „ dotum, tam regularium quam saecularium. Terzio, an
 „ pariter idem sit statuendum deficiente praedicto
 „ numero Missarum ob absentiam ab Ecclesiis saecu-
 „ laribus Canonicorum, & Sacerdotum per aliquot
 „ dies & menses “ . Fin qui le ricerche. Sentiamone
 le decisive risposte: „ Sacra Congreg. Conc. Trident.
 „ &c. 30 Julii, 1701, respondit ad primum quoad
 „ primam partem per tempus Adventus, & Quadra-
 „ gesimae remanere suspensas, non autem in reliquis,
 „ dummodo raro contingat. Ad secundum, remanere
 „ suspensas. Ad tertium provisum in primo “ .

III. E qui si deve notare quello che anche più so-
 pra abbiamo osservato, cioè che nella generale sos-
 pensione delle indulgenze, che praticasi l'anno del
 Giubbileo, non son comprese le indulgenze pe' mor-
 ti, e quindi neppure gli Altari privilegiati. Così ha

1
 Come ab-
 biano ad
 intendersi
 quelle pa-
 role; *dum-
 modo in ea
 septem
 Missae quo-
 tidie celebrentur.*

Gli Altari
 privilegia-
 ti non son
 compresi
 nella sos-
 pensione
 del Giub-
 ileo.

deciso la S. Congregazione delle Reliquie, ed indulgenze il dì 24 Gen. del 1700. Riferiremo qui tutto intero questo Decreto, emanato d'ordine e secondo la mente d'Innocenzo XI, perchè contiene altre cose importanti e degne da sapersi. È del seguente tenore: „ Quum a sacra Congr. indulgentiis, sacrisque Reliquiis proposita Cameracensis Archiepiscopus quævisisset, quæ vis & sententia clausulæ (quæ hodie Brevibus indulgentiarum apponi solet); Volumus autem, ut si alias Christi fidelibus dictam Ecclesiam quolibet anni die visitantibus aliqua alia indulgentia perpetua vel ad tempus nondum elapsum duratura concessa fuerit, presentes Litteræ nullæ sint; Sacra Congregatio re diligentius examinata, clausulam sic explicandam censuit, si videbitur Sanctissimo Domino nostro; ea minime contineri Altaria privilegiata pro Defunctis, neque indulgentias, aut certo personarum generi concessas, ut Confraternitati, Regularibus, & Capitulo, aut certum pium opus in ipsa Ecclesia peragentibus, ut Litanias, aliasve hujusmodi preces recitantibus, ac iis, qui Christiana Doctrina erudiuntur, vel alios erudiunt, & qui SS. Euchariæ Sacramenti expositioni cum oratione quadraginta horarum intersunt, neque stationum Urbis, & septem Altarium indulgentias instar septem Altarium Basilicæ Vaticanæ concessas, neque demum quæ pro unica vice conceduntur. Ceterum si alia indulgentia sive plenaria sive non plenaria in perpetuum vel ad tempus, tum ab eodem, tum ab alio Romano Pontifice generatim Christi Fidelibus Ecclesiam, vel aliquod ejus Altare seu Capellam visitantibus eodem anni die vel diverso concessa fuerit, de qua non fiat in Litteris Apostolicis mentio, has Litteras ob adjectam clausulam esse prorsus irritas ac nullas. Dat. die 23 Junii 1676. De his autem facta relatione ad Sanctissimum Dominum nostrum die 16 Martii 1677 sententiam Congregationis approbavit ec. “

Concessione d'un Altare privilegiato a tutte le Chiese Metropolitane, e Cathedrali.

IV. Alle Chiese Patriarcali, Metropolitane e Cathedrali di tutto l'Orbe cattolico Benedetto XIII. ha concesso in perpetuo un Altare privilegiato cotidiano con sua Costituzione del seguente tenore: „ Omnium salutis paternam caritate intenti sacra interdum loca spiritualibus indulgentiarum muneribus decoramus, ut inde Fidelium Defunctorum Domini N. J. C. ejusque Sanctorum suffragia meritorum consequi, & illis adjutæ ex Purgatorii pœnis ad æter-

„ nam salutem per Dei misericordiam perducì va-
 „ leant. Volentes igitur omnes & singulas Patriar-
 „ chales, Metropolitanas, & Cathedrales totius Or-
 „ bis Catholici Ecclesias, in quibus Altare privilegia-
 „ tum perpetuum forsàn non reperitur concessum, &
 „ in eis Altare per Patriarchas, Archiepiscopos, &
 „ Episcopos respectìve locorum gratiam & commu-
 „ nionem Sedis Apostolicæ habentes semel tantum
 „ designandum, hoc speciali dono illustrare, auctori-
 „ tate Nobis a Domino tradita, ac de Omnipotentis
 „ Dei misericordia, & Beatorum Petri & Pauli
 „ Apostolorum ejus auctoritate, ut quancunque Sac-
 „ cerdos aliquis sæcularis, vel cujusvis Ordinis, Con-
 „ gregationis, seu Instituti Regularis Missam Defun-
 „ ctorum pro anima cujuscunque Christifidelis, quæ
 „ Deo in caritate conjuncta ab hac luce migraverit,
 „ ad prædictum Altare celebrabit, Anima ipsa de
 „ thesauro Ecclesiæ per modum suffragii indulgen-
 „ tiam consequatur; ita ut ejusdem Domini Nostri
 „ Jesu Christi, ac beatissimæ Virginis Mariæ, Sancto-
 „ rumque omnium meritis sibi suffragantibus a Purga-
 „ torii pœnis liberetur, concedimus, & indulgemus:
 „ Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris
 „ &c. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub
 „ annulo Piscatoris die 20. Julii 1724. Pontificatus
 „ nostri anno primo “

V. Affinchè poi la indulgenza degli Altari privile-
 giati sia giovevole al Defunto non basta che il Sacer-
 dote celebrante dica la Messa all'altare privilegiato
 solamente, ma è inoltre necessario che la applichi
 in sussidio d'esso Defunto. La ragione è perchè la in-
 dulgenza per intenzione del Sommo Pontefice è an-
 nessa al Sacrificio come offerto su di questo Altare.
 2. Perchè questo è il sentimento comune dei Dotto-
 ri, e dei semplici Cristiani, i quali quando doman-
 dano una Messa ad uno di questi Altari, intendono,
 che venga applicata al Defunto, per cui la domanda-
 do: e sarebbe certamente cosa iniqua il render fru-
 stranea questa loro legittima intenzione. Si può ag-
 giugnere, che secondo alcuni alla piena liberazione
 dell'anima dal Purgatorio deve concorrere col frutto
 dell' indulgenza il frutto del Sacrificio.

VI. Quantunque però sia necessario, quando si può,
 che la Messa all'Altare privilegiato sia de *Requiem*;
 quando però non è lecito il dirla de *Requiem*, basta
 la Messa del Santo, che corre. Non è lecito il dir-
 la, quando è un doppio; e vale in allora la Messa
 della festa corrente coll' applicazione del Sacrificio

La Messa
 debb'esser
 applicata
 pel Defun-
 to affinché
 gli giovi la
 indulgen-
 za.

Quando sia
 o non sia
 necessario
 il dire la
 Messa de
 Requiem.

per l'anima o anime ec. Per ben intendere e più facilmente tutta la dottrina di questa materia io riferirò qui i Decreti della Congregazione de' sagri Riti, che le appartengono, come trovansi presso il Merati nell' Indice n. 396. 430. 439. e 623. Il primo è del seguente tenore: „ Omnibus & singulis Sacerdotibus „ tam Sæcularibus quam Regularibus cujusvis Ordinis „ etiam necessario exprimendi districte præcipitur, „ ut Missas privatas pro Defunctis, seu *de Requiem* „ in duplicibus nullatenus celebrare audeant vel præsumant. Quod si ex benefactorum præscripto Missæ „ hujusmodi celebrandæ incidant in Festum duplex, „ tunc minime transferantur in aliam diem non im- „ peditam ne dilatio animabus suffragia expectantibus „ detrimento sit, sed dicantur de festo currenti cum „ applicatione Sacrificii juxta mentem eorundem Benefactorum “. Così la S. Congregazione de' Riti, *approbante Alexandro VII. 3. Augusti anno 1662.* Nel qual Decreto è da notare, che non parlasi che delle sole Messe private; il che acciò fosse sgombro da ogni dubbiezza, fu fatto il dì 20. Novembre 1664. il seguente Decreto dal medesimo Pontefice approvato.

„ Anniversaria, & Missæ cantatæ *de Requiem*, relicte „ ex dispositione Testatorum quotannis in die ipsorum: „ obitus etiam in duplici majori contingentis, possunt „ celebrari; & proinde in Decreto die 5. Augusti „ 1662. edicto non comprehenduntur “. Nei giorni adunque di rito doppio non si possono celebrare Messe da morto private, ma bensì le Messe cantate degli Anniversarij lasciate per disposizione Testamentaria per ogn' anno nel giorno dell' Obito; anche in giorno di doppio maggiore.

Quando le Messe non *de Requiem* sieno privilegiate.

VII. Ma sebbene le Messe private non possano essere *de Requiem* nei giorni di rito doppio, e debban essere del Santo o festa corrente; ciò però non toglie che sieno anch'esse privilegiate. Il secondo Decreto, cui ora riferisco, mette in chiaro, e comprova questa dottrina: „ Missæ de festo duplici celebratæ in „ Altari pro animabus in perpetuum privilegiato... „ suffragantur ac si celebratæ fuissent pro Defun- „ ctis (seu *de Requiem*) ut declaravit Alexander „ VII. 22. Januar. 1667. “. “

VIII. Il terzo Decreto è un' estensione del precedente, ed è del seguente tenore: „ Privilegium Alexander VII. die 22. Januarii 1667. circa Missas de „ festo duplici in Altaribus perpetuo privilegiatis celebratas, extenditur etiam ad Altaria non in perpetuum sed ad septennium seu aliud brevius vel

33 longius tempus, ac non omnibus sed aliquò vel a-
 33 liquibus tantum hebdomadæ diebus privilegiata, ac
 33 proinde Missæ quæ ibidem de Festo concurrenti,
 33 in quo Missæ Defunctorum celebrari non possunt,
 33 sive ex obligatione, sive ex solâ Fidelium devotio-
 33 ne celebrantur, suffragantur, ita ut animæ Fide-
 33 lium, pro quibus celebratæ fuerint, indulgentias
 33 per privilegia hujusmodi concessas consequantur in
 33 omnibus & per omnia, perinde ac si Missæ Defun-
 33 ctorum ad formam eorundem privilegiorum cele-
 33 bratæ fuissent. " Così la Congregazione dei sacri Ri-
 33 ti, annuente Clemente IX., ai 3. d'Agosto 1669. "
 33 IX. Il quarto dice: „ Declarationes Alexandri VII.
 33 22. Januarii 1667., & Clementis IX. 23. Septem-
 33 bris 1669. circa Missas Defunctorum in altari pro
 33 animabus Purgatorii privilegiato non celebrandas,
 33 licet loquantur tantum de Festis duplicibus, tamen
 33 intelligendæ sunt etiam de diebus Dominicis, &
 33 infra octavas Paschatis, Pentecostes, Corporis Chri-
 33 sti, aliisque anni diebus, quibus, licet a festo du-
 33plici non impediuntur, adhuc tamen Missæ Defun-
 33ctorum juxta ritum Ecclesiæ celebrari nequeunt,
 33 quatenus nimirum Missæ, quas iisdem diebus ce-
 33lebrare licitum est, servata ceteroquin privilegio-
 33rum forma, ad Altaria privilegiata celebrentur. "
 33 Così la S. Congregazione dei Riti ai 3. di Aprile 1667.
 Il qual Decreto fu poi confermato da Innocenzo XI.
 con suo Breve, che incomincia, *Alias postquam* dei
 14. di Maggio; il che fu anche di bel nuovo decretato
 dalla stessa S. Congregazione coll'assenso di Clemen-
 te XI. il dì 15. di Settembre del 1714. È chiaro a-
 dunque, che per guadagnar l'indulgenza pei Defunti
 nell'Altare privilegiato non è necessario di celebrare
 in esso ne' giorni impediti Messe di *Requiem*, ma ba-
 sta applicare le Messe della Festa, o dell'Uffizio cor-
 rente in quel giorno. E ciò è vero non solo quanto
 a quelle Messe, che debbon essere di *Requiem* per
 fondazione de' Testatori, ma eziandio quando a quel-
 le, che vengono ordinate dalla sola divozion de' Fedeli
 pe' Morti; e quindi se questi dichiarano di dare lo
 stipendio determinatamente per una Messa di *Re-
 quiem*, debbon essere avvertiti, che in tal giorno, in
 cui la vogliono celebrata, come impedito, non si può
 celebrare.

§. II. Scioglonsi intorno agli Altari privilegiati alcuni quesiti.

I. Affine di mettere in chiaro lume questa ma- Quesito 1.

teria degli Altari privilegiati, scioglieremo alcune difficoltà, che intorno ad essa posson nascere, col proporre e decidere varj quesiti. Eccone il primo. Un Sacerdote ha recitato secondo il rito della sua Diocesi l'Uffizio d'un Santo doppio. Va poi a celebrare la Messa in altra Chiesa, ove si fa l'Uffizio d'un semidoppio, o di feria ad un Altare privilegiato della medesima. Dovrà egli per conseguire al Defunto la indulgenza celebrarla di *Requiem*, o potrà celebrarla del suo Santo doppio, di cui ha recitato l'Uffizio?

A questo quesito io non darò altra decisiva risposta che quella ne dà l'erudito Merati nel titolo 5. par. 1. delle Rubriche. Eccola colle di lui stesse parole: „ Quum ex Decreto sac. ejusdem Congregatio-
 „ nis die 11. Julii 1701. possit Sacerdos in tali casu
 „ celebrare in aliena Ecclesia Missas votivas, vel de
 „ *Requiem*, ad satisfaciendum suis oneribus; hinc fit
 „ quod in prædicto casu tenetur celebrare Missam
 „ de *Requiem*, ut privilegium præfati Altaris, in quo
 „ celebrat, suffragetur Defunctis, pro quibus offert
 „ Sacrificium: privilegium quippe Alexandri VII. so-
 „ lummodo habet locum in illis Missis de festo du-
 „ plici, vel de die occurrenti celebratis, in quibus
 „ non possunt juxta Rubricas, & specialia Decreta
 „ celebrari Missæ de *Requiem*. Quum igitur in præ-
 „ senti casu, & inhærendo antedicto Decreto prædi-
 „ ctus Sacerdos in aliena Ecclesia celebrans possit
 „ dicere Missam de *Requiem*, ut satisfaciatur suæ ob-
 „ ligationi & indulgentias Altari privilegiato conces-
 „ sas pro animabus in Purgatorio existentibus acqui-
 „ rat, debet Missam non de suo Officio duplici, sed
 „ de *Requiem* celebrare. Ita etiam præscindendo a
 „ tali Decreto sentit Hagerer ⁶. Fin qui egli, il cui
 sentimento sembra debba ammettersi piuttosto per l'
 autorità d'esso Scrittore celeberrimo in tutta l'Ita-
 lia in tale materia, che pel Decreto, a cui viene
 appoggiato; mentre questo Decreto presso il Merati
 medesimo nell'indice de' Decreti al num. 558. altro
 non dice, se non che „ Sacerdotes etiam regulares
 „ diebus, quibus propria officia recitant sub ritu du-
 „ plici, celebrantes in aliis Ecclesiis, quando pera-
 „ gitur Festum cum solemnitate & concursu populi,
 „ debent celebrare Missas conformando se ritui &
 „ colori earundem Ecclesiarum; in aliis vero die-
 „ bus possunt, sed quando prohibentur Missæ voti-
 „ væ vel Defunctorum, debent se uniformare saltem
 „ quoad colorem.“

II. Quesito 2. Talun Sacerdote ha ricevuto la li- Quesito 2.
mosina o stipendio per la celebrazione d'una Messa
ad un Altare privilegiato per l'Anima d'un Defunto.
Soddisfa egli all'obbligo suo col celebrarla ad un Al-
tare non privilegiato, applicando all'anima d'esso
Defunto un'altra indulgenza pei Defunti, cui v. g.
egli ha annessa alla recita d'una corona?

Con parecchi gravi Autori, fra' quali il Lexana,
rispondo che no; primamente perchè è più certa e
più autentica la indulgenza affissa ad un Altare pri-
vilegiato per la celebrazion della Messa di quello lo
sia la indulgenza legata alla recita di questa o quella
preghiera: e 2. perchè si deve operare secondo l'in-
tenzione e volontà di chi dà lo stipendio; e quest
vuole e richiede una Messa privilegiata, cui tacita-
mente il Sacerdote promette, quando senza dir al-
tro riceve lo stipendio.

III. Quesito 3. Se cessi di essere Altare privilegia- Quesito 3.
to quello di una Chiesa, in cui non si celebra quel
numero di Messe, che viene prescritto nel Diploma
della concessione, in cui suol dirsi *dummodo in Ec-
clesia tot, v. g. viginti*, oppure *quindecim*, o per lo
meno *septem Missæ quotidie celebrentur*. Ma a que-
sto quesito è stato già da noi precisamente soddis-
fatto nel num. 2. del precedente paragrafo in occa-
sione di spiegare il Diploma di tali concessioni ivi
riportato. Veggasi dunque ivi la decisione di tal que-
sito. Qui nondimeno si può ulteriormente ricercare,
se al valore attuale del privilegio nulla monti o im-
porti, che le Messe vengano celebrate dai Sacerdoti
addetti alla Chiesa stessa, o dagli esteri Sacerdoti,
che ivi a caso celebrano.

Rispondo, che ciò nulla monta; perchè il Sommo
Pontefice veramente ricerca un dato numero di Mes-
se, ma non richiede, che vengano celebrate nè da
questi, nè da quei Sacerdoti. Può nondimeno acca-
dere, che gli esteri Sacerdoti non acquistino pe'morti
la indulgenza, cui conseguiscono i domestici Sacerdoti;
cioè quando tale indulgenza è stata accordata soltan-
to ad essi Sacerdoti domestici, ossia addetti a quel-
la Chiesa. E se fosse stata conceduta tale indulgen-
za pe' Defunti agli Altari della Chiesa d'un dato Mo-
nastero o Convento, non l'acquisterebbero in tal ca-
so neppure i Religiosi del medesimo Ordine soltanto
ospiti in esso Convento o Monastero; perchè, come
osserva il Silvio, sebbene sieno del medesimo Istituo-
to, sebbene in forza delle loro Costituzioni sieno
soggetti ai Superiori delle Case, in cui sono di pas-

saggio, fino a tanto ivi si trattengono; non sono però veri membri di quella casa o famiglia, ma puramente ospiti. Quindi se si trattasse di elezione di Priore, non avrebbero verun gius. ad essa, nè voto di sorta in tale elezione. Dello stesso parere è anche il Pontas v. *Indulgentia* cas. 11. Per altro allorquando nell' Apostolica concessione si dice, darsi il privilegio dell' Altare *solis Ecclesie Sacerdotibus*, sotto nome di Sacerdoti della tale Chiesa non s' intendono soltanto i Canonici, i Parrochi, o Convittori della stessa Chiesa, ma pur anche quelli, che sogliono servirla, come i Cantori, gli Organisti, i Cooperatori, i Coadjutori, e massimamente i Benefiziati di essa Chiesa. Così, dice l' Amort alla pag. 70, da una risposta della S. Congregazione data l'anno 1713. nel Mese di Settembre.

Quesito 4. IV. Quesito 4. Cercasi, se per via di comunicazione de' privilegj si comunichino anche le Indulgenze pe' Defunti, e con esse pur anco, i privilegj degli Altari.

Rispondo, che comunicansi bensì le indulgenze pei Defunti, ma non già i privilegj degli Altari. La ragion' è, perchè i privilegj degli Altari, si hanno, come dicono, per un favore esorbitante, e abbisogna d'una concessione speciale. Così appunto ha dichiarato una e due volte la S. Congregazione presso l' Amort più volte citato.

Quesito 5. V. Quesito 5. Taluno ha per privilegio l'Altare portatile. Ora cercasi, se possa ad esso Altare mobile applicarsi ed annettersi il privilegio, di cui si tratta.

Rispondo che sì; ma ciò, di che si deve dubitare si è, se diffatti gli si annetta; perchè questa è una grazia, la quale solamente con gran difficoltà, e non tosto concedette la S. Congregazione l'anno 1715. Quindi chi fosse per domandare un privilegio di tal fatta, per meglio provvedere a se stesso ed agli altri, dovrà esporre candidamente alla S. Congregazione la qualità e condizione di questo Altare.

Quesito 6. VI. Quesito 6. Cercasi, se demolita la Chiesa, oppur anche l'Altare, cada il privilegio annesso all' Altare.

Rispondo, che cede, e cessa nel primo caso, anche sebbene l'Altare resti in piedi, come attesta il Diana essere stato deciso; e che talvolta anche si nega per la nuova Chiesa, com'è manifesto dalla risposta della S. Congregazione dell'anno 1710. 1712. presso l' Amort *in Responsis*. E che non cade nè

cessa, se la Chiesa non viene demolita e sussiste, e venga soltanto riparata, ancorchè in luogo de' primi Altari se ne sostituiscano de' nuovi. Così ha deciso la stessa S. Congregazione l'anno 1723.

VII. Cercasi 7., se le indulgenze degli Altari privilegiati rimangano sospese nel Giubbileo . . . - Quesito 7-

Rispondo, che come s'è detto dell'altre indulgenze pei Defunti, non restano sospese. Così han dichiarato due Sommi Pontefici, cioè Innocenzo X. e Clemente X., del qual sentimento essere stati gli altri Sommi Pontefici meritamente si presume. Così il più volte lodato Amort . . .

§. III. Di alcune particolari Indulgenze . . .

I. Avendo stabilito di dare in questo paragrafo notizia e trattare di alcune particolari indulgenze, concesse o a tutt' i Fedeli in comune, o accordate a qualche determinato ceto di persone, daremo incominciamento dalle prime, e diremo ciocchè si debba in esse osservare. E perchè non, è cosa nè sicura, nè molto cauta lo esporre tutte quelle, che vengono riportate dai Compilatori di tali grazie, perchè non rade volte s' ingannano, e ingannano, essendocene non poche di apocrife, come costa dal Decreto *de apocryphis indulgentiis* approvato da Innocenzo XI. il dì 7. Marzo 1698., che comanda sia inviolabilmente osservato; perciò non parleremo se non che di quelle, delle quali l'autenticità è certa.

Di quali Indulgenze si voglia parlare.

II. Adunque sono certe le seguenti indulgenze . . . Indulgenza 1. per tutt' i Fedeli.
Chi saluterà altri dicendo, *sia lodato GESU' CRISTO*; e chi risponderà, *Sempre sia laudato*, oppure *Amen* conseguirà ovunque ciò faccia cento giorni d' indulgenza, concessuta da Sisto V.; e confermata poscia, anzi rinnovata il dì 22. di Gennajo l'anno 1728. da Benedetto XIII. L'uno poi, e l'altro di questi due Sommi Pontefici han aggiunto a questa indulgenza un'altra plenaria indulgenza in punto di morte, se chi aveva l'uso di ciò fare, giunto a quel punto invocherà i nomi di Gesù e di Maria o colla bocca, se potranno, e se no almeno col cuore. Più. Amendue questi Pontefici concedono le stesse indulgenze a que' Predicatori; i quali nelle loro Prediche, esorteranno i Fedeli a salutarsi scambievolmente nella detta maniera; e così pure a quegli altri tutti, i quali procureranno d' introdurre e propagare l'uso di tale salutatione . . .

Indulgen-
za 2.

III. Chi accompagna con torcia o candela accesa il SS. Sacramento, quando viene portato per viatico agl' infermi per indulto d' Innocenzo XII, dei 5. Gennaio 1695, acquista un' indulgenza di sette anni, ed altrettante quarantene: e quei, che lo accompagnano senza lumi una indulgenza di anni cinque e di altrettante quarantene: e chi finalmente impedito legittimamente dall' accompagnarlo in persona lo fa accompagnare da'altra con torcia o candela accesa conseguisce una indulgenza di tre anni, e tre quarantene.

Indulgen-
za 3.

IV. Benedetto XIII a chi recita al suono della campana giorno e sera l' *Angelus Domini* &c. oppure nel tempo Pasquale *Regina Caeli* &c., ha concesso 1. un' indulgenza plenaria per ciascun mese in un giorno da eleggersi a suo arbitrio in cui a tal fine si confessi e si comunichi: e negli altri ogni qualunque volta reciti tale preghiera con animo contrito, un' indulgenza di cento giorni. Così egli con suo Diploma, che incomincia: *Omnibus vere penitentibus* de' 14 Settembre 1724.

Due cose però su tale indulgenza conviene avvertire. La prima si è, che per acquistarla è necessario recitare, fuori del tempo Pasquale, le mentovate preci colle ginocchia piegate; perchè nel Pontificio Diploma dicesi espressamente: *Qui flexis genibus devote recitaverint*. Adunque chi potendo inginocchiarsi la recita in altra situazione, non acquista le indulgenze. L'altra si è, che chi le recitasse ginocchioni in tempo Pasquale, non conseguirebbe le indulgenze. La ragion' è 1. perchè questi non si uniformerebbe al rito della Chiesa introdotto fino dai primi secoli. Già prima del Concilio Niceno I. era invalso questo rito di recitare ne' giorni di Domenica, ed in altri tempi le preci stando in piedi. Ma non essendo per anco universalmente praticato un tal rito, lo estese il lodato Concilio a tutta la Chiesa, così prescrivendo nel Can. 29. „ *Quoniam sunt* „ *quidam in die Dominico genua flectentes, & in* „ *diebus Pentecostes, ut omnia in universis locis* „ *constanter observentur, placuit sancto Concilio a* „ *Paschate usque ad octavam Pentecostes stantes Do-* „ *mino vota persolvere, vel Deo orationes effunde-* „ *re*“. 2. Perchè non solamente siffatto rito non è stato mai cangiato da verun posteriore Concilio, o Romano Pontefice; ma anzi fu confermato da Benedetto XIV. Imperciocchè volendo egli togliere di mezzo ogni dissonanza e diversità di rito, dopò aver

prima confermate le indulgenze da Benedetto XIII concedute a quei, che recitano al suono della campana le preci stabilite, comanda, che tali preci dai Vespri d'ogni Sabato fino a tutta la seguente Domenica si recitino in piedi: ed inoltre che durante il tempo Pasquale in luogo dell'*Angelus Domini* &c. si reciti in piedi l'Antifona *Regina Cæli* &c. col versetto, ed orazioni corrispondenti. Abbiamo ciò nella notificazione del Card. Guadagni Vicario Generale dello stesso Pontefice pubblicata sotto il dì 20 Aprile del 1742, ove anche si aggiugne, che quelle rozze persone, le quali non tengono in memoria l'Antifona *Regina Cæli*, o non sanno dirla, acquistano le indulgenze recitando in piedi l'*Angelus Domini* &c.

Quanto poi al Salmo *De profundis* &c. Clemente XII, il dì 14 Agosto del 1756, ha concedute le medesime suddette indulgenze ai Fedeli; i quali verso un'ora di notte al suono della campana lo recitano ginocchioni; oppure in luogo del *De profundis* recitano l'Orazione Domenicale, ossia il *Pater noster*, e l'Angelica salutatione, ossia l'*Ave Maria* col versetto *Requiem eternam* &c.

V. Un'altra simile indulgenza di cento giorni ha Indulgencato il medesimo Pontefice Benedetto XIV. il dì 23 Dicembre 1740 a tutti que' Fedeli, i quali nei venerdì di tutto l'anno all'ore tre incirca dopo mezzo giorno al suono della campana della Chiesa Metropolitana, o Cattedrale, o Parrocchiale (ai Rettori o Parrochi delle quali comanda in virtù di S. ubbidienza di far suonare a tal fine la campana) reciteranno ginocchioni divotamente cinque *Fater*, e cinque *Ave* pregando il Signore per la concordia de' Principi Cristiani, per l'estirpazione dell'eresia, e per la conversione de' peccatori.

VI. Chi poi assiste all'Uffizio divino nella festa del Indulgencato Corpo del Signore, consegue l'indulgenza se ai mattutini di giorni 400, e così pure se alla Messa solenne, o ai Vespri; e se assiste ad una delle piccole ore, di giorni 160. Fra l'ottava poi acquista la metà di tale indulgenza, assistendo agli Uffizi medesimi; e quindi di 200 giorni, se alla Messa, ai Mattutini, ai Vespri; e di 80, se alle piccole Ore.

VII. Chi parimenti interviene alle preci pubbliche Indulgencato delle quarant'ore, ed ora divotamente per lo spazio di mezz'ora innanzi il SS. Sacramento guadagna una indulgenza di tre anni. Se poi interviene alla Processione della Cattedrale che suol farsi in principio o

in fine delle quarant' ore, un' indulgenza conseguisce di dieci anni, e se assiste alle Processioni d' altre Chiese, un' indulgenza di cinque anni. E pur ancor per concessione di Gregor. XIII, dei 5 Aprile 1580, chi con frequenza interviene ai pii esercizj delle medesime quarant' ore, dopo essersi confessato e comunicato, acquista indulgenza plenaria e la remissione di tutti i suoi peccati.

Altre
Indulgenze
26.

VIII. Queste sono le principali indulgenze concesse generalmente a tutt' i Fedeli; alle quali bisogna aggiungere quelle a tutti note delle Stazioni di Roma, della Via Crucis, della Porzioncola; come pure quelle concesse alle Confraternite, ai Rosarj, alle Corone, alle Medaglie; e finalmente quelle che con frequenza vengon proposte non solamente nelle ampie Città, ma pur anche ne' piccioli luoghi. Adunque *Omnes, sitientes, venite ad aquas, & qui non habetis argentum, properate, emite, & comedite! Venite, emite absque argento, & absque ulla commutatione vinum et lac.* Ma ahimè! quanti a' giorni nostri o non ne san nulla d' indulgenze, o le disprezzano, o le trasandano stoltamente! A quanti, anche forse del Clero, non ecciteremo il riso, se loro daremo nell' incontrarli per istrada questo per altro tenerissimo e piissimo saluto: *sia lodato Gesù Cristo!* Non manchino i Parrochi e colla voce dall' Altare, e ancor più coll' esempio d' insegnare ed istillare ne' loro popoli di campagna questa pratica utilissima di salutarsi scambievolmente con queste belle parole. Quanto a me io non mancherò di promoverla con tutte le mie forze e per quanto a me sia possibile, mentre ben so, che oltre al nome tuo, Gesù mio, dolcissimo, non v' ha altro nome, per cui possiam ottenere la salute; e che non viene mai abbastanza invocato.

Osservazioni intorno alle Indulgenze delle Confraternite.

IX. Qui però è necessario fare alcune osservazioni intorno alle indulgenze delle confraternite. Generalmente due cose debbon notarsi: 1. che gli ascritti a tali Sodalizj non sono tenuti sotto peccato a recitare le in esse notate preghiere. Chi adunque non le recita non deve averne scrupolo, giacchè non sono comandate, ma soltanto prescritte per chi vuol lucrare le indulgenze. Quindi 2. che que' Confratelli, i quali in questa settimana, in questo mese, in questo giorno le omettono, non conseguiscono l' indulgenza, cui altronde avrebbero acquistato.

In particolare poi quanto agli ascritti nella Compagnia del Rosario convenien notare, che chi in luogo della consueta meditazione dei Misterj dell' umana

Riparazione medita o qualche Novissimo o qualche
 altra pia cosa non conseguisca le indulgenze colla re-
 cita del Rosario pel seguente chiarissimo Decreto:
 25 Quum S. Congregationi indulgentiis, sacrisque Re-
 26 liquiis præpositæ Pater Procurator Generalis Ord.
 27 Prædicatorum supplices preces porrexerit pro de-
 28 claratione dubii: an qui SS. Rosarium B. Virginis
 29 Mariæ recitant ommissa consueta meditatione My-
 30 steriorum humanæ reparationis, & illorum vice
 31 Mortem ac cetera Novissima, vel alia pia ac re-
 32 ligiosa meditantur, indulgentias a Summis Pontifi-
 33 cibus concessas pro recitatione Rosarii lucrentur.
 34 Sacra Congregatio die 6. Augusti 1726: respondit,
 35 non lucrari. Quam S. Congregationis declarationem
 36 per me Secretarium Sanctissimo Domino nostro re-
 37 latam Sanctitas sua benigne approbavit. Datum die
 38 13. Augusti 1726. L. Card. Picus Præfectus. Ra-
 39 phael Cosmus de Hyeronimis Secretarius. " E'
 dunque ovanamente necessario per lucrare le indul-
 genze colla recita del Rosario di Maria il meditare
 ciocchè è stato stabilito fino dalla sua istituzione, e
 sempre il pio costume de' Fedeli ha osservato, non
 già qualsivoglia altra cosa pia, ma unicamente i sa-
 grosanti Misteri della nostra Redenzione.

Qui però convien aggiugnere quello, che a confor-
 to, delle persone idiote ha stabilito e concesso il
 Pontefice Benedetto XIII. nella sua Bolla *Pretiosus*.
 Accorda egli benignamente, che tali persone incapaci
 di meditare i Misteri nel Santo Rosario contenuti
 possano colla semplice divota e pia recita del mede-
 simo Rosario, acquistare tutte quelle indulgenze, le
 quali secondo i Decreti della S. Congregazione sono
 state concesse a quei, che recitandolo meditano ta-
 li Misteri, volendo però, che ancor queste procuri-
 no di assuefarsi a meditarli. Ecco le parole di essa
 Bolla in fine del §. IV.: „ Ad consolationem persona-
 28 rum vere rudiorum, ac divinis meditandis Myste-
 29 riis in præfato S. Rosario comprehensis minus ido-
 30 nearum, præterea declaramus, easdem devota ac
 31 pia ejusdem Rosarii recitatione prædictas indulgen-
 32 tias, juxta posterius hoc Decretum, Mysteria ill-
 33 meditantibus tantummodo concessas, etiam lucrari
 34 posse; tametsi plane volumus, ut iisdem Repara-
 35 tionis nostræ Mysteriorum sacratissimis meditand-
 36 juxta Rosarii institutum assuefiant. "

Parimenti chi trovasi ascritto nella confraternà
 della Cintura, se ommette per dimenticanza di re-
 citare i cinque *Pater* ed *Ave* prescritti ai Confratei,

oppure ritrovandosi in luogo, ove non c'è Chiesa di Agostiniani, nè Confraternità de' Cinturati, non ne acquista le indulgenze, mentre non può supplire col visitare altra Chiesa, che ivi si trova; e quindi quando anco la visita, non consegue le indulgenze annesse alla visita della Chiesa o Altare de' Cinturati. La ragione è, perchè acciò i Confratelli e Consorelle acquistino le indulgenze, debbono adempiere le leggi proprie pel loro Istituto insieme coll' opere ingiunte, e debbono adempierle non già in qualsivoglia maniera, ma precisamente nel modo, che vien prescritto, come dice ottimamente Teodoro a Spir. Sancto *de indulgentiis* par. 2. art. 2. §. 6. Essendo pertanto state concesse le indulgenze ai Cinturati, che recitano i cinque *Pater* ed *Ave*, ed in certi determinati giorni visitano la Chiesa de' Padri Agostiniani, e l'Altare ossia Cappella della detta Confraternità, chi manca di ciò fare, sebbene per obblivione o impotenza o altro legittimo impedimento, non eseguisce la rispettiva indulgenza per tali opere concessa. Quindi la S. Congregazione delle indulgenze presso l'anzidetto Teodoro, il dì 22 Febbrajo 1717, espressamente ed assolutamente dichiarò: „ Confratres non gaudere „ (parlasi dei Cinturati) *indulgentiis*, nisi recitent „ quinque *Pater & Ave*, & *visitationem Altarium* „ suppleri non posse a Confratribus in aliena Ecclesia „ sia præcipue quando sunt in locis, in quibus non „ est Ecclesia Ordinis S. Augustini, aut non est erecta „ Confraternitas Cinturatorum “. La decisione è chiara, nè abbisogna di commento.

Neppure conseguiscono i Cinturati l'Assoluzione generale, e la Benedizione in que' cinque giorni, nei quali fra l'anno ai Confratelli e Consorelle della medesima Società viene impartita, se in tali giorni, a cagione di qualche impedimento anche legittimo non possono trasferirsi alla Chiesa, nella quale si dà tale Assoluzione e Benedizione. La ragione è, perchè i Brevi Pontifizj pel conseguimento di tali cose esigono l'intervento alla chiesa, ove farsi la funzione di tale Assoluzione generale e Benedizione, e l'assistenza o presenza della persona a tale cerimonia. Nel Sommario delle indulgenze concesse ad essi Confratelli e Consorelle leggesi come siegue: „ Quinque „ dies *Benedictionis & Absolutionis generalis* licet „ a culpa proprie non absolvatur juxta declarationem „ fel. record. Clementis VIII) sunt fer. IV. Cincum, fer. V. Majoris Hebdomadæ &c. in quibus bona & suffragia Religionis communicantur solis Con-

» fratribus, & Sororibus Confraternitatis, qui vere
 » poenitentes & confessi, ac Sacra Communionem refe-
 » cti, genuflexi hujusmodi functioni in Ecclesiis Or-
 » dinis peragendae interfuerint. Clemens VIII. Con-
 » stit. 85. " Parimenti nel breve d'Innocentio XI,
 che incomincia, *Exponi nobis*, per cui viene confer-
 mato il Sommario delle indulgenze della Confraternità
 della Madonna della Mercede leggonsi le seguen-
 ti parole: „ Orationum, jejuniorum, Missarum, alio-
 „ rumque bonorum Operum, quae in dicto Ordine fiunt,
 „ communicatione participes erunt soli Confratres &
 „ Consorores dictae Confraternitatis, qui vere poeni-
 „ tentes & confessi ac sacra Communionem refecti quam
 „ vocant Benedictionem, ac generalem Absolutionem
 „ (licet a culpa non fiat proprie absolutio, ut Cle-
 „ mens VIII. declaravit); in Ecclesiis dicti Ordinis
 „ faciendae, non in aliis, praesentes reperiantur &c. "

X. Restaci a dire alcuna cosa intorno alle indulgenze dei Regolari. Diremo soltanto delle principali con ogni brevità. E prima di tutto convien sapere, che il Pontefice Paolo V. colla sua Bolla *Romanus Pontifex* dell'anno 1606. rievocò tutte le indulgenze anteriori loro direttamente concesse: le quali poi non sono mai state rivalidate come consta dalla seguente proposizione fatta da Alessandro VII. l'anno 1666. *Indulgentiae concessae Regularibus, & revocatae a Paulo V. hodie sunt revalidatae*. E' però cosa certissima, che in questa rievocazione non son comprese se non se quelle, che ai Regolari dell'uno e l'altro sesso erano state direttamente concesse, e non già quelle che erano comuni anche ai secolari, o ai soli secolari concesse. Per altro nel tempo stesso, in cui Paolo V. ha rievocato tali indulgenze, ha anche loro benignamente concesso, presso l'Amort. par. 1. sect. 5. le seguenti che sono certe.

Indulgenza
 pei Rego-
 lari.

Primamente adunque ha concesso indulgenza plenaria a chiunque riceve l'Abito di una Religione approvata con intenzione di professarne solennemente l'Istituto, purchè lo riceva contrito, confessato, e comunicato. E' necessaria dunque la Confessione e la Comunione per acquistare questa indulgenza. Indulgenza plenaria parimenti ha concesso al Novizio, il quale ricevuti i Sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia, compiuto l'anno di prova, fa mediante i voti solenni la sua professione.

2. Ha concesso indulgenza plenaria a ciascun Religioso, il quale nella festa principale del suo Ordine

ne, contrito, confessato, e comunicato pregherà per l'esaltazion della Chiesa.

5. Plenaria pure indulgenza a ciascun Religioso Sacerdote, che celebra la sua prima Messa, ed a tutti gli altri Religiosi, i quali ricevuta la SS. Eucaristia, staranno presenti alla di lui Messa, oppure nello stesso giorno ancor essi la celebreranno.

4. Plenaria altresì indulgenza a ciascun Religioso, il quale dopo essersi confessato e comunicato invocherà in punto di morte o colla bocca, se potrà, o almen col cuore il nome SS. di Gesù.

5. Plenaria parimenti a tutti que' Religiosi, i quali colla licenza de' loro Superiori faranno dieci giorni di esercizj spirituali. Di tali esercizj spirituali il Sommo Pontefice ne prescrive il modo colle seguenti parole: „ In cella commofabuntur aut ab aliorum
„ conversatione separati in piorum Librorum; & aliarum rerum spiritualium animos ad devotionem
„ inducentium, lectionibus operam suam dederint,
„ addendo sæpe considerationes, & meditationes Mysteriorum fidei, divinarum beneficiorum, quatuor
„ novissimorum, Passionis D. N. J. Christi, & aliorum exercitiorum; orationum jaculatoriarum, aut
„ vocalium, saltem per quas horas in diem & noctem, orationibus mentalibus se exercendo, adjunctis etiam Confessione & Comunione, aut Celebratione Sacri, quoties hoc exercitium peregerint.“

6. I Religiosi, che vivono ne' Chiostrì, visitando divotamente la loro Chiesa, ed orando divotamente avanti il venerabile Sacramento per la esaltazion della Chiesa &c. conseguiranno le stesse indulgenze cui conseguiscono quei, che visitano le Chiese di Roma e fuori di Roma in tutt' i giorni assegnati, come se visitassero personalmente le Chiese stesse di Roma.

7. Ciascun Religioso, che vive nel Chostro, se recita divotamente cinque *Pater* ed *Ave* avanti il SS. Sacramento nella sua Chiesa, acquista in ciascun giorno un' indulgenza di cinque anni ed altrettante quarantene.

8. Ogni Religioso, il quale per un mese intero fa ogni giorno una mezz' ora di orazione mentale, l'ultima Domenica del Mese medesimo ricevendo i Sacramenti della Penitenza e dell' Eucaristia guadagna un' indulgenza di settant' anni ed altrettante quarantene.

Dice poi questo Sommo Pontefice nella medesima Bolla, che tutte queste indulgenze suffragano anche alle Monache, che osservano perpetua clausura.

P A R T E III.

DEL GIUBBILEO.

C A P I T O L O I.

Della natura, del primo Istitutore, e del soggetto del Giubbileo.

§. I. Cosa sia il Giubbileo e di quante sorta.

I. Sarebbe imperfetto questo Trattato delle indulgenze, se si ommettesse di parlare del Giubbileo, che fra le indulgenze è la principale e la più insigne. Ne diremo adunque colla possibile brevità in questa terza parte. Primamente adunque, Giubbileo cosa significa? Il nome di Giubbileo secondo alcuni deriva dalla parola latina *jubilare*, che significa dar segno d'una grande letizia; il che avviene appunto massimamente, quando apronsi ai Fedeli i tesori della Chiesa, come avviene in occasione del Giubbileo; e secondo altri viene questo vocabolo dall'ebraica voce *jobel*; che se è vero, meglio si direbbe Giobeleo, che Giubbileo. Comunque siasi, *jobel* presso gli Ebrei significa ed è lo stesso che mettere in libertà, tornare le cose allo stato primiero, rimettere i debiti, terminare, suonare la tromba &c. giacchè queste cose tutte convenivano al Giubbileo degli Ebrei, che ritornava dopo il corso di cinquant'anni: perocchè in allora e i servi si ponevano in libertà, e rimettevansi i debiti, e restituiansi senza prezzo le possessioni degli avi agli antichi possessori: la terra in quell'anno non si seminava, ma germogliava spontaneamente senza coltura: e finalmente l'anno del Giubbileo si annunciava a suon di trombe: *Sanctificabis annum quinquagesimum*, così nel Levit. 25., *et vocabis remissionem cunctis habitatoribus terrae; ipse est enim jubileus, revertetur homo ad possessionem suam, et unusquisque redibit ad familiam pristinam, quis jubileus est et quinquagesimus annus.*

Giubbileo
cosa signifi-
fichi.

II. Ma il Giubbileo della nuova legge cos'è? Egli Cosa sia.
è la remissione di tutta la pena temporale dovuta nel divin foro pe' peccati, fuori del Sacramento, annessa a singolari privilegi, concessuta mediante l'applicazione delle soddisfazioni di Cristo e de' Santi contenute nel comune tesoro della Chiesa. E più brevemente: È un'indulgenza plenaria con privilegi annessi.

si sotto certe condizioni. Il Giubbileo, inquanto importa remission della pena, conviene coi Sacramenti, i quali anche tutti e singoli, nella maniera che a ciascuno conviene, rimettono i peccati. In quanto è la remissione di *tutta* la pena temporale, conviene colle altre indulgenze plenarie. E finalmente inquanto seco porta privilegi grandi e singolari, dalle medesime si distingue. Ma è poi anche una cosa diversa da quelle indulgenze, che talvolta concedonsi a Chiese private in *forma Jubilæi*. No, queste non sono un vero Giubbileo; nè hanno annessi per verun modo i privilegi del vero Giubbileo. In sì fatte indulgenze nè prescrivonsi digiuni, nè si dà la facoltà d'eleggersi a piacimento un Confessore fra quelli approvati dall'Ordinario, da cui farsi assolvere dai riservati.

Giubbileo Romano. HI. Il Giubbileo altro è Romano, altro Compostellano, ed altro Straordinario. Il Romano si è quello, che celebrasi in Roma per lo intero corso di tutto l'anno santo, che ritorna di presente ogni venti cinque anni; e suole promulgarsi per tutt'i Fedeli sì Romani che di tutto il mondo nella festa dell'Ascension del Signore. Incomincia nella vigilia del santo Natale, e dura poi tutto l'anno fino alla vigilia dell'altro susseguente Natale. Il Compostellano si è quello, che celebrasi in Compostella in tutto quell'anno, in cui la festa di S. Jacopo cade in Domenica; e sta aperto sì agli abitanti del luogo come ai pellegrini, che ivi concorrono dalla vigilia della Circoncisione sino all'ultimo giorno dell'anno seguente. Lo straordinario finalmente quello, che dopo l'anno santo viene conceduto alle Diocesi fuori di Roma, o dopo l'incoronazione del Sommo Pontefice, o per qualsivoglia altro urgeute caso.

Differenze fra il Giubbileo Romano, e lo straordinario. IV. Convengono il Giubbileo Romano e lo Straordinario in qualche punto ed in altri sono diversi. Convengono in questo, che sì l'uno che l'altro non si concede che dal solo Papa; e che sì l'uno che l'altro conferisce a chi lo acquista la plenaria indulgenza di tutt'i peccati. Ma sono poi diversi, primamente perchè il Giubbileo dell'anno santo dura un anno intero; laddove lo straordinario non dura più di un mese, anzi d'ordinario due sole settimane: 2. perchè quello è fissato ad un tempo determinato, cioè ogni venti cinque anni; e questo si concede a beneplacito del Pontefice, e secondo i bisogni: 3. perchè nel Giubbileo dell'anno santo praticansi varie cerimonie, com'è l'aprimiento della porta santa, e

non già negli altri: 4. perchè nei Giubbilei straordinarij sempre si concede la facoltà di commutare i voti riservati (ad eccezione però di quelli di religione, e di perpétua continenza), e non già, almeno espressamente, in quelli dell'anno santo.

§. II. *Chi sia stato il primo Istitutore del Giubbileo.*
Opinione dell'Anonimo di Pistoja.
Si dimostra essere falsa.

I. Non è nè vero, nè verisimile ciocchè asserisce l'Anonimo di Pistoja, delle cui torte opinioni abbiamo avuto più sopra parecchie fiata a parlare, che il Giubbileo dell'anno santo abbia avuto per istitutore Bonifazio VIII. l'anno 1300. Come mai può ciò asserire; mentre egli medesimo, Bonifazio VIII., nella sua Estravagante *Antiquorum de peniten. Et remiss.*, protesta di non istituire di nuovo il Giubbileo, ma di seguire in ciò l'esempio degli antichi Sommi Pontefici suoi predecessori, ed al più di stabilire, che il Giubbileo venga celebrato in un tempo determinato, cioè ogni cent'anni, ed in allora si conseguisse una plenaria indulgenza da tutti que' che visitassero divotamente i sepolcri degli Apostoli?

II. A tale protesta di Bonifazio VIII. che ne dice l'Anonimo? Dice, „ che le relazioni degli antichi „ su cui si appoggia il Pontefice, „ erano un testimonio ben debole e sospetto“; e dall'altra parte Bonifazio era troppo facile a concedere indulgenze „ sul rumore popolare spesso precipitoso e senza fondamento“. Ma della prima cosa da lui avanzata non rende ragione alcuna. E della seconda riferisce la testimonianza di Jacopo Cardinale di S. Giorgio al vello aureo, di cui però non riporta le parole, ma soltanto il senso senza neppur dirci ove esista la narrazione del Cardinale, la quale certamente non dimostra ciocchè egli pretende provare, coila qual maniera di procedere tradisce la verità e defrauda il curioso lettore, che desidera d'intenderla. Racconta dunque il Card. di S. Giorgio, che sullo incominciare dell'anno 1300. crebbe a segno tale la pubblica voce d'essere quell'anno un anno di piena remissione solita concedersi dalla liberalità de' Romani Pontefici a capo d'ogni centesimo, che tutt' i cittadini Romani a torme portaronsi alla Basilica del Principe degli Apostoli: che ciò uditosi da Bonifazio fece cercare negli archivj, se c'era qualche monumento, che indicasse l'antichità e la specie del-

Falsa opinione dell'Anonimo.

Si confuta.

Risposta dell'Anonimo, che si rigetta.

l'indulgenza, ma inutilmente, e di questa mancanza accagiona gli scismi e le guerre, da cui era stata afflitta Roma, e per cui sofferto n'avevano danno gli Archivi. Benissimo.

Ma se questi monumenti mancarono, supplirono a tale mancanza le testimonianze de'viventi. Ci fu fra gli altri un Savojardo in età di cento e sett'anni, il quale portatosi a Roma attestò avanti il Sommo Pontefice, ed a tutta la Romana Curia di esserè stato nel precedente centesimo, in cui reggeva la Chiesa Innocenzo III., insieme col padre in Roma per partecipare della grande indulgenza; e che dal padre era stato avvertito, che s'ei fosse vissuto fino al futuro centesimo, non ommettesse di andare a Roma per lucrare ogni giorno di quell'anno cento anni d'indulgenza, e per tal motivo essersi fatto in quest'anno portare a Roma. Così riferisce lo stesso Cardinale, ed aggiugne, che inoltre molti Francesi, e fra questi due della Diocesi Beovese, e molti Italiani in età molto avanzata attestarono essere l'indulgenza d'ogni centesimo non già di anni cento, ma plenaria, com'era voce fra' Romani. Siegue poi a dire, che Bonifazio VIII. considerando con tutta maturità e con ottimo discernimento la pietà del popolo Romano e la costante asserzione di questi testimoni, propose ai Cardinali l'affare, e col consiglio di essi pubblicò la Bolla *Antiquorum*, per cui concedette l'indulgenza plenaria agli abitanti di Roma, che visitassero trenta volte, ed ai Forestieri quindici volte le Basiliche de'Santi Pietro e Paolo. Veggasi il Rinaldi all'anno 1300. Questo è quanto scrive il Cardinale. Se ascoltiamo l'Anonimo, il Cardinale, di cui compendia a suo modo il ragionamento, non riconosce altro fondamento di tale concessione che la politica di Bonifazio VIII. Ma il compendiarè nella maniera da esso praticata le testimonianze altrui, è lo stesso che voler imposturare coll'altrui autorità. Il Papa procedette in ciò con somma prudenza, circospezione, e cautela; e quest'è ciò appunto, che volle significare il Cardinal di S. Giorgio con quelle parole, *ut erat ingenio vigilans, refertusque solertia*. Esaminò più testimoni contemporanei; riconobbe di più nel subito moto sì de' Romani che de'forastieri un chiaro indizio della verità di quanto attestavano: e ciò non ostante non promulgò la Bolla del Giubbileo senz'aver prima udito il parere di tutto il sagra collegio. Non fu adunque troppo facile Bonifazio VIII. a concedere l'indulgenza del Giubbileo sul rumore popolare.

Ma affine di convincere vieppiù l'Anonimo della romana cautela ed avvedutezza, con cui procedette in questo fatto il Romano Pontefice, osservi egli ciocchè ne dice il Flaminio, Scrittore accuratissimo della vita del Patriarca S. Domenico, riferito dal Malvenda negli *Annal. S. Dominici* centur. prima ad annum MCCLXX. Ecco le di lui parole: „ Fuere
 „ per idem quoque tempus ex propinquis illius (cioè
 „ di S. Domenico) tres quidem non dissimiles, quorum
 „ duo in Ordinem Prædicatorum magna cum
 „ laude vixerunt, tertius vitam duxit eremiticam,
 „ qui quam annum ageret quintum decimum, & annus
 „ erat ille Jubilæus, Romam venit, & post annos
 „ centum idem ad alterum Jubilæum rediit, & coram
 „ Bonifacio VIII. Pontifice Maximo juravit se superiori
 „ Jubilæo interfuisse; qui reversus in Hispaniam
 „ diem suum feliciter obiit. „ Adunque oltre i tre
 testimoni citati dal Card. di S. Giorgio, esaminò il Pontefice questo Eremita ancora, il quale per attestato dell'Autore alla consanguinità con S. Domenico univa una vita santa; e questi giurò d'essere stato nel precedente centesimo al Giubbileo di Roma, e quindi dato il giuramento, ritornato in Ispagna, *diem suum feliciter obiit*. Falso è pertanto, che il Pontefice Bonifazio VIII. stato sia il primo autore del Giubbileo; e falso pure, che nel concederlo siasi appoggiato a rumori popolari.

III. Oltracciò è anche una verità di fatto non esserne stato lui il primo autore. Imperciocchè è certissimo, che Alessandro III., il quale fu Capo della Chiesa fino dall'anno 1159, e quindi 130 e più anni prima di Bonifazio, concedette alla Basilica di Compostella il Giubbileo alla foggia del Romano, *instar Romani*, cui nella sua Bolla riconosce esserle già in avanti stato concesso dai suoi predecessori Callisto II., Eugenio ed Anastasio. Per altro poi egli è certo che il Giubbileo celebrato da Bonifazio VIII. fu da Dio come a sè gratissimo con miracoli comprovato. Imperciocchè moltissimi nelle Basiliche de' Ss. Apostoli furono liberati da varj malori ed infermità, e massimamente varj ossessi da' Demonj, dai quali uscivano gridando e dicendo, che non solamente n'erano cacciati dagli Apostoli Pietro e Paolo, ma erano costretti ad uscirne anche dalla moltitudine delle anime del popolo Cristiano in virtù del santo Giubbileo. Così narra diffusamente il Rainaldo ad ann. 1300. num. 7. E tanto grande si fu la copia e moltitudine di gente, che da tutte le parti del mondo concorse

Argomento di fatto contro l'Anonimo.

a lucrare questo Giubbileo, che oltre ai Romani sempre e senza interruzione numeravansi in Roma dugento mille pellegrini senza quei, che venivano ed andavano; come attesta Sant'Antonino part. 2. hist. tit. 20. cap. 8. §. 2. Ed il più mirabile si è, che a questa quasi infinita moltitudine non mancò mai nulla al vitto ed a prezzo comodo e discreto, cosicchè sensibilmente si conosceva ciò essere speciale opera di Dio: come riferisce Brierio in *Annal.* ad ann. 1300.

Riduzione
del Giubbileo
dal 100.
anno al 50.

IV. Clemente VI. poi, avendo osservato, che il Giubbileo dell'Anno santo, che ritornava solamente dopo un intero secolo, era a pochi di giovamento, l'anno 1350. lo ridusse al cinquantesimo anno. Ma essendo anche questo periodo troppo lungo, Urbano VI. l'anno 1378. volle, che ritornasse il Giubbileo dell'Anno santo dopo trenta tre anni in memoria degli anni che visse il divin Redentore su questa terra; il che fu poi anche praticato da Martino V. e da Niccolò V., come riferisce Paolo II. nella sua Costituzione *Ineffabilis providentia*; per cui l'an. 1470. stabilì, che d'indi in poi si celebrasse il Giubbileo dell'Anno santo ogni venti cinque anni, affinchè ogni età esser potesse partecipe di questo tesoro. E questo periodo d'anni 25. fino ad ora è stato religiosamente osservato dai successori di Paolo II., perocchè Alessandro VI. intimò il Giubbileo per l'anno 1500., Clemente VII. per l'anno 1525., Giulio III. pel 1550., Gregorio XIII. pel 1575., Clemente VIII. pel 1600., Urbano VIII. pel 1625., Innocenzo X. pel 1650., Clemente X. pel 1675., Innocenzo XII. pel 1700., Benedetto XIII. pel 1725., Benedetto XIV. pel 1750., e finalmente pel 1775. Il Giubbileo intimato da Clemente XIV. il quale prevenuto dalla morte non potè eseguirlo, fu celebrato dal successore Pio VI. felicemente regnante, che in oggi appunto (scrivo ai 15. febbrajo 1794.) compie l'anno 19. del suo glorioso Pontificato, che Iddio Signore conservi lungamente a gloria sua, ed a vantaggio della Chiesa.

Epoca del
Giubbileo
straordinario.

V. Ma qual è l'origine e l'epoca del Giubbileo straordinario, cioè di quello viene concesso dopo l'anno santo agli altri paesi? Convien confessare, che la cosa non è troppo chiara. Il nostro Anonimo pagina 204. n. 167. dice: Niccolò V. pare che fosse
 „ il primo ad accordare la stessa indulgenza del
 „ Giubbileo ad altre nazioni nell'anno, che seguiva
 „ immediatamente il Romano. Quindi soggiugne:
 „ Paolo II. liberale quanto altri mai in così fatte
 „ concessioni estese a tutte le Chiese quest'indulgen-

3, za; che dura ancora presentemente, sapendosi da
 5, ognuno, che nell'anno seguente il Giubbileo Ro-
 5, mano si pubblica il Giubbileo universale per tutta
 5, la Cristianità ". Ma qui l' Anonimo è inesattissi-
 mo. Paolo II pubblicò la sua Costituzione *Ineffabilis*
 l'anno 1470. Con questa ei riduce, come si è detto,
 il Giubbileo al termine di cinque lustri, avendo ri-
 guardo alla breve vita dell' uomo, ed alla umana fra-
 gilità, e pur anco alle afflizioni, che in allora sof-
 friva la Chiesa per le persecuzioni degl' infedeli; nè
 (dica quello vuole l' Anonimo) v' ha neppure una
 parola, che indichi l' estensione del Giubbileo a tut-
 te le Chiese, com' egli con tanta franchezza asseri-
 sce. Morì egli l' anno dopo 1471, e Sisto IV di lui
 successore conferì con sua Bolla *Quemadmodum*
 il Giubbileo già intimato da Paolo II. per l' anno
 1475. Ma essendo scarsi il concorso de' forastieri im-
 pediti dalle guerre, che in allora desolavano l' Eu-
 ropa, ne istituì un altro in Bologna, come narra
 Carlo Sigonio *De Episc. Bonon.* lib. 4. ad annum
 1475 per maggior comodo dell' estere nazioni, il
 qual Giubbileo principiò dalle Calende di Maggio del-
 lo stesso anno 1475, e terminò l' ultimo d' Aprile
 del seguente 1476. Alessandro VI. fu il primo, che
 estese l' indulgenza del Giubbileo a coloro ancora,
 che non eransi trasferiti personalmente a Roma;
 mentre con sua Bolla dei 9. Dicembre del 1500 con-
 cedette a tutti quelli; i quali o per motivo della pe-
 ste, o della guerra; erano stati impediti di fare il
 viaggio di Roma; la grazia del Giubbileo. Gregorio
 poi XIII. accordò la stessa grazia l' anno 1575; agl'
 Inglesi, i quali sotto il Regno d' Elisabetta non po-
 zevano passare a Roma; quindi ai Milanesi ad istan-
 za di S. Carlo Borromeo loro Arcivescovo; e final-
 mente a tutt' i Fedeli che non avevano potuto fare
 il pellegrinaggio di Roma; a condizione però che
 visitassero cinque volte quelle Chiese, che sarebbero
 state destinate dagli Ordinarj de' luoghi, e ciascuna
 volta recitassero in ogni Chiesa cinque *Pater* ed *Ave*.
 Hanno poscia seguitato il di lui esempio i susseguen-
 ti Sommi Pontefici. Ecco quanto per una parte sia
 inesatto nella sua Epoca il nostro Anonimo, e quan-
 to per l' altra differente siasi il suo zelo da quello
 di S. Carlo, e de' posteriori Sommi Pontefici. Quegli
 ricolmo di verace carità e zelo supplicò il Papa ad
 estendere l' indulgenza del Giubbileo ai suoi Diocesi-
 sani; che non avevano potuto passare a Roma, e
 credette questa liberalità del supremo Pastore utile e

Falsa opi-
 nione dell'
 Anonimo
 intorno all'
 epoca del
 Giubbileo
 straordina-
 rio.

vantaggiosa alla salute spirituale del suo gregge, cui tanto amava; mentre l'Anonimo ci vede dell'eccesso di liberalità: e questi senza ombra di difficoltà e senza vederci verun eccesso o disordine imitarono di buon grado l'esempio di Gregorio XIII. Pontefice sì benemerito della Chiesa.

Epoca del Giubbileo, che suol concedersi dai Papi, dopo la loro incoronazione.

VI. Quanto finalmente a quel Giubbileo, che suol concedersi dai Papi immediatamente dopo la loro coronazione, non se ne sa precisamente l'epoca. Prima di Sisto V. niuno se ne trova de' Sommi Pontefici (almeno nel Bollario dei due Cherubini) che l'abbia fatto; cioè prima dell'anno 1585. Ma siccome lo stesso Papa Sisto nella sua Costituzione, che incomincia, *Virium nostrarum infirmitate*, premette precisamente, *promulgarsi similem indictionem per omnes fere Pontifices*; così è fuor d'ogni dubbio, che malamente si rifonde in Sisto V. l'origine di tal concessione. Ma di tali cose, che nulla giovano alla pratica, che è lo scopo nostro principale, basta così.

§. III. Delle persone capaci di acquistare il Giubbileo.

Condizioni necessarie in chi vuol lucrare il Giubbileo.

I. E' certo presso tutti, che al solo Sommo Pontefice compete la podestà di concedere il Giubbileo. Perchè egli solo può impartire e l'indulgenza plenaria e la facoltà di commutare e dispensare da certi voti. Ma qual è il soggetto capace di acquistarlo? Ecco ciò, che imprendiamo in questo paragrafo ad ispiegare. Adunque affinchè taluno possa acquistarlo, ricercasi primamente, che sia viatore; mentre i morti anche piamente trapassati non possono lucrare veruna indulgenza; quantunque poi questa esser possa loro dai vivi applicata. 2. Che abbia l'uso di ragione, perchè altrimenti non può adempiere *humano modo* le opere prescritte. 3. Che sia fedele e battezzato; sì perchè altrimenti non sarebbe capace nè di Confessione, nè di Comunione; e sì ancora perchè il tesoro della Chiesa non può dispensarsi che ai soli di lei membri. 4. Che libero sia dalla scomunica almeno maggiore; perchè chi n'è vincolato, quantunque seriamente contrito, non può nè essere assolto, nè fatto partecipe della sagra Mensa. Queste sono le condizioni, che generalmente ricercansi in chi vuol lucrare il Giubbileo.

II. Discendendo più al particolare, que'soli possono lucrare il Giubbileo dell'anno Santo, i quali tras-

feriscansi a Roma, ed ivi divotamente eseguiscono le opere prescritte secondo la mente della Chiesa, a riserva di quelle persone, le quali per privilegio hanno la facoltà di lucrarlo nel proprio domicilio, o fuor di Roma.

Il Giubbileo dell'anno santo da chi si possa lucrare.

III. Ma a quali persone compete questo privilegio? Suole dal Papa concedersi questo privilegio principalmente a quelle persone, le quali o in Roma, oppure anche nel viaggio intrapreso per lucrare il Giubbileo, si ammalano prima che possano o incominciare o terminare le opere ingiunte. 2. Eziandio a quelle persone (almeno secondo le Bolle d'Innocenzo X. e Clemente X.), le quali non possono andare a Roma, come sono le Monache, gli Anacoreti, e li Romiti; come pure i carcerati o i malati d'infermità diuturna. Questi però per godere della grazia a sè offerta, debbono in primo luogo avere una vera e seria intenzione di visitare, se potessero, le Basiliche di Roma: 2. debbon essere veramente penitenti e confessati; 3. debbono adempiere quelle opere, che loro saranno ingiunte o dal Superiore o dal prudente Confessore: 4. debbon essere impediti dai predetti obici, e non già da altri, quale sarebbe il loro stato e condizione. Quindi non lucrerà il Giubbileo nè l'Avvocato, nè il Giudice, nè il Mercatante per trovarsi vincolato e impedito dal suo ufficio o impiego, quantunque abbia una sincera volontà di fare, quando potesse, il viaggio di Roma.

Quali persone possono lucrarlo fuori di Roma.

IV. Sotto nome di Monache intendonsi sì quelle, che sono vincolate co' voti solenni, e sì ancora secondo il Viva q. 7. art. 1., quelle, le quali, sebbene non facciano i voti solenni, vivono però coll'assenso del Vescovo collegialmente entro del Monastero con obbligo di osservare perpetua clausura. Intendonsi pur anco le Novizze, le quali in *favorabilibus* sono comprese sotto il nome di Religiose, o di Monache. Ma sotto il nome di Monache non vengono le educande, che colle Monache convivono; perchè desse non sono in verum senso soggette alla clausura. Così egli; ma è di contrario parere il P. Mansueto Koch Canonico Regolare Lateranese nell'Opera, che ha per titolo *Jubilæum universale*, ove pag. 76. per godere di questo privilegio ricerca coi tre voti solenni la perpetua clausura. Egli a mio sentimento parla bene; perocchè le fanciulle, le quali senza voti solenni osservano la clausura, sono veramente secolari, quantunque facciano i voti semplici; e quindi esse pure succedono ai parenti nei loro beni, quando non

Cosa s'intenda sotto il nome di Monache.

ostino le leggi de' paesi, ove trovansi. Ora egli è certo, che le fanciulle secolari distinguonsi dalle Monache onninamente; e però non possono partecipare de' loro privilegj.

Cosa per
nome di
Romiti.

V. Per nome poi di Romiti, o, che è poi lo stesso, Anacoreti, vengono quei, che separati dal consorzio degli uomini vivono nella solitudine, affine di attendere alla contemplazione; benchè sieno veri Religiosi, come sono gli Eremiti Camaldolesi. Ma i Monaci all'opposto, non vivendo separati dalla società degli uomini, quanto a questo punto non sono compresi sotto il vocabolo di Romiti. Soggiugne il Viva; che i Certosini, o dimorino nei Conventi entro le città, o abitano fuori, possono godere dello stesso privilegio, sì perchè di rado convengono fra di loro, e sì perchè ancor essi se ne stanno nelle proprie celle per attendere alla meditazione delle cose celesti. Nè osta, dice, che passino da un Monastero ad un altro: perchè indi soltanto ne siegue, che la loro clausura sia alquanto più mite di quella delle Monache; ma non già che non sieno vincolati da una perpetua clausura tale quale agli uomini conviene. È diffatti poi cosa certa, che i Certosini per attendere alla meditazione non escano dalle loro celle fuorchè per andare alla Chiesa, o per motivi gravi, e talvolta per onesto ricreamento, ma tutti insieme, e senza uscire dai confini del proprio Monastero.

Cosa per
quello di
carcerati.

VI. Sotto poi l'appellazione de' carcerati vengono quelle persone, le quali contro propria volontà sono ritenuti in guisa, che non possono andare ove vogliono, come sono non solamente quei, che sono chiusi nelle carceri, ma quelli pure, che hanno per prigione la città: e que' parimenti, i quali sotto sigurtà, o sulla loro parola si lasciano in libertà; perchè debbono comparire tosto che sono dal Giudice chiamati, ed a più forte ragione quei, che sono in galera per condanna. Dicasi lo stesso di taluno, al quale dal Sovrano sotto pena della sua alta indegnazione è vietato di partirsi da un dato luogo; mentre ancor esso può prevalersi del privilegio, perchè esso pure trovasi in una vera prigione benchè più nobile e più decente. Ma non si può dire lo stesso nè dei soldati, nè de' Religiosi; perchè sebbene i primi non possano abbandonare la fortezza, nè i secondi il Chiostrò; non sono però ivi ritenuti contro la propria volontà, la quale almeno sussiste e persevera virtualmente nella causa.

VII. Per nome finalmente d' infermi io penso, che

abbiano ad intendersi non solamente quelle persone, le quali pel grave loro male sono capaci della Estrema Unzione, come troppo duramente vogliono alcuni; ma eziandio quelle, le quali per poca e vacillante salute, per quanto vogliano, il che sempre ha a supporsi, non possono intraprendere senza notabile pericolo il santo pellegrinaggio. Sono di questo genere gli epilettici, che non di rado vengono sorpresi dal loro male, almeno certamente quando trovansi in luogo assai distante da Roma; e così pure, i vecchi non vegei. Ma qui è uopo avvertire col Viva, che la infermità ricercata nella Bolla (e lo stesso è anche della prigionia) debb'esser lunga, cioè che duri la maggior parte dell'anno, o almeno si presuma abbia a durare lungo tempo.

Cosa per quello d' infermi.

VIII. Non che si può dubitare che anche ai Religiosi convenga ciò si è detto de' vecchi ed infermi, mentre certamente non hanno ad essere d' inferior condizione de' secolari; purchè però e avessero intenzione di ottenere la licenza di fare il viaggio di Roma, e una sincera volontà d' intraprenderlo. Ma a questo proposito ricercansi due cose. La prima si è, se il Papa, il quale invita tutt' i Fedeli a Roma per ricevervi la grazia dell' Anno Santo, per ciò stesso dia loro licenza di trasferirsi a Roma senza la permissione de' loro superiori. Alla quale ricerca si risponde che no. La ragion' è, perchè questo vagare de' Religiosi sarebbe di un sommo e gravissimo nocumento della disciplina regolare; anzi sarebbe fatale a molti Religiosi, ed ai giovani massimamente.

Questo si intorno ai Religiosi.

IX. La seconda si è, se ai Regolari, i quali, se non ostasse l' infermità, sarebbero andati a visitare i sepolcri dei Principi degli Apostoli, abbiano a prescriversi l' opere pie pel conseguimento del Giubbileo dagli Ordinari de' luoghi, o possano anche prescriversi dai loro Superiori. Al che rispondo, che posson prescriversi anche dagli stessi loro Superiori. Eccone le ragioni. 1. Perchè non è probabile, che sia mente del Pontefice di assoggettare i Regolari agli Ordinarij in cose, che spettano alla giurisdizione. 2. Perchè S. Pio V. l' anno 1571. nella sua Costituzione 132. ha concesso ai Superiori de' Domenicani, che possano su de' loro Religiosi e Monache loro soggette ciocchè possono i Vescovi su de' loro Chierici e secolari tanto in ordine ad assolvere e dispensare, quanto in ordine ad ogn' altra facultà. Dice il Continuatore del Tornelli, che questo privilegio, il quale non può dirsi esorbitante, si estende a quegli altri Regolari tut-

Questo è:

ti, che hanno la comunicazione de' privilegi. Se per altro a taluno de' Superiori Regolari sembra dubbiosa questa decisione, perchè il Pontefice parlando delle Monache e degli Eremiti, dice, che le opere al conseguimento del Giubbileo debbon essere loro prescritte dai Superiori o per lor commissione dai Confessori; laddove parlando degl' infermi, e dei carcerati, comanda, che loro veengano prescritte dall' Ordinario: questi potrà servirsi e della sua autorità insieme e di quella del Vescovo.

Se i Pellegrini, che passano per un luogo possano lucrare il Giubbileo, che v' ha.

X. I Pellegrini, i quali passano per una Diocesi o Città, in cui è aperto il Giubbileo possono lucrarlo non meno degli abitanti del luogo; purchè eseguiscono le opere prescritte. 1. Perchè è cosa per uso comune ricevuta, che le grazie Pontificie concedute ad alcun luogo estendansi anche ai pellegrini e passaggieri; nè le Bolle lo concedono agli abitanti, ma ai Fedeli del dato luogo: ora nel dato luogo ci sono anche Fedeli, che non sono abitanti del luogo. 2. Perchè la grazia del Giubbileo non è meramente personale, ma pur anco locale e reale, in quanto cioè al di lui conseguimento è necessaria la visita delle tali o tale Basilica ivi situata. 3. Perchè i Vescovi legittimi interpreti della grazia Pontificia ne' loro Diplomi senza veruna distinzione fra abitanti e forastiero assicurano, che la grazia del Giubbileo riguarda tutti quelli, i quali adempiranno l'opere prescritte. Aggiungasi a tutte queste cose, che altrimenti i vagabondi, e quei, che viaggiano pei loro bisogni appena potrebbero essere partecipi della grazia del Giubbileo, il che quanto dara cosa sia ognun lo vede.

Ma dovranno poi questi pellegrini e passaggieri per acquistare il Giubbileo, adempiere tutte e singole le opere prescritte nel luogo stesso, in cui v' ha il Giubbileo? Dico, che basta, che ivi eseguiscono le opere locali, vale a dire la visita delle Chiese; e quindi chi in esso luogo visita le destinate Basiliche, e in un altro luogo o Città, anche ove non è aperto il Giubbileo, digiuna, e in altro pure si confessa e comunica, ottiene l' indulgenza del Giubbileo. La ragione è, perchè al conseguimento del Giubbileo basta adempiere le opere prescritte. Ora chi v. g. visita in Ferrara, ove c' è il Giubbileo, le Chiese assegnate, e si confessa e si comunica in Venezia, certamente eseguisce tutte le opere al conseguimento del Giubbileo prescritte. Non basterebbe bensì che visitasse le Chiese di Venezia, ove non c' è Giubbileo, perchè è necessario, che visiti non già qualsivoglia Chiesa o

Chiese, ma precisamente le assegnate. Ma non è pot-
necessario, che deponga colla Confessione i suoi pec-
cati, e si comunichi piuttosto in questa che in quel-
la Chiesa, perchè ciò per niuna legge è stato stabi-
lito. La consuetudine e l'uso si è che anche pel
conseguimento del Giubbileo ciascuno si confessi e si
comunichi in qualunque Chiesa, o sia de' Regolari, o
sia Parrocchiale; eppure non qualunque Chiesa non
solo de' Regolari, ma nemmeno Parrocchiale è sem-
pre del numero di quelle, che si debbono visitare.
Quindi chi nella prima settimana si confessa e si co-
munica in Venezia, e digiuna con intenzione di lu-
crare il Giubbileo esistente in Ferrara, e quindi nel-
la seconda trasferitosi a Ferrara ne visita le Chiese
assegnate; oppure se all'opposto nella prima visita le
Chiese in Ferrara, e nella seconda digiuna, si con-
fessa e si comunica in Venezia, o siasi Giubbileo in
Venezia, o non ci sia, egli lo acquista.

XI. Si può egli mai lucrare il Giubbileo più d'una
volta? Gli Autori sono fra sè divisi su tal punto. Ma
lo dico francamente, che si può quanto all'acquisto
dell'indulgenza, ma non già quanto al godere dei fa-
vori al Giubbileo aggiunti. E lo dico appoggiato all'
autorità di Benedetto XIV. nella Bolla *Convocatis*
§. 52. ove così: „ Qui hoc anno sancto bis, aut plu-
„ ries omnia & singula Jubilæi opera . . . iteraverit,
„ bis quoque aut pluries poterit hoc anni sancti Ju-
„ bilæum lucrari. Nos enim habita ratione annui spa-
„ tii, ad quod hujusmodi Jubilæum pretenditur (la
„ qual ragione pare certamente convenga agli altri
„ Giubbilei di simile forma) ita de Apostolica libe-
„ raltatis plenitudine concedimus. Hoc tamen de-
„ clarantes (si noti bene), neminem posse, nisi se-
„ mel, idest prima tantum vice frui, seu potiri fa-
„ voribus huic Jubilæo adjunctis “ ; quali sono, come
ivi si dice, l'assoluzione delle censure e dei casi ri-
servati di bel nuovo contratti, la commutazione de'
voti ec.

Se il Giub-
bileo si
possa lu-
crare più
d'una vol-
ta.

XII. Possono quei, che han viaggiato in tempo di
Giubbileo, ritornati in patria dopo che è spirato, lu-
crare anch'essi il Giubbileo? Rispondo, che ciò e-
spressamente si concede nei Giubbilei *ad instar*; ma
nulla se ne dice dei Giubbilei dell'Anno Santo. Ma
giacchè le Bolle pei Giubbilei dell'Anno Santo con-
cedono agli Ordinarij la facoltà di procurare ai viag-
giatori ritornati in patria la grazia del Giubbileo, è
cosa chiara che i viaggiatori possono conseguirla, se
il Vescovo si è espresso di concederla; il che per al-

Se i viag-
giatori do-
po il loro
ritorno
possano
lucrare il
Giubbileo.

tro non ha mai da omettere. Ma per quanto tempo dopo il loro ritorno durerà questa concessione? Dico, che ciò non può definirsi che dal tenore del Decreto Vescovile. Quindi se il Vescovo si è espresso, che ne saranno partecipi quei che *immediatamente* dopo il ritorno eseguiranno le opere prescritte, perderanno la grazia que' viaggiatori; i quali o per ignoranza, o per pigrizia avran ommesso di tostamente intraprenderle. Se poi non ne ha prescritto il tempo; pensano alcuni, possa il viaggiatore, che per più mesi dopo il suo ritorno punto non ha badato al Giubbileo, meglio finalmentè pensando ai casi suoi, possa; dissi, guadagnarlo. Siccome però questa opinione è è più pia che certa, così chi vuol provvedere a se stesso, deve quanto più presto moralmente può incominciare e compiere l'opere prescritta.

Se si possa applicare l'indulgenza del Giubbileo ad un altro;

XIII. Si può applicare l'indulgenza del Giubbileo da chi l'acquista ad un altro o vivo o morto? Dico, che ciò può il sommo Pontefice concedere, come spiegano molti gravi Autori. Non ha però egli mai conceduto, che venga applicata da una persona viva ad un'altra persona viva; perchè può ciascuno lucrarla per se medesimo; ed è indegno dell'altrui soccorso chi ricusa di ajutar se medesimo. Quanto poi all'applicarla ai Defunti v'ha questa persuasione nelle persone semplici e rozze di poter prendere la prima settimana l'indulgenza del Giubbileo per se medesimo, e la seconda pei Defunti. Ma questa è una falsa persuasione: perocchè in quelle cose, che dipendono dall'altrui volontà non possiamo se non se ciò, che l'altro ha conceduto. Ora non suole il Pontefice concedere, che l'indulgenza del Giubbileo si applichi e giovi ai Defunti. Così comunemente i Teologi.

Se ci sia obbligo di prendere il Giubbileo.

XIV. E' egli obbligato ogni Fedele a lucrare il Giubbileo? Rispondo, che *per se* non v'ha quest'obbligo; perchè il Giubbileo viene offerto come un favore, e non già come un peso cadente sotto precetto. Ma dico poi, che in pratica può appena darsi, che taluno sapendo e volendo trascursi senza peccato il conseguimento di tanta grazia; perchè, anche escluso il disprezzo, il quale non sarebbe immune da peccato mortale, v'ha qui un torpore vizioso, ed una vergognosa negligenza del proprio bene spirituale; anzi anche dello scandalo; le quali cose non possono scusarsi da ogni peccato.

XV. Sono eglimo ugualmente partecipi di tutta la grazia del Giubbileo tutti quelli, i quali eseguiscano

tutte le opere prescritte? Prima di rispondere si avverta, che qui non parlasi di privilegi; poichè è cosa troppo chiara, che tutti quei, che lucrano veramente il Giubbileo, sebbene con poco spirito di divozione, tutti ugualmente restano assolti dai casi riservati e dalle censure, tutti conseguiscono la commutazione de' voti ec. Difatti è cosa chiara, che se il diverso grado di pietà inducesse in tali cose diversità, tanto i Penitenti quanto i Confessori anderebbero soggetti a mille gravi scrupoli. Tutto adunque il punto della difficoltà sta riposto nel primario e principale effetto dell'indulgenza, cioè in sapere se in tutti sia uguale, intero, e pieno. E neppure qui si parla d'indulgenza materialmente uguale: perocchè ella è cosa troppo manifesta, che non tutt' i fedeli hanno un reato uguale di pena, ma altri han meritato più pena, ed altri meno. Quindi non può esserci per tutti un'indulgenza materialmente uguale, sebbene tutti prestino le opere prescritte con ugual fervore. Boste queste due cose non soggette a difficoltà:

Ecco le due cose, che si ricercano 1. se tutt' i Fedeli, i quali adempiono l'opere prescritte, non però col medesimo ed uguale affetto e fervore, ma nondimeno con un affetto sufficiente, cosicchè l'uno fa una limosina più pingue, digiuna con più rigore, ora nelle Chiese con più di fervore, e più a lungo, laddove l'altro fa pur. egli tali cose ma più languidamente, però piamente, conseguiscano la stessa formalmente indulgenza, cioè la remissione di ogni pena, benchè molto materialmente ineguale. 2. Se per lo meno lucrino questa indulgenza formalmente uguale due persone, le quali colto stesso grado di fervore eseguiscono l'opere prescritte, ma sono poi in grado assai diverso debitori alla giustizia divina.

Parecchi Autori rispondono affermativamente non meno all'una che all'altra ricerca; ma altri sono di sentimento contrario. A me pare, che queste sieno due quistioni, sulle quali non si possa dire nulla di sodo, e di fondato nè per una parte, nè per l'altra. Se non erro, ha qui luogo quel detto di Gesù Cristo della Maddalena presso S. Luca cap. 7. v. 47. *Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum; cui autem minus dimittitur, minus diligit*; e così meno si rimette a chi ama meno. Ognuno adunque in pratica procura di adempiere con sommo affetto e fervore le opere imposte, onde ottenere col mezzo dell'acquisto della plenaria indulgenza la remissione di

Se sieno ugualmente partecipi della grazia del Giubbileo que', che eseguiscono l'opere prescritte.

tutta la pena . Passaremo ora a parlare di ciascuna delle opere al conseguimento del Giubbileo prescritte .

CAPITOLO II.

Delle opere ricercate al conseguimento del Giubbileo .

§. I. Delle opere ricercate al conseguimento del Giubbileo in generale .

Cose da osservarsi intorno alle opere in generale .

I. Sette sono , comprendendole tutte , le opere , che sogliono prescriversi pel conseguimento del Giubbileo , cioè Processione , visita di Chiese , Orazioni in esse , Confessione , Comunione , Digiuno , e Limosina . Ciò è manifesto dalle Bolle solite pubblicarsi pei Giubbilei ; nè gli Ordinarij debbono o possono esigere più di queste sette cose , cui il Papa ricerca . Prima di dire d' ognuna di esse in particolare , diremo intorno ad esse in generale . In generale adunque primamente in materia di Giubbileo si deve osservare ed eseguire appunto il tenore del Pontificio Diploma . 2. Ricercasi che le opere ingiunte si eseguiscano onestamente , e senza peccato almeno mortale . 3. Che eseguiscono con interezza ; perchè se bene non osti una leggerissima omissione , osterrebbe però una omissione notabile , quale si è quella di un *Pater* ed *Ave* , perchè questa preghiera , quantunque in sè leggiera , è però cosa grave relativamente ai cinque *Pater* ed *Ave* .

II. Queste opere , 4. , debbon eseguirsi e compiersi entro il tempo prefisso ; e quindi entro l'anno , se si tratti del Giubbileo Romano , e entro due mesi , o due settimane , se degli altri Giubbilei ; il che per altro patisce eccezione nei moribondi . 5. Fra di esse però i tre digiuni debbon effettuarsi entro una stessa settimana . 6. Nulla importa con qual ordine si eseguiscano , posto che il Pontefice stesso , il che per altro non suol fare , non ne prescriba anche l'ordine . Bisogna però eccettuarne la Confessione , la quale se ad alcuno è necessaria , ha a premettersi alla Comunione . 7. Eccettuata la visita delle Chiese , che non può prestarsi fuori di quelle dall'Ordinario assegnate , possono le opere prestarsi in qualsivoglia luogo . 8. Chi adempie l'opere prescritte non solamente debb' avere intenzione di lucrare il Giubbileo , ma pur anco di pregare pei fini dal Pontefice assegnati , come per la pace fra Principi Cristiani ; per la estirpazione dell'

eresie, per l'esaltazione della S. Madre Chiesa, per le presenti necessità della Chiesa ec. g. Niuno può a se medesimo cangiar le opere prescritte, anche in altre migliori, ma può però ciò farsi dal Confessore per giusti motivi: e questa commutazione deve farsi in altre opere indebite. Poste queste osservazioni in generale, diremo di ciascuna dell'opere prescritte in particolare.

§. II. Della Processione.

I. La Processione, quantunque ci sia una grave obbligazione d'intimarla e di farla, (giacchè le Bolle solite pubblicarsi pei Giubbilei comandano in virtù di S. Ubbidienza, e strettamente agli Ordinarj de' luoghi, ed a que' tutti, che han cura d'anime, d'intimare ai Cleri ed ai popoli a sè soggetti di fare solenni Processioni); pure niuna persona particolare è tenuta intervenire alla Processione, mentre le Bolle parlan coll'alternativa, dicendo, chi andrà in Processione, o visiterà le Chiese: *Qui processioni interfuerint, aut Ecclesias visitaverint*. Basta dunque fare l'una o l'altra cosa. Quindi que', che non possono, o non vogliono intervenire alla processione, non han bisogno di commutazione in altra opera, ma possono supplire senz'altro colla visita della Chiesa o Chiese destinate. Chi poi è intervenuto alla processione, non è tenuto a visitare la Chiesa o Chiese per lucrare il Giubbileo; perchè già le Processioni sogliono andare alle Chiese per la visita stabilite, come consta dalla pratica. Su tal punto però conviene badare al tenore delle Bolle: perocchè talvolta il Sommo Pontefice dichiara, che per chi visita le Chiese nella solenne Processione bastino per lucrare il Giubbileo altre due visite private, ma per chi non interviene alla Processione sieno necessarie quindici o altro buon numero di visite private.

Se ci sia obbligo d'intervenire alla Processione.

§. III. Della Visita delle Chiese.

I. Nel Giubbileo Romano è certo, che per lucrarlo ricercasi, che gli abitanti visitino per trenta giorni o continui o interpolati, ed i forastieri per quindici le quattro Basiliche di S. Pietro, di S. Gian Laterano, di S. Maria Maggiore, e di S. Paolo. Nei Giubbilei poi *ad instar* è necessario visitare quelle Chiese, che sono state dall'Ordinario determinate, com'è manifesto dalle parole delle Bolle, e come in-

Quali Chiese debbano visitarsi.

segnano comunemente i Dottori. Quindi anche i Regolari debbono visitare la Chiesa o Chiese stabilite dall'Ordinario; e se la loro propria Chiesa è stata dall'Ordinario per tal effetto assegnata, i Religiosi, che ivi sono stanziati soddisfano visitandola, purchè non sia stata stabilita puramente per le donne; poichè in tal caso sarebbero tenuti visitarne altra stabilita per gli uomini. Se a cagione del troppo concorso di gente taluno non può entrare nella Chiesa, che si deve visitare, soddisfa visitandola fuori della porta ed ivi facendo orazione. Quando è prescritta la visita di qualche Cappella o di certo Altare della Chiesa, è necessario entrare in Chiesa. E quando si prescrive la visita di più Altari nella stessa Chiesa, non basta essere in essa Chiesa, e volgersi colla mente a ciascun Altare, ma ricercasi, che con qualche segno esterno, v. g. col volgimento di capo o di corpo venga significata e dimostrata la conversione dell'animo ai singoli Altari assegnati; perchè si richiede una visita sensibile, cioè un'azione tale, che indichi esteriormente che si ora al tale Altare.

II. Ma qual visita ricercasi? Rispondo, che ricercasi una visita divota, come dicono le Bolle. Chi pertanto portasi ad ascoltare una Messa nella Chiesa stabilita, soddisfa a questa condizione. Quando viene prescritta la visita di quattro Chiese, dicono il Quarti, il Navarro, ed altri più comunemente, che non è lecito dividerle in guisa che due o tre Chiese si visitino in oggi, ed una o due domani. La ragione, che ne adducono, si è, perchè osta la prassi dei Fedeli, i quali tutti in questo punto interpretano la Bolla strettamente: e per altro la prassi e l'osservanza comune de' Fedeli dichiarano il Gius, come lo abbiamo nel cap. 8. *de consuetudine*. Una sola visita, che si ommettesse, del numero prescritto, quand'anco fosser trenta, come nel Giubbileo Romano per gli abitanti, non si lucrerebbe il Giubbileo. La ragione è, perchè il numero delle visite da farsi è una condizione, che *formae rationem induit*, e quindi debbe osservarsi strettamente ed appuntino; o è una condizione, *sine qua non*, e però onninamente necessaria per lucrare il Giubbileo.

§. IV. Dell' Orazione.

I. Nella visita delle Chiese pel conseguimento del Giubbileo ricercasi e basta l'orazione, quand'altro non richiegasi dalla Bolla. Secondo alcuni basta an-

Qual'Orazione si ricerchi.

che l'Orazione puramente mentale; perchè questa è propriamente orazione, anzi più propriamente della vocale, mentre la vocale intanto è orazione, inquanto è congiunta colla mentale. Ma altri dicono, che la comune sentenza ricerca l'orazione vocale. Così con altri il Lugo, il quale soggiugne molto a proposito e sapientemente, che sebbene non sia improbabile l'opinione che basti la mentale, è cosa più sicura e oppinamente da seguirsi in pratica l'unire sempre alla mentale un po' di orazione vocale. E' migliore, sì, l'orazion mentale della vocale fatta a fior di labbra senza sentimento di divozione; ma sarà forse anche migliore la voce del cuore colla voce della bocca intimamente congiunta? Ora forse men bene la Chiesa, che prega col canto e coll'organo, dei pii Fedeli, che pregano colla sola mente? Quindi Benedetto XIV nella sua Bolla *Convocatis* num. 51. dice: „ Qui „ sola mente ad fines designatos devote orare volue- „ rit, laudandus est; aliquam tamen etiam vocalem „ orationem adjungat “. Questa orazione poi ha a farsi nel luogo e tempo assegnati e secondo la mente del Sommo Pontefice. Quindi chi ora per l'acquisto del Giubbileo, basta che dica: intendo di pregare secondo la mente del Sommo Pontefice espressa nella Bolla.

II. Sebbene poi sia cosa conveniente e giovi molto per fomentare lo spirito di divozione, che il viaggio stesso si faccia orando, od almeno con qualche sentimento di religione, pure se taluno andasse alla Chiesa giuocando o ciarlando non verrebbe a mancare la sostanza dell'opera prescritta, purchè dopo l'ingresso raccogliesse la sua mente ed orasse con divozione e riverenza. Anzi non ne impedirebbe assolutamente il valore nemmeno l'abito di peccato mortale, con cui taluno facesse la visita delle Chiese; purchè però la visita delle Chiese non sia l'ultima opera; perchè è certo, che per lo meno l'ultima opera debb'essere fatta in istato di grazia. Per altro poi nulla importa alla sostanza che si visitino le Chiese a piedi o a cavallo, nè che le Chiese sieno lontane o vicine, benchè senza dubbio innanzi a Dio vengano computate anche la fatica e la molestia del viaggio.

III. Può il Vescovo in grazia di quelle persone, le quali o per la troppa distanza de' luoghi, o per la loro infermità e debolezza troppo difficilmente potrebbero visitare più Chiese, minorare il numero delle stazioni, e ridurle anche alla visita della sola Chiesa Parrocchiale. Ma non può ciò fare per legge

Quando il Vescovo possa minorare il numero delle stazioni.

generale, che si estenda e comprenda anche i vegeti e robusti, perchè altramente dispenserebbe temerariamente in una legge del Superiore. Può pur anche dare ai Confessori la facoltà, e talvolta deve anche farlo, di ridurre per giuste cause le stazioni ad un minor numero. Imperciocchè non potendo da se medesimo invigilare a tutte queste cose, è necessario che ne commetta ad altri la cura più minuta, affinchè nessun perda la grazia del Giubbileo, o intorno all'esecuzione delle opere sia dubbioso ed incerto. Tale si è appunto la universale consuetudine e pratica delle Diocesi, la quale è un ottimo e legittimo interprete delle leggi.

§. V. *Della Confessione.*

I. La Confessione in chi ha coscienza di peccato mortale è sempre necessaria al conseguimento certo del Giubbileo, eziandio quando la Confessione non è prescritta per modo di opera e di condizione. La ragion' è, perchè, oltrechè la contrizione perfetta fuori del Sacramento giustificante è assai difficile, è cosa per lo meno dubbiosa, se la Confessione in questo caso, sebbene dal Pontefice non venga ricercata come condizione, non sia nondimeno per di lui mente una disposizione all' indulgenza del Giubbileo necessaria, come lo è alla SS. Eucaristia. Tanto più che non dobbiamo con pericolo scostarci dal senso e proprietà delle parole. Ora le parole *contritis et confessis*, che trovansi nelle Bolle dei Giubbilei, richiegono letteralmente l'unione dell'una e dell'altra disposizione, giacchè l'*Et* è una particola copulativa; e per altro, se non si fosse voluta l'unione di amendue queste cose, si avrebbe dovuto dire, il che era assai facile *contritis vel confessis*.

II. E' anche necessaria la confessione dei veniali, in chi non è conscio di peccato mortale, se la Confessione è prescritta dal Pontefice come opera e condizione e non è in tal caso necessaria, se è soltanto prescritta come disposizione. La ragione della prima parte si è, perchè non si consegue la grazia, se non si adempiono le condizioni, alle quali è legata. E della seconda, perchè la Confessione semplicemente detta s'intende dei mortali. Ed oltracciò la Confessione non è per se stessa più necessaria all'acquisto del Giubbileo di quello lo sia alla partecipazione della Eucaristia. Adunque siccome quantunque ci sia il precetto della Confessione prima di ricevere l'Eu-

È necessaria all'acquisto del Giubbileo per chi trovasi in peccato mortale.

È quando la Confessione è una delle opere ingiungente.

caristia, pure non s'intende de' veniali; così anche nel caso nostro.

III. Ma quando s'intenderà richiesta come opra ingiunta, o come condizione? Dico, che ciò ha a diffinirsi dal tenore del Diploma. Se il Diploma dice: *Qui peccata sua confessi*; oppure, *Qui premissa Confessione Ecclesias visitaverint* ec. senz'aggiungere nulla della penitenza o contrizione, sembra si debba premettere la Confessione di alcuni veniali. Se poi il Breve Pontificio offra la grazia del Giubbileo *contritis et confessis*, oppure *pœnitentibus et confessis*, in allora non si ricercherà la Confessione dei soli veniali, ma dovrà credersi prescritta per chi si conosce reo di peccato mortale. Così insegnano il Navarro, il Bellarmino, e molti altri. E' per altro cosa desiderevole, che i Sommi Pontefici tolgano di mezzo questa difficoltà, come ha fatto nel suo Giubbileo Benedetto XIV colle seguenti parole: „ *Quum* „ *Confessio Sacramentalis in hoc Jubilæo sit opus* „ *injunctum, peragenda eadem erit etiam ab eo, qui* „ *solis peccatis venialibus teneatur, si hoc Jubilæum* „ *lucrari vult*“.

IV. Chi dopo aver fatta la sua Confessione pel conseguimento del Giubbileo, e ricevuta l'assoluzione si rammenta di uno o più peccati incolpevolmente dimenticati, e quindi non accusati in Confessione, non è tenuto *Hic et nunc* a confessarsi nuovamente, checchè ne dica in contrario il Suarez. La ragion'è, si perchè al Giubbileo basta lo stato di grazia conseguito per via della Confessione; e questo c'è presentemente: e si ancora, perchè, come altrove si è detto peppur rigotosamente parlando ricercasi *Hic et nunc* in tal caso una nuova Confessione al ricevimento della SS. Eucaristia.

V. Ma è poi tenuto a nuovamente confessarsi chi dopo la Confessione e prima di compiere tutte le ope- re ingiunte, è caduto in qualche nuovo peccato mortale. Imperciocchè intanto s'impone la Confessione, affinchè tolgansi di mezzo gli obici tutti, che possono impedire la grazia per la via più sicura. La cosa non è così in chi è sdruciolato in nuovo peccato mortale. Questi trovasi nello stato, in cui era avanti la prima Confessione. Adunque, sebbene egli si supponga perfettamente contrito, nel che può facilmente ingannarsi, è cosa per lo meno assai dubbiosa, se conseguisca il Giubbileo. Adunque deve ricorrere di bel nuovo al rimedio della Confessione. Così parecchi Autori, la cui sentenza Benedetto XIV

Quando sia o non sia una delle ope- re ingiunte.

Se tenuto sia a confessarsi di nuovo chi nella Confessione ha incolpevolmente ommesso un peccato mortale.

Se chi è caduto in un nuovo peccato mortale.

ha osservato essere appoggiata a più sodi fondamenti; e perciò egli esigette in questo caso al conseguimento del suo Giubbileo una nuova Confessione.

Che fia, se ritornato il Penitente l'ultimo giorno del Giubbileo non possa ottenere dal Confessore il Benefizio dell'assoluzione? Dico, che in tal caso deve pregare il Confessore a prorogare per esso il tempo del Giubbileo. Imperciocchè può il Confessore prorogarlo alle persone legittimamente impedito, quale diffatti si è il Penitente, di cui si tratta. Dicasi lo stesso di una persona, a cui viene differita l'assoluzione a cagione della consuetudine di certi peccati veniali; il che potersi, ed anche talvolta doversi fare lo abbiain detto nel Trattato della Penitenza.

In che tempo debba farsi la Confessione.

VI. Nulla monta, che la Confessione facciasi in principio del tempo, o in mezzo, o in fine. Ciò consta dalla prassi de' Fedeli, e dal consenso dei Dottori. Anzi può anche farsi la Confessione prima che possano farsi le altre opere al Giubbileo prescritte, come sarebbe il sabbato innanzi la prima Domenica, in cui incomincia il tempo del Giubbileo, sì perchè così l'uso vuole a cagione della gran copia de' Penitenti; e sì ancora perchè la Confessione non è necessaria a quelle persone, che non han coscienza di peccato mortale, quando ciò non sia dalla Bolla chiaramente ordinato. Ora, come supponghiamo, non ha coscienza di peccato mortale chi un giorno o due dopo la Confessione si comunica. Nè punto osta che il tempo di lucrare il Giubbileo comprenda solt' quattro giorni, mentre nella nostra ipotesi si estende fino ai quindici o sedici: perocchè ciò si debb' intendere dell'altre opere, e non già della Confessione, la quale non è necessaria se non se ai rei di peccati mortali.

Se possa differirsi la Confessione sino alla terza Domenica.

VII. Potrà differirsi la Confessione alla Domenica terza, giorno ultimo del Giubbileo? Dico, che tanto la Confessione quanto la Comunione può differirsi fino alla terza Domenica. La ragion' è, perchè questa Domenica, sebbene realmente sia il principio della seguente settimana, pure per privilegio particolare del Giubbileo si ha come compimento della settimana precedente; come insegnano il Card. Delugo, il Bonacina, ed altri, che han veduto sul luogo l'uso della Chiesa Romana. A ciò si aggiugne la consuetudine, ottimo interprete delle leggi e dei privilegj, che approva il differimento della Confessione fino alla terza Domenica. Quindi osserva con altri il Laiman, che le due settimane del Giubbileo non com-

prendono quattordici soli giorni, ma quindici, cioè tre Domeniche, e dodici giorni tra di esse contenuti. Sembra però cosa migliore e più spediente il premettere, come lo desiderava S. Carlo, e Benedetto XIV nella Lettera Enciclica *ad minores Penitentiarios* num. 73., il premettere, d'issi, la Confessione e l'incominciare da essa; perchè così le opere fatte da un uomo giustificato hanno maggiore virtù di meritare presso Dio, e d'impetrare. Per altra parte poi chi lascia alla Confessione l'ultimo luogo, è più certo del suo stato di grazia, che debb'esserli nell'ultima opera, e quindi anche del conseguimento del Giubbileo. Quindi ottima cosa sarebbe il confessarsi una volta in principio, ed un'altra sulla fine del Giubbileo.

§. VI. Della Comunione.

I. Quando nella concessione del Giubbileo espressamente ricercasi nel tempo, in cui sta aperto, la Comunione, è necessaria per lucrarlo la Comunione attuale entro tal tempo, e non basta la Comunione fatta innanzi. E molto meno basta la Comunione puramente spirituale; perchè l'uso comune vuole, che per nome di Comunione non s'intenda la metaforica, ma la vera e reale. Quando poi nella Bolla del Giubbileo si concede l'indulgenza *omnibus confessis et communicatis, o sacra Communione refectis*, basta anche la Comunione fatta uno o due giorni innanzi. Non mai però può bastare la Comunione sacrilega, checchè in contrario ne abbiano detto alcuni Autori presso il Viva. Ciò chiaro apparisce dalla censura della seguente 53. proposizione fatta da Innocenzo XI: *Præcepto Communionis annuè satisfit per sacrilegam Domini manducationem*. Se non serve la Comunione sacrilega per soddisfare all'annuo Pasquale precetto, neppure per la stessa ragione, ed anche a più forte ragione potrà servire pel conseguimento del Giubbileo. Imperciocchè chi dirà mai, che voglia il Pontefice impartire la grazia e l'indulgenza del Giubbileo a tal fatta di sacrileghi profanatori?

Come si
ricerchi
pel Giub-
bileo la
Comu-
nione.

II. Se taluno, il quale ha riserbata la Comunione alla terza ed ultima Domenica del Giubbileo, ha per sorte e per sorpresa inghiottito un pocolino di acqua, potrà egli più lucrare il Giubbileo? Dicon, che lo può lucrare, in quanto può ricorrere al Confessore, e questi può, come lo può ai legittimamente impediti, commutarli in altra opera la Comunione, e proroga-

re ad esso il Giubbileo. Può e deve certamente fare il Confessore quest'ultima cosa, quando il Penitente il giorno stesso, in cui designato aveva di fare la Comunione, cade in qualche grave peccato, da cui di presente non può essere assolto. E perchè adunque non potrà a più forte ragione farlo nel primo caso?

Se ai fanciulli si debba commutare la Comunione in altra opera.

III. Ma e che dovrà dirsi dei fanciulli, che non per anco sono stati ammessi alla santa Comunione; dovraasi dal Confessore commutare quest'opera in un'altra? Lo negano alcuni Autori col Vasquez. Eccone la loro ragione. Perchè, dicono, pel cap. *Tua*, de Testamentis, la condizione impossibile *de jure*, quantunque sia stata apposta, si ha per non apposta; nè certamente ciò s'ignora dal Sommo Pontefice. E per altro la facoltà di commutare le opere ingiunte a que'soli soltanto si estende, i quali hanno un impedimento fortuito ed accidentale, come son gl'infermi, i carcerati, ed altri di simil fatta. Que'poi, che hanno impedimento *a jure*, non sono in questo caso. Adunque per essi non ha luogo la commutazione. Dicano però ciocchè lor piace questi Autori, il fatto sta, che i Vescovi sogliono comandare, che la Comunione si cangi dal Confessore in altra qualunque opera. Quindi per quanto probabile voglia presumersi la opinione del Vasquez, del Viva e d'altri, in pratica si deve aderire alla opposta, cui nel suo Giubbileo ha seguito anche Benedetto XIV. Anche alle Monache certamente è *de jure* impossibile la visita delle Chiese; eppure ad esse debb'essere cangiata in altre opere. E perchè dunque non dovrà anche ai fanciulli in altra opera commutarsi la Comunione?

§. VII. Del Digiuno.

Quando si debba digiunare.

I. Nei Giubbilei suole prescriversi il digiuno da osservarsi per tre giorni, cioè nel mercoledì, venerdì, e sabato, come consta dalle Bolle dei Giubbilei. Quindi il digiuno non può farsi fuori di tali giorni, nè dividersi in due settimane, come vuole la comune de'Teologi. Chi nondimeno ha un ragionevole motivo di non digiunare in uno o più dei giorni prescritti, può chiedere ed ottenere la commutazione in altro o altri giorni della settimana medesima. Prescindendo da tale commutazione per giusta causa impetrata chi vuol lucrare il Giubbileo deve digiunare non solamente entro il tempo del Giubbileo, ma entro altresì la stessa settimana e nei tre giorni già in-

ficati. La ragion'è, perchè le parole del Diploma e per se stesse, e pel comun senso dei Dottori esprimono digiuno da farsi e nei predetti giorni ed entro la stessa settimana. Ecco le parole, che sono chiarissime: *Qui feria quarta, sexta, et Sabbato primæ vel secundæ hebdomadæ jejunaverint.*

II. Ma sono poi tutti a tali digiuni tenuti quelli che vogliono lucrare il Giubbileo, anche i vecchi ed i fanciulli? Dico, che sono: perocchè sebbene la Chiesa non obblighi i giovanetti a digiunare prima dell'anno ventunesimo, mentre essendo molti i digiuni dalla Chiesa comandati sarebbero all'adolescenza troppo onerosi; è però cosa, assai rara, che non possano sostenere il digiuno di tre giorni. Quindi è, che se da qualche poco sapiente Confessore venga ad essi, o ai vecchi commutato in altra opera, il digiuno, non conseguiranno la grazia del Giubbileo. Altro è parlare di chi o giovane o vecchio, per accidente, cioè per la troppa debolezza di forze o per altro capo, senza notabile nocumento non può digiunare: perocchè a questo può il Confessore cangiare in altra opera il digiuno. I poveri poi, i mietitori, e altri artefici, che sono scusati dal digiuno ecclesiastico, affinchè possano sustentare se e la famiglia colle loro fatiche, debbono anch'essi digiunare se lucrano vogliono la grazia del Giubbileo; nè può ad essi commutarsi in altra opera il digiuno, se senza notabile incomodo possono o digiunare (si noti bene); o fare a meno di lavorare. Quanti tralasciano di lavorare per andare a spasso o allè bettole? Così la sentono più comunemente gli Autori, e fra gli altri il Viva, il quale aggiugne, che sebbene, *ceteris paribus*, si ricerchi una causa maggiore per dispensare che per commutare, pure richiedesi causa maggiore per commutare ad alcuno il digiuno del Giubbileo, che per dispensarlo dagli ecclesiastici digiuni. E la ragion'è, perchè il digiuno del Giubbileo viene offerto come condizione da accettarsi volontariamente, mentre all'opposto i digiuni della Chiesa, come quelli che ricorrono frequentemente, cagionerebbero a molti un grave nocumento.

Se debbano digiunare anche i vecchi ed i fanciulli.

III. Qual sorta di digiuno ricercasi? Ricercasi quello stesso digiuno, che dalla Chiesa ai Fedeli in certi giorni è prescritto. Imperciocchè non prescrivendo il Pontefice nulla di speciale intorno al digiuno, mostra di contentarsi del digiuno ecclesiastico. Quindi siccome soddisfa al precetto dell'ecclesiastico digiuno chi in certi paesi fa uso di uova e latticini, così sod-

In che maniera si debba digiunare.

disfa senza meno anche al digiuno del Giubbileo. Lo stesso dicasi anche di chi per giusto motivo fa colazione verso il meriggio, e cena la sera. Chi nondimeno ha il privilegio di mangiar carne negli altri digiuni, è tenuto ad astenersene nei digiuni del Giubbileo, quando però per giusta e urgente causa il Confessore ad esso non cangi questa astinenza in altra pia opera. Può però il Giubbileo lucrarsi co' digiuni altronde dovuti; il che consta manifestamente dalla pratica allora quando il Giubbileo viene promulgato in Quaresima.

§. VIII. Della Limosina.

Quanta limosina sia necessaria.

I. Nelle Bolle dei Giubbilei fra l'altre cose per farne acquisto si prescrive la limosina, limosina cioè temporale, e non già spirituale, la quale non serve pel conseguimento del Giubbileo, come sarebbe quella di chi visitasse e consolasse gl' infermi. Ma quanta debb'essere questa limosina? Soddisfarà a questa legge anche chi ne farà una tenue, tenuissima? Lo afferma il Pasqualigo q. 153. contro la più comune sentenza; perchè, dice, chi fa una picciola, e picciolissima limosina, veramente fa limosina? adunque adempie la legge. La negano altri più comunemente. Eccone la giustissima ragione. Quando si prescrive la limosina, come pure l'orazione, si prescrive secondo le regole della prudenza. Opera egli secondo le regole della prudenza un ricco, il quale potendo facilmente dare dieci zecchini, dà due soldi? Altri, fra i quali il Ferrari nella sua Biblioteca v. *Jubilæum* art. 3. n. 41. vogliono, che si considerino le parole della Bolla: e queste talvolta sono le seguenti, *qui dederit eleemosynam*, o, che è poi lo stesso, *qui dederit juxta devotionem & arbitrium*, o, *prout cuique suggeret sua devotio*. Quando le Bolle così si esprimono, vogliono questi Autori, che acquisti il Giubbileo chiunque dà qualche limosina, quantunque di gran lunga minore delle proprie facultà. Ma meglio direbbero a mio sentimento, che *la può lucrare*, e non già che la lucrerà. Chi gli ha assicurati in tal caso del conseguimento dell' Indulgenza? A buon conto egli è certo, che se è troppo ristretto co' poveri per avarizia, che è peccato mortale di suo genere, posto già in istato di grave peccato, egli sarà incapace della grazia del Giubbileo. Niuno adunque in pratica si fidi di questa sentenza. Se però dà poco di presente per cause giuste, e perchè le sue

circostanze non gli permettono di allargare la mano; non v'ha ragione di crederlo escluso dalla grazia del Giubbileo, anzi in tal caso è cosa chiara, ch'egli dà a misura della sua presente facoltà. Talvolta poi le Bolle si esprimono così: *Qui dederit eleemosynam quantum pro sua cuique facultate visum fuerit.* Nel qual caso non lucrerà certamente l'indulgenza chi farà una limosina o tenuissima o troppo tenue; perchè questa non sarà alle sue facoltà proporzionata.

II. E i Religiosi sono pur essi tenuti a fare la limosina, se vogliono lucreare il Giubbileo? Il Navarro con altri pensa che no; e quindi anche dice, non essere necessario il commutare ad essi la limosina in altra opera pia. La sua ragione si è, perchè non è verisimile si faccia una legge per persone, che sono incapaci di osservarla, come sono i Religiosi di far limosina. Ma la sentono tutt'altramente parecchi altri Teologi, ed insegnano, essere la limosina sì necessaria a tutti ed in tutti, che se non si fa, o non viene in altra opera da chi n'ha l'autorità cangiata, non può lucrearsi l'indulgenza. Ed a questi noi pensiamo si debba onninamente aderire; primamente perchè al conseguimento del Giubbileo debb'osservarsi la forma prescritta dalla Bolla: questa non comanda meno la limosina che il digiuno, e la Comunione: adunque siccome queste due cose o si debbono fare, o si debbono commutare a chi non è in grado di farle, come agl'infermi; così quella, la limosina, o si deve fare da chi può farla, o commutarla a chi non la può fare. 2. Perchè non v'ha quasi persona sì miserabile, che non possa dare un soldo, o pregare un'altra, che lo dia per essa. 3. Finalmente perchè questa è l'opinione e più probabile e più sicura.

III. Adunque anche i Religiosi stessi debbono dare la limosina, se vogliono lucreare il Giubbileo. La dia il Convento o Monastero per gl'individui, che lo compongono. Potersi ciò fare, lo comprova la pratica di molti Ordini religiosi. Gli stessi Frati Minori, dice qui il P. Ferrari nel luogo cit. n. 39; sebbene non abbiano che l'uso delle cose loro, fanno la limosina. Essi si privano dell'uso di ciò che danno, e così ne passa nei poveri il dominio. Il fatto mostra, che la fanno anche i Cappuccini stessi alla porta dei loro Conventi. Affinchè poi la limosina fatta dal Monastero serva più sicuramente per tutt'i Religiosi all'acquisto del Giubbileo, sarà molto ben fatto ridurre alla pratica ciocchè in una insigne Religione è stato osservato nei passati Giubbilei, cioè che i superiori

Se la debbano fare anche i Religiosi, ed i poveri.

dei Conventi, quando pubblicansi i Giubbilei, o in Refettorio, o in altro luogo pubblico, avvertano i Religiosi, che avrà egli cura, che sia fatta la limosina per tutti dei beni comuni del Monastero, anzi il Lugo con altri tiene, essere del tutto necessario questo previo avvertimento del Superiore; perchè dovendo essere la limosina un'azione morale deve procedere da cognizione e volontà.

Cosa s'intende per nome di poveri.

Cosa per nome di limosina.

IV. Sotto il nome di poveri, ai quali dar si deve la limosina per lucrare il Giubbileo, s'intendono non i soli veri poveri, ai quali per obbligo naturale dobbiam prestar soccorso; ma altresì quelle persone, le quali non hanno il necessario al vitto e vestito: e così pure i luoghi pii, i Monasteri di Religiosi, gli Spedali, e le Chiese, che abbisognano di lumi, di ornamenti, di edifizj, e d'altre simili cose. Così pure per nome di limosina non s'intende il dare semplicemente danaro: ma può adempersi questa opera con qualunque atto di misericordia corporale. Quindi chi dà da mangiare ad un povero, chi veste un ignudo, chi seppellisce un morto povero, chi impresta danaro ad un bisognoso, ed in corto dire chi presta qualche corporale soccorso al suo prossimo indigente, adempie la condizione dalla Bolla ingiunta; perchè tutte queste cose intendonsi dai Teologi dietro S. Tommaso 2. 2. q. 32. a. 3. sotto il vocabolo di limosina corporale.

Quante volte abbia a farsi la limosina.

V. Ma quante volte, e quando ha a farsi la limosina per lucrare il Giubbileo? Alla prima ricerca rispondo, che basta farla una sola volta; perchè sebbene le Bolle parlino di limosine in plurale, pure non ne esigono più da ciascuna persona, ma soltanto da tutte. Se nondimeno il Pontefice in luogo del triplice digiuno richiede una triplice limosina, come ha fatto Sisto IV., quando l'anno 1583 intimò il Giubbileo in tempo Pasquale, in cui, com'ei diceva, *jejunia non inducuntur*, non basterebbe farla una sola volta, ma bisognerebbe farla tre volte, e dovrebbe essere maggiore della limosina consueta, perchè in tal caso farebbe le veci di due opere.

Quando abbia a farsi.

Alla seconda poi rispondo, che la limosina può farsi o prima o dopo la Comunione, anzi in qualsivoglia giorno dell'una e dell'altra settimana, purchè si faccia entro questo spazio di tempo. La ragion'è, perchè per comune intelligenza de' Dottori la Bolla non esprime il tempo, in cui ha a farsi la limosina, perciò che la esprima dopo le altre opere non ne siegue doversi questa fare dopo le altre; perchè l'ordi-

ne delle opere non è di sostanza del Giubbileo. Se nondimeno la limosina viene prescritta e fissata ad un dato giorno, come fu da Sisto V annessa al mercoledì, venerdì, e sabato, non v'ha dubbio, che deve effettuarsi nel tempo stabilito.

§. IX. Decisioni di Benedetto XIV. intorno varj dubbj sulle opere pel Giubbileo prescritte.

I. A maggior chiarezza ed intelligenza delle cose dette nel precedente paragrafo intorno alle opere al consegnamento del Giubbileo prescritte, ho pensato esser prezzo dell'opera riportare qui colla possibile brevità le decisioni di varj dubbj intorno ad esse, fatte dall'immortale, e sapientissimo Pontefice Benedetto XIV, sì nella sua Costituzione, che incomincia *Convocatis*, e sì ancora nella sua Lettera stampata in lingua italiana, che incomincia, *Fra le fatiche*. Serviranno queste sì a confermare coll'autorità di un tanto Pontefice alcune cose da noi stabilite, e sì pure a metterne altre in chiaro lume.

Si accennano i luoghi di tali decisioni.

II. Insegna egli adunque primamente, che per quelle parole, *vere pœnitentibus & confessis*, viene indicato, che non basta per lucrare il Giubbileo la Confessione *in voto*, ossia l'atto di contrizione unicamente col proposito di non peccare mai più, e di confessarsi, poichè sotto quella parola *pœnitentibus confessis* viene indicata una persona contrita, ossia la contrizione; e sotto quella *confessis* viene dimostrata la stessa attuale Sacramental confessione. Così egli decide pella lodata Lettera *Fra le fatiche* n. 6., ed appella questa sua decisione sentenza della Chiesa, portando ivi una risposta della Congregazione delle indulgenze pei Missionarj, quali sendo privi di Confessore non potevano conseguire l'indulgenza plenaria, ai quali Clemente XII con nuova speciale grazia accordò potessero lucrarla col solo atto di contrizione.

Non basta per lucrare il Giubbileo la Confessione *in voto*, ma è necessaria l'attuale Confessione.

Anzi è sì e per tal guisa necessaria a lucrare il Giubbileo la Confessione attuale Sacramentale, che ad essa è tenuto anche chi non è macchiato di verun peccato mortale, ma soltanto di veniali. Imperciocchè prescrivendo la Chiesa pel Giubbileo opere di consiglio e sopraerogazione, quando la Confessione fra le opere prescritte viene annoverata, si deve fare la confessione anche de' soli peccati veniali. Così egli nella citata Costituzione *Convocatis* §. 46. e nella detta Lettera *Fra le fatiche* n. 77.

Lo è anche in chi non è reo che di peccati veniali.

Di più la Sacramental Confessione in guisa ricercasi all'acquisto del Giubbileo, che chi l'ha fatta

prima della visita delle Chiese, se in questo frattempo cade in peccato mortale, è tenuto a nuovamente confessarsi, nè gli basta l'atto di contrizione. Così il Pontefice nella detta Costituzione *Convocatis* §. 147. e nella citata Lettera n. 79. Nè basta una Confessione volontariamente nulla o sacrilega, come chiaramente si raccoglie dalla proposizion 14. fra le dannate da Alessandro VII, 24. Settembre 1663. surriferita.

Ricercasi la
Comunione
fatta in gra-
zia.

III. Per quelle parole, *Et sacra Communione refectis*, si dinota, che ricercasi la Comunione Sagramentale fatta in istato di grazia, e non basta la Comunione sacrilega, come si raccoglie dalla proposizione 35. fra le dannate da Innocenzio XI, 2. Marzo 1679. Conferma ciò il Pontefice nella lodata sua Lettera n. 2. il quale fu il primo, che aggiunse questa condizione della Comunione per conseguire l'indulgenza del Giubbileo, per le gravi ragioni descritte nella di lui Allocuzione Consistoriale del 5. Maggio 1749.

La visita di
tutte le
quattro
Chiese in
uno stesso
giorno.

IV. Per quelle parole poi solite apporsi nelle Bolle del Giubbileo sulla visita delle Chiese, *semel saltem in die*, si dichiara, che tutte quattro le Chiese stabilite debbon essere visitate almeno una volta entro lo stesso giorno; nè basta visitarne una in un giorno, e l'altra in un altro entro il tempo del Giubbileo, come insegna la stessa pratica de' Fedeli. E così doversi fare ha definito una particolare Congregazione di Cardinali e Prelati l'anno 1700 da Innocenzo XI. a ciò deputata. Lo conferma anche Benedetto XIV. prima nella sua Costituzione, che incomincia, *Peregrinantes*; e poscia nella citata Lettera n. 11.

O naturale,
o Ecclesia-
stico.

Quanto poi a quell'espressioni, *Dies sive naturales, sive Ecclesiasticos*, con esse si vuole dinotare, che nell'acquisto del Giubbileo per le visite da farsi entro un giorno, si può far uso o del giorno *naturale*, che incomincia alla mezza notte, e spira all'altra mezza notte, o dell' *Ecclesiastico*, che incomincia ai primi Vesperi di un giorno e dura fino all'intero vespertino crepuscolo del susseguente. Così espressamente insegna lo stesso Pontefice e nella Costituzione *Benedictus Deus* §. *Itaque*, e nella detta Lettera n. 15.

Com'abbia
ad inten-
dersi quel
visitave-
rint.

V. Quella parola *visitaverint*, sebbene meglio sia intenderla di visite fatte in istato di grazia; pure se le visite delle Chiese, e le altre opere ingiunte nel conseguimento del Giubbileo si eseguiscono con divozione e riverenza, cosicchè piamente dispongano alla Sagramental Confessione e Comunione, cioè se fac-

ciansi modestamente e divocemente adorando Dio, e venerando i Santi, onde moralmente possano dirsi atti buoni, purchè l'ultima opera si faccia in istato di grazia; non vieta si dica impartirsi la indulgenza del Giubbileo a tal fatta di persone. Anzi è cosa certa, che la conseguiscono; mentre così insegna il medesimo Pontefice sì nella Costituzione *Convocatis*, come nella Lettera *Fra le fatiche* n. 76. Nè punto osta, che nella Bolla del Giubbileo venga nominata prima delle altre opere ingiunte, e quindi sembri debba premettersi all'altre opere; perchè, come dice al proposito nostro lo stesso Pontefice nella cit. Lettera n. 76., l'ordine delle parole non può esser regola per l'ordine del fatto. Ma non consegue poi il Giubbileo chi, essendo in peccato mortale, visita inoltre le Chiese con pravo fine o senza retta intenzione, v. g. per divertirsi, per appagare la propria curiosità, o per simili cose affatto aliene dal fine di conseguire il Giubbileo; come sapientemente dichiara il lodato Pontefice nella cit. Cost. *Convocatis*, e nella detta Lettera n. 76.

VI. Con quelle parole, *Pias ad Deum preces effuderint*, vuol dire il Pontefice, che per lucrare il Giubbileo basta l'orazione vocale; e quantunque lodevole sia l'orazione mentale, vuol nondimeno nella Costit. *Convocatis* §. 51. si aggiunga qualche preghiera vocale. Dichiarò di più nella Lettera citata n. 83. che basta anche una breve orazione fatta con gran fervore al conseguimento del Giubbileo, ma non già il fare una piccola orazione per accidia, torpore, e freddezza, perchè escludendo tal preghiera la divozione, è insufficiente e inetta all'acquisto del Giubbileo.

Quali preci si richiegano.

VII. Intorno a quelle parole della Bolla, *Super prescriptis hujusmodi visitationibus tantummodo*, determina il Pontefice, che non tutte le opere nel Giubbileo ingiunte in altre opere pie possano cangiarsi; e quindi che tale facoltà non si estende alla Confessione e Comunione (eccettuati però i fanciulli non per anco idonei alla Comunione) nè alle preci da farsi nelle visite, come avverte nella citata Lettera n. 53. Anzi si ivi come nella Costituzione *Convocatis* §. 21. pel Giubbileo Romano incarica la coscienza dei Penitenzieri, onde tanto nel diminuire, quanto nel cangiare in altra opera le visite non si abusino di questa facoltà. E nella Lettera Enciclica diretta a tutti gli Ordinarij de'luoghi permette, che accordino soltanto per giusti motivi le commutazioni e riduzioni opportune.

Quali opere non possono commutarsi.

VIII. Quando poi dice il Pontefice, che le commutazioni debbon farsi *in alia pietatis, caritatis aut Religionis opera*, vuol dire, e debb'intendersi, che, quando chi concede la indulgenza del Giubbileo espressamente altro non disponga e stabilisca, la commutazione delle visite o della Comunione nei fanciulli, non può farsi in opere, alle quali il Penitente per altro titolo è tenuto, come insegna Benedetto XIV. nella detta Lettera *Fra le fatiche* n. 13, ove dopo aver riferite le varie sentenze degli Autori soggiugne: „ Sembra però più equa opinione che nega „ potersi lucrare l'indulgenza con quelle opere, a „ cui taluno è per altro titolo tenuto; quando chi „ impartisce l'indulgenza espressamente non dica, „ potersi essa lucrare anche con tali opere; come „ sarebbe, se fra l'ingiunte opere ponesse i tre di „ giuni, e volesse si facessero nelle quattro tempo- „ ra v. g. di Settembre “. Dalle quali cose consta chiaramente, che quando il Legislatore parla assolutamente, non possiamo far uso per lucrare il Giubbileo di quelle opere, che per altro titolo dobbiamo a Dio. E poco dopo in particolare delle visite dice così: „ Non possono cangiarsi al Penitente in opere „ pie, cui per altro titolo è tenuto prestare; men- „ tre qui trattasi di surrogazione, e secondo la regola stabilita la cosa surrogata debb'essere della „ stessa natura ed indole con quella, a cui viene sostituita. Se adunque la visita delle Basiliche è una „ cosa libera e non domandata da verun precetto, „ ma è un nuovo peso aggiunto pel conseguimento „ della indulgenza, l'opera surrogata non sarà della „ stessa natura e specie, se già cade sotto precetto „ quando sia del numero di quelle opere, a cui il „ Penitente per altro titolo è tenuto “. Quindi sembra non possa sussistere l'opinione di quegli Autori, i quali han pensato potersi soddisfare colla stessa Comunione Pasquale e al Pasquale precetto della Comunione, e al Giubbileo.

Ove trovansi l'espressioni qui spiegate .

IX. L'espressioni fin qui addotte e spiegate trovansi nella Bolla di Benedetto XIV, che incomincia *Benedictus Deus*, estensiva a tutto l'Orbe Cattolico del Giubbileo dell'anno 1750, e le abbiamo riferite e spiegate, perchè espressioni del tutto simili incontransi d'ordinario nell'altre Bolle, che a tale effetto sogliono pubblicarsi in simili occasioni; onde s'intenda e si sappia il loro vero senso.

CAPITOLO III.

Dei Privilegj del Giubbileo.

§. I. Dei Privilegj in generale: e della facoltà di eleggersi il Confessore.

I. Dopo aver parlato dei pesi del Giubbileo, vale a dire dell'opere ingiunte alle persone, che vogliono lucrarlo, esige il retto ordine, che si tratti dei privilegj al Giubbileo annessi, ed in grazia delle persone, che lo acquistano, conceduti. Sono tre. Consiste il primo nella facoltà al penitente di eleggersi il Confessore: il secondo nella podestà al Confessore di assolvere dalle censure, e dai casi riservati: e la terza in quella di commutare i voti. Parleremo di tutti e tre questi privilegj separatamente. Ma prima di dirne di ciascuno in particolare, convien dire due cose in generale. La prima si è, che intòrno ai favori del Giubbileo debbon ben bene ponderarsi le parole del Diploma, giacchè nell'affare delle indulgenze vale quel vecchio e trito assioma: *Quod non est in Bulla, non potest esse in praxi*. Quindi dall'essersi concessa in tale Giubbileo la tale o tale grazia, malamente si conchiuderebbe doversi supporre concessa anche nel presente. L'altra si è, che la persona desiderosa di lucrare il Giubbileo può eleggere o un solo Confessore, il quale le conferisca tutt'i privilegj, cioè che insieme l'assolva dalle censure, e le commuti i voti; o anche due, l'uno de' quali la assolva dai peccati, e l'altro le rilasci i voti. La ragion'è, perchè le Bolle e massimamente le più recenti, non han nulla, che strettamente esiga, che il tutto si faccia da uno stesso Confessore. Ecco quali sogliono essere le parole: „ Insuper omnibus & singulis Christi-Fi- „ delibus &c. facultatem concedimus, ut sibi eligere „ possint quemcumque Presbyterum Confessarium, tam „ sæcularem, quam cujusvis Ordinis & Instituti Re- „ gularum ex approbatis, qui eos &c. “. Queste parole certamente non esigono, che tutto si faccia da uno solo. Imperciocchè sempre sta fermo, e si avverrà, che la persona venga assolta dal confessore eletto, e dall'eletto confessore le vengano commutati i voti sebbene l'uno assolva, e l'altro commuti. Cosa difatti v'ha di male, se io dubbioso da principio se abbia o non abbia a chiedere la commutazione del voto non perpetuo di castità, mi confesso sul principio

Dei privilegj in generale.

della prima settimana presso un confessore, in cui mi avvengo, e da esso l'assoluzione ricevo di tutt' i miei peccati; e quindi poi sul finire della stessa settimana, vo dall' ordinario mio confessore, e ne domando, ed ottengo la commutazione del mio voto? Insegnano così il Card. Lugo, e molti altri. Premesse in generale tali cose, discenderemo ad esaminare ognuno in particolare dei privilegi del Giubbileo.

Non può
eleggersi
che un con-
fessore ap-
provato
dall' Ordi-
nario.

II. Primamente adunque si conferisce nel Giubbileo alla persona, che vuol lucrare il Giubbileo, la facoltà di eleggersi il confessore. Ma potrà essa eleggersi a confessore qualunque Sacerdote? Mai. no. Può soltanto eleggersi uno di que' Sacerdoti, che sono stati per le confessioni dall' Ordinario approvati. Anzi neppure basta sempre l'approvazione generale. Imperciocchè può il Vescovo stabilire alcuni per Confessori del Giubbileo, ed omettere gli altri. Adunque in tal caso gli omessi o tralascieranno d' ascoltare le confessioni, se così parerà al Superiore; o confesseranno come per lo innanzi, ma non daranno i privilegi del Giubbileo.

Se postano
eleggerselo
anche i Re-
golari.

III. Può in virtù del Giubbileo anche un Regolare eleggersi un Confessore fuori della sua Religione? Questo è un punto, in cui, se consultiamo i Teologi che hanno scritto ne' passati tempi sul Giubbileo, altro non ritroviamo che varietà, anzi contrarietà di

Contrarietà
di pareri.

pareri. Gli stessi Teologi regolari sono fra se contrari. Stanno pel sì il Lugo, il Mizario, l' Ugolino, ed altri molti; e stanno pel no il Reginaldo ed altri molti col P. Viva. Tutti si appoggiano ad argomenti quasi ugualmente forti e convincenti; nè ben si saprebbe a qual parte appigliarsi. Fortunatamente in questi ultimi tempi il sapientissimo Pontefice Benedetto XIV. ha posta la cosa fuor di quistione coll' accordare nella già lodata Bolla *Benedictus Deus* espressamente e chiarissimamente ai Regolari di qualunque

Si decide,
che lo pos-
sono.

istituto la facoltà di eleggersi il Confessore fuori di Religione, derogando nel tempo stesso a qualunque cosa in contrario. Eccone le parole nel paragrafo *Insuper*: „ Ceteris autem omnibus & singulis utriusque „ sexus Christi Fidelibus tam Laicis, quam Ecclesia- „ sticis sæcularibus, & cujusvis Ordinis, Congrega- „ tionis, & instituti etiam specialiter nominandi Re- „ gularibus licentiam concedimus, & facultatem, ut „ sibi ad eundem effectum eligere possint quemcum- „ que Presbyterum Confessarium tam sæcularem „ quam cujusvis etiam diversi Ordinis & instituti Re- „ gularum ab actualibus pariter Ordinariis in quorum

» Diocesibus Confessiones hujusmodi, excipiendæ e-
 » runt, ad personarum sæcularium Confessiones au-
 » diendas approbatum &c. . . . Non obstantibus . . .
 » statutis, legibus, usibus, & consuetudinibus etiam
 » immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, &
 » litteris Apostolicis eisdem concessis, præsertim in
 » quibus caveatur expresse, quod alicujus Ordinis
 » Congregationis & instituti hujusmodi Professores.
 » extra propriam Religionem peccata sua confiteri
 » prohibeantur &c. “

Per togliere poi su di ciò ogni ombra di dubbio o di scrupolo, nella sua più volte citata Lettera *Fra le fatiche*, dice, che nulla vale quell'argomento, su di cui appunto si appoggiano i sostenitori della sentenza contraria, cioè che siccome i Regolari senza la licenza dei loro Superiori non possono eleggersi un Confessore fuori del loro Ordine in forza della Bolla Crociata, com'è stato difinito da molti Sommi Pontefici ed anche da lui stesso nella Costituzione, *Apostolica Indulta*; così pure nol possono in virtù del Giubbileo: no, dice, quest'argomento non conchiude; perchè in tanto non possono cioè i Regolari in forza della Bolla Crociata, perchè essendo la Bolla Crociata un privilegio permanente, se nei Regolari ci fosse questo diritto o privilegio, sarebbe loro anche di detrimento, perchè ciò sarebbe contro il buon ordine, e nuocerebbe alle Religioni; ma per lo contrario il Giubbileo, essendo un privilegio passeggero, che tosto s'estingue, è vantaggioso e favorevole a tutti, e non nuoce a chicchessia. Possono adunque, conchiude egli, i Regolari liberamente eleggersi qualunque confessore fuori di sua Religione in virtù del Giubbileo, e non già in forza della Crociata.

IV. Anche le Monache, e le loro Novizze possono nel Giubbileo eleggersi il confessore. Ma però nel tempo stesso, in cui il Pontefice accorda loro questo privilegio, dichiara pure, che non possono eleggere se non se que' soli Sacerdoti, che sono attualmente dall' Ordinario del luogo approvati o universalmente per le Monache o per qualche particolar Monastero, e che non è stato poi mai riprovato; e non già qualunque altro confessore per Monache non approvato. Ecco le parole della citata Bolla §. *Insuper*, in cui dichiara altresì dover essere questa elezione al fine ed effetto di conseguire il Giubbileo; „ Monialibus, „ earumque Novitiis in hoc præsentis Jubilæo, ad effectum ejusdem Jubilæi consequendi, confessarium „ eligere ab actuati Ordinario loci approbatum. “

V. Alcune ricerche possono qui farsi intorno ai Regolari, ed alle Monache. Quanto ai primi, da chi debb' essere approvato per le confessioni il Sacerdote, presso cui vuol confessarsi il Regolare per grazia del Giubbileo? Rispondo, che convien distinguere. O il Sacerdote, a cui ricorre il Religioso Claustrale, è secolare, o è Regolare di altro istituto. Se è secolare, debb' essere approvato dall' Ordinario del luogo, perchè ciò esige il Pontificio Diploma, come apparisce chiaramente dalle parole addotte nel num. 3. di questo paragrafo. Se poi è Regolare d' altro istituto, dicono alcuni Autori, che basti sia approvato per le confessioni nella sua Religione, dai suoi Superiori, e non sia necessaria anche l' approvazione del Vescovo.

Opinione di alcuni. Imperciocchè portato questo dubbio sotto Gregorio XIII alla sagra Congregazione, „ Congregatio pro „ majori parte sensit (così viene riferita la risposta „ dal Pasqualigo *de Jubilæo* q. 206.) pro negativa „ sententia (videlicet quod non possint confessarium „ extra Religionem Regulares eligere) dixit tamen „ dubium esse referendum sanctissimo Domino, qui „ postea die 19 Decembris 1581 in consistorio respondit: tempore Jubilæi posse omnes Regulares „ confiteri peccata Sacerdotibus etiam Sæcularibus „ approbatis ad confessiones: nam in Bulla non fit „ mentio, nisi de Ordinario eorum qui audituri sunt „ confessiones, non de Ordinario Pœnitentis “. Ora il Superiore Regolare è veramente l' Ordinario dei sudditi suoi. Sembra dunque, che basti sia approvato dal suo Superiore.

Ma a questa si deve onninamente preferire e seguire la opposta sentenza insegnata dal Suarez, dal Lezana, e da molti altri. E' vero, che il confessore da eleggersi in tempo di Giubbileo debb' essere approvato dall' Ordinario del luogo, non del Penitente, ma dello stesso confessore; come presso il Fagnano ha anche dichiarato la Congregazione del Concilio. Ma il punto sta, che per *Ordinario del luogo* nel comune senso s' intende il Vescovo, e que', che esercitano i diritti Vescovili sui secolari. Ed oltretutto il Pontefice richiede l' approvazione dell' Ordinario secondo la forma del Gius, e conseguentemente quella, che viene prescritta dal Tridentino sess. 23. cap. 15. qualsivoglia disposizione ha ad intendersi fatta secondo il Gius comune; al cui senso le parole della disposizione debbon ridursi, come osserva il Barbosa. Ora il Tridentino nel luogo citato esige l' approvazione del Vescovo. Il Viva è di questo sentimento, il

Opposta
sentenza
che deve
preferirsi.

quale da tal dottrina ne raccoglie (cosa da notarsi); che un Regolare per conseguire l'indulgenza e le grazie del Giubbileo, non basta che elegga un Confessore approvato soltanto dal suo Superiore Regolare, se non è anche approvato dal Vescovo, perchè l'approvato dal Superiore Regolare non si dice approvato dall' Ordinario del luogo, ma dall' Ordinario della comunità.

Dissi, questa essere la sentenza, che si deve preferire, e in pratica seguire. Non niego però, che abbia la sua probabilità anche la prima opinione. La chiamò probabilissima e sicura in pratica il dottissimo Silvio v. *Jubilæum*, e viene in ciò seguito dal Pontas parimente v. *Jubilæum* cas. 7. e da altri. Ma dico poi, che qui si tratta di giurisdizione, e di validità di Sacramento; e noi abbiamo detto nella nostra Teologia Morale tom. VII. Trat. IX. del Sacramento della Penitenza par. 5. cap. 6. num. 9., che non basta la giurisdizione probabile, e nemmeno la più probabile, ma ci vuole la più sicura, com'è chiaro dalla seguente proposizione condannata da Innocenzo XI. *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore.* Non dice *relicta probabiliore*, ma bensì *relicta tutiore*. Quando adunque si può avere la giurisdizione certa, come la si può avere nel caso nostro, niuno in pratica deve appigliarsi alla giurisdizione quanto si voglia probabile, onde non metterà a pericolo di nullità il Sacramento, e conseguentemente anche il conseguimento del Giubbileo.

VI. Per quello poi riguarda le Monache, ecco la ricerca, che si può fare. Possono le Monache soggette immediatamente ai Superiori Regolari eleggersi in tempo di Giubbileo un Confessore approvato soltanto dal Prelato Regolare? Rispondo, che no, ma debbon eleggerne uno, che sia approvato dal Vescovo per le Monache. La ragion'è, perchè quanto a questo punto vanno del pari e sono della stessa condizione co' Religiosi. Adunque siccome dessi tenuti sono ad eleggerne uno degli approvati dal Vescovo, così pure le Monache: Nè basta, che ne eleggano uno approvato in qualunque maniera dal Vescovo, ma ricercasi, che sia approvato per le Monache. Ciò consta da quanto si è detto già poco al num. 4. Sebbene poi ne' tempi passati si disputasse fra i Teologi, se possano in tempo di Giubbileo eleggersi le Monache un Confessore approvato per le Monache soltanto generalmente, altri affermandolo, e negandolo altri;

di presente però cessa su tal punto ogni quistione. Imperciocchè Benedetto XIV nella già citata Bolla, *Benedictus Deus*, dà alle Monache nel §. *Insuper* la facoltà di eleggersi *Confessarium quemcumque ad excipiendas Monialium Confessiones approbatum*, assolutamente, e senza veruna eccezione o riserva: il che dichiara più espressamente nella sua Lettera Enciclica, che incomincia *Celebrationem*. §. *Cum autem nos*, ove dice: „ Monialibus, earumque Novitiis in „ hoc præsentì Jubilæo ad effectum ejusdem Jubilæi „ consequendi Confessarium eligere ab actuali Ordinario loci, etiam pro alio Monasterio, vel pro Monialibus in genere approbatum “. La cosa difatti è convenientissima; perchè, come osserva un dotto Autore, le Monache dai privilegi del Giubbileo non ne risentirebbero verun comodo o vantaggio, se fossero tenute a confessarsi da quel solo ed unico Sacerdote, che fosse approvato pel loro Monastero, e non già da uno approvato o generalmente per Monache, o per un altro Monastero.

§. II. Della podestà del Confessore intorno alle censure ed ai Casi riservati.

Termini della Bolla intorno la facoltà delle censure e casi riservati.

I. I Casi al Sommo Pontefice riservati d'ordinario hanno annessa la censura, anzi cadono sotto riserva appunto perchè la censura loro annessa è riservata. Quindi non si ha a separare una podestà dall'altra, e perciò ne parleremo in questo paragrafo congiuntamente. I termini delle Bolle, in cui si concedono tali facoltà sogliono essere i seguenti, che trovansi nella già citata Costituzione *Benedictus Deus* di Benedetto XIV. „ Licentiam concedimus & facultatem, ut sibi eligere possint quemcumque Presbyterum Confessarium . . . , qui illos . . . hac vice, & in foro conscientie duntaxat ab excommunicationibus, suspensionis, & aliis Ecclesiasticis sententiis & censuris a jure vel ab homine quavis de causa latis, seu inflictis, etiam Ordinariis Locorum, ac Nobis, & Sedi Apostolicæ, etiam in Bulla di Cœnæ Domini legi solita, seu per alias quascunque Apostolicas Constitutiones quomodocunque reservatis, & a sacris Canonibus fulminatis; necnon ab omnibus peccatis & excessibus, quantumcumque gravibus & enormibus, etiam iisdem Ordinariis, ac Nobis, & Sedi Apostolicæ reservatis, injuncta ipsis pœnitentia salutari, aliisque de jure injungendis, possint absolvere “. E più sotto: „ **Et cum**

» Pœnitentibus hujusmodi in sacris Ordinibus consti-
 » tutis, etiam Regularibus, super occulta irregula-
 » ritate ad exercitium eorundem Ordinum, & ad su-
 » periorum assecutionem, ob censurarum violatio-
 » nem duntaxat contracta, dispensare possint & va-
 » leant, eadem auctoritate & Apostolicæ benignita-
 » tis amplitudine, concedimus & indulgemus “. Sie-
 » gue poi. „ Non intendimus autem per præsentés su-
 » per aliqua alia irregularitate vel publica vel occul-
 » ta seu defectu, aut nota, aliave incapacitate, aut
 » inhabilitate quoquo modo contractis dispensare,
 » vel aliquam facultatem tribuere super præmissis
 » dispensandi, seu habilitandi, & in pristinum sta-
 » tum restituendi, etiam in foro conscientie “. Sog-
 » giugne finalmente il Pontefice : „ Neque demum eas-
 » dem præsentis iis, qui a nobis, Apostolica Sede,
 » vel ab aliquo Prælato, seu Judice Ecclesiastico,
 » nominatim excommunicati, suspensi, interdicti, seu
 » alias in sententias & censuras incidisse declarati,
 » vel publice denunciati fuerint, nisi intra tempus
 » dicti temporis (di quello cioè della durazione del
 » Giubbileo) satisfecerint, & cum partibus, ubi opus
 » fuerint, concordaverint, ullo modo suffragari pos-
 » se aut debere. “

II. Questo suol essere il tenore delle Bolle dei Giubbilei, il quale per altro non è sempre precisamente lo stesso; e quindi è necessario ogni volta che viene promulgato il Giubbileo considerarne e ponderarne con diligenza i termini e le parole espresse nella Bolla, onde non errare, e non far uso di quelle facoltà, che in essa non si concedono. Ma stando al tenore ed ai termini della citata Bolla, da' quali censure e casi, in virtù delle facoltà in esse al confessore concedute si potrà assolvere? Si può assolvere dai casi *in Bulla cœnæ*? Si può dall'eresia? Si può dai casi riservati al Vescovo? Ecco le tre ricerche, che qui si possono fare. E quanto alla prima ricerca, sembra cosa chiara e certa, che si possa assolvere dai casi nella Bolla *Cœnæ* contenuti: perocchè si dice espressamente nella Bolla, che si dà facoltà di assolvere dai casi contenuti *etiam in Bulla die Cœnæ Domini legi solita*.

III. Alla seconda ricerca rispondono non pochi col Lugo, che si può assolvere anche dall'eresia; perchè nella Bolla si dà la facoltà di assolvere dai casi della Bolla *Cœnæ*, nè si eccettua il caso dell'eresia, che è uno di essi. E la discorrono così: a niuno è ignoto che questa opinione affermativa viene praticamente

Si pro-
pongono
tre ques-
ti.

Si scioglie il primo
questo.

Si scioglie il secondo.

Se si possa assolvere dall'eresia esterna.

tenuta da gravissimi Dottori, nè lo ignora il Sommo Pontefice. Adunque se non volesse dare la facoltà di assolvere dall'eresia, la eccettuerebbe espressamente. Non la eccettua: adunque si può assolvere.

Ma s'ingannano certamente questi Autori, e conviene onninamente rispondere, che dall'eresia esterna non si può assolvere, quando espressamente non viene concessuta la facoltà, la quale non è compresa nella generale facoltà di assolvere dai casi della Bolla *Cænæ*. Il caso dell'eresia ha una stretta, gravissima, e speciale riserva nel Gius Pontificio, nè quindi è compreso nella generale facoltà di assolvere dai casi della Bolla *Cænæ*. Ciò consta chiaramente dal Decreto di Alessandro VII nella Congregazione del S. Ufficio del dì 23 Marzo 1656, ove si dice, „ factatem absolvendi ab hæresi in Jubilæis, vel aliis „ similibus concessionibus non censeri comprehensam, „ nisi EXPRESSIS VERBIS concedatur facultas ab- „ solvendi ab hæresi “. Consta pur anco da quanto dice Benedetto XIV nella Costituzione *Convocatis*, e nella più volte citata Lettera n. 85. Ciò bastar dovrebbe per persuader chicchessia della verità della nostra sentenza. Ma perchè molto mi sta a cuore di mettere questo punto in chiaro lume, onde non avvenga ciocchè è accaduto negli ultimi passati Giubbilei, cioè che alcuni Confessori fidandosi dell'opposta opinione assolvano dall'eresia esterna; esporrò qui ciocchè dice su questo articolo il lodato Benedetto XIV nella sua quarta Notificazione n. 13.

„ Essendo giunto (sono sue parole) alla nostra notizia, essersi in occasione di altrisimili Giubbilei, eccitata in questa nostra città la controversia, se dandosi, come si dà nel presente Giubbileo, la facoltà al Confessore eletto di assolvere dalle censure e delitti benchè gravi ed enormi, e benchè riservati alla S. Sede nella Bolla in *Cænâ Domini*, intendasi concessuta la facoltà di assolvere nel foro della coscienza dall'eresia estrinsecata, ed esservi stato chi ha sostenuto la parte affermativa con protesta di volersene servire, quando si fosse dato il caso, e vi fossero concorse le dovute circostanze, con questa nostra Notificazione palesiamo, che, sebbene la controversia si trovi agitata fra Teologi e Canonisti, ed alcuni sieno per la parte negativa, altri per l'affermativa, come può vedersi nel P. Diana ec. Dipendendo però tutto il punto dalla volontà del Sommo Pontefice; ed essendosi i Papi espressi, che concedendo nei Giubbilei la facoltà

„ di assolvere, non intendono di comprendere nella
 „ loro concessione la facoltà di assolvere dall'eresia
 „ per essere questo delitto gravissimo, e degno di
 „ nota speciale, *se non dicono chiaramente, e colle*
 „ *precise parole di dare facoltà di assolvere dall'*
 „ *eresia; non v'è chi non vegga, che quando nel Giub-*
 „ *bileo, come succede nel caso nostro, non si dà*
 „ *espressemente, e con precise parole la facoltà di*
 „ *assolvere dall'eresia, illaqueando egli in questa ma-*
 „ *niera la propria coscienza, e non isciogliendo quel-*
 „ *la del Penitente, come i Sommi Pontefici Clemen-*
 „ *te VIII, Paolo V, ed Urbano VIII si sono chia-*
 „ *ramente protestati contro di coloro, che senza la*
 „ *facoltà ardiscono assolvere da' casi e censure alla*
 „ *Sede Apostolica riservate.* “

„ Molti (siegue egli) sono i Decreti de' Papi, ne'
 „ quali hanno dichiarato quanto di sopra si è detto
 „ in ordine al punto di assolvere dall'eresia; ma
 „ Noi qui ci contenteremo di riferire l'ultimo, che
 „ fu fatto nella S. Congregazione del S. Ufficio dalla
 „ S. memoria di Alessandro VII. *Sanctissimus Domi-*
 „ *nus noster Alexander Papa VII. sub die 23. Martii*
 „ *1656. inherendo declarationibus (si noti bene) alias*
 „ *a Prædecessoribus suis factis, ad removendam*
 „ *omnem dubitandi occasionem, & ne circa ad impo-*
 „ *sterum ullo tempore hæsitari contingat, cum crimen*
 „ *hæresis præ ceteris gravissimum speciali nota di-*
 „ *gnum sit, decrevit, facultatem absolvendi ab hæ-*
 „ *resi in Jubilæis vel aliis similibus concessionibus non*
 „ *censeri comprehensam, nisi expressis verbis conce-*
 „ *datur facultas absolvendi ab hæresi* “.

Quindi dopo alcune altre cose termina questo punto col dire:

„ Non possiamo figurarci, che sia più per esservi nel-
 „ la nostra Diocesi, dopo aver avuta la chiara notizia
 „ della mente Pontificia espressa nell'accennato De-
 „ creto, chi voglia pretendere e sostenere di avere
 „ quell'autorità, che dal Papa non gli è stata con-
 „ ceduta “.

„ Spero anch'io, che dopo che ho messo
 in chiaro questo punto niuno più si troverà, come
 nei passati Giubbilei, che si ostini a sostenere esse-
 re compresa la facoltà di assolvere dall'eresia nella
 facoltà concessuta di assolvere dai casi riservati nella
 Bolla *Cænæ*.

IV. Alla terza ricerca finalmente rispondo, che in
 tempo di Giubbileo si può assolvere dai casi al Ve-
 scovo riservati. Non già però per quella ragione, che
 portano alcuni Autori, cioè perchè la Regola 53. in
 6. *cui licet quod est plus, licet & quod est minus;*

perchè questa regola patisce in varj casi non poche eccezioni. I Regolari privilegiati v. gr. in virtù de' loro privilegi possono assolvere da varj casi riservati al Papa; eppure non possono assolvere dai casi riservati al Vescovo. Dipende ciò dalla volontà del Superiore, il quale può se vuole concedere il più, e non accordare il meno. Adunque la ragione vera si è, perchè il Sommo Pontefice dice chiaramente nella Bolla di dare la facoltà di assolvere dai casi *etiam Ordinariis Locorum ... reservatis*; come lo abbiamo nella Bolla già citata più fiate *Benedictus Deus* di Benedetto XIV. Questa è la vera ragione, che sola basta per cento.

Sisicoglie
il terzo.
Se si pos-
sa assol-
vere dai
casi riser-
vati al Ve-
scovo.

Nè si dica, che siffatta Papale concessione è di pregiudizio ai Vescovi. No, non è vero; 1. perchè il Papa fa in ciò uso del suo gius, e chi fa uso del proprio gius, certamente non viola l'altrui; tanto più che ne fa un uso assai moderato, non accordando questa facoltà se non se assai di rado, cioè soltanto nel Giubbilei. Può il Sommo Pontefice, non v'ha dubbio o per sè, o per altri assolvere dai casi riservati a chiunque e massimamente quando lo esige la salute de' Fedeli. 2. Perchè commette ai Vescovi medesimi l'esecuzione della sua grazia; i quali poi la commettono soltanto a chi loro piace. Il Papa nell' incontro dei Giubbilei dà la facoltà di assolvere dai casi alla S. Sede riservati anche più enormi, e pur anco dai gravissimi della Bolla *Cenæ*. Quat meraviglia adunque, se concede altresì la facoltà di assolvere dai casi ai Vescovi riservati? Come potran mai i Vescovi a ragione lagnarsene? Anzi come non dovrà essere gratissima e glocondissima tal concessione ai Vescovi anelanti non altro che la salvezza eterna de' lor Diocesani?

Casi, da
quali si
può assol-
vere in
forza del
Giubbileo.

V. Dal fin qui detto è facile il raccogliere, che in virtù del Giubbileo primamente si può assolvere dalla scomunica incorsa pel duello, per l'aborto procurato, e per l'ingresso nei Monasteri di Monache. 2. Dalla sospensione per l'Ordinazione senza titolo, o prima della età legittima, e da quella stabilita contro coloro, che introducono le femmine entro i Chiostri dei Regolari. 3. Dall'interdetto annesso per Gius a qualche colpa, benchè di esso, come negli antichi Giubbilei, non se ne faccia veruna menzione. La ragion'è, perchè queste parole, & *aliis Ecclesiasticis censuris*, non ne eccettuano veruna.

Anzi, quantunque, come s'è detto, non si possa in forza del Giubbileo assolvere dall'eresia estrinse-

Questa, confessano nondimeno i Teologi, che con noi in tal punto la sentono, potersi assolvere in virtù del Giubbileo sì i ricevitori, e fautori degli eretici; sì quei, che tengono presso di sè, leggono, o stampano i loro libri; e sì pure quegli scismatici, i quali allo scisma non congiungono l'eresia; e finalmente anche que' che dubitano nella fede, non già con dubbio positivo, ma puramente negativo, in quanto cioè intorno a cose di fede sospendono il lor giudizio. Imperciocchè, dicon essi, all'eresia ricercasi errore contro la fede nell'intelletto, e pertinacia dal canto della volontà. I fautori degli eretici, e gli altri ora indicati, sebbene peccino gravissimamente, non hanno, come qui si suppone, verun errore nell'intelletto. Adunque non vengono propriamente sotto il nome di eretici. Adunque, quantunque l'eresia dal privilegio del Giubbileo sia eccettuata, non già però questi delitti, dai quali conseguentemente si può assolvere. Ed io (se si eccettui il dubbio negativo, su di cui ho grandi, e gravi difficoltà) sono del medesimo sentimento.

VI. In virtù del Giubbileo può essere assolto non solamente chi è caduto in una censura contenuta nel *Giubbileo* Gius, o generalmente fulminata contro quelle persone, che commetteranno un dato delitto, ma eziandio chi è stato nominatamente percosso colla censura, V. g. nominatamente scomunicato; purchè, come prescrive la Bolla *infra prescriptum tempus satisfecerit, aut cum partibus concordaverit*. Deve adunque il delinquente prima di essere assolto soddisfare; vale a dire restituire la fama, la roba, pel cui rubamento o lesione è stato scomunicato; o comporsi colla parte o parti, cioè colla persona o persone, a cui ha fatto l'ingiuria, che gli ha tratto addosso la censura. Quindi chi è stato scomunicato per aver percosso un Chierico, potrà essere assolto quando abbia domandato perdono al Chierico oltraggiato colle percosse, o questi gli abbia perdonato l'offesa. Ma chi è stato scomunicato a cagione della concubina, o di danno altrui recato non debb'essere assolto fino a tanto non abbia discacciata la concubina, o riparato il danno recato; e peccerebbe gravemente quel Confessore, il quale assolvesse questo tale prima dell'adempimento di tali cose, perchè e farebbe un gran pregiudizio alla parte lesa, e oltrepasserebbe i limiti della a sè commessa facoltà. Adunque io dirò colla più comune sentenza, che un Confessore, il quale contento del proponimento, promessa, o giuramento del

Se nel
Giubbileo
si possa
assolvere
chi è stato
nominatamente
scomunicato.

Penitente, che può in adesso soddisfare, o dare almeno un' idonea cauzione della sua futura soddisfazione, lo assolvesse, non solo ciò farebbe illecitamente, ma pur anco invalidamente; perchè la potestà di assolvere non gli è data se non se sotto la condizione espressa della soddisfazione.

Ma che fia, se il Penitente è di presente nell'impotenza di soddisfare? Dico, che in tal caso dia egli pegno o cauzione, se può; se poi non può, presti il giuramento che soddisfarà, se più di così non può fare; e dia tali segni di penitenza e di proponimento, onde il Confessore giudicar possa, che l'assoluzione gioverà al Penitente, e non nuocerà alla parte lesa. Il Confessore in tal caso, se l'assoluzione non si può differire senza grave pregiudizio del Penitente, lo assolva. La ragion'è, perchè quando il Pontefice dice *satisfacta parte*, debb' intendersi, per quanto lo può fare il Penitente; nè si ha a credere, che esiga una impossibile condizione.

Che sarà poi, se questo Penitente assolto sulla cauzione del giuramento, posto in istato di soddisfare non soddisfa? Dico, che costui non ricade *ipso facto* nella censura, ma che può ad essa nuovamente esser sottoposto, come si raccoglie dal Cap. 8. *De offic. Jud. ordinarii*. La ragione poi è, perchè il Penitente, che si assolve in forza del Giubbileo, si assolve semplicemente ed assolutamente, e non già *adreincidentiam* posto che non eseguisca la condizione imposta.

Il Confessore Giubbilare non può togliere la riserva o la censura fuori del Sacramento.

VII. E qui è necessario avvertire, che fuori del Sacramento il Confessore Giubbilare non può togliere nè la riserva del peccato, nè la censura riservata. Imperciocchè sebbene il Superiore, che ha a riservato un peccato, o fulminato una censura a se riservata, possa e togliere la riserva del primo, e assolvere dalla seconda senza udire la confessione del Penitente, ciò però non può fare il Confessore Giubbilare; perchè ciò non gli viene concesso nella Bolla del Giubbileo. E questa è una cosa, che consta chiaramente dalle Bolle stesse del Giubbileo di varj Sommi Pontefici. Per amore della brevità mi contenterò di riferire due soli. Sisto V nella sua Bolla del Giubbileo espressamente dichiara, che debb' eleggersi un Confessore, il quale, *auditis diligenter Confessionibus*, dei Penitenti *eos absolvat*. E questa maniera di assolvere da esso stabilita comprende e le censure e i casi riservati; e se v'ha qualche Bolla, in cui non sia espressa, ha a sottintendersi. Benedetto,

XIV altresì nella sua Bolla *Convocatis* S. 25, dice espressamente: *Advertant insuper Confessarii, prædictas absolutiones, & dispensationes non posse a se exerceri extra Sacramentum Confessionis.*

VIII. Chi ha già lucrato il Giubbileo, se mentre dura pur anco il tempo del Giubbileo cade in casi o censure riservate, non può più esserne assolto in forza dei privilegj del Giubbileo: E questa, checchè altri ne dicano in contrario, è la sentenza, che si deve in pratica tenere, perchè queste parole delle Bolle, *hac vice tantum absolvant*, prese nel senso ovvio e naturale, non possono, per quanto pare, intendersi che di una sola assoluzione.

Chi ha lucrato il Giubbileo non può più essere assolto dai riservati.

IX. All'opposto le persone, alle quali è stato differito il Giubbileo perchè incapaci e di assoluzione e d'indulgenze, anche terminato il Giubbileo possono essere assolte da quelle censure e casi riservati, in cui sono cadute dopo già terminato il tempo del Giubbileo. La ragion'è, perchè il Penitente può essere assolto fino a tanto dura il tempo del Giubbileo; questo tempo, sebbene per gli altri sia terminato, per lui a cui viene differito il Giubbileo, dura ancora: adunque può essere assolto da que' riservati, in cui è incorso e prima, e in quel tempo, e dopo quel tempo. Anzi può essere assolto non solamente da quel Confessore, che gli ha differito la grazia insieme dell'assoluzione e del Giubbileo, ma ezandio da qualunque altro, purchè questi sia uno dei Confessori del Giubbileo; perchè può impartire i privilegj del Giubbileo ciascuno e solo, a cui è stato dal Vescovo quest'uffizio commesso. Ed a vero dire, e perchè mai dovrà restar privo della grazia del Giubbileo questo Penitente, il quale non può più ricorrere allo stesso Confessore, o perchè è già passato al numero dei più, o se n'è ito altrove, o per altro ragionevole motivo?

Dopo il tempo del Giubbileo possono assolversi quei ai quali è stato differito.

X. Anche chi si è dimenticato nella sua Confessione di un peccato riservato, può dopo lucrato il Giubbileo essere assolto da qualunque Confessore. Parlasi qui di chi ha fatto una buona e valida Confessione, e non già di chi l'ha fatta nulla e sacrilega: perocchè è cosa chiara, che la Confessione nulla e sacrilega non toglie nè i peccati, nè le riserve ad essi annesse, anzi rende l'uomo reo d'un altro gravissimo peccato, meritevole di pena eterna. Ma chi in tempo di Giubbileo ha fatto una buona Confessione, e incolpevolmente si è dimenticato, anche dopo passato e dopo lucrato il Giubbileo, può esserne assolto.

Se taluno non possa dopo il Giubbileo essere assolto da un riservato dimenticato.

da qualunque anche semplice Confessore. Così la sentono parecchi gravi e dotti Autori, e così la sentiamo con essi noi pure. La ragion'è, perchè per una parte il Penitente interpretativamente domanda al Confessore l'assoluzione dei riservati, e per l'altra il Confessore, per quanto è dal canto suo, gliela concede. Adunque siccome in tal caso il Confessore toglie indirettamente la colpa, così toglie anche indirettamente la riserva. E tale diffatti si è la consuetudine, che sembra essere stata indotta dalla comune sentenza de' Teologi.

Ma sarà egli così anche di chi s'è bensì confessato con intenzione di lucrare il Giubbileo, ma poi ha ommesso di adempiere le altre opere prescritte, e quindi non lo ha lucrato? Potrà egli ancor questi essere assolto da un riservato dimenticato, passato il tempo del Giubbileo, da qualsivoglia Confessore? Sembra che sì, perchè sembra, che abbia luogo la stessa ragione. Egli è stato veramente assolto, quanto lo ha potuto il Confessore. Il Confessore lo ha potuto assolvere da tutt' i riservati direttamente o indirettamente. Adunque sebbene non possa essere assolto dai riservati chi non pensa di lucrare il Giubbileo, può però esserne assolto chi ha intenzione di lucrarlo, sebbene poscia cangi parere. E' certamente fuor d'ogni dubbio, che questo Penitente è assolto da quei riservati, che ha confessato, mentre gli è stata data l'assoluzione semplicemente, puramente, e senza veruna condizione di cosa futura. Ma se è stato direttamente assolto dai riservati confessati, è stato per ciò stesso indirettamente assolto anche dai riservati non confessati. Adunque pare non possa dubitarsi essere lui stato veramente, sebbene indirettamente, assolto anche dai riservati non confessati. Così la sentono col Viva altri Autori, quando veramente questo Penitente abbia fatto in tempo di Giubbileo la sua Confessione con buona fede, e con animo di lucrarlo.

E' di contrario parere il Suarez. La sua ragione è questa. Tutt' i privilegi del Giubbileo si danno in ordine all'acquisto della indulgenza. Adunque chi ommette di acquistarla, non può goderne i privilegi, se non in quanto già sono posti in esecuzione. Quindi que' peccati, i quali sono stati direttamente rimessi, non sono più riservati, perchè non han più da essere assoggettati alle chiavi. Ma i peccati dimenticati, i quali debbon essere necessariamente assoggettati alle chiavi, non sono liberi dalla riserva, perchè ha man-

cato il fine, a favore di cui sarebbe stata tolta la riserva. Così egli. E convien confessare, che questa sua opinione, per altro non dimostrata, è la più sicura, e quindi da seguirsi in pratica massimamente rispetto a quelle persone, le quali hanno ommesso per loro colpa di lucrare il Giubbileo.

XI. Può egli il Confessore in virtù delle facoltà del Giubbileo a sè concedute assolvere siccome dalle Censure così dalle Irregolarità? Ci riserviamo a rispondere a questo quesito nel paragrafo seguente.

XII. Si potrà anche in forza dei privilegj del Giubbileo assolvere il complice nel proprio peccato contro il sesto precetto?

A questo quesito rispondo, che nemmeno in tempo del Giubbileo può il Confessore in virtù delle ampie facoltà in tal tempo a sè concedute assolvere la persona sua complice nel peccato contro il sesto precetto. La cosa è certissima, nè se ne può dubitare. Imperciocchè primamente così dichiara espressamente il Pontefice Benedetto XIV, nella sua più volte lodata Costituzione *Sacramentum Penitentiae*, col dire che: *Nec etiam in vim cujuscunque Iubilaei*, possa fuori del caso di morte: *utpote qui in hujus modi peccati & penitentiae genere jurisdictione careat, & absolventi facultate a nobis privatus existat*. E nella Bolla del Giubbileo del 1751 che incomincia *Benedictus Deus*, dice chiaramente: „ Non intendimus autem „ per praesentes... ulli Confessario facultatem tri- „ buere absolventi complicem in quolibet inhonesto „ contra sextum praecipuum peccato; aut complici „ Confessarium hujusmodi ad effectum praesentium e- „ ligendi licentiam impertiri; ut jam in aliis Nostris „ litteris incipientibus *Sacramentum Penitentiae* an- „ no Incarnationis Dominicæ 1741 editis generaliter „ declaratum fuit. E' adunque cosa chiara e certissima, che per qualunque anche amplissimo Giubbileo non può mai il complice Confessore impartire l'assoluzione alla persona compagna del suo peccato contro il sesto precetto.

§. III. Della dispensa delle irregolarità.

I. Disputano qui i Teologi, se il Confessor Giubbileo possa siccome assolvere dalle censure, così anche dispensare dalle irregolarità. Delle irregolarità, come consta dal Tom. 7. della nostra Moral. Trat. IX. part. 5. cap. 9, §. 6. num. 3., altra è irregolarità per difetto, *ex defectu*, ed altra è irregolarità per de-

Stato della questione: se si possa nel Giubbileo togliere la irregolarità.

Sentenza
affermati-
va di al-
cuni.

litto, *ex delicto*. Negan tutti, possa dispensare dalla irregolarità per difetto. Ma quanto alle irregolarità per delitto, che hanno la qualità di pena, alcuni lo affermano, e credono possa dispensare. E ciò per due ragioni, primamente perchè questa irregolarità è una censura, e nel Giubbileo si dà la facoltà di assolvere da tutte le censure. 2. Perchè quand'anco non fosse una vera censura, è però una pena, e pena ecclesiastica. Ora le Bolle del Giubbileo permettono, che il Penitente venga assolto dalle censure e pene ecclesiastiche, *a censuris & pœnis Ecclesiasticis*.

Negativa
di tutti
gli altri.

II. Ma gli altri tutti col Suarez insegnano, che in virtù dei privilegj del Giubbileo non può il Confessore dispensare o togliere veruna irregolarità, od altra qualunque siasi inabilità (quando questa non cessi col togliersi la censura). Le ragioni sono forti e convincenti. Primamente perchè le Bolle del Giubbileo danno precisamente soltanto la facoltà di assolvere dalle censure: l'irregolarità non è una censura, e neppure viene sotto il nome di censura, come lo abbian fatto vedere nel luogo citato della nostra Teologia Morale, è come consta dal Cap. *Querenti* 20. de verb. significat. adunque non si può togliere in forza del Giubbileo. 2. Perchè tali Bolle attribuiscono al Confessore unicamente la facoltà di assolvere, e non giammai quella di dispensare; e per altro l'irregolarità non si toglie per via d'assoluzione, ma solamente per via di dispensa. 3. Perchè l'opinione contraria non è conforme nè al Gius, nè alla tradizione degli antichi Doctori, nè alla prassi della Romana Curia.

Le addot-
te ragioni
non per-
suadono.
intera-
mente.

III. Ma checchessia dello stile o pratica della Romana curia, le addotte ragioni per quanto forti vogliono supporre, sembra che non persuadano totalmente. Imperciocchè se l'irregolarità non è una vera censura, è però, come dicono gli Autori della prima sentenza, una vera pena Ecclesiastica (parlasi già dell'irregolarità per delitto): perocchè è troppo chiaro, che è una vera pena l'irregolarità, che si contrae per un omicidio, e sì pure quella che contrae chi sospeso da un Ordine, lo esercita ad onta della sospensione, che gliene vieta l'esercizio. Chi può mai negarlo? Eppure nelle Bolle del Giubbileo non solamente si dà facoltà di assolvere dalle censure, ma pur anco dall'Ecclesiastiche pene. Che poi nel Giubbileo si dia bensì l'autorità di assolvere, ma non già di dispensare, e che non si tolgano le irregolarità

per via di assoluzione, ciò poco monta, mentre o si dispensi taluno o si assolva dalla irregolarità, purchè il Confessore abbia l' autorità di farlo, quanto all' effetto è lo stesso.

IV. Sicchè per decidere la quistione con sodo e certo fondamento conviene riportarsi all' volontà de' Sommi Pontefici espressa nelle loro Bolle concernenti il Giubbileo. Ora da queste consta con certezza non essere stata nè essere di presente loro volontà e intenzione di dare al Confessor Giubbillare la facoltà di assolvere o dispensare, generalmente parlando, dalla irregolarità. Veggasi in primo luogo la Notificazione di Clemente X del dì 5 Febbrajo del 1675, ove la Santità sua dichiara, „ Se non intelligere aut dispensare aut dare facultatem dispensandi, aut habilitandi, „ & in pristinum statum restituendi, quæ ad irregularitatem publicam, aut occultam, vel notam, „ defectum, incapacitatem, & inhabilitatem quomocunque contractam spectant, nequidem in foro conscientiæ “. Quindi l' Ecclesiastiche pene, cui talvolta le Bolle del Giubbileo permettono di togliere, non sono le irregolarità, ma bensì certe pene, con cui si aggravano le censure, o piuttosto quei, che le hanno incorse, v. g. la condonazione delle pene dell' apostasia, a cagione di esempio che i Religiosi apostati possano far ritorno impunemente al lor Monastero o Religione, come fu concesso da Urbano VIII, da Clemente X, da Benedetto XIII e da Benedetto XIV.

V. E' però vero, che Benedetto XIV forse il primo di tutt' i Pontefici, che han concesso il Giubbileo, ha dato al Confessor Giubbillare la facoltà di togliere la irregolarità occulta, quella però contratta soltanto per la violazione delle censure onde esercitare possa il dispensato da questa irregolarità gli Ordini medesimi, ed ascendere ai superiori. Ecco le sue parole nella più volte citata Bolla, *Benedictus Deus*: „ Et cum pœnitentibus hujusmodi in sacris „ Ordinibus constitutis etiam Regularibus, super occulta irregularitate ad exercitium eorundem Ordinum & ad superiorum assecutionem, ob censurarum violationem duntaxat contracta, dispensare „ possint & valeant, eadem auctoritate, & Apostolica benignitatis amplitudine, concedimus & indulgemus. “

VI. Ma soggiugne tosto, non essere sua intenzione di dare la facoltà di dispensare qualunque altra irregolarità o pubblica o occulta, o da qualsivoglia difet-

Cosa consti dalle Bolle dei Papi su tal punto.

Irregolarità unica e sola, che può togliersi in forza del Giubbileo.

E da nessun'altra si può dispensare.

no, o nota, o altra incapacità o inabilità contratte in qualsivoglia maniera: „ Non intendimus autem (parole, che sieguono immediatamente dopo le recitate) per praesentes super ALIQUA ALIA irregolaritate vel publica vel occulta, seu defectu, aut nota, aliave incapacitate, aut inhabilitate quoquomodo contractis dispensare, vel aliquam facultatem tribuere super praemissis dispensandi, seu habilitandi, & in pristinum statum restituendi, etiam in foro conscientiarum “. Sicchè adunque l' unica cosa, che può fare il Confessor Giubilare sul punto delle irregolarità, si è, che se un Ecclesiastico ha contratto l' irregolarità, perchè sospeso dal suo Ordine v. g. dal Diaconato, nulladimeno lo ha esercitato, e però è caduto nella irregolarità, e la cosa è affatto occulta, può dispensarcelo sì in ordine all' esercizio di tal Ordine, v. g. del Diaconato, e sì ancora in ordine a poter ascendere e conseguire gli Ordini, o Ordine superiore. Quest' è unicamente ciocchè può fare, e nulla più.

§. IV. Della podestà di commutare i voti.

Facoltà di commutare i voti conceduta nel Giubileo al Confessore. I. Che si dia dal Sommi Pontefici nei Giubbilei al Confessore la podestà di commutare i voti, consta chiaramente dalle Bolle stesse dei Giubbilei. Riferiremo soltanto a cagion di esempio le parole di Benedetto XIV nella più volte lodata Bolla; *Benedictus Deus*. Dice adunque: „ necnon vota quaecunque etiam iurata, ac Sedi Apostolicæ reservata (castitatis, Religionis, & obligatoriis, quæ a tertio acceptata fuerint, seu in quibus agatur de praedjudicio tertii semper exceptis, necnon pœnalibus, quæ praeservativa a peccato nuncupantur, nisi commutatio futura judicetur ejusmodi, ut non minus a peccato committendo refrænet, quam prior voti materia), in alia pia & salutaria opera commutare... concedimus & indulgemus “. V' ha dunque certamente in tempo di Giubileo nel Confessore la podestà di commutare i voti in altre opere pie e salutari.

Quali voti possano commutarsi.

II. Ma quali voti si possono commutare? Ciò consta dalle già riferite parole. Tutti que' voti possono commutarsi che non vengono nella Bolla del Giubileo eccettuati. Adunque essendo eccettuati soltanto i voti di castità e di Religione, come pure i voti obbligatorij eccettuati, ne' quali trattasi del danno d' un terzo, ed i penali preservativi del peccato; è cosa manifesta, che possono commutarsi tutti gli al-

trî voti anche riservati alla Santa Sede. Più. Anche i voti stessi di castità e di Religione in que' casi, in cui possono dalla sola podestà del Vescovo essere commutati, come quando la castità del voto promessa non è perpetua, ma ad un tempo determinato, se non è onnimoda; se non in sè, ma in altra cosa, che la porta seco; v. g. nel voto di ricevere gli Ordini: se senza avvertenza sufficiente, se sotto una condizione non per anco adempiuta &c. del che veggasi ciocchè abbiamo detto nel Tom. II. della nostra l'ologia Morale Trat. 5. par. 2. cap. 2. §. 8. n. 7. Anche i voti confermati con giuramento possono commutarsi; non tanto perchè così lo sentono dotti e gravi Teologi, quanto perchè ciò è manifesto dalle parole stesse della Bolla, mentre il Pontefice dice chiaramente di dare la facoltà di commutare *vota quæcunque, ETIAM JURATA*. Adunque se nelle Bolle dei Giubbilei dei Papi posteriori, e dei futuri Giubbilei non mancano tali espressioni, il Confessore può star sicuro di avere la podestà di commutare anche i voti giurati di qualsivoglia sorte ad eccezione soltanto dei due già mentovati.

III. Ma e se mancano quelle due parole *etiam jurata*, si potranno cioè nulla ostante commutare anche i voti giurati? Il Suarez con altri risponde che sì. La ragione loro si è, perchè sebbene manchino quelle affatto chiare espressioni, *etiam jurata*, ci sono però quelle altre *vota quæcunque*, coll'eccezione di due solamente. V'ha quel trito verissimo assioma, che *exceptio firmat regulam in contrarium*. Adunque se eccettuati questi due si possono commutare *vota quæcunque*, possono senza meno commutarsi anche i voti confermati con giuramento. Così egli.

Ma la più sicura siccome anche più probabile opinione sembra essere la opposta. Primamente perchè ricercasi una maggior podestà allo scioglimento d'un doppio vincolo, che allo scioglimento d'un solo: ora qui ne abbiamo due fra sè diversi, cioè il voto, ed il giuramento. 2. Perchè Benedetto XIV. nella sua già riferita Bolla ha dato espressamente la facoltà di commutare i voti confermati con giuramento, dicendo, *quæcunque vota, etiam jurata*: adunque non ha creduto questa convenire ai Confessori in forza della espressione *quæcunque vota*, perchè se ciò avesse creduto, non ci avrebbe aggiunto, *etiam jurata*, come cosa superflua e non necessaria. Le Bolle adunque dei Giubbilei, che non contengono queste due parole, *etiam jurata*, danno bensì al Confessore la facoltà

di commutare i voti di qualsivoglia sorte, due soli eccettuati, col dire *vota quaecunque*, ma non già di commutare i voti confermati con giuramento. E questa è la sentenza e più sicura, e più probabile, che in pratica si deve seguire.

Se i voti
in favore
d'un ter-
zo.

IV. Questa facoltà di commutare i voti si estende anche ai voti fatti in favore d'una terza persona, quando non per anco sono stati accettati. Quindi se taluno ha fatto voto di dare una limosina ad un povero, questo voto prima che venga accettato si può commutare; perchè il povero non ha per anco acquistato verun gius. All'opposto i voti in favore del terzo già da esso accettati non si possono commutare; perchè in tal caso ha egli acquistato gius alla cosa nel voto promessa. Ciò chiaro apparisce dalla Bolla di Benedetto, in cui dice di dare la facoltà di commutare i voti, ma eccettuati sempre, *quæ a tertio acceptata fuerint*. Può anche il Confessor Giubbilare commutare le promesse fatte ai Santi, che volgarmente appellansi voti, sebbene in realtà non sieno voti.

Se i voti
penali.

V. Quanto ai voti penali fatti per preservarsi dal peccato il Ferrari nella sua Biblioteca v. Jubilæum art. 2. num. 40. dice assolutamente che il Confessore Giubbilare gli può commutare, quand'anco fossero voti di castità e di Religione, come se taluno solito a bestemmiare dicesse, fo voto di farmi religioso se mai più bestemmierò. La ragione, che ne apporta, si è, perchè tal fatta di voti non procede dall'affetto di Religione nè dall'amore della castità, ma dalla volontà di por freno, e come mezzo al fine contemplato di non più bestemmiar, ubbriacarsi &c. Quindi, soggiugne, siffatto voto non è propriamente voto di Religione o di castità, ma bensì di punizione: perocchè direttamente piuttosto questi fa voto di non bestemmiare, di non ubbriacarsi &c. Elegeghe egli quindi la Religione come pena, e non come materia, che promettasi a Dio assolutamente e per affetto alla Religione ed allo stato religioso, il che propriamente spetta al voto. Adunque tali voti si possono commutare.

Ma dica ciocchè vuole il Ferrari cogli Autori da lui citati a favore della sua opinione, questa sua dottrina, almeno così assolutamente, non è vera, nè si può seguire. Imperciocchè Benedetto XIV, il quale certamente ha allargata più degli altri suoi predecessori la mano nel suo Giubbileo, nel dare la facoltà di commutare i voti, eccettua chiaramente e preci-

samente nella sua Bolla *Benedictus Deus* i voti penali preservativi dal peccato: *Exceptis &c. necnon penalibus, quae praeservativa a peccato nuncupantur.* Non si possono adunque commutare questi voti penali. Dissi, che non è vera la dottrina del Ferrari almeno così assolutamente, ossia generalmente presa, com'egli la propone, e la sostiene; perchè lo stesso Pontefice dà facoltà di commutare anche siffatti voti nel caso, e solo caso, in cui la commutazione futura si giudichi tale, che non raffreni meno dal commettere il peccato di quello avrebbe fatto la primiera materia del voto. Ecco le sue parole dopo immediatamente le riferite: *nisi commutatio futura judicetur ejusmodi, ut non minus a peccato committendo refrænet, quam prior voti materia.* Trattandosi di voti penali di cose ordinarie e meno perfette non sarà forse difficile di rinvenire cose più efficaci o ugualmente efficaci per allontanar dal peccato, in cui commutarli senza veruno scapito. Ma se si tratta dei due mentovati voti di Religione, e di castità perpetua, quando mai si potrà ritrovar cosa, in cui commutarli, che ugualmente possa giovare a tener lungi dal peccato chi gli ha fatti! Sembra a me, che ognuno di sana mente dirà essere cosa al sommo difficile e quasi impossibile; e quindi, che il caso in pratica non sarà mai. Ma oltracciò il Sommo Pontefice aveva già un momento innanzi nel dare la podestà di commutare i voti; aveva, dissi, espressamente eccettuati i due voti di Castità, e di Religione: adunque quando da poi la facoltà di commutare in tal caso i voti penali, parla dei voti d'altro genere e materia, nè intende comprendere nemmeno per ombra questi due voti già assolutamente eccettuati. Senza far violenza alle parole della Bolla non si può dire altrimenti. La ragione del Ferrari punto non conchiude. E' vero, che chi per non più cadere nel peccato di bestemmia o di ubbriacarsi fa voto di Religione, cioè di farsi religioso, se mai più bestemmierà, o si ubbriacherà, elegge questo voto come freno, o come mezzo per ottenere il suo intento di non più cadere in esso peccato. Ma che perciò? Ne siegue egli forse, che il suo voto non sia un vero voto di Religione, sebbene condizionato? e che, commesso il peccato, non passi in voto di Religione assoluto? Niuno lo dirà mai. Se è vero voto di Religione, adunque non si può commutare, perchè è espressamente eccettuato. E dicasi lo stesso del voto di castità perpetua. Niuno adunque deve fidarsi di seguire in pratica la dottrina del Ferrari.

Se il voto di non chiedere la commutazione.

VI. Eccettuati tali voti, tutti gli altri posson essere dal Confessor Giubilare commutati; e quindi anche il voto di non chiedere la commutazione del già fatto, o dei già fatti, come comunemente insegnano i Teologi. La ragion'è, sì perchè la privata intenzion del vovente non può privare il Superiore della sua autorità e giurisdizione; sì perchè può accadere, che siffatto voto non possa osservarsi senza grave pregiudizio di chi lo ha fatto; e sì ancora finalmente perchè molti col Sanchez sono d'opinione, essere questo voto in sè irritato e nullo, come il voto di non dar a prestito, di non far sigurtà ec. perchè sebbene tali voti in certe circostanze possan essere *de meliori bono*, e però in tal caso validi, fatti però generalmente non sono *de meliori bono*, e quindi di niun valore. Ma chechessia di questa opinione, dovendo la grazia del Giubbileo interpretarsi, purchè sanamente, largamente, non v'ha ragione di non estenderla a questo caso.

Se il voto di Religione degli' impuberti.

VII. Dissi, che eccettuati i voti di castità, e di Religione, tutti gli altri in virtù del Giubbileo si possono commutare. Ma debbo aggiugnere, che per qualche annessa circostanza possono anche talvolta essere dal Confessor Giubilare commutati. Il caso sarebbe, se un figliuolo avesse fatto voto o di Religione o di castità perpetua prima d'esser giunto alla pubertà; perchè prima di questo tempo la deliberazione è imperfetta, e quindi è imperfetta anche la promessa; ed è questa la ragione, per cui i giovanetti prima della pubertà non possono eleggere uno stato di sua natura perpetuo, quale si è il matrimoniale.

Ed il voto alternativo.

Così pure può essere commutato il voto alternativo, ossia disgiuntivo, quando una parte di esso è commutabile, come sarebbe quello di chi dicesse: fo voto e prometto a Dio o di farmi religioso, o di fare un pellegrinaggio; perchè *in alternativis*, come si legge nel Cap. In alternativis 70. del Reg. jur. in 6., *debitoris est electio et sufficit alterum adimpleri*.

Di ricevere gli Ordini sagri.

Così la comune sentenza dei Teologi. E quello pure di ricevere gli Ordini sagri, mentre non è riservato; perchè non è per anco voto di castità, ma solamente di ricevere gli Ordini, nel ricevimento dei quali si fa il voto di castità; nè agli Ordini sagri è di sua natura annessa la osservanza della castità. Il voto parimenti di non congiungersi in Matrimonio; perchè non è voto di castità totale, il che ricercasi alla riserva. E finalmente anche il voto di non chiedere il debito, anche fatto di mutuo consenso dei conjugii;

Di non congiungersi in Matrimonio.

perchè nemmen questo è di castità onnimoda e totale.

VIII. La commutazione de' voti non può farsi se non se dal Confessore eletto, perchè così stabiliscono le Bolle Giubbilari. Ma si tratta di sapere se questi possa solamente commutarli dopo ascoltata la Confessione, nel che non si accordano i Teologi. Alcuni presso il Diana sostengono non ricercarsi la previa Confessione; perchè, dicono, non v'ha connessione alcuna fra la commutazione, e la Confessione ossia *ex natura rei*, ossia in virtù di Bolla Pontificia, la quale non parla della Confessione da farsi previamente.

Se possa farsi la commutazione fuori di Confessione.

Ma questa è un'opinione, che non può ammettersi per verun modo. Imperciocchè, e perchè mai esige il Pontefice nel concedere la facoltà di commutare i voti, che il Penitente per la commutazione dei voti ricorra ad un Confessore approvato, se non se perchè un Sacerdote stesso deve far l'ufficio insieme e di Confessore e di commutante? Non è egli vero, che spessissimo l'intima cognizione del Penitente giova assaissimo per commutar molto meglio il voto della persona? Che più? Le Bolle stesse Giubbilari lo esigono. Quelle di Sisto V dicono: *Qui Confessionibus eorum diligenter auditis, eos absolvat, vota commutet &c.* E Benedetto XIV nella sua Bolla Giubbilare *Convocatis* §. 25. così chiaramente si esprime: *Advertant insuper, Confessarii, prædictas absolutiones, commutationes, dispensationes non posse exerceri extra Sacramentum Confessionis.* Quindi si deve tenere come cosa certa, che il Confessor Giubbilare non può fuori di Confessione siccome assolvere dalle censure, così neppure commutare i voti. Dal che si deve coll'Azorio e con altri inferire, che il Confessor Giubbilare non può commutare a se stesso i suoi proprj voti, se non se in cosa certamente ed evidentemente migliore, il che può fare ognuno. La commutazione de' voti, come la dispensa, è certamente atto di giurisdizione; e questa non può da chicchessia esercitarsi in se medesimo.

IX. Ma potrà almeno il Confessor Giubbilare riservarsi ad altro tempo, anche fuori del tempo del Giubbileo, a surrogare altra materia a quella del voto, dicendo al Penitente dopo udita la di lui Confessione, io intendo in adesso di commutare, e commuto il tale tuo voto in quella cosa, che ti dirò da qui ad una o più settimane? Dico che sì; perchè nulla v'ha di male, se il Confessore per esaminare meglio la cosa e considerare ben bene

Se possa almeno riservarsi ad altro tempo la sostituzione.

e la qualità della materia, e le circostanze della persona opera così. Anzi in così facendo opera prudentemente, onde non errare nella sostituzione d'altra materia.

Sussisterà poi in tal caso l'obbligazione del primo voto fino a tanto venga fatta la sostituzione di altra opera alla materia del primo voto? Rispondono che no alcuni Teologi della Germania. La loro ragione si è, perchè supponendosi già fatta la commutazione del voto, già è estinta la di lui obbligazione, e n'è altra succeduta, non già però d'altra opera, che *hic & nunc* debba prestarsi, mentre prima che venga determinata non può adempirsi, ma di accettare quell'opra, che dal Confessore verrà sostituita. Ma a noi, e ad altri molti non piace questa dottrina. Primamente perchè la commutazione, che non è *hic et nunc simpliciter absoluta*, com'è quella del caso nostro, ma puramente condizionale, non toglie onninamente il primo vincolo. Ed a vero dire, quale sarà mai il prudente Ministro di Gesù Cristo, che dica tranquillamente al suo Penitente: *Hai fatto voto di digiunare tre giorni per ogni settimana, te lo commuto in quell'opra, che ti stabilirò da qui a quattro settimane; e frattanto tu sei libero, mangia e bevi quanto ti piace?* 2. Perchè la commutazione deve farsi in cosa moralmente equivalente: l'opra, che non si fa; ma si farà poi, non è un equivalente all'opra, che attualmente si farebbe; ed è cosa chiara, che nel caso testè espresso interviene oltre la commutazione anche la dispensa del voto per quattro settimane, in cui nè si digiuna, nè si fa altra opra al digiuno sostituita. Interviene adunque una dispensa del voto parziale. Ma la dispensa ai Confessori Giubbilari è interdetta. 3. Perchè altramente seguirebbe, che se il Confessore o per cagione d'infermità o d'altro impedimento per tre o quattro mesi non determini al Penitente veruna nuova opra, questi per tutto questo tempo sarebbe immune dalla esecuzione del voto. Chi mai dirà ciò essere cosa a Dio grata? Non manchi pertanto il Confessore nel fare la commutazione nella detta maniera di dichiarar sempre al Penitente, che sussisterà il vincolo del primo voto fino a tanto venga in suo luogo sostituita e fissata altra materia.

X. Cercano qui i Teologi, se possa il Confessore, terminato il tempo del Giubbileo, commutar ad un Penitente, che ha già lucrato il Giubbileo, un voto, di cui nella sua Confessione non erasi ricordato, o ri-

cordatosene, per giusto motivo non ne aveva domandata la commutazione. Gli Autori su tal punto sono divisi. Alcuni col Sanchez dicono che sì; ed altri col Suarez rispondono che no. Ma io penso, che non si debba perder tempo nel ventilare questa, a mio parere, ridicola questione. Imperciocchè chi mai sarà quel penitente, il quale pazzamente si ponga in testa di potere dopo dieci e venti anni, per aver lucrato una volta il Giubbileo, farsi commutare o dal medesimo Sacerdote, da cui in allora si è confessato, o da un altro, se quegli è morto o assente, un voto, di cui in allora non si è ricordato; o non ha creduto ben fatto di farselo commutare? Sa ognuno, o deve saperlo, che il privilegio ossia facoltà di commutare i voti è ristretta al tempo del Giubbileo, ed è stata concessuta per allettare i Fedeli all'acquisto dell'Indulgenza. Adunque passato il tempo del Giubbileo, è estinto il privilegio. Quindi è, che quel Confessore, il quale in tempo di Giubbileo avesse commutato due voti del penitente, non potrebbe dopo commutare il terzo, di cui il penitente erasi dimenticato di chiedere la commutazione, o aveva avuto in allora buone ragioni di non chiederla; perchè in una cosa nemmeno incominciata il Confessore non ha veruna autorità.

XI. Ma potrà almeno il Confessor Giubbligare commutare, durante il Giubbileo, i voti di un suo penitente, il quale fino dalla prima settimana ha già lucrato l'indulgenza? Sembra che sì, perchè la Bolla, che concede d'assolvere dalle censure, e dai casi riservati una sola volta, non ha nulla, che limiti ad una sola volta la permissione di commutare i voti: perocchè accorda, che la persona si elegga un Confessore, il quale *hac vice* possa assolverla dalle censure; e che inoltre possa commutarle i voti, *ne non vota quacunque* &c. *commutare*. Adunque può questo Confessore eletto assolvere bensì una sola volta dalle censure; ma può commutare i voti fino a tanto dura il Giubbileo.

Se durante il tempo del Giubbileo a chi lo ha già lucrato possono commutarsi i voti.

XII. È valida, o no la commutazione de'voti fatta a favore d'una persona, la quale o con sua colpa o senza colpa non ha poi lucrato il Giubbileo per non aver adempite le opere prescritte? Neppure su questo van d'accordo gli Autori. Ma noi senza badare alle loro diverse e contrarie opinioni di buon grado ci appigliamo alla sentenza di Benedetto XIV, e con esso lui diciamo francamente, che è valida siffatta commutazione. Ecco le sue parole nella già lodata

Se sia valida la commutazione fatta a chi non ha poi lucrato il Giubbileo.

Costituzione *Convocatis* §. 54. *Absolutiones a censuris . . . commutationes item votorum, dispensationes juxta concessas hoc anno respectivas facultates semel obtentæ permanent in suo vigore, etiam si contigerit, illum, qui illas jam obtinuerat, mutato postea, quod prius habuerat, sincero & serio proposito Jubilæum hoc lucrandi, & proinde reliqua ad id lucrandum necessaria opera adimplendi, de eodem Jubilæo consequendo amplius non laborare.* Replica egli lo stesso anche più chiaramente nell' altra sua Bolla, *Benedictus Deus* §. *Cæterum*, ove così: *Si quis autem post obtentas vigore præsentium absolutiones a censuris, aut VOTORUM COMMUTATIONES, seu dispensationes prædictas, serium illud ac sincerum ad id alias requisitum propositum ejusdem Jubilæi lucrandi, ac proinde reliqua ad id lucrandum necessaria opera adimplendi mutaverint, licet propter idipsum a peccati reatu immunes censeri vix possint, nihilominus hujusmodi absolutiones, COMMUTATIONES, & dispensationes ab ipsis cum prædicta dispositione obtentas in suo vigore persistere decernimus, & declaramus.* Più chiaro di così non si può parlare. Intorno a quei, che dopo aver impetrato la grazia della commutazione in forza del Giubbileo, cui avevano una vera intenzione di lucrare, poscia, cangiato pensiero, omettono di lucrarlo, dice molto bene il sapientissimo Pontefice, che *a peccati reatu immunes censeri vix possunt.* Chi può mai dubitare di questa sua dottrina? Diffatti o ciò fanno per disprezzo e tutti confessano, che sono rei di peccato mortale; o ciò fanno non per disprezzo, ma per colpevole pigrizia e negligenza, o non curanza; e in tal caso non possono certamente scusarsi da peccato almeno veniale secondo alcuni; ma, secondo il Suarez ed altri non pochi, egliino peccano mortalmente. Eccone la ragione, che mi sembra assai forte. Chi accetta un favore o una grazia, che ha annessa una certa condizione, promette tacitamente di adempire questa condizione, nè può, se la materia è grave, a ciò mancare senza grave peccato. Ora il penitente, di cui il Confessore in tempo di Giubbileo commuta i voti, accetta un favore ai Fedeli proposto soltanto sotto la condizione che prestando le opere prescritte ne conseguiscano la grazia. Adunque chi poi non le presta e non guadagna la indulgenza, pecca gravemente.

Se poi taluno si facesse commutare dal Confessore i voti senza intenzione di lucrare il Giubbileo, per

costui non sarebbe nemmeno valida la commutazione. La ragion'è, perchè non è conceduta la facoltà di commutare i voti, come quella di assolvere dalle censur e dai casi riservati, se non se a favore di chi vuol acquistare il Giubbileo; il che manifestamente consta da tutte le già citate Bolle: *Qui præsens Jubilæum*, dice Benedetto nella Bolla *Benedictus Deus, consequi sincere, & serio statuerint, atque ex hoc animo ipsum lucrandi, & reliqua opera ad id necessaria adimplendi, ad Confessionem apud ipsos* (cioè ai Confessori Giubbilari eletti) *peragendam accedant*. Adunque quei, che non hanno sincero e serio proposito, non possono essere nè sono in conto alcuno partecipi di queste grazie; e quindi la commutazione de' voti per essi fatta non vale nulla, e nulla giova loro.

XIII. Può egli il Confessore Giubbilare commutare i voti in cosa più dolce, e pur anche in cosa minore? Rispondo, che può commutarli in cosa al Penitente più dolce, ma non già in cosa minore. Della prima parte non si può dubitare: perocchè appena può immaginarsi a che altro fine permettasi dal Sommo Pontefice la permutazione de' voti, se questo non è per sollevare in tale guisa che gli ha fatti col commutarli in cosa a lui più dolce, più facile, e più comoda. Ma non perciò si possono commutare in cosa moralmente minore, che è la seconda parte della proposizione. Eccone l'evidente ragione. Cos'è la commutazione? Non altro, che la sostituzione d'un' *opra onesta in luogo d'un'altra con voto promessa, saldo e fermo rimanendo lo stesso vincolo del voto*. Questa è della commutazione la vera definizione. Ora se l'opra sostituita non è moralmente uguale all'opra promessa, già non è più commutazione, ma una dispensa parziale, di cui non si dà la facoltà ai Confessori Giubbilari. Adunque non si può da essi commutare il voto in cosa moralmente minore. Quindi quel Confessore, il quale commutasse il voto di un digiuno nella recita v. g. d'un *Pater noster*, oltrepasserebbe enormemente i limiti della sua autorità, perchè darebbe una quasi totale dispensa in luogo di fare una commutazione. In questa cosa per altro non occorre troppo assottigliare, ma convien procedere con buona fede e commutare il voto fatto in cosa, che sembri presso a poco dello stesso o ugual peso; mentre appena si può da chicchessia bilanciare fisicamente l'uguaglianza d'un'opra coll'altra: e non di rado avviene, che un'opra che ad una persona è leggie-

Se si possono commutare i voti in cosa più dolce, e minore.

ra, è pesante e gravosa ad un'altra. Provvidamente per togliere su tal punto le ansietà e gli scrupoli Benedetto XIV decretò nel suo Giubbileo, che fosse lecito *vota dispensando commutare.*

Se per la commutazione de' voti si ricerchi causa.

Quali sieno le cause.

XIV. Nei Giubbilei ricercasi causa per commutare i voti? Sì certamente; perchè la commutazione ha a farsi sapientemente e religiosamente; al che ricercasi un ragionevole motivo. Ma quali poi sono queste cause? Eccole. 1. Allorchè con gran difficoltà, e quindi poco piamente il voto si adempie. 2. Quando è di poca utilità, la esecuzione del voto. 3. Quando la nuova condizione è stato del vovente ricerca nuovi rimedi; ed altre cause di simil fatta. Ma siccome ciò dipende dalle circostanze di luogo, di tempo, di persona, non può fissarsi veruna regola certa, ed universale per tutt' i casi. Aggiugnerò soltanto, che una ben ragionevole causa della commutazione si è la scarsa deliberazione avuta nel fare il voto; cioè quando il voto è stato fatto abbastanza indeliberatamente, può commutarsi.

Se il Confessore tenuto sia a commutare i voti al Penitente, che gliene fa istanza.

XV. Quando il Penitente, che ha un animo sincero di lucrare il Giubbileo, domanda per una causa legittima la commutazione di qualche suo voto, è egli tenuto il Confessore a compiacerlo? Rispondo, che sì certamente; ed anche assolutamente parlando sotto grave peccato; perchè il Penitente in forza del Giubbileo ha gius a tale commutazione. Ma alcuni Autori son di parere, che il Confessore soddisfi bastevolmente a questa sua obbligazione col mandare questo suo Penitente, se si conosce poco esperto in tal fatta di cose, ad altro sagro Ministro più pratico e più dotto, il quale faccia la commutazione. Nè io veggo, che abbia a rigettarsi questa loro opinione: perchè poco o nulla monta da chi i voti vengano commutati; o piuttosto da chi venga sostituita del voto la nuova materia, purchè ciò facciasi con legittima autorità.

§. V. *Della sospensione solita farsi nell' Anno Santo delle Indulgenze, e delle facoltà dai Papi ai Regolari concesse.*

Quali indulgenze restino sospese.

I. Sono soliti i Romani Pontefici nelle Bolle del Giubbileo Romano, ossia dell' Anno Santo, sospendere le altre indulgenze, ed anco i privilegi e le facoltà ai Regolari concesse per assolvere dai casi riservati alla Santa Sede, e per commutare i voti. Ecco ciò, di che restaci a trattare per dare l'ultimo com-

pimento alla presente materia, ed anche a tutto questo Trattato. Ma della prima cosa, cioè della sospensione delle indulgenze detto abbiamo nel §. 6. del cap. 2. della Parte II. ove abbiám trattato della cessazione delle indulgenze al num. 8. Veggasi quanto ivi abbiám detto. Quindi qui per non ridire le cose già dette altro non faremo che apportare le parole di Benedetto XIV nella Bolla del Giubbileo del 1750, che incomincia *Cum nos nuper*, dalle quali chiaro apparisce quali indulgenze sussistano l' Anno Santo, e quali sieno sospese. Dice adunque: *Præservatis ac firmis remanentibus indulgentiis concessis in articulo mortis, ac facultatibus, seu indulgentiis illas impertiendi . . . iisque pariter, quas Benedictus XIII, cunctis Fidelibus salutationem Angelicam, seu alias preces de tempore mane aut meridie seu vespere ad campanæ pulsum, de genu, vel juxta dierum ac temporum rationem stando recitantibus . . . atque aliis etiam, quas Innocentius XI. & Innocentius XII. Fidelibus SS. Eucaristiæ Sacramentum, cum ad infirmos defertur, devote comitantibus, vel lumen aut facem per alios ea occasione deferendum, seu deferendam mittentibus, similiter concesserunt . . . Item salvis & firmis remanentibus indulgentiis Altarium privilegiatorum pro Fidelibus defunctis, aliisque eodem modo pro solis ipsis defunctis concessis; atque etiam aliis quibuscunque indulgentiis & peccatorum remissionibus alias pro vivis concessis ad effectum duntaxat, ut Christi Fideles illas animabus Fidelium defunctorum, quæ Deo in caritate conjunctæ ab hac luce migraverint, per modum suffragii directe applicare valeant.*

A riserva delle qui espresse tutte le altre indulgenze sono sospese; poichè soggiugne: *Ceteras omnes & singulas indulgentias tam plenarias quam non plenarias . . . suspendimus & suspensas esse declaramus.*

II. Venendo all' altra parte, cioè alle facultà ai Se le fa-
Regolari concedute si di assolvere dai casi alla Sede coltà dei
Apostolica riservati (di cui abbiám parlato nel Tom. Regulari
VII. della nostra Teologia Morale Tratt. 9. parte 5. ^{resirino so-}
cap. 6. §. 2. num. 10.) e di commutare i voti (del ^{spese.}
che abbiám trattato nel Tom. II. Tratt. 5. parte 2.
§. 7. num. 3.). Sono pertanto sospese in tempo di
Giubbileo queste loro facultà. Ecco il punto della quistione. Il Laiman, ed il Lugo con altri pretendono e sostengono, che sospese rimangono soltanto quelle facultà, le quali sono state concedute in vista e in

ordine alle indulgenze, cioè affinché possano i Fedeli lucrare l'indulgenza esposta in que'dati luoghi; ma che restino tali facultà fuori di questo caso.

Ma questa è una dottrina, che non si può per verun modo abbracciare, nè nella pratica seguire. Ommessi per brevità gli altri argomenti, mi contenterò di tre soli, ma del tutto convincenti. Primamente la formola della sospensione, che ha invalso da Gregorio XIII fino a' giorni nostri, è del seguente tenore: *Omnes & singulas indulgentias . . . ac facultates & indulta absolvendi etc. Conventibus, Magistris, Superioribus, & tam secularibus quam quorumvis etiam Mendicantium Ordinum Regularibus personis suspendimus*. Queste parole son troppo chiare, e senza loro fare una manifesta violenza non si possono intendere in altro senso che di una sospensione generale. 2. Non solamente non è mai uscita dalla S. Congregazione veruna dichiarazione favorevole su tal punto ai Regolari; ma anzi discutendosi l'anno 1675 in una Congregazione particolare il seguente dubbio: *An per Bullam suspensionis indulgentiarum & facultatum ac indultorum absolvendi a casibus reservatis extra Urbem factorum cuilibet personæ Seculari & Regulari intelligatur de facultatibus & indultis absolvendi ad consequendas indulgentias tantum, vel absolute loquendo; taliter quod Episcopi, Missionarii, & Ufficiales Inquisitionis ad quinquennium, vel etiam Pœnitentiarii in perpetuum in diversis Diœcesibus a Summis Pontificibus instituti teneantur ab usu earum facultatum, durante Anno Sancto?* Clemente X secondo il parere e voto della predetta Congregazione dichiarò, che restano soltanto illese le facultà dei Missionarj, e dei Ministri della sagra Inquisizione in ordine ad assolvere dai casi riservati; ma che dell'altre nel dubbio proposto espresse non vuole si faccia veruna novità. Adunque giacchè *exceptio firmat regulam in contrarium*, pei casi non eccettuati si deve tener per certo essere sospesi nell'Anno Santo i privilegi dei Regolari.

Ma la dottrina del sapientissimo Pontefice Benedetto XIV, che servirà per terzo argomento, mette l'ultima mano a questo punto, e ne fa svanire qualsivoglia scrupolo e dubbiozza. Egli adunque nella sua Bolla già citata *Cum nos nuper*, preserva bensì dalla sospensione, *facultates Officii Inquisitionis, Missionariorum quoque & Ministrorum, qui ab eodem Tribunale, seu a Congregatione propagandæ fidei ad-*

versus hæresim deputati fuerint; e così pure le facoltà, quæ ab Officio Penitentieræ Apostolicæ Missionariis in locis Missionum, earumque occasione ab ipsis exercendæ, conclusæ fuerint: e pur anco le facoltà tam Episcoporum in suis respective Diocesibus circa dispensationes & absolutiones suorum subditorum in casibus occultis etiam Apostolicæ Sedi reservatis, prout ipsis a sacra Tridentina Synodo, seu alias etiam in publicis a Jure communi Ecclesiastico & ab eadem Apostolica Sede pro certis personis & casibus indultæ, permissæque dignoscuntur; quam etiam Superiorum Ordinum Regularium in Regulares sibi subjectos. Verum ceteras facultates & indulta absolvendi etiam a casibus Sedi Apostolicæ reservatis... seu relaxandi censuras, commutandi vota, aut dispensandi etiam super irregularitatibus & impedimentis quibusvis Ecclesiis, Monasteriis, Hospitalibus, etiam S. Joannis Hierosolymitani Domibus, Militiis, Ordinibus, etiam Mendicantium, Congregationibus etiam secularibus sospende onninamente, e dichiara sospese. Ciò essendo così, chi sarà mai di sua eterna salute sì poco sollecito e curante, che voglia in pratica seguire la opinione contraria? Penso che niuno.

III. Consta per altro dalle riferite parole della Bolla di Benedetto, che sebbene sieno sospesi in quell'anno ai Regolari i loro privilegj di assolvere dai casi Papali, e di commutare i voti rispetto alle persone secolari, è però lasciata ai Superiori Regolari la podestà di ciò fare riguardo ai loro sudditi Religiosi; mentre dice chiaramente, che preserva tanto le facoltà de' Vescovi, quam etiam Superiorum Ordinum Regularium in Regulares sibi subjectos.

Non restano sospese le facoltà dei Superiori Regolari riguardo ai loro sudditi.

IV. Qui però si può ricercare, se la sospensione delle facoltà ai Regolari concesse spetti anche a que' Regolari quali trovansi in Roma durante il Giubbileo dell'Anno Santo. Alla qual ricerca rispondo che no, appoggiato all'autorità dello stesso Pontefice Benedetto XIV, il quale nel suo Giubbileo dell'anno 1750 ha tolto di mezzo su tal punto ogni dubbio col dichiarare: *Suspensio facultatum absolvendi etc. non comprehendit ipsam Romanam Urbem, in qua hoc maxime anno præstat Operariorum copiam non imminui ec.* Così egli. Ma, come già si disse fin da principio, le Bolle de' Papi sul Giubbileo non sono sempre del medesimo tenore; e quindi è necessario sempre consultarle e in questo punto, e in altri, onde non mettersi a pericolo di errare con far uso di quelle

Se anche ai Regolari di Roma restino sospese in quell'anno le facoltà.

facoltà, che non sono concesse. E' nondimeno cosa assai probabile, che e su tal punto, e negli altri tocanti i privilegi e le facoltà di assolvere dai casi riservati, di dispensare dall'irregolarità occulta contratta per la violazione delle censure, e di commutare i voti, i Pontefici di lui successori a lui ed alle di lui Bolle si uniformeranno, come difatti si è in tutto e per tutto uniformato il regnante Sommo Pontefice Pio VI nella sua Bolla, *Summa Dei in nos benignitate*, per cui estende il Giubbileo dell'anno 1775 a tutto l'Orbe cattolico (*). Io ho letto e considerato attentamente l'anzidetta Bolla quanto alla concessione delle facoltà di assolvere dai casi e censure riservate, e di dispensare dalla già detta occulta irregolarità, e di commutare i voti, e l'ho trovata del tutto conforme ed unissona alle riferite Bolle di Benedetto XIV, estensive del Giubbileo del 1750. Quindi mi giova credere, che anche i futuri Pontefici imitando il felicemente regnante non si dipartiranno dalle vie da Benedetto sapientemente tenute, e pienamente vi si conformeranno.

Quando incominci e termini la sospensione delle indulgenze e delle facoltà.

V. Restano poi sospese e le indulgenze, e queste facoltà dal principio dei primi Vespri del Natale fino al terminare dei Vespri medesimi del seguente anno, in cui ha fine la sospensione; e ciò secondo la più probabile e comune sentenza senza una speciale revocazione della sospensione. La ragion'è, perchè Clemente VIII e gli altri Pontefici di lui successori dichiarano di sospendere tali cose durante soltanto l'anno Santo: e ciò, che non si sospende se non per un anno, spirato questo, termina la sospensione, e rivivono le indulgenze e le facoltà.

E qui diamo compimento e fine al nostro Trattato delle indulgenze e del Giubbileo, in cui, se alcuna cosa ci è inavvertentemente caduta dalla pena opposta o meno consona alla fede, agl'insegnamenti della Cattolica Romana Chiesa, o alle leggi della più sanna Morale, di buon grado la rivochiamo e ritrattiamo; il tutto sottomettendo al giudizio d'essa Romana Chiesa.

(*) Questo Giubbileo del 1775 era stato intimato da Clemente XIV suo immediato antecessore, come consta dalla di lui Bolla, che incomincia *Salutis nostræ* del dì 14 di Maggio 1774, ma prevenuto dalla morte, non avendo potuto eseguirlo, fu poi dal regnante Pio VI appena innalzato alla cattedra di San Pietro effettuato col Paprimo delle Porte Sante fatto li 26 febbrajo 1775.

F I N E.

I N D I C E

207

Dei Capitoli, e Paragrafi contenuti in questo Trattato.

PARTE I. *Delle Indulgenze in generale.*

Capitolo I.	<i>Della natura e divisione delle Indulgenze, e della podestà di conferirle.</i>	Pag. 3
§. I.	<i>Natura, e divisione delle Indulgenze.</i>	ivi
§. II.	<i>Dottrina d'un recente Anonimo intorno alla natura delle Indulgenze: Se ne dimostra la falsità.</i>	13
§. III.	<i>Della podestà di concedere Indulgenze. Se ci sia nella Chiesa.</i>	19
§. IV.	<i>A chi appartenga la concessione delle Indulgenze.</i>	28
Cap. II.	<i>Del Tesoro, fonte delle Indulgenze.</i>	40
§. I.	<i>Esiste il Tesoro de' meriti di Cristo applicabili in soddisfazione delle pene dovute ai peccati.</i>	ivi
§. II.	<i>Esistono nel Tesoro della Chiesa i meriti, e le sovrabbondanti soddisfazioni de' Santi applicabili anch' esse al medesimo fine.</i>	50
Cap. III.	<i>Dei requisiti al valore delle Indulgenze per parte di chi le concede; e per parte di chi le vuol lucrare.</i>	61
§. I.	<i>Cosa si ricerchi alla validità delle Indulgenze per parte del concedente.</i>	ivi
§. II.	<i>Dei requisiti al valore delle Indulgenze per parte di chi le vuole lucrare.</i>	67
§. III.	<i>D' altri requisiti.</i>	73
§. IV.	<i>Si propongono e sciolgono varj quesiti.</i>	82
§. V.	<i>Degli effetti delle Indulgenze.</i>	92
§. VI.	<i>Della cessazione delle Indulgenze.</i>	101

PARTE II. *Delle Indulgenze in particolare.*

Cap. I.	<i>Delle Indulgenze pei Defunti.</i>	108
§. I.	<i>Nozione della Indulgenza pei Defunti: in che sia differente dalla Indulgenza pe' vivi: sua esistenza.</i>	ivi
§. II.	<i>Come, e quanto valga questa Indulgenza pei Defunti.</i>	116
§. III.	<i>Delle condizioni, che ricercansi al valore delle Indulgenze pei Defunti.</i>	12

Cap. II. <i>Dagli Altari privilegiati, e di alcune particolari Indulgenze</i>	Pag. 126.
§. I. <i>Cosa sieno gli Atari privilegiati, e come si concedano.</i>	ivi
§. II. <i>Scioglonsi intorno agli Altari privilegiati alcuni quesiti.</i>	131.
§. III. <i>D'alcune particolari Indulgenze.</i>	135.

PARTE III. *Del Giubbileo.*

Cap. I. <i>Della natura, primo Istitutore, e soggetto del Giubbileo.</i>	143
§. I. <i>Cosa sia il Giubbileo, e di quante sorta.</i>	ivi
§. II. <i>Chi sia stata il primo Istitutore del Giubbileo. Opinione dell' Anonimo di Pistoja, Si dimostra esser falsa.</i>	145.
§. III. <i>Delle persone capaci di acquistare il Giubbileo.</i>	150
Cap. II. <i>Delle opere ricercate al conseguimento del Giubbileo.</i>	158
§. I. <i>Delle opere ricercate all'acquisto del Giubbileo in generale</i>	ivi
§. II. <i>Della Processione.</i>	159.
§. III. <i>Della visita delle Chiese.</i>	ivi
§. IV. <i>Dell' Orazione.</i>	160.
§. V. <i>Della Confessione.</i>	162.
§. VI. <i>Della Comunione.</i>	165.
§. VII. <i>Del Digiuono.</i>	166.
§. VIII. <i>Della Limosina.</i>	168.
§. IX. <i>Decisioni di Benedetto XIV. intorno varj dubbj sulle opere pel Giubbileo prescritte.</i>	171.
Cap. III. <i>Dei privilegj del Giubbileo.</i>	175.
§. I. <i>Dei privilegj in generale, e della facoltà di eleggersi il Confessore.</i>	ivi
§. II. <i>Della podestà del Confessore intorno alle censure, ed ai casi riservati.</i>	180.
§. III. <i>Della dispensa delle irregolarità.</i>	189.
§. IV. <i>Della facoltà di commutare i voti.</i>	192.
§. V. <i>Della sospensione solita farsi nell' Anno Santo delle Indulgenze, e delle facoltà dai Papi ai Regolari concesute.</i>	202.

Fine dell' *Indice delle Indulgenze.*

INDICE GENERALE

DELLE MATERIE

CONTENUTE IN TUTTA L'OPERA.

A

- ABITAZIONE.** Cosa sia il gius di abitazione, IV. 177.
- ABORTO.** Cosa sia, e di quante maniere, III. 109. Se peccchi d'omicidio chi procura l'aborto di feto animato, ivi. O inanimato, ivi. Se s'incorra l'irregolarità allorchè il feto è inanimato, ivi. Qual peccato sia l'aborto di feto inanimato, ivi. E quale il prendere cosa atta ad impedire il concepimento, 110. Quali pene incorrono quelli che procurano l'aborto, 111. Regola, pei Confessori, ivi. Come incorransi le anzidette pene, 112. Alcuni casi pratici onde conoscere quali persone incorrano queste pene, ivi e segg. Se una donna incinta che sta per perire dalla sua infermità, prendere possa per salvarsi, una medicina, che seco porta il pericolo di aborto, 114. e segg.
- ACCESSO.** Cosa sia, e quando con esso si acquisti dominio, IV. 204.
- ACCIDIA.** Sua definizione, I. 251. È di suo genere peccato mortale, ivi. Quando sia solo peccato veniale, 252. Cinque vizj, malizia, rancore, pusillanimità, disperazione, torpore, evagazion della mente, che nascono dall'accidia, ivi. Quando sia peccato speciale d'accidia la noja del bene spirituale, 254. Qual peccato sia nei Religiosi il rincrescimento del proprio stato, ivi.
- ACCOLTATO,** VIII. 49.
- ACCUSATORE.** Differenza fra l'accusa, e la denunzia, IV. 152. Quali delitti debbansi accusare, 153. Quali persone sieno esenti dall'obbligo di accusare, ivi. Se l'accusa esser debba fatta in iscritto, ivi. A qual pena sottoposto sia l'accusatore mancante di prove, 154. Se chi non può provare tenuto sia ad accusare, 155. Quando possa o debba l'accusatore desistere dall'accusa, ivi. A che tenuto sia chi ha falsamente accusato, ivi.
- ADORAZIONE.** Sua idea, II. 7. Sua divisione, ivi. Quale sia l'assoluta, e quale la rispettiva, 8.
- ADULTERIO.** Cosa sia, e sua divisione, III. 127. Sè sia peccato gravissimo, 128. Se gli adulterj sieno nella gravità.

tutti uguali, 128. Cosa debba in Confessione esprimere l'adultero, 129. Se il consenso del Marito faccia sì che il fallo della Moglie non sia un vero adulterio, ivi. Se prima della consumazione del matrimonio si dia vero adulterio, 130. Se lo sia l'accesso ad una sposa *de futuro*, ivi. Quando i coniugi sieno adulteri di pensiero, ivi. Se lo sieno quando *sodomitico coitu se deforant*, ivi. Se l'adulterio sciogla il Matrimonio, VIII. 215. e seg.

ADULTERO e ADULTERA. In qual caso l'adulterio non porti seco obbligo di restituzione, V. 110. Quando lo porti, ivi. Doveri dell'adultero riguardo alla prole nata, ivi. Al marito dell'adultera, 111. Ai figliuoli legittimi, ivi. Nel caso di dubbio, 112. Doveri dell'adultera, 115. Se debba in qualche caso manifestare il suo delitto, ivi e seg. Almeno allo spurio, 116. E se questo tenuto sia prestarle fede, 117.

AFFINITA'. Imp. Dirim. VIII. 323. Quali persone stringa, 314. Come s'intenda che l'affinità non partorisce affinità, ivi. Come si conosca il grado di affinità, ivi. Albero di affinità, 316. Se si contragga per lecito, e per illecito accoppiamento, 317. Effetti dell'affinità sopravveniente al Matrimonio, ivi e seg. Quale affinità sia dispensabile, 319. Se sia valido il Matrimonio del figliastro colla moglie del padrigno già morto, 321. Casi pratici nei quali non si contrae l'affinità, 323. *V. IMPEDIMENTI.*

AFFITTANZA, V. LOCAZIONE.

ALLAGAMENTO. Cosa sia, in quante maniere accada, e come, e da che con esso si acquisti dominio, IV. 203.

ALTARI PRIVILEGIATI. Cosa siano e come si concedano, IX. 126. Non restano sospesi in tempo di giubileo, 127. A quali Chiese sia concesso un Altare privilegiato cotidiano, 128. La Messa deve applicarsi pel defunto, 129. Quando la Messa debba dirsi *de Requiem*, ivi. E quando basti la Messa della festa corrente, 130. Si sciogliono alcuni quesiti a chiaro lume di questa materia, 131. e segg.

AMBIZIONE. Cosa sia, e in quali casi sia peccato mortale, I. 213.

AMOR DI DIO E DEL PROSSIMO, V. GARITA'.

APOSTASIA. Cosa sia, e di quante sorta, I. 285. Dell'apostasia dalla fede, ivi. Dall'ordine, ivi. Dallo stato religioso, e quando questo apostata incorra, o non incorra la scomunica, 286.

ARCIDIACONO, VII. 75.

ARCIPRETE, VIII. 75.

ASSICURAZIONE. Diffinizione e differenza dalla sigurtà, V. 238. È contratto lecito, ivi. Poste alcune condizioni, 339.

ASSOLUZIONE. Regole per l'assoluzione ai moribondi, VII. 96. e segg. È nulla l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto precetto, 163. Costituzioni su questo punto di Benedetto XIV. 175. e seg. Si riducono a quattro capi, 177. Si sciogliono alcuni casi pratici, ivi e segg. Se

Queste costituzioni si estendano anche al solo turpiloquio, 183. Se si possono assolvere i complici di altri peccati, 185. Se dal peccato turpe almeno in tempo di Giubbileo, 186. A quali penitenti debba negarsi, e differirsi l'assoluzione, 189, e segg.

ASTROLOGIA. Cosa sia l'Astrologia naturale, II. 107. Incertezza, e vanità di questa scienza, ivi. Cosa sia l'Astrologia giudiziaria, ivi. Se sia vietata, e condannata, 108. Qual peccato commetta chi consulta gli Astrologi, 109. Se peccchi chi gli consulta per curiosità, e per giuoco, ivi.

ATTRIZIONE. Si spiega e dichiara cosa sia, VII. 32. E quanto sia utile, 33. e seg. Se sia o non sia sufficiente col Sagramento per giustificare dalla pag. 35. alla 46. **V. CONTRIZIONE.**

AVARIZIA. Cosa sia, I. 226. Quando sia o non sia peccato mortale, 227. Suoi germogli, ivi, **V. PRODICALITÀ.**

AVVOCATO. Quante, e quali doti sieno necessarie in esso, IV. 144. Quando peccchi per mancanza di scienza, e tenuto sia a restituire, 145. Se debba abbandonare una causa conosciuta ingiusta, 146. Se patrocinare possa una causa dubbia, ivi. Se ogni piccola differenza di probabilità rende illecita la difesa, 147. Se la renda illecita una differenza notevole, ivi. Quando sia tenuto a patrocinare il povero gratuitamente, 150. Se possa patteggiare col cliente d'una data porzione della roba su di cui versa la lite in luogo di mercede, ivi. Quando peccchino gli Avvocati, 151.

AZIONE UMANA. Qual veramente ella siasi, I. 147. In che consista la sua moralità, 164. Della moralità specifica, ivi. O accidentale cagionata dalle circostanze, 165. Quali e quante queste sieno, ivi. Se una stessa azione possa esser buona e cattiva, 167. Se si diano azioni umane da se indifferenti, 168. Se in individuo, ivi. Tutte debbono riferirsi a fine onesto, 170. Se tutte debbano riferirsi a Dio, ivi. Se la bontà degli atti della volontà dipenda dall'intenzione del fine, 179. Quando l'atto esterno sia un sol peccato col l'interno, 180. Quando aggiunga bontà, o malizia all'interno, ivi.

B

BALLI. Quanto sieno pericolosi, III. 165. Se ognuno tenuto sia *sub gravi* ad astenersene, ivi. Se sia mai lecito concorrervi, 166.

BATTESIMO. Onde derivi questo nome, VI. 91. Definizione del Battesimo, ivi. Quando da G. C. sia stato istituito, 92. Qual differenza passa fra il Battesimo di S. Giovanni, e quello di G. C. 93. Qual sia la materia rimota del Battesimo, 94. Qual sia l'acqua naturale ossia elementare, ivi. Qual meschianza possa pregiudicare, 95. Quali cose sia materia inetta, 96. Quale non sia materia lecita sebbene valida, 97 e seg. Se l'acqua debb'essere benedetta, 100. In

qual caso necessaria non sia l'acqua benedetta, ivi. Qual sia la materia prossima di questo Sacramento, ivi. Rito antico di battezzare colla trina immersione nel Battesimo solenne, 101. Quando cominciato abbia il rito di battezzare per infusione, ivi. E quando ito sia in disuso quello di battezzare per immersione, ivi. Come si amministrasse anticamente il Battesimo privato, 102. Ragione della legittimità del Battesimo conferito per aspersione o infusione, 103. Condizioni per la validità del Battesimo in riguardo alla materia prossima, ivi e segg. Avvertimento intorno al Battesimo per aspersione, 106. Qual sia la forma del Battesimo nella Chiesa Latina, 107. E quale nella Chiesa Greca, ivi. Alla validità del Battesimo, quali parole della forma sieno necessarie e quali no, 108 e segg. Regola intorno alle variazioni che corrompono la forma, 112. Quali forme rendano invalido il Sacramento, 113. Quali variazioni non corrompano la forma, ivi. E quali la rendano dubbiosa e incerta, 114. Se sia peccato, e qual peccato ogni variazione nella forma, 115. Se l'ignoranza del Ministro possa scusare, 116. Cautela per non iterare il Battesimo sotto condizione, ivi. Di quante sorta sia il Ministro del Battesimo, 118. Se ogni uomo possa validamente battezzare, ivi. Anche fuori del caso di necessità, 120. Quali sieno i Ministri di solennità, ivi. Come l'uffizio di battezzare convenga ai Sacerdoti, 121. Come ai Parrochi, ivi. E se da questi debba dipendere il Sacerdote, 122. Come competa ai Diaconi battezzare solennemente, ivi. Se possa assumersi un Chierico per solennemente battezzare, 123. Se alcuno battezzare possa se stesso, ivi. Qual ordine debba osservarsi nel Battesimo di necessità, 124. Quando preferire si debba la donna all'uomo, 125. In qual caso possa il Padre battezzare la propria prole, ivi. Se abbia a preferirsi al Sacerdote scomunicato il Laico, ivi. Se possa uno proferire la forma, e l'altro infondere l'acqua, 126. Se nello stesso tempo battezzare si possa più persone, 127. Se più persone possano unitamente battezzare, ivi. Se senza necessità sia lecito battezzare fuori di Chiesa, 128. Quale sia il soggetto del Battesimo, 129. Se possano battezzarsi i bambini recentemente nati, ivi. Se si possa validamente e lecitamente battezzare i figliuoli degl'infedeli, 130 e segg. Se possano battezzarsi i bambini nel materno utero racchiusi, 135. Se sia lecito ucidere la madre per battezzare il feto, 136. Se, e come possano battezzare quei bambini, che non sono per anche interamente venuti alla luce, 137. Se abbiano a battezzarsi i feti abortivi, 138. Se i mostruosi, 139. Se per battezzare gli adulti necessario sia il loro consenso, 140. Se sia valido il Battesimo ricevuto per timore, ivi. E senza la fede, 141. Necessità del Battesimo, 142. Come sia necessario di necessità di mezzo pei fanciulli, ivi. Come per gli adulti, 143. Quando cominciato abbia questa necessità e precetto del Battesimo, 144. Unità del Battesimo in che consista, ivi.

Se possa iterarsi, ivi. Pene contro chi lo ripete, 145. Se la distinzione del Battesimo *fluminis, fluminis, et sanguinis* osti all'unità del Battesimo, 147. In che consista il Battesimo *fluminis*, ivi. Se negli adulti questo supplisca a quello di acqua, ivi. Cosa sia il Battesimo *sanguinis*, 148. E se supplisca nell'infanti, e negli adulti a quello di acqua, ivi. Se i Battesimi *fluminis, et sanguinis* producano tutti gli effetti del Battesimo d'acqua, 150. Se debbano essere congiunti col voto del Battesimo d'acqua, ivi. Effetti del Battesimo, ivi e seg. Perchè nel Battesimo non tolgansi le penalità della vita, 152. Quale sia il tempo di amministrare, e di ricevere il Battesimo secondo l'antica e presente disciplina, 156. Per quanto tempo si possa differirlo ai fanciulli, ivi. E per quanto agli adulti, 157. In qual luogo debbasi amministrarlo, 158. **V. CEREMONIE DEL BATTESIMO. PADRINI. COGNAZIONE SPIRITUALE.**

BENEFIZIATI. Tre sorta di beni da distinguersi ne' Benefizj, l. 335. Quale obbligo abbiano i benefiziati di far elemosina del superfluo, 336. Qual differenza passi fra i semplici Cristiani, e i Benefiziati, ivi. Se abbiano dominio assoluto sui beni della Chiesa, 337. Quale sia la mente dei fondatori dei Benefizj, 338. **V. DISTRIBUZIONI QUOTIDIANE. ORE CANONICHE.** Obbligo de' Benefiziati di restituire i frutti per la omissione dell' Ufficio, ll. 46. Se l'obbligo di restituire comprenda anche i primi sei mesi, 48. Se la restituzione debba farsi prima d'ogni sentenza del Giudice, ivi. Se servano per essa l'elemosine fatte prima della omissione, 49. Se quelle fatte dopo, ma senza intenzione di soddisfare, ivi. A chi debba farsi la restituzione, ivi. Se il Benefiziato povero possa a se stesso applicare i frutti cui deve restituire, ivi. Se tenuti sieno alla restituzione i Benefiziati che recitano l'Ufficio distrattamente, 50. Se quelli che non salmeggiano, e non cantano cogli altri, 51. Se chi ha un Benefizio con cura, omettendo l'Ufficio, debba restituire tutt' i frutti, anche corrispondenti agli altri ministerj, ivi. Se debbasi restituire quando l'omissione dell' Ufficio è incolpevole, 54. Se, e per l'omissione d'un sol giorno, o d'una sola ora, ivi. Obblighi dei Benefiziati, 86. e seg. Se il Parroco obbligato sia ad applicare la Messa pel popolo, 89. Se applicare debba ogni giorno quello che ha un pingue Benefizio, ivi. E se debba farlo tutte le Feste, anche non avendo congrua, ivi. O essendo povero, ivi. Provvedimento a favore dei Vicarj Parrocchiali, 90. Se dai Canonici debbasi celebrare ogni giorno una Messa Corale pei Benefattori, ivi. Se un Canonico-Parroco possa con una sola Messa soddisfare all'obbligo di applicarla pei Benefattori, e *pro populo*, ivi. Se il Parroco infermo debba far supplire alla celebrazione del popolo, 91. Se i Superiori regolari debbano applicare nei giorni festivi la Messa pei loro Religiosi, 92. Se obbligati sieno i Parrochi di pascere il loro gregge colla Divina parola, 94. Qual sorta di Predicazione richieggasi

dai Parrochi, 95. Se soddisfare a ciò possano col mezzo d' altri, ivi. Se un Benefiziato tenuto sia a dottar la Sorella colle rendite del Benefizio, III. 60.

BENEFIZI ECCLESIASTICI. Idea del Benefizio Ecclesiastico, II. 62. Divisione dei Benefizj, 63. Condizioni pel Benefizio Ecclesiastico, ivi. Se i Patrimonj, le dignità, e gli Uffizj Regolari sieno Benefizj, 64. Se lo sieno i Prestimonj, ivi. Quali Capellanie sieno Benefizj, ivi. Se lo siano le Pensioni, e le Coadjutorie, ivi. Varie maniere di conseguire i Benefizj, ivi. Cosa sia la Collazione del Benefizio, 65. A chi ne spetti la collazione, ivi e seg. Dell' elezione, delle maniere in cui può farsi, e delle cose che vi si ricercano, 66. Cosa sia la Presentazione, ivi. E cosa sia il Gius padronato, e di quante sorta, ivi. Quando debbano i Padroni presentare al Benefizio, 67. Cose da notarsi intorno la Presentazione, ivi. Cosa sia la postulazione e la rassegna, 68. Differenza tra la rassegna e la rinunzia, e varie maniere di rassegnare, ivi. Se si possa dare agli attinenti il Benefizio rassegnato, ivi. Pene contro i rassegnanti con patto di redimere la pensione, 69. Quando sieno illecite le rassegne in favore, e quando quelle con pensione, ivi. Della permutazione de' Benefizj, e varie cose da osservarsi intorno ad essa, 70. Quali sieno i soggetti atti ai Benefizj, e delle condizioni che in essi ricercansi, ivi. Chi possa concedere la dispensa sulla illegittimità, 71. In quali modi l' illegittimo possa divenir capace dei Benefizj, ivi. Se gli esposti abbiani ad avere per legittimi, 72. Condizioni per le pensioni, 73. Se sia lecito il chiedere Benefizj, 74. E se lo sia il presentarsi al concorso, ivi. Se pecchi, e restituire debba chi accetta un Benefizio senz' animo di perseverare nello stato Chiericale, o con animo dubbioso o condizionato, 75. Chi debba aversi per indegno del Benefizio, 76. Chi per degno, e chi per più degno, ivi. Se il più degno debba cercarsi fuori del genere delle persone stabilite, 77. Se sia lecito dare Benefizj agli indegni, ivi. Se pecchi l' indegno nel domandare un Benefizio curato, 78. Se i Benefizj curati, od anche semplici, debbansi dare ai più degni, ivi. In qual caso possa darsi il Benefizio semplice al degno in confronto del più degno, 79. Se gli Elettori, e quei che presentano debbano eleggere, e presentare i più degni, 80. Se a ciò tenuti sieno anche i Rassegnanti, e Perintanti, ivi. Obbligo di restituire per la mala collazione dei Benefizj, 81. Quali sieno i Benefizj compatibili, e quali gl' incompatibili, ivi. Se possano possedersi due Benefizj incompatibili, 82. E se due compatibili, ivi. Se la pluralità de' Benefizj ripugni al gius naturale, ivi. Quando esser possa lecita, e se la sola Papale dispensa basti a renderla tale, 83. Se oltre la giusta causa si ricerchi la Papale dispensa, 84. Se la nobiltà sia una causa giusta per la pluralità dei Benefizj, ivi. Se quando un Benefizio basta al sostentamento, sia lecito averne un altro, 85. Dottrina di Benedetto XIV. su questo punto, ivi. Qua

Benefizj portino seco l'obbligo di Residenza, *V. RESIDENZA*. In quante maniere vachino i Benefizj, 96. Delle vacanze dei Benefizj per l'elezione dello stato Religioso, *ivi*. Legittime cagioni per ammettere la rassegna dei Benefizj, 97. Se vachi il Benefizio per matrimonio non consumato, *ivi*. E se per matrimonio invalido, *ivi*. Per quai delitti si perde il Benefizio, 98. Divieti di Bened. XIV. intorno all'alienazione delle rendite de' Benefizj, *ivi*. Se nelle elezioni ai Benefizj vietato sia l'uso delle sorti, 110. Quando il Benefizio sia simoniaco, 149. e seg.

BENEFIZIO. Titolo pel soddiaconato, VIII. 59.

BESTEMMIA. Sua definizione, II. 298. Se la bestemmia sia una derogazione della bontà divina, *ivi*. Sua divisione, *ivi*. In quanti modi si possa bestemmiar Dio, *ivi*. Della bestemmia semplice, ed ereticale, 299. Maniere di commettere la bestemmia semplice, *ivi*. Quali espressioni, e frasi debbansi avere per bestemmie, *ivi*. Se bestemmiare si possa anche co' fatti, 300. Se la bestemmia contro i Santi diversa di specie sia da quella contro Dio, 301. Se sia necessario distinguerla nel confessarsi, *ivi*. Quanto sia grave peccato la bestemmia, *ivi*. Se il bestemmiare per giuoco scusi da peccato mortale, 302. Qual inavvertenza scusar possa da peccato mortale chi bestemmia, *ivi*. Cosa esaminare debba il Confessore in un bestemmiatore, 303. Chi assolvere possa dalle bestemmie, *ivi*. Quali esami debba il Confessore fare al bestemmiatore, *ivi*. Quali pene stabilite sieno contro i bestemmiatori, 304. Se vi sia obbligo di denunziare i bestemmiatori, *ivi*.

BESTIALITÀ. Sua definizione, III. 154. Quanto sia grave peccato, 155. Se sia peggiore di tutt' i vizj. contro natura, *ivi*.

BIGAMIA, V. IRREGOLARITÀ.

BIVIRATO. Ripugna all'unità del matrim. VIII. 206.

BUGIA. Sua definizione, III. 217. Sue varie sorta, 218. Se sia sempre peccato, *ivi*. Se per evitare qualche male anche gravissimo sia lecita, 219. Che peccato sia la bugia giuocosa, ed officiosa, 220. E la dannosa, *ivi*. Se la bugia in Confessione in cosa grave sia peccato mortale, 221. Se lo sia in materia leggiera, e non necessaria, 222. Se sia peccato la simulazione, 223. Quando debba manifestarsi la verità, e quando no, 224.

G.

GALUNNIA. Cosa sia, III. 238. Sua gravità, 239.

GALUNNIATORE. Come debba risarcire i danni recati, III. 256.

CAMBIO. Definizione, e divisione, V. 253. Cambj leciti, 254. e seg. Condizioni necessarie, 256. e seg. Cambio secco, 258. Condannato, *ivi*. Cambio colla ricorso, 259. E' illecito. Cambio obliquo, 262. Se sia lecito, *ivi*.

CANONI PENITENZIALI Trattati dalle Istruzioni di San Carlo, VII. 130. e segg. Qual uso debba fare il saggio Confessore, 135.

CANONICI, VIII. 77. V. BENEFIZI. ORE CANONICHE. CANONICO TEOLOGO, VIII. 76.

CARATTERE. Diffinizione del Carattere Sacramentale, VI. 79. Se sia domma di fede che s' imprime nel Battesimo, nella Cresima, e nell'Ordine, ivi. Come si confermi questa Cattolica verità, ivi. In che consista il carattere, 80. Ove s'imprima, 81. Sua indelebilità, 82.

CARITA'. Sua diffinizione, I. 298. È virtù speciale, e in qualche senso anche generale, 296. Sua eccellenza, ivi. Oggetti dell'amore, 300. Oggetto della carità, ivi. Sua ragion formale, ivi. Carità minore della giustificante, 301. Carità, che giustifica, 303. Suoi gradi, 304. Sua distinzione dall'amor di concupiscenza, ivi. Necessità della carità per salvarsi, 306. Precetto di carità positivo e negativo, ivi. Quando corra obbligo di far atti espressi di amor di Dio, 307. Obbligo di riferir a Dio le vostre azioni, 309. Con qual relazione, ivi. Quando cessi la relazione virtuale, 310.

CARITA'. Verso il prossimo è di precetto, I. 312. Cosa si ricerchi per adempire questo precetto, ivi e segg. Doveri verso gl'inimici, 314. e segg. Se l'ordine della carità sia di precetto, 317. Si spiega quest'ordine e i suoi doveri, ivi, e segg. Quando e da chi si debba soccorrere il prossimo con pericolo della vita, 319. e segg. **V. CORREZIONE FRATERNA. LIMOSINA. SCANDALO;**

CASI RISERVATI, V. RISERVE:

CASTITA'. Idea della Castità, III. 117. Castità perfetta, ed imperfetta, ivi. Castità conjugale, vedovile, e verginale, 118. La Verginale distinguesi in materiale e formale, ivi. Come perder si possa questa virtù, ivi. E come ricuperarla, 119. Eccellenza dello stato verginale sopra lo stato conjugale, ivi.

CENSO. Nozione e Divisione, V. 199. E' lecito il riservativo, 200. E il consegnativo reale, ivi. Condizioni, 201. Censo personale, 203. Se sia lecito quando non è redimibile, che dal canto del venditore, 204. e segg. Si estingue il censo se perisce il fondo, 207. E' illecito il patto di assicurazione per i casi fortuiti, 208. Censo misto, 210. Censo vitalizio, ivi.

CENSURA. Diffinizione, VII. 211. Divisione, 212. Pena ecclesiastiche che non sono censure, 213. A chi competa la facoltà d'impor censure, ivi e segg. A chi possa convenire la facoltà delegata, 215. Se alcuno possa farne uso in causa propria, ivi. Delle censure valide, invalide, giuste, ingiuste, 216. Forma-d'imporle, ivi. Monitorio, 217. Pubblicazione, ivi. Per quali colpa si possano impor censure, 218. Quando feriscano i mandanti e consulenti, 219. e segg. Quando gl'indecenti, 221. O i rei di colpa leggiera, ivi. Condizioni per incorrer nelle censure, 222. Ragioni, che scusano dall'

Incorrer le censure, 223. Necessità, ivi. Innocenza, 225. Quale ignoranza, ivi, e seg. Qual dubbio, 227. Quando i ragazzi sono soggetti alle censure, ivi. Se l'impediscono l'appellazione, 228. O il beneplacito della persona interessata, ivi. Le censure si tolgono solamente coll'assoluzione, 229. Varie maniere di essa, ivi e seg. Ognuno è tenuto a chiederla sollecitamente, 231. Chi possa assolvere dalle censure non riservate, ivi. Ogni Sacerdote anche dalle riservate in punto di morte, 232. Chi possa assolvere dalle censure *ab homine*, ivi. Chi dalle riservate dalla legge o statuto, 333. (V. la nota posta in fine della pag. 161.) Modo di assolvere dalle censure, 234. V. SCOMUNICA. SOSPENSIONE. INTERDETTO ec.

CERIMONIE DEL BATTESIMO. Niuna d'esse può omettersi senza peccato, VI. 153. Quali cerimonie precedano il Battesimo, ivi. E quali lo accompagnano, e lo sieguano, 154. Se fuori del caso di necessità si possano riservare ad altro tempo, 155. Se le omesse debbano essere supplite, ivi. V. BATTESIMO.

CERIMONIE CHE PRETENDONO LA CRISIMA, VI. 188. Il Confermando dev' essere presentato al Vescovo dal Padrino, ivi. Quanti, e quali debban esser i Padrini, ivi. Persone escluse dall'ufficio di Padrini, 189. Quali cerimonie accompagnino la Confermazione, ivi. E quali la sieguano, 190. Se dai Padrini si contragga la cognazione spirituale, 191.

CERIMONIE SACRE. Cosa s'intenda sotto questo nome, VI. 83. Se assegnare si possa la ragione per cui sono state istituite, ivi. Se la Chiesa abbia podestà di prescriverle, 84. Loro utilità, 85. Se vi sia obbligo di osservarle, 87. Quali cerimonie è rito debbasi osservare comunicando fuori della Messa, 227. L'omissione di quali cerimonie nella Messa sia peccato grave, 346.

CESSAZIONE *a divinis*. Cosa sia, VII. 274.

CHIERICI. V. ECCLESIASTICI.

CHIRURGI. Loro particolari obbligazioni, IV. 136. V. MEDICI.

CIRCOSTANZE. Delle azioni umane, I. 165. E circostanze che si debbono esprimere in Confessione, VII. 77. e segg. Si annoverano, e si spiegano, 83.

CLANDESTINITA'. Imped. Dirim. Cosa sia, VIII. 346. Qual Parroco sia idoneo ad assistere al Matrimonio, ivi. Quanti e quali testimoni sieno necessari, 348.

COAZIONE. Imped. Dirim. Come e quando si contragga, VIII. 340.

CODICILLO, e clausola codicillare, V. 355, e seg.

COGNAZIONE. Imp. Dir. VIII. 302. Carnale, 303. Regola per conoscer il grado di consanguineità in linea retta, 304. In linea collaterale, 305. Come debbano esprimersi i gradi per la dispensa, 306. Cognazione spirituale, 309. e seg. Cognazione legale, 311. e seg. V. PADRINI. IMPEDIMENTI.

COMODATO, cosa sia, V. 324. Doveri del comodatario, 325. Obblighi del comodante, ivi e seg. Quando debbansi preferire le cose comodate alle proprie, 327. Quando il comodatario possa servirsi della cosa comodata oltre la concessione, ivi. Quando sia tenuto per casi fortuiti, 328.

COMPENSAZIONE OCCULTA. Che s'intenda per essa, III. 199. Se sia mai lecita, 200 e segg. V. **SERVI**. Regola dei Confessori su questo punto, 205.

COMPIACENZA. Idea della semplice compiacenza, I. 271. Della compiacenza di cosa lecita in passato o in futuro, 175. Di azione illecita fatta senza peccato, 176. V. **DILETTAZIONE MOROSA**.

COMPLICE. Non si dee manifestar in confessione, VII. 87. Quando si possa, ivi. È vietato sotto gravi pene ai Confessori l'interrogare senza necessità i penitenti del nome del loro complice nel peccato eo. 88. e segg. Complice in peccati turpi, V. **ASSOLUZIONE**.

COMPRA, V. **VENDITA**.

COMPROMESSO. Cosa sia e quando non abbia luogo, V. 336. e seg. Per arbitri quali persone possano eleggersi, 337.

COMUNIONE PASQUALE. Esistenza di questo precetto, IV. 96. E se obblighi *sub gravi*, ivi. E quali riguardi ed obblighi, 97. In quale età sieno tenuti i ragazzi, ivi. In qual tempo adempiere si debba questo precetto, 98. A che tenuto sia chi ha ommesso la Comunione nella Pasqua, 99. Se debba prevenire il tempo di Pasqua chi prevede in allora un impedimento, ivi. Se chi si è comunicato prima del tempo Pasquale debba nuovamente comunicarsi per adempiere il precetto, 100. Se di proprio arbitrio possa alcuno differire oltre allo stabilito tempo la Pasquale Comunione, 101. E se debba riceverla nella propria Parrocchia, ivi. Se chi ha differita la Comunione Pasquale debba poi farla nella propria Parrocchia, 102. Se in verun caso possa riceverla altrove, 108. e seg. Se i Parrochi abbiano diritto di esigere la fede della confessione prima di ammettere alla Comunione, 105. Se i Sacerdoti soddisfino al precetto celebrando nel tempo Pasquale in qualunque Chiesa, 107. A che tenuti sieno non celebrando, ivi. Ove abbia a comunicarsi chi ha domicilio in due Parrocchie, ivi. Ed i Forastieri e Pellegrini, 108. Quali persone possano fare la Pasquale Comunione presso i Regolari, ivi. Se possano i Regolari comunicare Seculari nel giorno di Pasqua, 109. e seg. Se adempiasi il precetto con una Comunione sacrilega, 111. Chi sia scusato dall'adempimento di questo precetto, ivi. Pene contro i violatori, ivi. Come debbano contenersi i Parrochi contro i violatori di questo precetto, 112.

CONGUBINATO. Cosa sia, III. 123. Se sia peccato più grave della semplice fornicazione, ivi. Cosa esprimere debba il concubinario in Confessione, 124. Non può assolversi se non si separa dalla Concubina, ivi. Nè anche il putativo

se non toglie lo scandalo, ivi. Che far si debba con quei che scacciare non possono la concubina, 125.

CONCUPISCENZA. In ordine all' involontario, l. 158. Divisione, ivi. Se e quale diminuisca il volontario, 159. Se la libertà ed il peccato, ivi. Se possa toglier onninamente il libero, 160. Regole pei moti di concupiscenza, 161.

CONDIZIONE. Imped. Dirim. Quando e da chi contragasi, VIII. 296. e seg.

CONFERMAZIONE, V. CRESIMA.

CONFESSIONE. Riguardo al precetto Ecclesiastico dell' annua Confessione. Canoni di Concilj che stabiliscono questo precetto, IV. 83. Come sia divino, e come Ecclesiastico, 84. Se obblighi tutt' i battezzati, e in quale età li obblighi, ivi. Se una Confessione invalida soddisfa al precetto, 85. Se per adempiere a questo precetto sia necessaria l'accusa dei peccati veniali, ivi. A che tenuto sia chi non ha commesso che soli peccati veniali, 86. A che tenuto sia chi ha fatto una Confessione invalida, 87. Chi sia il proprio Sacerdote cui deve farsi l' annua Confessione, 88. La Confessione deve farsi per bocca del penitente, ivi. Quando taluno tenuto sia a confessarsi co' oenni, o per iscrittura, o per interprete, 89. In qual tempo dell' anno obblighi questo precetto, 90. Se abbia obbligo di confessarsi per la Pasqua chi si è confessato entro l'anno, 91. Come abbia a computarsi l'anno in ordine all'annua Confessione, 92. Chi entro l'anno non s'è confessato, è tenuto a farlo quanto prima, ivi. Se con una sola Confessione si adempia il precetto per due anni, 93. Se chi non s'è confessato per venti anni tenuto sia a confessarsi venti volte, ivi. Se tenuto sia a confessarsi nel principio dell'anno, chi prevede, che non potrà confessarsi nel decorso o nel fine, 94. Se debba prevenire il tempo chi differendo teme di dimenticarsi qualche grave peccato, ivi. Cosa scusi dall'adempimento di questo precetto, 95. Avvertimento molto necessario, 96.

CONFESSIONE SACRAMENTALE, VII. 59. Istituzione e precetto, 60. e seg. Necessità, 63. Chi obblighi e quando, 64. e seg. Deve farsi di propria bocca, 66. Scusa l'impotenza, 67. Della Confessione per interprete, 68. Condizioni per una buona Confessione, ivi e segg. Qual peccato sia mentire, e in quanti modi si possa offender la verità nella Confessione, 71. e segg. Integrità 75. 77. 80. **V. ESAME.** **CIRCOSTANZE. COMPLICE.** Come abbia a confessarsi chi ignora il numero de' suoi peccati, 90 e seguenti. Ragioni che scusano dall'integrità della Confessione, 92. Se scusi la gran copia de' penitenti, 95. **V. ASSOLUZIONE DE' MORIBONDI.**

CONFESSORE. E' ritenuto a manifestare la verità al penitente, che lo interroga, l. 34. Quali cose debba manifestare non interrogato, 35. Quando anche non ispera frutto, 36. Se quando iudi ne teme de' gravi assurdi, 38. Come deb-

ha portarsi cogli scrupolosi, 56. *V.* PENITENZA. ASSOLUZIONE. GIUBBILEO.

CONFUSIONE. *V.* MISTIONE.

CONGRESSO COL DEMONIO. A qual peccato si rivochi da' Teologi, III. 155. Circostanze, che ne aggravano la malizia, e malizie delle quali si veste secondo la varietà della comparsa, *ivi*.

CONGRESSO INORDINATO. Cosa sia, III. 156. Dottrina di S. Tommaso su questo punto, *ivi*.

CONJUGI. Quanti, e quali sieno i loro vicendevoli uffizj, III. 55. Come, e quando peccino contro l'amore scambievolmente, 56. Se sieno obbligati a coabitare insieme, *ivi*. Se sia tenuta la moglie a seguire il marito, 57. Se debba il marito alimentare la moglie, *ivi*. Se debba alla moglie cura, tutela, e correzione, *ivi*. Ed essa a lui soggezione, e obbedienza, *ivi*. Se sia talvolta tenuta ad alimentarlo, 58. Come peccchi la moglie contro la soggezione dovuta al marito, *ivi*. Quali cose non debba il marito impedire alla moglie, 59. E quali non debba concederle, *ivi*. Per qual motivo sia lecita la separazione de' conjugj, *ivi*. Quando le mogli peccino di furto, 189. In quali casi sieno scusate dal furto, 190. Qual dominio loro convenga, IV. 183. Se possa il marito consunare i beni parafernali della moglie contro la di lei volontà, 184. Qual dominio abbia la moglie su i suoi particolari guadagni, *ivi*. Se sieno valide le donazioni tra Conjugj, V. 319. Se le possa senza il consenso del marito possano far limosina, I. 330. *V.* MATRIMONIO.

CONSANGUINITA'. *V.* COGNAZIONE.

CONSUETUDINE. Sua idea e divisione, I. 137. Quando abbia luogo, *ivi*, e segg. Condizioni acciò acquisti vigor di legge, 138. e segg. Può interpretar le leggi, 141. Ed anche abolir le leggi umane, 142. Se peccino i primi che introducono una consuetudine contraria alla legge, *ivi*.

CONTESA. Cosa sia, e quando sia peccato, I. 216.

CONTINENZA. Se i Chierici *in sacris* vi sieno tenuti per voto, VIII. 52. Obblighi di una, che avesse dato il consenso al marito di ricever il soddiaconato, 54. Santità della legge ec. 57.

CONTRATTO. Definizione, V. 126. Obbligo che impone, 127. Divisioni, 128. e seg. Quali persone sieno capaci o incapaci di contrattare, 130. e seg. Se i pupilli, 132. Se i minori, 134. Privilegi degli uni e degli altri, *ivi*. Se altre persone, che non han dominio, 135. e seg. Come e qual consenso sia necessario alla validità de' contratti, 138. e seg. Cose che possono pregiudicare alla libertà del consenso, 140. Qual sorta di frode e d'inganno tolga o non tolga la validità del contratto, *ivi*, e segg. Quando la tolga o no l'errore, 143. e seg. Nozione e divisione del timore, 145. Li contratti fatti per timor grave se sieno validi, 146. e seg. Quando possano essere irritati, 148. Se debba mantenersi la promessa fatta al ladro per timor grave, *ivi*. Timor leg-

giero e reverenziale, 149. Della materia de' contratti, 150. Se sieno materia de' contratti le cose future, 151. Se le altrui, 152. Se le incerte, ivi. Se le illecite, 153. Materia rimota de' contratti, 154. Loro forma, 155. Quali e quante sieno le qualità dei contratti, ivi. E le lor condizioni, 156. Condizioni di cosa necessariamente futura, ivi. Di futuro impossibile, o di cosa illecita, ivi. Condizioni di future contingenze, 157. Regole per tal sorta di contratti, ivi. In riguardo al matrimonio, ivi. E alle ultime volontà, 58. Quali e quanti sieno i contratti non puri, 169. Del contratto *Ad diem*, ivi. *Ad modum*, ivi. *Ad causam*, 160. *Sub disjuntione*, 161. *Ad demonstrationem*, ivi. Dei contratti giurati. Dee distinguersi l'obbligo del giuramento dalla conferma del contratto, 162. Quando il giuramento ne contratti obblighi e quando no, ivi. Li contratti irriti per giuramento positivo in favor del ben comune dal giuramento no restano convalidati, 163. La mancanza delle prescritte plenità rende irriti i contratti, 164. Se anche nel foro della coscienza, ivi. Contratti di cosa vietata dal gius naturale sono irriti, e debbono rescindersi, 30. *Vedi i titoli particolari d'ogni sorta di contratti*, 7.

CONTRATTO TRINO. Cosa sia, V. 222. È pericoloso in pratica, 223. Con una stessa persona è illecito e usurario, 224. e seg.

CONTRIZIONE. Cosa significhi, VII. 16. Definizione, ivi. Qualità e condizioni, 17. e segg. **V. PROPOSITO.** Necessità di mezzo e di precetto, 23. Quando obblighi, 24. Contrizione perfetta, che giustifica innanzi, ma non senza il voto del Sacramento, 26. e seg. Non è disposizione necessaria al Sacramento, 28. Quale vi si richieda, 29. e 32. Non si desume dal senso, ma dalla volontà, 31. L'atto di contrizione dee farsi prima dell'assoluzione, 54. Anche de' veniali, 55. Avvisi su di ciò alli Confessori, 56. Come debba esser concepito l'atto di dolore, 57 e seg.

CONTUMELIA. Nozione della Contumelia, e dell'Improprie, III. 240. Loro gravità, ivi. Quando sieno colpa mortale, e quando veniale, 241. Quando non sieno peccato, 242. Avvertimento ai Confessori.

CONVERSAZIONI. Quanto sieno pericolose le moderne conversazioni promiscue, III. 164.

COOPERATORE AL DANNO ALTRUI. Cosa s'intenda con questo nome, e varie maniere di cooperare, V. 43. Ordine col quale devono restituire i cooperatori, 46. In generale quando e quanto debbano restituire, ivi e segg. Anche nel dubbio di aver influito ne danno altrui, 48. Chi sia il mandante, 49. A cosa sia tenuto, 50. Quando resti libero dall'obbligo di restituire, ivi. Il consigliante è tenuto alla restituzione, 52. Se anche quando consiglia un mal minore, ivi. O quando consiglia con buona fede, 53. O rivoca il dato consiglio, ivi e seg. Il consenziente dee restituire, 55. Se anche quando dà il suo voto dopo decretato il danno, ivi.

O lo dà ad un men degno per escludere un indegno, 57. O non lo dà quando col suo voto potrebbe escludere un indegno, 58. Gli adulatori a che sieno tenuti, ivi.

I Ricettatori come e quando sieno tenuti alla restituzione, 59. I partecipanti quali sieno, 60. Se sia lecito ad un contadino trasportare la preda per lo timore di un mal grave, 61. Come cooperi chi tace, 92. Chi non osta, 63. Chi non manifesta, ivi. Quando debba restituire un servo che tace, ivi. Quando un Confessore, 65. Quando i custodi condotti, 67. O chi gl'impedisce dal gridare contro de' ladri, ivi. Quanto alle circostanze di ordine, tempo, luogo, persone et debbono restituire li cooperatori, *V. RESTITUZIONE.*

COOPERAZIONE AL MALE. Principj generali e fondamentali, l. 360. e segg. Se sia lecito agli Osti per timor della morte dar vino a chi vuol imbracciarsi, 366. Se sia lecito in caso di necessità, chieder prestito a chi non è per darlo et con usura, 368. Osservazioni sopra ciò che può esser lecito o illecito ai servi, 369. e seg.

CORREZIONE FRATERNA. Sua idea, l. 339. Precetto naturale di vino, ivi. Chi, e quando obblighi, 340. e segg. Deesi ossevar l'ordine da Cristo prescritto, 343. e 345. Eccezioni, 343. e 346.

COSCIENZA. Nozione e divisione, l. 18. e seg. Coscienza retta e come obblighi, 20. Come avvenga l'errore della coscienza erronea, 21. Obbligazione della coscienza erronea, ivi. La incibile dee deersi; la invincibile scusa dal peccato, 22. Qual peccato commetta chi fa una azione cui la coscienza erronea detta esser peccaminosa, 23. e seg. Come debba regolarsi chi ha la coscienza erronea perplessa vincibile, 25. Come se è invincibile, ivi. Se chi opera contro la coscienza erronea incorra le pene: o debba riparare il danno, 26. Se un'azione cattiva fatta con coscienza erronea invincibile sia meritoria, 39. e segg. Coscienza certa, 42. Dubbiosa, 43. *V. DUBBIO.* Qual certezza ricerchi per operar lecitamente, 47. Coscienza probabile, 49. Sistema de' Probabilisti, ivi. De' Probabilisti, 50. Qual debba abbracciarsi, ivi e seg. Quanta debba essere la maggior probabilità per operar con sicura coscienza, 52. Varj gradi della certezza morale, 53. Coscienza scrupolosa, 54. Gli scrupoli sono generalmente nocivi, 55. Rimedj contro di essi, 56. Regole ai Confessori degli scrupolosi, ivi.

CRESIMA. Sua definizione, VI. 166. Se sia Sacramento, ivi e seg. Quale ne sia la materia prossima, 168. e seg. Se l'imposizione delle mani sia necessaria a questo Sacramento, 170. Qual sia la materia rinota, 171. Se il crisma debba essere olio meschiato col balsamo, od olio semplice, ivi. Se debba essere dal Vescovo benedetto, 172. Se questa benedizione sia al solo Vescovo riservata, ivi. Se questa sia di necessità di precetto, 173. Se il Papa possa dare la facoltà di benedirlo ad un semplice Sacerdote, ivi. Se il Crisma debba essere di quell'anno, ivi: in che consista la materia

prossima, 174. Come abbia a farsi l'unzione, ivi. Perché i Confermandi segnati vengano in fronte, 175. Se peccati mortalmente chi omette di formare col Crisma in fronte la croce, ivi. Qual sia la forma di questo Sacramento, ivi. Se la forma nostra convenga con quella dei Greci, 176. Quali parole costituiscano tutta intera la forma, 177. Se queste possano omettersi o variarsi, ivi. Chi sia l'ordinario Ministro di questo Sacramento, 178. E chi lo straordinario o delegato, ivi. Cosa richieggasi nel Ministro per la lecita amministrazione di questo Sacramento, 179. Se tutti li Battezzati sieno soggetti alla Cresima, 180. Di qual età debban essere, ivi. E quando si possa essa prevenire, 181. Se questo Sacramento sia alla salute necessario, ivi e seg. Quando obblighi il precetto di riceverlo, 183. E quanto obblighi per accidente, ivi. Quando pechino in tal punto i Parenti, 184. Debito dei Parrochi, ivi. Quanti sieno gli effetti di questo Sacramento, ivi e seg. E quale sia la propria di lui grazia, 186. Come produca talvolta la grazia prima, ivi. Se commetta un sacrilegio chi scientemente lo riceve in peccato mortale, 187. Quali previe disposizioni ricercansi in chi lo riceve, ivi, V. CERIMONIE DELLA CRESIMA. PADRINI. COGNAZIONE SPIRITUALE. GURATORI, V. TUTELA.

D

DEBITI, V. RESTITUZIONE.

DECANI, VIII. 56.

DECIME. Cosa sieno, e loro divisioni, IV. 113. e seg. Se il pagamento delle decime patire possa accrescimento, e diminuzione, 116. Per qual titolo debbano pagarsi, ivi. Se abbiano a pagarsi anche ai Pastori ricchi e malvagi, 117. A chi si pagassero anticamente le decime, ivi. A chi debbansi pagare le decime reali, ivi. A chi le personali, 118. Se sieno dovute anche ai Chierici benefiziati, 119. Se ai Regolari competa il gius delle decime, ivi. Se ai laici, ivi. Quando debbano pagarsi le decime prediali, 120. Se si debbano pagare le decime dei frutti rubati, ivi. In qual luogo debbano pagarsi, 121. In quale stato, ivi. Se debbansi pagare da tutt' i fedeli, 122. Se dagli Eretici, e dai Giudei, e dagli Infedeli, ivi. Se dai semplici Chierici, 123. Se dai Curati, ivi. Se dai Regolari, 124. Di quai proventi debbansi pagare le decime, 125. Se anche dei Novali, 126. Se delle cose illecitamente acquistate, 127. Se abbiani a pagare le decime personali, ivi. Se le decime debbansi pagare anche quando non sono domandate, 128.

DEFUNTI INDULGENZA (PEI). Nozione, IX. 108. Si concede per modo di suffragio, 109. E non di assoluzione, 110. Esistenza dell'indulgenza pei defunti, 111. Si prova, e si confuta l'anonimo di Pistoja, ivi e segg. Falsità avanzate dallo stesso anonimo, confutate, 116. e segg. Chi possa

concederle, 122. Per qual causa, ivi. Condizioni per parte di chi le prende, ivi. Per conto degli stessi defunti, 123. Se giovino ai defunti in generale e in particolare, 124.

DEGRADAZIONE VERBALE E REALE, VII. 268.

DELITTO. Imp. Dir. Cosa sia, ed in quante maniere si incorra questo imped., VIII. 332. e segg.

DEPOSITO. Diffinizione, V. 329. Obligazioni del Depositario, 330. e seg. Quando pecchi o no chi non restituisce la cosa depositata, 331. e seg. Che debba fare se due domandano la cosa depositata, 332.

DEPOSIZIONE. Cosa sia, VII. 268.

DERISIONE. Cosa sia, III. 242. Che peccato sia, 243.

DESIDERIO. Inefficace peccaminoso, I. 176. Quando sia o non sia colpevole il desiderio condizionate di cosa vietata, 177.

DETRAZIONE. Sua diffinizione, III. 228. Se *ex genere suo* sia peccato mortale, ivi. In quante maniere possa farsi la detrazione, ivi. Se possa essere soltanto peccato veniale, o anche nessun peccato, 229. Se accadere possa che colpa grave sia la detrazione in cosa leggiera, ivi. Maniera di detrazione assai perniziosa, 230. Se ad una sola persona palesarsi possa un delitto occulto, ivi. Quando rivelare si possa gli altri occulti delitti, 231. Se pecca chi parla male per sola loquacità, e leggerezza, 232. Qual peccato sia il narrare un delitto notorio, ivi. Se lecito sia infamare l'infamante, 234. Se pecchi chi per solo sollievo narra un occulto delitto, 235. Quali circostanze debba il detrattore esprimere in Confessione, 236. Se pecchi chi ascolta i detrattori, 237. Come debba il detrattore risarcire la fama, 256. *V. FAMA*.

DIACONATO. E' vero Sacramento, VIII. 6. Diffinizione, 66. Materia e forma, 67. Funzioni del Diacono, 68. e segg.

DIGIUNO. Varj generi del digiuno generalmente considerato, IV. 27. Origine del precetto del digiuno, 28. In qual senso dicasi precetto della Chiesa, ivi. Se obbliga *sub gravi*, 29. Quante cose comandate vengano da questo precetto, ivi. Ora della refezione secondo l'antica disciplina, ivi. Varj cangiamenti, e tempo in cui avvennero, ivi. Quale sia del digiuno la parte essenziale, 30. Quale sia il digiuno Quaresimale, 31. E quale quello delle quattro Tempora, ivi. Se vi sia obbligo di digiunare nelle Vigilie comandate, ivi. Se nei giorni di digiuno vietato sia di cibare carne, 32. Cosa s'intenda sotto nome di carne, ivi. Come trasgrediscasi questo precetto, ivi. Se fra gli animali vietati ci sia la folega, ed altri uccelli acquatici, 33. Se vietate sieno l'uova, e i latticinj, ivi. Anche nelle Domeniche di Quaresima, ivi. Se gli infanti dispensati sieno da tale astinenza, ivi. Se diasi in questo precetto parità di materia, ivi. Se sia lecito in Quaresima mangiar ciambelle fatte col burro, ova, ec. 34. Se peccino i fabbricatori, e venditori di tali cose, ivi. Quante volte pecchi gravemente chi più volte in

un giorno di digiuno mangia carne, 35. Quali cause scusar
 possano dall'astinenza, ivi e seg. Avvertimento ai Medici, 37.
 Avvertimenti da darsi ai fedeli dai Parrochi, e Confes-
 sori in ordine alla dispensa, 38. Se i dispensati dall'asti-
 nenza sieno tenuti all'unica refezione, 39. Se possano in-
 sieme mangiare carne, e pesce, ivi. Se nella colazione del-
 la sera si possa far uso di carne, e latticinj, ivi. Se chi
 per dispensa mangia latticinj possa far insieme uso di pe-
 sce, 40. Se chi mangia carne possa far anche uso dei lac-
 ticinj, ivi. Se nella colazione della sera permesso sia ai
 dispensati di cibare carne e latticinj, 40. Anche nella cena
 delle Domeniche di Quaresima, ivi. Se la sera, e fra il
 giorno possano i giovani non ancor giunti al terzo settennio
 di loro età mangiar carne e latticinj nei giorni di digiuno,
 43. Chi dispensare possa dall'astinenza Quaresimale, 44. A
 chi debbasi ricorrere per la dispensa di tutta una Città, o
 Diocesi, ivi. Se i Vescovi, i Parrochi e i Superiori Regolari
 possano dispensare alcuni individui particolari, 45. Se il
 precetto dell'unica refezione sia negativo, 46. Se interrom-
 pere si possa l'unica refezione, ivi. E per quanto tempo,
 47. Se guasta il digiuno quello che picciola cosa mangia più
 volte, 48. Se i liquidi frangano il digiuno, 40. Varj generi
 di liquidi, e quali frangano il digiuno, ivi e seg. Quanti
 peccati commetta chi in giorno di digiuno mangia più vol-
 te, 52. Se chi per inavvertenza ha rotto il digiuno debba
 poscia osservarlo, 53. Se vi sia obbligo di aspettare l'ora
 meridiana per prendere la refezione, ivi e seg. Quale anti-
 cipazione sia grave, 55. Se sia lecito far colazione la mat-
 tina, e pranzare poi la sera, 56. Quando incominci e ter-
 mini il digiuno, 57. Se chi dubita esser giunta in mezza
 notte possa mangiare, 58. Se chi cena cessare debba al se-
 gno di mezza notte, ivi. Se la colazione serotina sia dalla
 Chiesa permessa, 59. Regola generale per la qualità, e quan-
 tità del cibo nella colazione, ivi e seg. Regola per i Confes-
 sori interrogati dai penitenti sulla quantità del cibo permes-
 so nella colazione, 63, e seg. Se la Legge Ecclesiastica del
 digiuno obbliga prima del 21 anno, 65. Se prima di tal età
 esser vi possa obbligo del digiuno, 66. Se tosto compiuto il
 ventunesimo anno debba osservarsi il digiuno, 67. Che ab-
 bia a farsi in caso di dubbio, ivi. Se vi sia età in cui ces-
 si l'obbligo del digiuno, ivi e seg. Se debba digiunare chi
 dubita di poterlo fare senza grave pregiudizio, 71. Se i Fo-
 rastieri tenuti sieno ai digiuni dei luoghi per cui passano,
 72. Se sia lecito partire a bella posta da un luogo ove si di-
 giuna per esentarsene, 73. Se l'impotenza fisica, e morale
 scusino dal digiunare, ivi. Quali poveri, e mendichi sieno
 scusati dall'osservanza del digiuno, 74. Se la difficoltà di
 digiunare scusi dal digiuno, ivi. Se le donne gravide, e lat-
 tanti scusate sieno dal digiuno, 75. Se i coniugati esenti
 sieno dall'obbligo di digiunare per non rendersi meno atti-
 agli ufficj maritali, 76. Quali persone sieno comunemente.

scusate dal digiuno, 78, e seg. Come peccino quei che operano alla violazione del digiuno, 82. Avvertimento ai Confessori, ivi, V. GIUBBILEO.

DIGIUNO NATURALE. Se debba premettersi alla S. Comunione, VI. 236. In che consista questo digiuno, 237. Quali cose violino questo digiuno, ivi e seg. Se chi dubita d'aver violato il digiuno possa comunicarsi, o celebrare la Messa, 239. Se sia necessario questo digiuno, anche al Sacerdote per degnamente celebrare, 302. In quali casi possa un Sacerdote non digiuno celebrare, ivi e seg.

DILETTAZIONE MOROSA, Cosa sia, I. 172. In materia grave è peccato mortale, 173. È infetta della malizia dell'oggetto, ivi. La prava dilettaazione può accadere in varie guise, 174. In essa non è lecito portarsi negativamente, ivi. Di quanti generi essa sia, III. 162.

DIMISSORIE. Cosa sieno, e chi ne abbisogni, VIII. 24.

DINUNZIE. Che devon preceder il Matrim. VIII. 146. Obbligo di farle, ivi. Tempo, luogo, modo di farle, 147, e seg. Da esse qual obbligo ne risulti nei Fedeli, 150. Se, e per quai motivi, e chi possa da esse dispensare, 151. Se richieggasi causa giusta, 152. A quante classi. riducansi le cause di dispensare, ivi.

DISCORDIA. Cosa sia, e quando sia o non sia peccato, I. 125.

DISPARITA' DI CULTO. Imped. Diriment. Idea e sua origine, VIII. 344. Se sia dispensabile, 345.

DISPENSA. Cosa sia, I. 122. Divisioni, ivi. Se sia valida la dispensa presunta, 123. Se basti alla dispensa la taciturnità del Superiore, ivi. Se la legge naturale ammetta dispensa, 124. Se la Legge Divina, ivi e seg. In quali leggi possa dispensare il Legislatore umano, 126. Quando l'inferiore nelle leggi del Superiore, ivi. Quando i Vescovi nelle Leggi Pontificie, e canoniche, 127. Chi può dispensare. gli altri può dispensar anco se stesso, ivi. Se sia lecita la dispensa senza giusta causa, 128. Quale debba dirsi giusta causa, ivi. Se pecchi chi fa uso della dispensa concessuta senza giusta causa, 130. Dispense invalide, 132 e seg. Surretizie e Orretizie, 134. Se sia valida la dispensa estorta per timore, 135. Se cessando la causa cessi la dispensa, ivi. Dispense in tempo di Giubbileo. IX. 189, e seg.

DISPENSE MATRIMONIALI, V. IMPEDIMENTI.

DISPERAZIONE. Cosa sia, e sua gravità, I. 295. È di due sorte, ivi. Quanto pericolosa, 196.

DISTRIBUZIONI COTIDIANE. Cosa sieno, II. 55. Se dovute sieno ai soli presenti, 56. Se debba restituire chi le ha ricevute assente, ivi. Se debbano applicarsi a tutte le Ore Canoniche, ivi. Se la consuetudine, o lo statuto suffragar possano gli assenti per percepirle, ivi. Se tali distribuzioni oltre essere illecite sieno anche invalide, 57. In quale circostanza possa l'assente lucrare le distribuzioni, ivi. Quali infermi le acquistino, ivi. Se quelli infermi, che prima

dell'Infermità non frequentavano il Coro, 58. Se i vecchi settuagenari sieno esenti dal Coro, e lucrino le distribuzioni, ivi. Qual sia la corporale necessità che scusa dal Coro; ivi. Per quale utilità della Chiesa i Canonici assenti non perdono le distribuzioni; 59. Quando si lucrino per titolo di pietà, ivi. Se possa il Papa accordare le distribuzioni agli assenti, 60. Cosa sia collusione, e remissione; ivi.

DIVINAZIONE. Cosa sia, e di quante maniere, I. 105. Due generi di cose alla divinazione soggette, ivi. Di quante specie sia, 106. Varie classi con espressa invocazione del Demonio, e varie classi senza; ivi. Se la divinazione con espressa invocazione del Demonio sia peccato gravissimo; ivi. V. SORTI.

DIVORZIO. Di quante sorta: quando lecito o illecito: e doveri rispettivi dopo fatto il divorzio, VIII. 232, e seg.

DIVOZIONE. Sua vera idea, II. 5. Sue cagioni, ivi.

DOLORE, V. ATTRIZIONE. CONFESSIONE.

DOMINIO. Sua natura e divisione, IV. 174. Cosa sia il dominio pieno e non pieno, ivi. Sue diffinzioni e divisioni; ivi. Qual dominio competa a Dio, 179. Non può convenire il dominio che alla creatura intellettuale, ivi. Se l'uomo infedele o peccatore sia capace di dominio, 182. Se i fanciulli e i mentecatti, ivi. Se gli schiavi, 181. Se i figliuoli di famiglia abbiano un pieno dominio de' beni castrensi; ivi. E quasi castrensi, 182. Degli avventizj se' abbiano e il dominio e l'usofrutto, ivi. E così pure dei profettizj, 183. Qual dominio convenga alle maritate, ivi. A chi spetti il dominio de' beni dotali, ed a chi l'usofrutto, ivi. Se alla moglie spetti il dominio e l'usofrutto dei Beni parafernali, ivi. De' beni comuni di chi sia l'usofrutto e il dominio, ivi. Quali beni sottoposti sieno all'umano dominio, 186. Come possa l'uomo acquistare dominio sopra un altro uomo, 187. Se l'uomo abbia dominio della sua fama, 188. Se della sua vita e membra, ivi. Se il Principe abbia dominio sulla vita de' sudditi, 189. Cosa sia quella maniera di acquistare dominio che chiamasi occupazione; ivi. Varie maniere d'acquistare dominio, 203, e seg. Se la prescrizione sia un legittimo titolo di dominio anche in coscienza, 217.

DONAZIONE. Diffinizione, V. 314. Divisioni, ivi e seg. Condizioni necessarie per parte della materia, 315. Per parte del Donatario e dei Donatori, 316. Se possano i Regolari fare donazioni, 317. Donazioni fra i conjugi, 319. Dei Genitori ai figliuoli, 320. Per quali cause si possa rivocare la donazione, 321, e seg.

NOTE. Diffinizione e divisione, V. 338. Materia, ivi. Se il Padre, che deve darla sia in qualche caso dispensato da questo dovere, 339. In mancanza del Padre chi debba darla, 340. Morto il marito o la moglie a chi spetti la Dote, ivi.

DUBBIO. Quando abbia luogo il vero dubbio, I. 43. Cosa sia il dubbio di gius, e il dubbio di fatto, 44. Se sia

mai lecito operar con dubbio di peccato, ivi. Se possa deporsi il dubbio a capriccio, 45. Nel dubbio eleggere si deve la parte più sicura, 46. Per operare lecitamente è necessaria la certezza morale, 47. Vero senso di quell'assioma: *in dubio melior est conditio possidentis*, 48. Quando il dubbio, e l'opinione sieno mortalmente peccaminosi, III. 213. Quai sieno i dubbj ragionevoli, 215. Quando debbano i dubbj interpretarsi per la parte migliore positivamente, ivi. Quando basti negativamente, 216. Quando lecito sia interpretare i dubbj non a favore del prossimo, ivi.

DUELLO. Sua diffinizione, III. 103. Se vietato sia da tutte le leggi, 104. Se sia mai lecito, ivi e seg. Quali pene incorrano i duellanti, 107. Quali persone sieno ad esse soggette, ivi. Come incorransi sì fatte pene, 108. *V. SCOMUNICA.*

E

ECCLESIASTICI. Da quali azioni debbano astenersi per non dare scandalo, I. 350. Se sieno rei di scandalo dicendo parole poco caste, e meno decenti, o proferendo degli equivoci specialmente alla presenza di persone d' altro sesso, 356. Se sieno obbligati di dare buon esempio, III. 63. Quali sieno gli uffizj degli Ecclesiastici Pastori, ivi. Qual sorta di caccia sia agli Ecclesiastici vietata, IV. 191. Qual peccato commettano esercitandola, 192. Se sia loro permesso di negoziare, 225. Se sia loro vietata anche la negoziazione mista, 227. Se possano farlo per altrui opera, ivi. E in caso di necessità, 228. Quali arti sieno loro vietate, 229. Se possano servire i laici, e le signore, 230. Quali pene incorrano gli Ecclesiastici negoziatori, 231. Di quali beni possano gli Ecclesiastici far testamento, V. 349. Se sieno obbligati a portar l'abito Chiericale, VIII. 83. E quali pene incorrano non portandolo, 84. Se sieno tenuti ad aver la tonsura, e quali pene incorrano non avendola, 85. Se sia loro lecito di mascherarsi, ivi. Se il ballo, 86. Il Teatro, la taverna, ivi. Se il giuoco, 88. La tutela testamentaria, 89. Il conversare con donne, 90. Il portar armi, 91. L'uffizio di Avvocato, e di Procuratore, 92. Alcuni altri loro doveri, 93, e seg.

ELEZIONE, V. BENEFIZJ ECCLESIASTICI.

ENFITEUSI. Cosa sia, IV. 175. E di quante sorta, V. 211. Quali sieno i diritti dell'Enfiteuta, ivi. E i suoi pesi, 212.

EPICHEJA. Cosa sia, I. 119. Suo oggetto, 120. Se abbia luogo nel gius naturale e divino, ivi. Se nelle leggi umane irritanti e proibenti alcun atto, 121. Se nel caso di dubbio, ivi. Se quando non vi sia detrimento del ben comune, 122.

EREDE, V. TESTAMENTI.

ERESIA. Sua nozione, I. 279. Pertinacia necessaria all'eresia, ivi. Qual dubitazione costituisca l'uomo eretico, 280. Chi si sottometta al giudizio della Chiesa non è ereti-

ed. 281. Se lo sia chi erra per ignoranza, ivi e seg. Se sia eretico chi nega la fede solo esteriormente, 282. Pene contro gli eretici, 283. Varie sorta di eretici, ivi. Qual segno basti affinché l'eresia sia esternata e soggetta alle pene, 284.

·ERROR COMUNE E TITOLO COLORATO. Cosa sieno, VII. 152. Uniti insieme rendono valida l'assoluzione, ivi e seg.

ERRORE. Imp. Dir. Qual errore dirima il Matrim., VIII. 291. Quando lo dirima l'errore circa le qualità della persona, 292. Avvertimenti, 294.

ESAME DI COSCIENZA. Qual esser debba per la Confessione. VII. 76, e seg.

ESORCISTATO, VIII. 48.

ESTREMA UNZIONE. Diffinizione, VII. 298. Materia rimota, Olio d'uliva, 299. Benedetto, 300. E da chi, ivi. Materia prossima, 301. Quante, ove, e come debban farsi le unzioni, ivi e seg. Forma necessaria di questo Sacramento, 303. Suo ministro, 304. Per la valida, ivi. E per la lecita amministrazione, 305. Chi sia tenuto ad amministrarlo in tempo di peste, 306, e seg. Chi sia, o non sia il soggetto di questo Sacramento, 307, e seg. Precetto di riceverlo, 309. Tempo di riceverlo, 310. Può iterarsi, e quando, 311. Cosa si ricerchi per riceverlo lecitamente e con frutto, 312, e seg. Suoi effetti, 313, e seg. Errori popolari intorno al ricevimento di esso, 315.

EUCARISTIA SACRAMENTO, VI. 191. Varj suoi nomi, 192. Diffinizione, 193. Se sia vero Sacramento, ivi, e Sacramento permanente, 194. Se G. C. sia presente nell'Eucaristia per transostanziazione, ivi. Se sia tutto in tutto, e tutto in ciascuna parte, 195. Se sussista fino a tanto che durano le specie, ivi. Qual adorazione sia all'Eucaristia dovuta, 196. Qual sia la materia di questo Sacramento, 197. Qual pane, e qual vino sia materia idonea, 198. Come debba esser fatto il pane, ivi. Qual pane sia materia inetta, ivi e seg. Se si possa consacrare sì nel pane azzimo che nel fermentato, 201. Se sia lecito ai Greci di celebrare in azzimo, e a' Latini in fermentato, 202. Se il vino di qualsivoglia vite, o paese sia materia atta, 203. E se lo sia la Lora, il Mutsò, l'Agresta, l'Aceto, e l'Acqua vite, e il Mosto, 203. Se il vino congelato, 204. Se il vino debb'essere meschiato coll'acqua, 205. E se lo sia per precetto Ecclesiastico, ivi. Quali cose debbansi osservare intorno all'acqua da meschiarsi col vino, ivi e seg. Se la materia da consacrarsi essere debba determinata dall'intenzione del celebrante, 207. Quale intenzione ricerchisi per tale determinazione, 208, e seg. Se la materia debba essere presente al Sacerdote, 210. Quale presenza si richiegga, ivi. Qual sia la forma di questo Sacramento, 212. In che consista la essenziale forma della consecrazione del pane, ivi. E in che quella del vino, 213, e seg. Quali cangiamenti nella forma del pane nuocano al valore della consecrazione, 216. Se sia lecito consecrare una

specie senza l'altra, 218. Chi sia il Ministro della consecrazione, 219. Come pure della pubblica e solenne dispensazione, ivi. Come competa anche al Diacono il dispensare l'Eucaristia, 220. Quando gli sia lecito l'amministrarla, 221. Se sia più lecito l'amministrarla ai Chierici inferiori, 222. Quanti, e quali requisiti ricercansi per la lecita amministrazione di questo Sacramento, 221, e seg. Qual sia il tempo più opportuno per amministrarla, 225. Se, e come si possa amministrarla nelle Messe da morto, 226. Se negli Oratorj privati, 227. Quali riti debbano osservarsi nel comunicare fuori della Messa, ivi. Se sia lecito dare più particole, o un' Ostia grande a chi si comunica, 228. Che abbia a farsi se cada a terra una Particola, 230. O nel seno d'una femmina, ivi. Quale sia il soggetto capace della SS. Eucaristia, 231. Antica, e presente disciplina riguardo ai fanciulli, ivi. Che peccato sia l'amministrarla ai fanciulli, 232. Se possa darsi ai pazzi perpetui, ivi. Ai semifatui, 233. Ai sordi, ai muti, e agli enegumenti, ivi. Se ai rei di gravissimi delitti in punto di morte, e ai condannati al patibolo, ivi. Se ai pubblici peccatori, e agli occulti, 234. Se ad un occulto peccatore sia lecito dare una particola non consecrata, 235. In cosa consista la corporale mondezza, e se questa impedisca di comunicarsi, 241. Se lo impedisca la notturna polluzione, ivi. Se l'atto conjugale, 242. Della compostezza esteriore, 243. Se per comunicarsi sia assolutamente necessaria la mondezza da ogni peccato mortale, 244. Se praettere debba la Confessione chi è reo di peccato mortale, ivi e seg. Se chi s'è dimenticato un peccato mortale sia tenuto a confessarlo prima di comunicarsi, 247, e seg. Se chi s'è comunicato colla sola contrizione debba quanto prima confessarsi, 249. A quali persone abbia a differirsi la Comunione, ivi. Se differire si possa anche pei soli peccati veniali, 250. Se l'Eucaristia sia di necessità di mezzo, 252. Se di necessità di precetto divino, o ecclesiastico, ivi. Quando questo precetto per sé obblighi, 253. E quando per accidens, ivi. Se in morte obblighi tutti, 254. Quando nei ragazzi incominci l'obbligo di comunicarsi, 262. Se ci sia precetto divino di comunicarsi almeno talvolta entro la Messa, 267, e seg. Se la frequentissima Comunione sia necessaria alla salute, 269, e seg. Se sia più commendevole l'uso frequente della SS. Eucaristia, che il raro, 271. A chi debba accordarsi l'uso frequente, e a chi no, ivi. Che debba dirsi della Comunione quotidiana, 272, e seg. Quali sieno gli effetti dell'Eucaristia, 275, e seg. Quale condizione ricerchisi perchè quondar possa da peccati veniali, 277. Se produca in tutti egualmente i suoi effetti, 280. Se questi effetti sieno sempre sensibili, ivi. Se i peccati veniali impediscono il frutto di questo Sacramento, ivi. Se la comunione di uno possa giovare ad un altro, 281. Quando la SS. Eucaristia produca i suoi effetti, 283. **VIATICO. DIGIUNO NATURALE.**

EUCARISTIA, SACRIFIZIO. Definizione del Sacrificio, VI. 284. In che distinguasi dalle altre obblazioni, 285. Di quante sorta sia il Sacrificio per parte del fine, ivi. Se la Messa sia l'unico, e il vero Sacrificio della Legge nuova, 286. Se convenga alla Messa la definizione di Sacrificio, 287. In che consista l'atto essenziale del Sacrificio, ivi e seg. Chi sia il principale offerente, 291. Se i Sacerdoti sieno i veri e soli Ministri di questo Sacrificio, ivi. Sistema d'alcuni nuovi Maestri su tal punto, 292, e segg. Qual parte abbiano i Fedeli nel Sacrificio, 296. Se i Sacerdoti malvagi perdano la potestà di offerirlo, 297. Cosa ricerchisi per offerirlo lecitamente, 298. Se chi è in peccato mortale debba premettere la Confessione, ivi. Quando basti la sola contrizione, ivi. Quando si avveri la mancanza del Confessore, e quando no, ivi e seg. Quando si avveri la necessità, l'infamia e lo scandolo, 300. Come abbia ad intendersi il precetto di confessarsi *quamprimum*, 301. Se per degnamente celebrare ricerchisi il digiuno naturale, ivi. E quando no, ivi e seg. Se il Sacerdote sia tenuto a celebrare alcuna volta, 305. Quanti e quali sieno gli effetti del Sacrificio, 306. Come produca la remissione della pena, 307. E come il perdono della colpa, 308. In qual senso sia il Sacrificio di virtù infinita, ivi. Quanti sieno i frutti di questo Sacrificio per parte dei partecipanti, 309. Se esso giovi per ottenere anche cose temporali, 310. Se giovi anche *ex opere operantis*, ivi. Per chi possa offerirsi, e per chi no, 311. Se le Messe dei Defunti debban essere, quando si possa, di Requie, 312. Come possa offerirsi il Sacrificio per Santi, ivi. Cosa sia l'applicazione del Sacrificio, e qual frutto riguardi, 313. Se basti l'applicazione abituale, 314. Se debba essere determinata, ivi. Se si possa applicare la Messa per primo che darà l'elemosina, ivi. La Messa deve celebrarsi secondo il volere di chi ha dato l'elemosina, 315. Se sia necessario che l'applicazione sia secondo la volontà del Superiore, ivi. Tre classi di Sacerdoti, ivi. Qual obbligo abbia il semplice Sacerdote intorno alla celebrazione ed applicazione del Sacrificio, ivi. Quale gli aventi cura d'anime, V. **BENEFIZIATI.** Quale i semplici Cappellani, 316. Se questi tenuti alla quotidiana celebrazione possano qualche volta ometterla, 317. Quando alla più lunga debba farsi l'applicazione della Messa, 318. Se possa il Sacerdote ricevere lecitamente lo stipendio per la Messa, 319. E quale stipendio, 320. A chi spetti la determinazione dello stipendio, ivi. Se possano i Sacerdoti ricevere di più, ivi. Ed anche esigerlo, 321, e seg. Se chi ha accettato elemosine incongrue possa diminuire il numero delle Messe, 323. Se un ricco Sacerdote ricevere possa lo stipendio della Messa, 324. Se *sub gravi* tenuto sia il Sacerdote a celebrare tutte le Messe ricevute, 325. E secondo le condizioni dall'offerente prescritte, ivi. Se sia lecito far celebrare le Messe da altri col ritenersi parte dell'elemosina, 326. Bolla di Bened. XIV. con-

tro il merdimonio delle Messe, 327. Eccezione pei Benefiziati e Cappellani, 328. In quali giorni non sia lecito celebrare la Messa, 329. In qual giorno se ne possa dire più d'una, 330. Quando la necessità permetta di celebrarne due in un giorno, ivi. Condizioni da osservarsi in tal caso 331. In quale ora del giorno si possa celebrare la Messa, ivi. Privilegi dei Regolari su tal punto aboliti, 332. Se celebrarsi si possa la Messa fuori del luogo sacro, ivi. Se in mare si possa celebrare senza privilegio della S. Sede, 333. Se nei pubblici e privati Oratorj si possa ugualmente celebrare, 334. Quali persone soddisfino al precetto negli Oratorj privati, 335. Se per potere celebrare nelle Chiese o Oratorj sia necessaria la benedizione, o consecrazione, ivi. Per quante cagioni possano le Chiese e gli Oratorj divenire inetti alla celebrazione 336, e seg. Da chi possa essere riconciliata la Chiesa polluta, 338. Se debbasi celebrare solamente sull'Altare, ivi. Condizioni necessarie di questo Altare, ivi. Se alla celebrazione sieno necessarie le sacre vesti, 339. A chi appartenga la loro benedizione, 340. Dei vasi sacri, 341. Degli ornamenti del Calice, ivi. Se sia lecito celebrare senza Messale, ivi. E col capo coperto, 342. E coi piedi scoperti, 344. E non colle mani lavate, ivi. Qual peccato sia il celebrare prima della recita del Mattutino, 344. In quante parti dividasi la Messa, ivi. Quale omissione sia grave, 345. L'omissione di quali cerimonie sia peccato grave, 346. Se il Sacerdote sia tenuto *sub gravi* a celebrare con un Ministro, 347. Se questo possa farlo anche una femmina, 348. Qual peccato sia il dire le segrete con voce alta, 348. Come debban leggersi le non segrete, 349. Qual peccato commetterebbe quel Sacerdote che lasciasse il Sacrificio incominciato, ivi. Quando poi possa e debba desistere, ivi. Se senza grave peccato si possa interrompere la Messa, 350. Se possa di nuovo incominciarsi la Messa già detta fino all'Offertorio, 351. Come s'abbia a supplire il Sacrificio interrotto per morte del celebrante, ivi. O a cagione di materia inetta, 352, e seg. Se il Sacerdote possa assumere un'Ostia preconsecrata in luogo della da sè consecrata, 354. Quanto tempo debbasi impiegare nella celebrazione della Messa, ivi e seg. Se debba esser celebrata secondo il proprio Rito, 356. Quando il Sacerdote uniformare si debba al colore e qualità della Chiesa in cui celebra, 357. Se possa celebrare la Messa propria di quell'Ordine in cui celebra, 358. Se dei semplici Beati, 359. Se possa dirsi la Messa *pro sponso & sponsa* in giorno di rito doppio, 360. Se nel fine delle Messe votive che leggonsi in Quaresima abbia a leggersi il Vangelo della Feria, ivi. Quando cantar si possa Messa da morto nei giorni di rito doppio, 361. Se presente il cadavere celebrare si possa Messa bassa da morto in giorno di doppio, 362. Quando sia lecito celebrarne una bassa non potendo, cantarla, 363.

FAMA. Necessità di restituire la fama, e l'onore, III. 255. Come debba farsi il risarcimento, ivi. Come farlo debba il calunniatore, ivi. E come il detrattore, 246. Se debba farsi la ritrattazione, 257. In qual modo debba risarcirsi quando la ritrattazione sia impossibile, 258. Qual differenza vi sia tra la fama e l'onore, 259. Se l'onore debba risarcirsi, ivi. Cosa far debbano i figliuoli che disonorano i lor genitori, 260. Se infamare chi ha infamato scusi dalla restituzione, 261. Se in materia di fama luogo abbia la mutua compensazione, ivi. E quale compensazione, 262. Quali cause e motivi scusare possano dalla restituzione, ivi.

FEDE. Sua nozione, I. 255. Oggetto materiale, 256. Formale, 257. Argomenti di credibilità, 258. Pio affetto, ivi. Necessità della Fede, 259. Cose da credersi di necessità di mezzo, 260. Cose da credersi da tutti, 261. Cosa comprenda il precetto della Fede, 263. Se sia affermativo, e insieme negativo, ivi. Se vi sia obbligo di far atti di fede, ivi. Con qual frequenza, 264. Quando ne sieno tenuti i fanciulli, ivi. Quando sia tenuto l'infedele ad abbracciare la Fede, ivi. Quando obblighi l'atto di Fede, 265. Quando obblighi il precetto di confessar esteriormente la Fede, ivi e seg. Se quando uno è interrogato dalla pubblica podestà, 266. O da persona privata, ivi. Quali persone tenute sieno per precetto Ecclesiastico alla professione di fede, 267. Cosa vieta il precetto di Fede negativo, 268. Se sia mai lecito il simulare una falsa Religione, 269. Quali parole, segni, o azioni debbano tenersi come protestative di falsa religione, ivi. Se l'incensare un idolo, 270. Se neghi la Fede chi nega d'essere Cristiano, ivi. Se sia lecito di mangiar carne nei giorni vietati trovandosi tra gli Eretici, 271. Quali vesti sieno protestative di falsa religione, ivi. Se pecchi chi entra ne' templi degl'infedeli, 272. Se chi comunica con essi ne' riti sacri, ivi. *V. INFEDELTA'.* A chi sia lecito disputar della Fede cogl'infedeli, 276. Quando sia illecita la comunicazione cogl'infedeli, 277. O cogli Ebrei, 278. *V. ERESIA.*

FESTE. Gravità dell'obbligo di santificarle, III. 5. Quando comincia quest'obbligo, ivi. Chi riguardi quest'obbligo, 6. Se tenuto sia alla festa propria del luogo chi n'è uscito per onesto motivo, ivi. Che debba dirsi de' pellegrini, viaggiatori, e forestieri che giungono in un paese in cui sono per fermarsi qualche giorno, 7. Che dei semplici passeggeri, 8. Quali sieno le opere servili vietate ne' giorni festivi, ivi. Se vietate sieno le fiere, i mercati, il mercantare, e i giudizj forensi, 9. E quelli degli arbitri, ivi. Se possano in tali giorni rogarsi i Testamenti, e i Contratti Nuziali, 10. Quali cose spettanti alla cura del nostro cor-

po sieno permesse ne' giorni festivi. Se permesso sia l'esercizio del Barbriere, *ivi*. Se le sconciature di testa sieno vietate, 11. Quali sieno l'opere liberali permesse ne' giorni festivi, 12. Se lecito sia il trascrivere, *ivi*. Se il copiare componimenti musicali, o il comporre caratteri per la stampe, 13. Se il dipingere, *ivi*. Se per divertimento lecito sia il filare, o ricamare in giorno di festa, 14. Se vietati sieno i lavori di divozione, 15. Se quelli che ordinati sono al culto di Dio, *ivi*. Se lecito sia di viaggiare, *ivi*. Se la pesca, la caccia e l'uccellazione, 16. Se violi la festa chi in essa pecca mortalmente, 17. Se la violi ogni peccato mortale, *ivi*. Se i discorsi impuri ed osceni, 18. Avvertimento pei Confessori, 19. Se la necessità renda lecito il lavoro in giorno di festa, *ivi*. Se la dispensa, 20. Se la brevità del tempo, 21. Se pecchi mortalmente chi fa lavorare dieci o dodici uomini per un'ora, 22. Se il precetto di santificare le Feste sia affermativo, 23. L'assistenza alla Messa è una parte del Culto divino dalla Legge prescritto, 24. Se basti la sola Messa per santificare la Festa, *ivi*. Se basti congiunta coll'astinenza dalle opere servili, 25. Che peccato commetta chi non altro fa che ascoltare la Messa, 26. Autorità di varj Autori, 27. Qual sia il nostro sentimento, 29. Se chi è impedito dall'ascoltare la Messa tenuto sia a supplire con altre opere di pietà, *V. MESSA*.

FEUDO, *V.* 212. Diritti e pesi del Feudatario, *ivi* e seg.

FIDECOMISSO. Cosa sia, di quante sorta, e a cosa obblighi, *V.* 359.

FIGLI, Uffizj che debbono ai Genitori, *III.* 32. Quando peccino contro ad essi, 34. Se un'ingiuria leggiera in se divenga grave riguardo ai Genitori, *ivi*. In quali cose debbano ubbidire, 35. E in quali no, 37. Se tenuti sieno a chiedere licenza ai Genitori per contraere matrimonio, *ivi*. Se peccino mortalmente non chiedendola, 38. Se peccino non accoppiandosi con chi vogliono i Genitori, 39. Se tenuti sieno di sovvenirli nello spirituale, e nel temporale, 40. Come peccino contro questi doveri, *ivi*. Se possa il figliuolo lasciar poveri i parenti per farsi Religioso, 41. Se già professò debba uscire dal Chiostro per soccorrerli, *ivi*. Quando sieno i figliuoli rei di furto, 187. Quando in ciò peccino mortalmente, 188. Quando scusati dal peccato di furto, *ivi*. A che sieno tenuti disonorando i loro Genitori, 260. Qual dominio ad essi competa, *V. DOMINIO*. Se il figliuolo possa negoziare col danaro del Padre, *IV.* 184. Se negoziando debba restituire col luoro al Padre, 185. Se, e di che possano i figliuoli far elemosina, *L.* 232.

FORNICAZIONE. Qual peccato sia, *III.* 120. Se vietata sia dal Gius Divino, *ivi*. E dal gius naturale, 121. Se sia più grave colpa commetterla con la propria, o altrui sposa, di quello sia con donna libera, 122. O con donna infedele, *ivi*. *V. CONCUBINATO. MERETRICIO*.

FRATELLI E SORELLE. Loro reciproci doveri, *III.* 60.

FURTO, Definizione del furto, e sua dichiarazione, III. 174. Diversità di furti, 175. Se sieno distinti di specie, ivi. **Varie maniere di commettere il furto sacrilego, e la rapina, 176.** Se sia di suo genere peccato mortale, 177. E quanto difficile sia il determinare quando lo sia, ivi. Da quali capi debba desumersi la gravità del furto, 178. Se i piccioli furti divenire possano gravi, 179. Se peccati mortalmente chi ruba poco con intenzione di giugnere al molto, 180. E se chi senza tale intenzione co' furti piccioli arriva a colpa grave, ivi. Se sieno peccati mortali i furti piccioli di chi è già giunta a materia grave, 181. Se sieno peccato mortale i furti piccioli fatti a più persone, ma giunti a quantità notabile, ivi. Se abbiano sussistenza le scuse di chi ruba ai compratori con pesi e misure false, 182. Quale unione ricerchisi nei furti piccioli, perchè giungano a materia grave, ivi. Se richiedasi più materia che nei furti grandi, 184. Come peccchino le persone, ciascuna delle quali ruba poco quando il furto intero è grave, 185. Molti generi di persone annoverate dal Gatechismo fra ladri, 187. Quali persone sieno ree di rapina, ivi. Come divengano rei di furto i figliuoli di famiglia, ivi. Quanta materia ricerchisi acciò i loro furti sieno peccati mortali, 188. Quando scusati sieno dal peccato di furto, 189. Quando peccchino di furto le mogli, ivi. In quali casi sieno scusate, 190. Come peccchino di furto gli Artisti, 191. E come i servi, e le serve, ivi. Come i Padroni e i Contadini, 192. Se lecito sia ai poveri di raccogliere ciocchè resta dopo la ricolta e la vendemmia, ivi. Come peccchino di furto i Religiosi, 193. Quanti sieno i titoli che scusar possano dal furto, ivi. Se la necessità scusi dal peccato di furto, 194. Varj generi di necessità, ivi. Qual genere di necessità scusi dal peccato di furto, 195, e seg. Se si acquistò sempre il dominio della cosa presa nella estrema necessità, 198. **V. COMPENSAZIONE.**

G

GABELLE. Se debbano pagarsi, III. 76.

GENITORI, Loro uffazj verso i Figliuoli, III. 42. Se debbano procurare che i loro figli nascano sani, 43. Se le Madri tenute sieno ad evitare tutto ciò che può nuocere al feto, ivi. E a nutrire la prole col proprio latte, ivi. A che tenute sieno quando non possono lattare, 45. Chi sia obbligato alle spese della balia, ivi. Se i genitori obbligati sieno ad allontanare dai figli qualunque male, ivi. Come tenuti sieno ad alimentare la prole, 46. Cosa s' intenda per nome d' alimenti, ivi. Quando tenuto sia il Padre ad alimentare la moglie del figlio, ivi. Se i Genitori dar debbano la dote alle figlie, ivi. Se anche a quelle che maritansi senza il loro assenso, 47. Se possano sforzare i figli all' elezione dello stato, ivi. Quali doveri loro corrano coi figli

illegittimi, 48. Se peccino mandando allo spedale, la profe che possono alimentare, ivi. A che tenuto sia chi la manda per fuggire la morte, o l'infamia, ivi. Che far debba chi trova esposto alla sua porta un Bambino, 49. Se sia primo loro dovere di educarli cristianamente, 50. Quali altri doveri abbiano, ivi e seg. E quali verso i Pretettori, III. 62. Se possano impedire loro di abbracciare lo stato Religioso, 53. Quali pene incorransi da chi impedisce le zitelle a farsi Monache, 54. O le violentano, e sforzano, ivi. Se peccò il Padre che consuma i beni del figliuolo, IV. 186.

GIATTANZA. Cosa sia, e qual peccato, I. 215.

GIUBBILEO. Cosa significhi questo nome, IX. 143. Cosa sia, ivi. E di quante sorta, 144. Falsa opinione dell'anonimo di Pistoja, che si confuta, 145, e seg. Condizioni per lucrare il Giubbileo, 150. Da chi possa lucrarsi quello dell'anno santo fuori di Roma, ivi e seg. Se un Pellegrino possa lucrare un Giubbileo concesso ad una Diocesi, 154. Se si possa lucrare più di una volta, 155. Se i viaggiatori dopo il loro ritorno possano lucrare il Giubbileo, ivi. Se vi sia obbligo di prenderlo, 156. Se tutti ne sieno ugualmente partecipi, 157. Opere ricercate per conseguire il Giubbileo, 158. Processione, 159. Visita delle Chiese, ivi. Orazione, 160. Confessione, 162. Comunione, 165. Digiuno, 166. Limosina, 168. Sopra di queste opere cosa abbia dichiarato Benedetto XIV. 171. Alcune non possono commutarsi, 173. **V. PRIVILEGI DEL GIUBBILEO.** Quali Indulgenze restino sospese in tempo di Giubbileo, 202. E quali facultà dei Regolari, 203.

GIUDICE. Definizione, e divisione del Giudice, IV. 136. Sue obbligazioni, 137, e seg. Quando peccò per mancanza di podestà, 138. Quando per mancanza di scienza, ivi. Come giudicare debba quando le prove sono ambigue, 139. E come regolarsi nelle civili cause, quando le ragioni sono ugualmente probabili, 140. E nelle criminali, ivi. Come peccò per mancanza di costante volontà di dar a ciascheduno il suo, 141. Pecca se non rende giustizia secondo le forme dal gius prescritte, 142. Se possa condonare al reo la pena, ivi. Quando peccò per venalità, 143. E quando per parzialità, 144. Se accordar debba al reo tempo di confessarsi, III. 85.

GIUDIZI TEMERARJ. Se il giudizio temerario in cosa grave sia peccato mortale, III. 212. Cosa si ricerchi al giudizio temerario, ivi.

GIUOCO. Vera idea del Giuoco, V. 362. Deb'essere moderato, 363. Non si dee giuocar per guadagnare, 364. Ne esporre somme considerabili, 365. Varie sorte di giuochi, 366. Condizioni perchè il giuoco sia onesto, ivi. Quali giuochi non convengano alle persone di Chiesa, ivi e 368. e seg. Giuochi misti, 367. Giuochi d'azzardo illeciti, e perversi, ivi. Ricercasi l'equità ne' giuochi, 370. Casi nei quali essa manca, ivi e seg. Ricercasi lealtà e buona fe-

de, 373. Delle arti illecite, che si praticano nel giuoco, ivi e seg. Obbligo di restituire chi guadagna a persona, che non può alienare, 375. Se debbano, e a chi debbano restituire quei che guadagnano a giuochi d'azzardo, 376, e seg. Come debbano contenersi i Confessori con li giuocatori viziosi, 382.

GIURAMENTO. Idea del Giuramento, II. 184. Di quante sorta sia, 185. Varie formole di giurare, 186. Quali d'esse sieno veri giuramenti, e quali no, 188. Se trasgredisca il secondo precetto chi nomina Dio irriverentemente, 189. Espressioni di chi è sdegnato contrarie a questo precetto, ivi. Della verità necessaria al Giuramento assertorio, 190. Qual debba essere, ivi. Varj generi di certezza, 191. Chi giura qual certezza debba avere della verità, ivi. Con qual diligenza debba cercarla, 193. Se sia lecito chiedere il giuramento da chi è per ispergiurare, ivi. Se lo sia al Giudice, 194. Se sia lecito chiederlo a chi è per giurare pei casi Dei, ivi. Se sieno lecite le restrizioni mentali, 195. Se il Confessore possa giurare di non sapere ciò che sa in Confessione, ivi. Che debba fare se viene interrogato come Confessore, 196. E se lo stesso far debbano i Segretarij, e Consiglieri dei Principi, 197. Cosa s'intenda per nome di Giustizia, e di Giudizio, che ricercansi all'onestà del Giuramento, ivi. In quante maniere accada il difetto di giustizia, 189. Se sia sempre peccato mortale, ivi. Se mortalmente peccchino quei che gloriandosi giurano d'aver commessi gravissimi peccati, 199. Quando avvenga il difetto di giudizio, ivi. Quante, e quali condizioni ricercansi perchè il giuramento sia onesto, e religioso, 200. Quanti gravi mali produrre possa la facilità di giurare, ivi. Cosa sia la consuetudine di giurare, e di quanti gradi, 201. Come abbia a regolarsi il Confessore coi consuetudinarij, 202. Se peccchino quei che per abito giurano, nè avvertono di giurare, 203. Quando avvenga il giuramento promissorio, e quante verità esso riguardi, ivi. Se sia grave peccato promettere con giuramento senz'animo di adempiere, 204. Se lo sia una promessa giurata in materia grave, od anche in materia leggiera, ivi. E se anche quando la cosa piccola non sia tutta la materia, 206. Obbligazioni del giuramento promissorio fatto a Dio solo, e fatto agli uomini, ivi. Se spergiuri chi promette dare ciò che prevede non poter dare, o almeno lo dubita, 207. Quali qualità abbia ad avere il Giuramento promissorio affinchè sia lecito, ivi. Del giuramento di far cosa venialmente peccaminosa, 208. Che debba farsi nel caso di dubbio che la cosa promessa sia peccato, ivi. Se sia valido il giuramento di non giuocare, 209. Da che abbia a rilevarsi l'intenzione, e l'obbligo di chi ha fatto questo giuramento per conoscere a che sia tenuto, ivi. Se sieno validi i giuramenti di non imprestare, o far sicurtà, 210. Condizioni dei Giuramenti fatti agli uomini, 211. Quali giuramenti aggiunti ne' contratti si confermano, e quali no

ivi. Se debbano osservarsi anche i non confermativi, 213. Se aggiunti ai contratti dal gius positivo dichiarati nulli, li convalidano, ivi. Se li consolidano quando sono in favore dei particolari, ivi. Se i giuramenti dal timore estorti sieno validi, 213. E validi sieno quelli fatti per frode, o errore cadente sopra la sostanza della cosa promessa, ivi. O intorno la qualità, ed accidenti, 214. Cosa abbia a fare chi giura dolosamente, ivi. Se il giuramento di non ripetere le usure, e di non rescindere il contratto debba osservarsi, 215. Se sempre obblighi il giuramento di non dinunziare, ivi. A che obblighi il giuramento di osservare gli Statuti della Comunità, 216. A che il giuramento di non palesare il secreto, ivi. Se debba restituirsì la cosa conseguita per giuramento aggiunto ad un contratto invalido, 217. Regole per le interpretazioni dei giuramenti, 218. Se per mutazione notabile cessino i Giuramenti, 219. Se per la remissione di tolui a cui solo favore è stato fatto il giuramento, 220. E se per l'irritazione, 221. A chi appartenga irritarli, ivi. Se la dispensa abbia luogo nei giuramenti promissorij fatti agli uomini, 222. Regola per giuramenti fatti a Dio, e agli uomini, ivi. Se cessino per commutazione, e dispensa, 223. Se chi è delegato a commutar i voti possa commutare i giuramenti, ivi.

GIURSDIZIONE IN ORDINE AL SAGRAMENTO DELLA PENITENZA. Necessità, VII. 145, e seg. A chi compete l'ordinaria, 146. A chi la delegata, 147. Può esser circoscritta dal Superiore, 149. Come debba esser certa, ivi e seg. Non necessaria in caso di morte, 151. Se vi sia chi possa eleggersi un Confessore non approvato, 154, e seg. Se un semplice Sacerdote possa assolvere dai veniali, 157. Se cessi la giurisdizione colla morte del Vescovo, ivi. **V. ERROR COMUNE. RISERVE. REGOLARI.**

GIUS. Cosa sia, IV. 172. Differenza di gius alla cosa, e di gius nella cosa, 173. Se si estenda più del dominio, ivi.

GIUS DELLE GENTI, V. LEGGE,

GIUS PADRONATO, V. BENEFIZJ. SIMONIA.

GIUSTIZIA. Essenza della Giustizia, e sua divisione, IV. 167. Idea della Giustizia generale, e particolare, ivi. Cosa sia la giustizia legale, 168. E se sia perfetta in ragione di giustizia, ivi. Se la di lei violazione porti seco l'obbligo di restituire, ivi. Se in questa giustizia vi sia piena uguaglianza, 169. E distinzione dei gius, ivi. Cosa sia la giustizia distributiva, 170. E la commutativa, ivi. In che consistano le proporzioni che osservano, ivi. Cosa sia la giustizia vendicativa, 171. E se appartenga alla commutativa, ivi.

GOLA. Idea del vizio di gola, I. 237. Del diletto nel mangiar e bere, ivi. Che peccato sia il vizio di gola, 238. Varie specie di questo vizio, ivi e seg. Vizio, che nascono dalla gola, 240. **V. UBBRIACHEZZA.**

GRAZIA. Di quante sorta essa sia, VI. 65. Qual grazia

conferiscano i Sacramenti, 66. E in qual maniera la producano, ivi. Se la conferiscano *ex opere operata*, 68. E se sia abituale, o attuale, 69. Quali Sacramenti ordinati sieno a conferire la grazia prima, 70. Quali la seconda, ivi. Quando i Sacramenti, de' morti conferiscano la seconda, 71. E quando i Sacramenti de' vivi producano la prima, ivi. Se ogni Sacramento oltre l'abituale conferisca una grazia sua propria, 72. In che consista questa grazia propria, 73. Se conferiscano la grazia inuguale agli ingulamente disposti, 73.

GUERRA, V. PRINCIPI.

I.

IDOLATRIA. Cosa sia, e di quante sorta, ll. 104. Che peccato sia, ivi. Dottrina di S. Tommaso su questo punto, ivi.

IGNORANZA. Cosa sia, e come distinta dall'errore, l. 26. Sue divisioni, 27. Di quali cose possa darsi ignoranza invincibile, 28. Se del gius di natura, 29. e seg. Il dubbio rende colpevole l'ignoranza, 33. Come l'ignoranza causi l' involontario, 162. E qual sorta d'ignoranza lo causi, ivi. Qual ignoranza diminuisca il peccato, 163.

IMMUNITA' ECCLESIASTICA, ll. 128.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI, VIII. 276. La Chiesa può stabilirne, 277. e seg. Cosa competa su tal punto ai Principi secolari, 280. Sono di due classi, 282. Quali e quanti sieno gl'impedimenti, ivi. Tempo feriato o sacro, 283. e seg. Divieto della Chiesa, 286. Voto, ivi. Sponsali, 287. Chi possa da essi dispensare, 288. Quali e quanti sieno i dirimenti, 289. Errore, 290. Condizione, 296. Voto, 299. Ordine, 301. Cognazione carnale, 303. Spirituale, 309. Legale, 311. Affinità, 313. Pubblica onestà, 325. Delitto, 332. Ratto, 336. Legame, 339. Violenza, 340. Impotenza, 541. Disparità di culto, 344. Clandestinità, 346. Se tutti possano togliersi o dispensarsi, *vedi ciascun impedimento in particolare.* Chi possa dispensare dagl'impedimenti, 355. In quali casi possano dispensare i Vescovi, 360. Maniera di chiedere la dispensa, di eseguirla, e di rivalidare i Matrimonj nulli, 362.

IMPIANTAGIONE. Come col mezzo d'essa si acquisti dominio, IV. 207.

IMPOTENZA. Imped. Dirim. Cosa sia, VIII. 340. Di quante sorta, ivi. Se la perpetua impotenza annulli il susseguente Matrimonio, 342. Se la temporaria, ivi. E quando la rispettiva, 343. Quando quella che nasce da malefizio, ivi.

IMPRECAZIONE, V. MALEDIZIONE.

IMPROPERIO, V. CONTUMELIA.

INCESTO. Cosa sia, III. 134. E quanto grave peccato sia, ivi e seg. Cosa abbia ad esprimersi in Confessione nel peccato d'incesto, 136. L'incesto ha luogo anche nella co-

gnazione spirituale e legale. Se l'impudicizia del Confessore colla penitente sia incesto, 137. Quando debba la penitente allontanarsi dal suo Confessore, 138.

INDULGENZE. Nozione, IX. 5. Si spiega, ivi. Sono di varie sorta, 6, e seg. Indulgenza locale, 9, e seg. Reale, 12. Personale, 13. Falsa dottrina di un anonimo intorno alla natura delle Indulgenze, ivi. Si confuta amplamente, 14. E si conferma la vera nozione delle medesime, 17, e seg. Avvi nella Chiesa la podestà di conceder Indulgenze, 19. Uso antichissimo di questa podestà, 22, e seg. La quale spetta principalmente al Sommo Pontefice, 28, e seg. Dalle penitenze canoniche chi possa dispensare, 30, e seg. Come, e quali indulgenze possano concedere i Vescovi, 36, e seg. Se i Capitoli sede vacante, gli Abbati ec. 38. **V. TESORO.** Al valore delle Indulgenze ricercasi autorità in chi le concede, 61. Giusta, ivi. E proporzionata causa, 62, e seg. I fedeli non devono esser mai perplessi sulla loro validità, 65. Per lucrar l'Indulgenza ricercasi lo stato di grazia, 67, e seg. Almeno quando compiesi l'ultima opera prescritta, 71. E la volontà di far frutti degni di penitenza, 73, e seg. Il frutto dell'Indulgenza plenaria non è indivisibile, 81. Il cuore dee essere sgombro dall'affetto al peccato veniale, ivi. Si sciogliono alcuni quesiti, 82, e seg. Dichiarazione di Clemente XIII. in riguardo a quelli, che sono soliti confessarsi ogni otto giorni, 86. Se con uno stesso atto possono acquistarsi più indulgenze parziali, 89. Se con atti distinti nello stesso tempo, 90. Se in diversi tempi e luoghi, 91. L'indulgenza non rimette il peccato mortale, 92. Né il veniale, 93. Effetto suo proprio, 95. Come applichisi l'indulgenza ai vivi e ai defunti, 96. Non dispensa dalle opere penali, 97. Quando le indulgenze producano il loro effetto, 100. Cessano l'indulgenze in varj modi, 101, e seg. Non cessano pei defunti in tempo di giubbileo, 106. Né le concesse in *articulo mortis*, ivi. Indulgenze particolari concesse a tutti i Fedeli, 135. Osservazioni intorno alle indulgenze delle Confraternite, 138, e seg. Indulgenze pei Regolari, 141. **V. ALTARI PRIVILEGIATI. DEFUNTI.**

INEDIFICAZIONE. In quante maniera possa essa avvenire, e come per essa si acquisti dominio, IV. 207.

INFEDELTA'. Sua diffinizione, e varie specie. I. 275. Qual sia la specie più grave, ivi.

INTEGRITA' della Confessione, **V. CONFESSIONE SACRAMENTALE.**

INTENZIONE, V. ORE CANONICHE, SACRAMENTI.

INTERDETTO. Cosa sia, VII. 268. Divisioni, ivi e seg. Può esser pura pena e censura, 270. Per qual cagione possa imponersi, 271. Suoi effetti, ivi e seg. Come tolgasi, 273. Pene dei di lui violatori, 274.

INTERSTIZJ. Cosa sieno, e chi possa in essi dispensare, VIII. 30, e seg.

INVENZIONE. Può essere di tre classi di cose diverse.

IV. 194. Quali cose sieno del primo occupante, o inventore, ivi. Quali sieno del padrone del fondo, 195. Cosa sia il tesoro, ivi. E di chi sia, 196. Se del compratore del campo sia il tesoro ivi nascosto, 197, e seg. A chi appartenga un deposito di danaro non antico nascosto in una casa, 199. A che tenuto sia chi ritrova cose perdute, 200. Che far debba se non può scoprire il Padrone, ivi e seg. Come, e con qual condizione possa il povero applicare a se stesso la robba ritrovata, 202.

INVIDIA. Cosa sia, l. 248. Varie maniere di dolersi del bene altrui, ivi. Qual peccato sia l'invidia, 249. Vizi che da essa nascono, ivi.

IPOCRISIA. Cosa sia, e quando peccato grave, l. 215.

IPOTECA, V. PEGNO.

IRA. Sua diffinizione, l. 245. Quando l'ira sia innocente, quando peccaminosa, ivi. Qual peccato sia l'ira, ivi. Quando sia peccato mortale per la veemenza, 246. Dell'ira inveterata, ivi. Vizi che nascono dall'ira, 247.

IRREGOLARITA'. Diffinizione, VII. 275. Divisioni, 276. Effetti, 277. Cause, che possono scusare dall'incorrerla, ivi. Quando impedisca il conseguimento del Beneficio, 278. Come tolgansi le irregolarità per delitto, 279. E per difetto, 280. Irregolarità per difetto dei natali, 281. Dell'anima, 283. Del corpo, 284, e seg. Dell'età e libertà, 286. Dell'obbligazione ai raziocinj, e della fama, 287. Della bigamia, 288, e seg. Di lenità, 290, e seg. Irregolarità per delitto, d'omicidio e mutilazione, 292, e seg. D'iterazion del Battesimo, 294. Di pravo ricevimento degli ordini, 295. Di violazion di censure, 296. Di eresia, 297.

b

LAICI. Loro uffizj verso gli Ecclesiastici, III. 61. Come peccino disonorandoli, 62.

LEGAME. Imped. Dirim. di gius. Divino, VIII. 339. Quale certezza richiedasi della morte del conjuge per un nuovo Matrimonio, ivi.

LEGATI. Cosa siano, e di quante sorta, V. 356. Condizionati, 357. Di contraere, o non contraere Matrimonio, 358. **V. TESTAMENTI.**

LEGGE. Sua nazione e scopo, l. 57, e seg. Da chi possa farsi, 58. Dee esser promulgata, ivi. Obbligazione, 59. Chi obblighi la legge permissiva, ivi. Condizioni annesses alla legge, ivi. Idea della legge eterna, 60. Sue prerogative 61. Legge naturale, 62. Suoi primi precetti, 63. Sue proprietà, 65, e seg. Come possa ricever qualche mutazione, 67, e seg. Legge positiva Divina, 69. Sua necessità, 70. Suoi precetti, 71. Vecchia e nuova, ivi. Imperfezione della vecchia, 72. Varietà ne' suoi precetti, ivi. Legge nuova, sua perfezione ed eccellenza, 73. Nozione e necessità delle leggi umane, 74. Nozione ed esempj del gius delle genti, 75.

Della legge umana civile, 76. È di due generi, ivi. Sua materia, 77. Non può comandare atti interni, 78. Come debba esser possibile e congruente alla Religione, 79. Della Legge Ecclesiastica, e in che convenga, o sia differente dalla legge civile, 80, e seg. Se le leggi umane obblighino in coscienza, 81. Onde si desuma la gravità della trasgressione, ivi. Segni per conoscere se sia o no grave la materia, 83. Se il legislatore possa obbligare *sub gravi* in materia leggiera, e viceversa, 84. La trasgressione per disprezzo è sempre peccato grave, 85. Se le leggi umane obblighino con pericolo di grave danno, 86, e seg. Leggi fondate nella presunzione di fatto o di gius come e quando obblighino, 87, e seg. Come abbiano ad adempirsi le leggi umane, 89, e seg. Se si adempisca la legge con un atto vizioso, 91. Se sia reo chi volontariamente pone impedimento all'osservanza della legge, ivi. Se con un solo atto si possa soddisfare a due precetti, 92. Se sia tenuto ad adempiere una parte chi non può tutto, 93. Legge umana precettiva, penale, mista, ivi. Come la sola legge penale obblighi a colpa, 94, e seg. Come si conosca la gravità della colpa nelle leggi miste, 95, e seg. Quando s'incorra la pena imposta, 96, e seg. Nozione delle leggi irritanti, 98. I fanciulli non sono soggetti alle leggi, 101. Se i pazzi, ivi. Se alle leggi della Chiesa gl'infedeli ed eretici, 102. Chi ne sia soggetto, ne' governi Aristocratico, Democratico, e Monarchico, ivi e seg. Chi delle persone di Chiesa, 104. Forestieri, Pellegrini, vagabondi, 105, e seg. Se peccchi chi esce dal territorio per esentarsi dalla legge, 108. Idea della cessazione delle leggi, 109. Chi possa lecitamente far cessare la legge, 110. Se cessi la legge cessando il fine di essa, 111, e seg. Interpretazione della legge. 115. Autentica, ivi. Dottrinale, 116. Regole per la retta interpretazione, ivi. Quando l'interpretazione non abbia luogo, 117. V. CONSUETUDINE. DISPENZA. EPICHEJA. PRIVILEGIO. TRIBUTO.

LENOCINIO. V. MERETRICE.

LETTERE. Qual peccato sia aprire, e leggere le lettere, 111. 253. Se i Superiori possano leggere quelle dei suoi sudditi, ivi. Quali cause scusino da colpa chi le legge, 254.

LETTORATO, VIII. 48.

LIBRI PROIBITI. Pratica antica della Chiesa intorno ai Libri cattivi, l. 287. Due sorta di proibizione, ivi. In quali casi s'incorra la scomunica, 188.

LIMOSINA. Diffinizione, l. 321. Precetto, 322. Varie sorta di necessità, ivi. E di beni, 323. Come debba farsi limosina nella necessità comune, ivi. Idea della decenza dello stato, 324. Se basti far limosina dopo morte, ivi. La limosina dee esser proporzionata alle facultà, 325. Qual debba essere nella necessità grave, ivi. E in tempo di carestia, 326. E nella necessità estrema del prossimo, 327. Se colla perdita anche del proprio stato, ivi. Quando basti soccorrere il prossimo con una semplice imprestauza, 329. Cosa

possano prendersi i poveri nella necessità estrema, 330. Se le mogli possano far limosina, ivi e seg. Se i figliuoli di famiglia, 332. Se i servi e le serve, 333. Se i Religiosi, ivi. Se i pupilli, i minori, i curatori, i tutori, 334. Deo farsi a tutti i veri poveri, ivi. I falsi poveri sono tenuti alla restituzione, 335. Quanta limosina sia necessaria per l'acquisto del Giubbileo, IX. 168. Se debba farla anche i Religiosi, 169. Quando abbia a farsi, 170.

LOCAZIONE. Cosa sia, e quali cose possano affittarsi, V. 213. Obblighi ed uffizj del Locatore, 214. Quando debba rimettere o in tutto o in parte la pensione, 215. Quando questa debba pagarsi, o non pagarsi, ivi e seg. Doveri degli Operaj condotti, e del loro conduttore, 216. Quando termini la Locazione, 217. Se sia lecito affittar case a donne di mal affare, 218.

LOTTO PRIVATO. Se, e con quali condizioni sia lecito, V. 379, e seg.

LUSSURIA. Sua definizione, I. 230. Gravità, ivi. Quattro specie di parlar men casto, e lor malizia, ivi. Sguardi lascivi, e impudici, 232. Toccamenti impudici, e lascivi, 233. Quando leciti, 234. Baci, ed amplessi, ivi. Quando libidinosi, e a quale specie di lussuria si riducano, 235. Germogli della lussuria, ivi e seg. Quante sieno le specie della lussuria, III. 120, e seg. Cosa sia il peccato contro natura, 146. Varie maniere di peccar contro natura, ivi. Se costituiscano specie diversa, ivi. In che consista la lussuria non consumata, 156. Quando tollo sguardo si pecchi di lussuria, 157. Quando lo sguardo sia gravemente peccaminoso, ivi. Se sia grave peccato il fare, tenere, o guardare statue, o pitture oscene, 158. Dottrina di S. Tommaso intorno agli amplessi, baci e toccamenti, 159. Quali sieno i baci e amplessi non peccaminosi, ivi. E quali venialmente peccaminosi, 160. Quali toccamenti sieno mortalmente peccaminosi, ivi. E in quali casi sieno leciti, 161. Dilettazione di tre generi, 162. Del Turpiloquio, 163. Rimedi contro la lussuria, 169, e seg.

M

MAGIA, E MALEFIZIO. Cosa sia, e sue varie sorta, II. 114. Quanto sia enorme questo peccato, 115. Difficoltà di conoscere se certi effetti sieno superstiziosi, ivi. Cosa sia malia, o fascino, e di quante sorta, 116. Cosa sia il malefizio, ivi. E di quanti generi, 117. Se sia lecito ricorrere al Demonio per sciogliere un malefizio, ivi. Cosa abbia a farsi per iscacciare i malefizj, ivi. In quali guise sia lecito chiedere al Malefico lo scioglimento del Malefizio, 118. Se sia lecito distruggerne i segni, ivi. A quali pene soggiacere debbano i Maghi, e i Malefici, 120. Quali interrogazioni debba il Confessore fare ai Maghi, 121.

MALEDIZIONE. Cosa sia, III. 245. Se sia *ex genere suo* peccato mortale, 246. Quando sia veniale, ivi. Se chi ma-

ledice per abito sia scusato da colpa, 247. Se peccchi chi malediscè se stesso, ivi. Se sia lecito desiderar il male o al prossimo, o a se stesso, ivi. Quali circostanze manifestar si debbano in Confessione, 248.

MANDATO. Cosa sia, V. 333. Doveri del mandatario, 334. E del mandante 335.

MATRIMONIO, VIII. 155. Varie maniere di considerarlo, ivi e seg. In che ne consista l'essenza, 157. Sua onestà, 160. Precetto, e chi obblighi, 161. È vero Sacramento, 165. Materia e forma, 167, e seg. Consenso necessario, 177. Qual timore lo invalidi e annulli, 182. Se il giuramento confermi il Matrimonio estorto per timore, 185. Soggetto del Matrimonio, 186. Matrimonj de' fedeli cogli infedeli, 188. De' cattolici cogli eretici, ivi e seg. Fatti per procuratore, 191. Per lettere, 193. De' Figliuoli senza l'assenso de' parenti, 194. Condizionati, e quali condizioni sospendano o non sospendano, o anche annullino il Matrimonio, 195, e seg. Unità del Matrimonio, 205. Sua indissolubilità, 212. Che sciolga il Matrimonio rato, 224. Privilegio bimestre, 225. In qual caso la conversion del conjugato sciolga il Matrimonio, 228. Se lo sciolga il ricevimento degli Ordini sagri, 230. Effetti di questo Sacramento, 242, e seg. Uffizj maritali, 246. Uso del matrimonio quando lecito, ivi e seg. Obbligo di render il debito, 249. Quando di negarlo, 251. Quando si perda il gius di chiederlo, 257. A che sia tenuto chi si è maritato avendo voto di castità, ivi e seg. Se sia lecito ai conjugati far voto di castità, 259. Luogo per l'uso del Matrimonio, 261. Tempo di gravidanza, de' mestrui, ec. 262, e seg. Cose cui debbono evitare i conjugati, 265, e seg. Il Concilio di Trento per la validità del Matrimonio ricerca la presenza del Parroco, 346. Di qual Parroco ei parli, ivi e seg. E la presenza di Testimonj, 248. Chi abbia a considerarsi per Parroco de' Pellegrini, de' vagabondi, dei servi, dei carcerati, ec. 251, e seg. V.

IMPEDIMENTI.

MATRIMONIO DI COSCIENZA, VIII. 154.

MEDICI. Quali, e quante sieno le loro obbligazioni, IV. 130, e seg. Se possano riceverè la conveniente mercede, 132. Quando peccchino, 133. Loro obbligo di ammonire l'infermo a confessarsi, 134. Come abbiano a regolarci con un infermo che non vuole confessarsi, 135.

MERGATANZIA. Di quante maniere sia, IV. 221. Se sia lecita, 222. E piena di pericoli, 223. Cosa debbano avvertire i Confessori dei Mercanti, 224. Se sia vietata agli Ecclesiastici, 225, e seg.

MERETRICE, e MERETRICIO. Cosa sia, III. 126. Qual femmina appellasi Meretrice, ivi. Gravità del Meretricio, ivi. Quando possano essere assolte le Meretrici, 127. E quando ammesse alla SS. Comunione, ivi. Lenocinio, cosa sia, ivi. E quanto grave peccato sia, ivi.

MESSA, V. EUCARISTIA COME SACRIFIZIO.

MESSA. Riguardo all'obbligo di applicarla, *V.* **BENE-
FIZIATI.**

MESSA. Riguardo al precetto d'ascoltarla ne' di Festivi. Obbligazione di questo precetto, *IV.* 3. Quali persone comprenda, 4. Se basta udirne una sola, 5. Se debb'essere intera, *ivi.* E tutta ascoltata da uno stesso Sacerdote, *ivi.* Se soddisfisi al precetto chi ne omette una parte notevole, 7. Quali sieno le parti notabili, *ivi.* Quale siasi materia leggiera, e materia grave, *ivi.* Se chi ascoltare non può la Messa intera ascoltare debba la parte che può, 8. Ricercasi la presenza morale, *ivi.* Anche esteriormente pia, 9. La interna pietà, *ivi.* Cosa sia l'intenzione, *ivi.* E come resti esclusa, *ivi.* Quando sia presente alla Messa chi se n'allontana, 10. Quale attenzione sia necessaria, *ivi.* Cosa sia l'attenzione esterna, ed interna, *ivi.* Quale attenzione per lo meno sia necessaria per soddisfare al precetto, 11. Se soddisfisà al precetto chi canta, e chi suona, 12. E chi l'ascolta in abituale peccato, 13. Quale sia il luogo di ascoltar la Messa, 14. Cosa intendasi sotto nome di Chiesa, 15. Quali sieno gli Oratorj pubblici, *ivi.* Avviso che dare debbono i Confessori ai loro penitenti, 16. Quali sieno gli Oratorj privati, *ivi.* Quando vi sia obbligo di fare celebrare, ed ascoltarvi la Messa, *ivi.* Tempo in cui obbliga questo precetto d'ascoltar la Messa, 17. Ora d'ascoltarla, *ivi.* Se si soddisfisi al precetto coll'ascoltare la prima Messa di Natale celebrata la sera innanzi, *ivi* e *seg.* Varj generi di cause che possono scusare dall'adempimento di questo precetto, 20. Chi sia scusato per impotenza fisica, *ivi.* Chi per impotenza morale, *ivi.* Se pel pericolo d'infamia, *ivi.* Se per la prossimità alle nozze, 21. Se per la morte del marito, 22. Se a cagione del parto, *ivi.* Se per difetto di veste conveniente, *ivi.* Se per la distanza della Chiesa, 23. Se sia lecito intraprendere un'opera atta ad impedire l'assistenza alla Messa, 24. Se il lucro sperato sia un giusto titolo di perdere la Messa, 25. Quali persone per titolo di carità sieno scusate dall'ascoltarla, *ivi.* Due avvertimenti, 26. Quali persone sieno scusate dall'udirle per titolo di uffizio, *ivi.* A che tenuto sia chi è impedito d'ascoltare la Messa, 27.

MINISTRO DEI SACRAMENTI, V. SACRAMENTI sotto i loro titoli.

MISTIONE. Se vi sia differenza tra la mistione, e la confusione, *IV.* 205. In qual caso per esse si acquisti dominio, *ivi.* Qual regola debba seguirsi nella mescolanza di danaro, *ivi.*

MOHATRA. Cosa sia questo contratto, e quando illecito, *V.* 196, e *seg.*

MOLLIZIE. Sua definizione, *III.* 147. Se di sua natura sia mortalmente mala, 148. Se lecita sia almeno per ischifare la morte, *ivi.* Quando essa avvenga senza peccato, *ivi.* Quando resta la malizia d'altre specie di lussuria, 149. Varie cause della mollizie, *ivi.* Se peccchi chi vuole la causa

diretta, ivi. Quando scui la necessità di por la causa, 150. Come sieno ree le cause leggiere influenti nella mollizie, ivi. Come le cause per accidens, 151. Se sia lecito desiderare la mollizie nel sonno, o procurarla, o compiacersene, 152. Quando sia colpevole la distillazione, 153.

MONACHE. Pene che incorrono quei che impediscono una Zitella dal farsi Monaca, o la costringono a farsi, III. 54.

MONOPOLIO. Diffinizione, V. 187. E' lecito fatto per pubblica autorità, ivi. Monopolio privato di tre maniere, e se tutte illecite, ivi e seg.

MONTI DI PIETA'. A che fine eretti, V. 305. Sono di due sorta, ivi. Sono immuni da usura. Leggi che in essi si devono osservare, ivi e seg. Se sia lecito dar danaro con aumento ai monti, che non hanno fondi, 306. Se a quei che ne hanno 307.

MORALITA' DEGLI ATTI UMANI, P. AZIONE UMANA.

MUTILATORE, P. OMICIDIO.

MUTUO. Diffinizione V. 264. Deve esser affatto gratuito, ivi. Idea dell'usura, 266. Se il danaro sia materia di Locazione, 269. Il danaro è sempre sterile, 270. Divisione dell'usura, 272. Quale speranza di lucro sia infetta di usura, e soggetta alla restituzione, 273. E quale no, 275. Della restituzione che dee fare il mutuario, 276. Doveri del mutuario, 277. Quali obblighi non possano imporsi al mutuario, 278. Cosa possa lecitamente esigere il mutuatore, ivi. Se sia lecito chieder danaro ad un usurajo, 279. Cosa abbia a restituire l'usurajo, 280. Titoli inventati per conestare il lucro nel mutuo, 281. Dispiacenza per la privazione del danaro, 282. Comodo e utilità del mutuario, 283. Opera nel prestare il mutuo, 285. Difficoltà di ricuperar la sorte, ivi. Obbligo di non ricuperarla prima di un dato tempo, 286. Obbligo di dar a mutuo, e peso nel tener danaro in pronto per tal effetto, 287. Pericolo di perder la sorte, 289. Pena convenzionale, 291. Quando sia lecita, e quando illecita, 292. Danno emergente cosa sia, e come sia giusto titolo di ricever qualche cosa oltre la sorte, 295. Lucro cessante, 296. E' titolo legittimo, ivi e seg. Condizioni necessarie all'onestà di questo titolo, 298, e seg. Uso di piazza, 303. Se sia titolo legittimo, ivi.

N

NOTAI. In quante maniere peccare possano nell'esercizio del loro ministero, IV. 152.

O

OCCASIONE DE' PECCATI. Divisione, I. 207. Vera nozione dell'occasione prossima, ivi. Illazioni che se ne devono

dedurre, 108. Rimedj per farla divenir rimota, 109. Avvertimenti necessarij, 110.

OCCUPAZIONE. Cosa sia quella maniera di acquistar dominio che chiamasi occupazione, IV. 189. A chi spettino le bestie selvagge addomesticate, ivi. A chi le non addomesticate, 190. Se la caccia, la pesca, l'uccellazione sieno lecite, 191. Di chi sia la bestia da uno ferita, e dall'altro presa, 193. Che debba dirsi degli animali presi nelle pesche, o caccie riserbate, ivi.

OMICIDIO. Cosa sia, e qual peccato, III. 78. Quali circostanze lo rendano più grave, 79. In quanti modi possa commettersi, ivi. Divisione dell'omicidio, ivi. Se sia lecito il suicidio, 80. Se si possa far ciò da cui si prevede abbia a seguirne la propria morte, ivi. Se sia lecito affliggere moderatamente il proprio corpo, 81. Se pechino i Funamboli, 82. Quando sia lecito mutilare se stesso, ivi. Se al reo condannato a morte sia lecito uccidere se stesso, 83. Se alla pubblica autorità sia lecito uccidere i malfattori, ivi. E se lo sia alla privata, 84. Regole da osservarsi nel condannare a morte, ivi. In quante guise possa un Giudice peccare, ivi. Se debba il Giudice accordare al reo tempo di confessarsi, 85. Necessario avvertimento, 86. Se possa uccidersi chi non è attuale aggressore, ivi. E chi non è assalitore ingiusto, 87. O violenza, ivi. E se ad onta, che colla fuga o in altro modo possa difendersi, ivi. Se a difesa della vita propria uccidere si possa l'iniquo assalitore, ivi. Condizioni necessarie in tale incontro, 88, e seg. Quanto sia difficile un'uccisione incolpevole, 91. Se sia lecito uccidere l'aggressore ingiusto dell'altrui vita, 92. Se sia alora tenuto a difendere la vita altrui con pericolo della propria, 93. Se lecito sia l'omicidio per difesa dei beni temporali, 94, e seg. Se per difendere l'onore, 98, e seg. E se per difesa della propria onestà, 100. E se l'assalito per difendere questa, uccidere possa se stesso, 101, e seg. Se il marito uccidere possa la propria moglie colta in adulterio, 103. Quanti danni rechinsi dall'omicida e dal mutilatore, V. 118. Qual restituzione debbano far costoro, per l'ingiuria personale, ivi. Per i danni reali, 120. Per riguardo alla famiglia dell'ucciso, 121. Per riguardo a quei che l'ucciso alimentava senza debito di giustizia, ivi. Se l'uccisore debba pagare i debiti di giustizia dell'ucciso, 122. Se la condonazione dell'ucciso liberi l'uccisore dal debito di restituire, ivi. Cosa debba l'uccisore ad un innocente molestato pel di lui omicidio, 123. Se tenuto sia a restituire chi uccide uno invece di un altro, 124. Se gli eredi di un giustiziato sieno tenuti alla restituzione, ivi.

ONESTA PUBBLICA. Imped. Dir. Cosa sia, VIII. 325. Cosa si ricerchi per contrarre questo impedimento, 326. E perpetuo, 328. Riguarda solamente i consanguinei, ivi. Se nasca da sponsali condizionati, ivi.

ONORE, V. FAMA.

ORAZIONE. Sua vera idea, II. 5. Due generi d'orazione, 6. Necessità di far orazione, ivi. Se ci sia obbligo di farla, ivi.

ORDINE SACRO, VIII. 3. Numero degli ordini, 5. Se ciascuno sia Sacramentato, 6. Materia e forma dell'ordine, 9. Ministro, 11. Soggetto e suoi requisiti, 18, e seg. Vocazione, 25. Come questa si possa conoscere, 26. Tempo per riceverlo, 27. *V. INTERSTIZI.* Luogo, 35. Effetti di questo Sacramento, 36.

ORDINE SACRO. Imped. Dirim. VIII. 3or.

ORE CANONICHE. Cosa sieno, II. 11. È lodevole recitarle col canto, ivi. E accompagnarle coll'Organo, 12. Titoli pei quali c'è obbligo di recitarle, ivi. Quando cominci l'obbligo per ragione dell'Ordine sacro, ivi. Chi sia tenuto per titolo di beneficio, 13. Quando sia tenuto, e se lo sia quando il Benefizio è tenue, ivi. O non ne gode per sua colpa i frutti, ivi. O n'è impedito dal percepirli per qualche lite, 14. Chi sia tenuto per titolo di religiosa professione, ivi. Se sieno esenti i Chierici non professi, e i Conversi, ivi. Se sieno tenute anche le Monache da coro, 15. Quando cominci quest'obbligo nei Religiosi, e nelle Monache, ivi. In quali Ordini Religiosi vi sia l'obbligo di recitare l'Uffizio di M. V., e quello dei Morti, ivi. Quale intenzione si ricerchi in chi recita l'Uffizio, 16. Se soddisfi chi lo recita con intenzione di non soddisfare, ivi. Della necessaria attenzione, 17. Di quante sorta esser possa, 18. Quale sia bastevole, e necessaria, ivi. Se necessaria sia l'attenzione alle parole, 19, e seg. Quali azioni esterne impediscono l'attenzione, 22. Se l'Uffizio debbasi recitare ogni giorno, e intero, 23. Se soddisfi chi lo recita mentalmente, ivi. Quale omissione sia mortalmente peccaminosa, ivi. Se debbasi osservare il proprio rito, 24. A che tenuto sia chi per errore ha recitato un Uffizio per un altro, ivi. Che peccato sia l'inversione di ordine in una stessa Ora, 25. Quali sieno le inversioni non gravi, o incolpevoli, 26. Quali interruzioni impediscano l'adempimento del precetto, ivi. Quale sia il tempo congruo per la recita dell'Uffizio, ivi. Che peccato sia il celebrare la Messa prima di recitare il Matutino, 27. Se si possa recitare l'Uffizio in ogni luogo, ivi. Se si debba dirle secondo il proprio Breviario, ivi. Se nella privata recita sia lecito a tutti far uso del rito Romano, 28. Qual Uffizio debba recitare chi ha due Benefizj, ivi. Chi sia tenuto alla pubblica recita dell'Uffizio, 29. Se all'obbligo del Coro sia astretto ciascuna particolare, o la sola Comunità, 30. Se possa il Superiore dispensare dal Coro, 31. Se una parte del Coro debba intender l'altra, ivi. Se chi entra in Coro tardi sia tenuto a supplire, 32. Se i Canonici, e Benefiziati delle Cattedrali, e Collegiate tenuti sieno alla recita pubblica dell' Uffizio, ivi. Se peccino mortalmente mancando, ivi. Se abbiano debito di residenza personale, ivi. Debbono recitare e cantare in Coro a voce alta, ivi. Se nella pubblica recita dell'Uffizio necessaria sia l'attenzio-

ae interna, 34. In Coro recitare devesi l'Uffizio intero, ivi. Se debbasi in Coro supplire all' errore, ivi. E supplire debba quello, che impiegato nel servizio del Coro ometta qualche cosa, 35. E quello che non intende ciò che vien letto, ivi. In qual luogo, e in qual tempo debba recitarsi pubblicamente l'Uffizio, ivi. Qual peccato sia invertire in Coro l'ordine dell'Uffizio, 36. Quanti Religiosi richieggansi per soddisfare al Coro, 37. Se possano soddisfare al Coro i Novizj non professi, ivi. In quali Chiese debba dirsi in Coro anche l'Uffizio piccolo della B. V., 38. Se l'impotenza fisica scusi dalla recita dell'Uffizio, ivi. Che debba fare il cieco, 39. Chi obbligato sia di recitarlo con un compagno, ivi. Se tenuto sia al Coro un Canonico cieco, 40. Se sia disobbligato dalla recita chi incolpevolmente è privo del Breviario, ivi. Come pecchi chi se n'è privato a bella posta, ivi. Se il viaggiatore dispensato sia dalla recita, 41. Se lo sia l'infermo, ivi. Quale occupazione possa dispensare, 42. Se gli scomunicati sieno dispensati, 43. Quando sieno dispensati i Confessori, ivi. Se scusi la dimenticanza incolpevole, ivi. Se chi esente dal dire una parte dell'Uffizio lo sia anche del rimanente, 44. Se chi è privo del Breviario del proprio rito debba servirsi di quello d'un altro, ivi. Se il Papa possa dispensare dall'Uffizio, 45. Se lecita, e valida sia la dispensa senza causa giusta, 46. Se possino i Vescovi perpetuamente, o particolarmente dispensare, ivi. Se lo possino i Prelati Regolari, ivi. V. BENEFIZIATI.

ORGANO. Se il di lui uso nelle Chiese sia lodevole, ll. 12.

OSTIARIATO, VIII. 47.

P

PADRINI. Se vi sia obbligo di far uso nel Battesimo dei Padrini, VI. 159. Se possano essere più di due, ivi. Chi possa essere assunto per Padrino, ivi. Se i Padrini contraggano la cognazione spirituale, 160. A chi sia vietato l'uffizio di Padrino, 161. Se anche nel privato Battesimo si contragga dal Battezzante la cognazione, ivi. E se la contragga i Padrini, 162, e seg. A che tenuti sieno i Padrini riguardo ai loro figliuoli spirituali, 164. Se anche nella Cresima sia necessario il Padrino, 188. Quanti, e quali esser debbano, ivi. Chi da tal uffizio sia escluso, 189. Se contraggasi anche in questo Sacramento la cognazione spirituale, 191.

PADRONI. Se questi disporre possano della vita dei loro Schiavi, III. 67. Se debbano somministrar loro gli alimenti, ivi. Doveri dei Padroni verso i Servi condotti, 70, e 71. Se debbano alimentarli in tempo d'infermità, ivi.

PARROCO. Se i Parrochi e gli altri aventi cura d'anime sieno tenuti ne' dì festivi di applicare la Messa pel popolo, V. BENEFIZIATI. E quali sieno i loro principali doveri, ll. 94, e seg. III. 63. Se abbiano gius di esigere la fede della

Confessione prima di ammettere alla Pasquale Comunione, IV. 106. Come debbano contenersi co' violatori di questo precetto, 112. Se per giura di natura e divino tenuti sieno ad amministrare i Sacramenti alle loro pecorelle, VI. 14. Se anche con grave pericolo debbano amministrare il Sacramento dell' Estrema Unzione agli appestati, VII. 306. Quando possono amministrarlo col mezzo d' altri, ivi. Origine dei Parrochi e loro autorità, VIII. 77. Qual Parroco sia idoneo ad assistere al Matrimonio, 346. Chi s' intenda sotto nome di Parroco, 348. Qual sia il Parroco dei Pellegrini, e vagabondi, 351. Dei Servi e delle Serve, ivi. Dei caverati, 353. E degl' infermi negli Spedali, ivi. E quale degli esposti, 354. E delle Educande, 355.

PATRIMONIO, V. TITOLO.

PATTO COMMISSORIO e *adjectionis ad diem*. Cosa sieno, e se leciti, V. 93.

PATTO DI PENA. Cosa sia e di quante sorta le pene, V. 194. Se le pene convenzionali sieno lecite, e con quali condizioni, 195.

PATTO DI RICUPERA. Cosa sia, e quanto dari, V. 190. È lecito a favor del venditore, ivi. A qual prezzo abbia a redimersi la roba venduta con questo patto, 191. Se sia lecito a favor del compratore, 192. O d' ambi i contraenti, ivi.

PECCATO CONTRO NATURA, V. LUSSURIA.

PECCATO, Diffinizione, L. 184. Divisione, 185. D' infermità e di malizia, Per abito, 186. Come convengano i peccati, e in che differiscano, 187. Onde desumasi la loro distinzione specifica, ivi e seg. Se una circostanza possa cangiar la specie, 189. Se il più, o il meno, ivi. Se la frequenza, 190. Da che debba desumersi la gravità essenziale, ivi. O l' accidentale de' peccati, 195. Se la circostanza della persona che pecca renda più grave il peccato, 192. Qual peccato sia il disonorare gli Ecclesiastici, III. 67. Distinzione numerica de' peccati, ivi. Tanti sono quanti i loro oggetti totali, 193, e seg. Sono più peccati quando l'atto esterno è separato dall' interno, 195. Se quando più atti sono diretti all' atto principale, ivi. Se quando sono interrotti, e come interrompansi, 196, e seg. La moltiplicazione degli atti moltiplica i peccati, 198. Come si moltiplichino gli atti puramente interni, 199. Se alla remissione dei peccati sia necessaria la Penitenza, VII. 5. Anche dei Veniali, ivi. Se pel peccato susseguente ritornino i peccati rimessi, 6. E se i posteriori sieno più gravi, ivi.

PECCATO MORTALE E VENIALE, I. 199. Condizioni richieste al peccato mortale, 200. Due sorta di materia grave, 202. Quali sieno i peccati di suo genere mortali, o veniali, ivi. Avvertenza e assenso necessari al peccato mortale, 203. Come un peccato da sè mortale possa divenir veniale, 204. Se molti veniali formino un mortale, 205. Come un veniale possa divenir mortale, 206. Se e come il veniale

disponga al mortale, 207. Se pecchi mortalmente, chi è disposto a commetter tutt'j peccati veniali, 208.

PECCATO DI OMISSIONE, E COMMISSIONE. Loro idea, l. 201. (*per errore di stampa quando il giusto registra porterebbe 209.*) Di qual malizia sieno infetti gli atti, che cagionano l'omissione, 202. Quando formino un sol peccato coll'omissione, ivi. Atti concomitanti l'omissione quando incolpevoli, ivi e seg. Quando incominci il peccato di omissione, 204. Delle omissioni volontarie in causa, 205.

PEGNO. Cosa siano il pegno e l'ipoteca, V. 246. Loro divisione, 247. Loro materia, ivi. Qual gius sopra di essi compete al creditore prima del pagamento, 248. Suoi doveri ricevuto il pagamento, 249. Suo diritto quando spirato il termine non si effettua il pagamento, 250.

PENA TEMPORALE. Non si rimette sempre colla penitenza, VII. 7. Per qual ragione, ivi. *V. INDULGENZE.*

PENITENZA SACRAMENTO. La Chiesa ha il poter e di rimettere i peccati, VII. 8. Con un rito che è un vero Sacramento, 9. Diverso dal Battesimo, 10. Che può reiterarsi, 10. Sua necessità, 12. Materia, ivi. Parti essenziali *Contrizione, Confessione, Assoluzione*, 13. Parte integrale la *soddisfazione*, 14. Cosa debba dirsi dell'imposizion delle mani, 15. Forma, 136. Deve usarsi la sola indicativa, 137. E con quali parole, 138, e seg. Se si possa dar sotto condizione, 140. Quando replicare, 141. Ministro fornito di *Giurisdizione*, 143. E della scienza necessaria, 186. A chi debba dar o diferir l'assoluzione, 189. È tenuta ad interrogare ed istruire i penitenti, 195, e seg. Se possa adattarsi all'opinion del penitente, 197. Del Confessore che cade nel delitto di *solllicitazione*, 199. Il Confessore è obbligato al sigillo, 205. *V. ciascun articolo in particolare, V. pure CONFESSORE. REGOLARI. RISERVE.*

PENITENZA VIRTU. Idea, VII. 4. Oggetti, ivi. Necessità, 5. Effetti, 6. e seg.

PENITENZIERE, VIII. 76.

PERMUTAZIONE. Cosa sia, II. 70. Quali cose debban si osservare alla permuta dei Benefizj, ivi.

PERTINACIA. Cosa sia, e in quali casi sia peccato mortale, l. 216.

PENSIONARI. A che sieno tenuti, II. 53.

POLIGAMIA SUCCESSIVA. Se sia lecita, VIII. 207. Se la simultanea sia vietata dal gius di natura, 209.

POSSESSO. Cosa sia il gius di possesso, IV. 179.

POSSESSORE DELLA ROBA ALTRUI DI BUONA FEDE. Quando sia tenuto a restituire, V. 12. Durante la buona fede come possa disporre di detta roba, 13. Varie sorta di frutti, 14. Se debba restituire i frutti industriali, ivi. Se i naturali e civili, ivi. Cosa debba dirsi dei misti, 15. Quando debba perdere il prezzo, ivi. Quali spese gli debbano essere dal padrone compensate, 17. Possessore di mala fede di due sorta, 19. Cosa debba restituire, ivi.

Se anche quando la cosa è perita per caso fortuito, 20. La roba presso l'ingiusto possessore non cresce a suo vantaggio, e diminuisce a suo danno, ivi. Secondo qual prezzo e stato debba restituirsi, 21, e seg. Quali frutti debba restituirsi, e quali scapiti compensare, 23. Quali spese possa esigere e quali debba perdere, ivi. A che sia tenuto il possessore di dubbia fede, 24.

PRECARIO. Cosa sia, e come termini, V. 328, e seg.

PRECETTORI. Quali sieno i loro doveri verso i loro Discepoli, III. 62.

PREDICATORI. Se peccchino mortalmente predicando in peccato mortale, VI. 13.

PRELATI REGOLARI, V. REGOLARI. BENEFIZIATI.

PRESBITERATO, VIII. 70. Varj gradi di Sacerdoti, 73, e seg.

PRESCRIZIONE. Cosa sia, e in che differisca dall'usucapione, IV. 208. Condizioni necessarie alla prescrizione, 209, e seg. Qual titolo basti nelle prescrizioni di lunghissimo tempo, 201. In che consista la buona fede, e qual dubbio la distrugga, 212. Quali cose non sieno soggette a prescrizione, 215. Cosa sia il beneficio della restituzione *in integrum*, 216. Se la prescrizione sia un legittimo titolo di dominio, anche in coscienza, 217, e seg. Quale ignoranza impedisca la prescrizione, 219. Se possa prescrivere chi per ignoranza è in mala fede, 220. Se la mala fede degli anteriori possessi impedisca la prescrizione, ivi.

PRESTIMONIO, V. TITOLO.

PRESUNZIONE. Cosa sia, I. 296. Sua gravità, 297. Se possa stare colla speranza, ivi.

PRINCIPI. Primarj loro uffizj, III. 71. Quante cure abbiano essi ad avere, 72. Se sia loro lecito di vendere gli uffizj, 73. Quali condizioni ricercansi per intimare una guerra, acciò sia lecita e giusta, 74. Se possino permettere nella guerra l'uccisione degl'innocenti, 75. Se lecitamente possino abbandonare al sacco una Città, ivi. A quali persone lecito sia il militare, ivi. E se sempre possino farlo, ivi.

PRIVILEGJ DEL GIUBBILEO, IX. 175. Il Confessore eletto dee esser approvato dall'Ordinario, 176. Se possano eleggerselo anche i Regolari, ivi. Se anche le Monache, 177. Se l'eletto dal Regolare basti che sia approvato soltanto dal suo Superiore, 178. Facoltà di assolvere dalle censure e casti riservati, 180. Se la facoltà si estenda ai casti riservati in *Bulla Cœnæ*, 181. Se all'eresia esterna, ivi e seg. Se ai casti riservati al Vescovo, 184. A quali altri casti si estenda, ivi. Se a poter assolvere chi è stato nominatamente scomunicato, 185. L'assoluzione dee darsi nell'attual amministrazione del Sacramento, 186. E può darsi anche a quelli ai quali vien differito, 187. Se dopo il giubileo possa esser assolto uno che si è dimenticato un riservato, ivi e seg. Se in tempo di giubileo un Confessore possa assolver il complice in peccato turpi, 189. Della dispensa dalla irregolarità, ivi

e seg. Caso unico in cui ha luogo la dispensa dalla irregolarità, 191. Quali voti possano dal Confessor giubbligarsi commutarsi, 192. Se i voti giurati, ivi. Se i voti in favor di un terzo, 194. Se i penali, ivi. Se il voto di non chierer commutazione, 196. Se altri voti, ivi. Se possa farsi la commutazione fuori di Confessione, 197. Se possa riservarsi almeno ad altro tempo la sostituzione, ivi e seg. E valida la commutazione fatta a chi non ha poi lucrato il giubbligato, 199. Possono commutarsi in cosa più dolce, manon minore, 201. E ciò per giusta causa, 202.

PRIVILEGIO. Idea e divisione, I. 142, e seg. El chr possa concedersi, 144. Se senza giusto motivo, 145. Regole per la retta interpretazione de' privilegj, ivi. Quando l' privilegio sia irritato, o venga meno e si perda, 146.

PROBABILISMO, V. COSCIENZA.

PROCLAMAZIONI, V. DINUNZIE.

PRODIGALITA'. Cosa sia, e qual peccato, I. 17.

PROMESSA. Definizione, V. 308. Si dichiara, vi. Per esser obbligatoria deve esser esterna, e fatta con itenzione di obbligarsi, 309. E accettata dall'altra parte, 30. Sotto quali titoli obblighi, e se sotto colpa grave, ivi. Se obblighi anche per giustizia, 311. E sotto quali codizioni, 312. La promessa non per anco accettata può rivoersi, ivi. Come debba farsi l'accettazione, ivi. Quando cessi la promessa di obbligare, 313.

PROPOSITO NELLA CONFESSIONE, VII. 12. Condizioni da cui dee essere accompagnato, ivi e seg.

PUBBLICAZIONI, V. DINUNZIE.

PUBBLICA ONESTA', V. ONESTA' PUBBLICA.

R

RAGIONE UMANA. Direttrice e come dee azionare umana, I. 17.

RASSEGNA. Cosa sia, II. 68. Sua differenza dalla rinunzia, ivi. Se sia vietato di dare il rassegnato Benefizio agli attinenti del rassegnante, ivi. Quali sene incorrano i rassegnanti con patto di redimere la pensione, 69. Quando sieno lecite le rassegne in favore, ivi. Equando quelle con pensione, ivi.

RATTO. Sua definizione, III. 138. Può aver luogo anche nel rapimento d'un maschio, ivi. È gravissimo peccato distinto dall'altre specie di lussuria, 13. Se i ratti sieno uguali nella gravità, ivi. In quali casi si commetta peccato assai affine al ratto, ivi. Se sia ratto il condurre via una donna di suo gius, e consenziente, ivi. Se lo sia il condurre via una fanciulla consenziente, ma senza saputa dei suoi parenti, 140.

RATTO. Imped. Dirim. VII. 36. Se ricerchisi una vera violenza, 137. E il fine del Matrimonio, ivi. Se il rapitore contragga la Scomunica, 339.

REGOLARI. Qual peccato sia nei Religiosi il rincrescimento del proprio stato, I. 254. Se deponendo l'abito temerariamente incorrano la Scomunica, 287. Se possino far linosina, 333. Se circa la correzione fraterna sieno anch'essi emuti ad osservare l'ordine da Cristo stabilito, 345. Se i Superiori Regolari tenuti sieno ad applicare la Messa per i loro Religiosi, II. 92, e seg. E se abbiano la facoltà d'irritare tutti i voti dei loro Religiosi, 282, e seg. E di dispensare dai voti le persone laiche, 286. O commutarli, 287. Se i Regolari possano uscire dal loro Chiostro per soccorrere i genitori, III. 41. Come peccar possino di furto, 193. Qual persone possano fare la Comunione Pasquale presso di loro, IV. 108. Se sia loro vietato di comunicare il giorno di Pasqua, 109. Se competere a loro possa il gius alle decime, 19. Se sieno tenuti a pagarle, 124. Se sia loro lecita la caccia, 192. E se possino fare donazioni, 317. E far testamento, 350. Qual giuoco sia loro lecito, 367. Se abbisognino ell'approvazione del Vescovo per udire le Confessioni dei loro Correligiosi, VIII. 148. Se i Superiori Regolari possino leggersi un Confessore non approvato, 155. Se ai Regular basti la sola approvazione del Vescovo per assolvere lecitamente i Secolari, ivi. O almeno validamente, 156. Se abbisognino d'approvazione del Vescovo per le Monache loro soggette, ivi. Anche i Generali o Provinciali, ivi. Quali casi possa unicamente a se riservarsi i Prelati Regolari, 158. Se i regolari assolvere possino dai casi riservati al Papa, 161, e eg. Cosa possano o non possano sui casi riservati, 166. Se i Superiori Regolari possino dispensare i loro sudditi dall'regolarità, 169. Quesiti spettanti ai Regolari che si confessano fuori della loro Religione, 174. Se i Superiori Regolari legar possino con censure i loro sudditi, 214. Cosa debbano osservare intorno le Ordinazioni, VIII. 17. Se abbiano il privilegio di ordinarsi *extra tempora*, 28. Come possano i Religiosi reclamare contro i loro voti, 30.

RELIGIONE Idea di questa virtù, e suo oggetto, II. 4. Come appartenga alla Religione il culto di Dio, ivi. Se sia fra tutte le virtù morali la più eccellente, ivi. Quanti sieno gli atti proprj di questa virtù, ivi. Vizj ad essa contrarj, 99.

REO. Se il reotenuto sia a rispondere al Giudice, IV. 159. Cosa si ricerchi acciò l'interrogazione sia secondo il Gius, 160. Se pecc mortalmente il reo dicendo il falso, quando sia giuridicamente interrogato, ivi. Se il Confessore possa assolvere un reo, che ricusa di confessare il suo delitto, 161. Quando il reo tenuto non sia a confessare la verità, ivi. Come pecc chi per esimersi dalla tortura confessi un delitto falso, 172. Se possa il reo imporre all'accusatore un falso delitto, ivi. O manifestarne un di lui occulto, 163. Se il reo condannato a morte possa lecitamente fuggire dalla prigione, ivi. Se possa ingannare i custodi, 164. Se i ministri di giustizia possino consigliarlo, o aiutarlo a fuggire, ivi. Se possa rompere le prigioni per fug-

resene, ivi. Se alcun possa somministrargli degli strumenti necessarj per la fuga, 165.

RESIDENZA. Quai benefizj portino seco quest' obbligo, ll. 86. Per quali motivi possino esentarsi i Vescovi dalla residenza, 87. Per quanto tempo, 88. Come, e per quanto tempo lo possino i Pastori inferiori, ivi. Se l' intemperia dell' aria scusi dalla residenza, ivi. A quali pene vadano soggetti i non residenti, 89.

RESTITUZIONE. Cosa sia, V. 3. È diversa dalla soddisfazione, 4. Sua necessità per salvarsi, ivi. Il precetto di restituire è affermativo e negativo, 5. Cosa siano la colpa teologica e la colpa giuridica, 6. Divisione della colpa giuridica, ivi. Da colpa teologica interna, o da azione esterna senza detta colpa non nasce obbligo di restituire, 7. Se da colpa veniale, ivi. E il danno poi sia grave, 8. Nei contratti la colpa giuridica induce obbligo di restituzione, 9. Secondo la varietà dei contratti, 10. Del peccato di quei che non pagano i loro debiti, 11. E di quei, che defraudano della lor mercede gli operaj, ivi. Quattro radici dalle quali nasce l'obbligo della restituzione, 12. Per la prima e seconda, V. **POSSESSORE.** Per contratto qual colpa induca l'obbligo di restituire, 25. Se quando il contratto è utile a quel solo che dà, 26. Quando per l'ottensione di una somma diligenza, ivi. Cosa sieno i quasi contratti, e regole per essi, 27. Poi contratti dalle leggi vietati e annullati si deve restituire, 28. Come pure quel che si è ricevuto per ciò fare, che si dee per giustizia, 29. Non si dee restituire quando i contratti sono vietati ma non annullati, ivi. Se eseguita un' opera proibita possa riceversi il prezzo, 30, e seg. A chi debba restituirsi il prezzo dell' iniquità, 34. Se abbia a restituirsi il prezzo di un' opera di carità, 35, e seg. Se una donna deve restituire ciò, che le vien dato dall' amasio per turpe fine, 38. Si dee ammetter per quarta radice il danno al prossimo recato, ivi. Due maniere di danneggiare, 39. Deb risarcire tutto il danno chi danneggia il prossimo in ciò, che attualmente possiede, ivi. In ciò che spera secondo il grado di speranza, ivi. Cose da osservarsi per sapere quando debbasi restituire *ex danno*, 40. Se l'azione è onesta e cauta, ivi. Se è fatta con negligenza, 41. Se è inutile, oiosa, o mala, ivi. Se debba restituire, chi giustamente impedisce alcuno di conseguir tin bene, ivi. Se chi l'impedisce ingiustamente, 42. Se chi l'impedisce con preghiere ma per odio e vendetta, ivi. Se chi lo fa solo per utile proprio o di persona a se congiunta, 43. A qual restituzione sia tenuto chi impedisce di dare, e chi non dà i Benefizj ai più degni, 44. Chi coopera all'altrui danno è tenuto alla restituzione, 45. V. **COOPERATORE.** Quali e quante sieno le circostanze della restituzione, 68. Quali persone sieno tenute a restituire *in solidum*, 69. Ordine delle cause inegualmente cooperanti, 70. Ordine tra i cooperanti meno principali, 71. Se chi dubita della restituzione de' socj sia

libero di restituire *in solidum*, 72. Se la restituzione fatta da uno de'cooperatori sciolga gli altri dalla restituzione, 73. Con qual ordine debbano restituire alle persone danneggiate e creditrici, 74. Varj generi di debiti, *ivi*. La cosa esistente deve essere pagata prima di tutte restituite, 75. Prima degli altri devono pagarsi i debiti di giustizia, *ivi*. Tra i debiti per delitto e per titolo oneroso quali debbano aver la preferenza, *ivi*. I privilegiati debbono preferirsi ai non privilegiati, 76. Gl'ipotecati ai personali, 77. Ordine dei personali fra di loro, 78. Quai crediti abbiano sempre il gius di prelazione, 79. Ordine fra i debiti certi o gl'inceru, 80. La cosa qual è deve restituirsi al padrone, 81. Quando si debba restituire al possessore, *ivi*. Se debba farsi la restituzione quando è per esser nociva, 82. Se possa farsi al creditore del padrone, 83. A chi debba restituirsi quando il padrone è ignoto, *ivi*. Si dee restituire tosto che si può, 85. Peccati che si posson commetter colla dilazione, *ivi*. Avvertimento ai Confessori, 86. In qual luogo, e a spese di chi debba restituire il possessore di buona fede, 87. E il possessore di mala fede, 88, e seg. Ove, e a spese di chi debbano restituirsi le cose dovute per contratto, 90. A pericolo di chi debba farsi la restituzione, 91, e seg. Se l'impotenza fisica e morale scusi da una pronta restituzione, 93, e seg. Avvertimenti importanti, 95, e seg. Se scusi il motivo di evitare lo scandalo, 96. Cause che liberano dalla restituzione, *ivi*. Condonazione libera, 97. Se chi dona al creditore sia esente dalla restituzione, 98. Se chi restituisce al creditore del suo creditore, 99. Se possa differire la restituzione chi spera un gran lucro, 100. Se l'ingresso nella religione esima dalla restituzione, *ivi*. Come debba restituirsi al prossimo pe' danni recati ne' beni spirituali, 102, e seg. **V. ADULTERIO. OMICIDIO. STUPRATORE.**

RESTRIZIONI MENTALI. Se sieno lecite, *Il.* 195.

RIPUDIO, V. DIVORZIO.

RITRATTO FEUDALE, E RITRATTO GENTILIZIO.

Cosa siano, e se siano leciti, *V.* 198.

RISERVA. Cosa sia, e a chi competa la riserva de' casi, *VII.* 158. Se competa, e di quali casi ai superiori regolari, *ivi*. Quali peccati debbano riservarsi, 159. Casi ricercati al Papa, 161, e seg. Casi che hanno annessa scomunica non riservata, 165. Da quali casi papali possano assolvere i Vescovi, 164. E i regolari, 181 e 166. E i superiori regolari rispetto ai loro sudditi, 167, e seg. Assoluzione de' riservati diretta, 170. Indiretta, 171. Obbligo in tal caso del penitente, 172. Assoluzione di peccato commesso fuori della Diocesi del riservante, 173.

S.

SACERDOZIO, V. PRESBITERATO.

SACRILEGIO. Cosa sia, e di quante specie, *Il.* 125. *la*

quanti modi commettere si possa il sacrilegio personale, 126. Diverse maniere di sacrilegio locale, ivi. Se sacrilegio sia subare in luogo sacro cose non sacre, 127. Se i discorsi, ed atti disonesti, ivi. Se ogni peccato esterno commesso in Chiesa, 128. Se gli atti puramente interni violino la santità del luogo, ivi. Quali cose riguardi il sacrilegio reale, 129. Se sia sacrilegio convertire cose sacre in usi profani, ivi. Se l'abuso delle parole della S. Scrittura, 130. E nel peccato di pura omissione, ivi. Se l'intenzione di disonorare la cosa sacra necessaria sia al Sacrilegio, ivi. Come il sacrilegio possa divenire peccato veniale, ivi. Circostanze da esprimersi in Confessione, ivi.

SACRILEGIO, ossia peccato di lussuria sacrilega. Cosa sia, III. 140. Cosa s'intenda per luogo sacro, 141. Per quali atti di lussuria si violi il luogo sacro, 142. Se coll'atto matrimoniale, ivi. Se i desideri di cose turpi in Chiesa sieno sacrileghi, 143. Se lo sieno certi atti esterni non turpi, ma fatti con interna malizia, ivi. Di quante maniere possa essere il sacrilegio per persona sacra, 144. Quando commettasi un doppio Sacrilegio, ivi. Quando sia più o meno grave questo sacrilegio, ivi. Del sacrilegio in questa materia contro le cose sacre, 145.

SACRAMENTALI. Cosa sieno, VI. 88. Loro antichità, ivi. Se col loro uso cancellansi i peccati veniali, 89. E in qual maniera, 90.

SACRAMENTI. Nome, e definizione del Sacramento, VI. 4. Perché, e come sia un segno sensibile, ivi. Come sia segno della giustizia, e santità, 5. Differenza fra i Sacramenti nostri, e gli antichi, ivi. Se sia di fede che sette sieno i Sacramenti, 6. Congruenze di questo settenario numero, ivi. Ordine di natura, di dignità, e di necessità fra di loro, 7, e seg. Quali sieno i Ministri dei Sacramenti, 9. Se al valore dei Sacramenti sia necessaria nel Ministro la Fede, 10. Se la probità, 11. Se questa sia necessaria per amministrarli lecitamente, ivi. E nel caso di necessità quanto al Battesimo, 12. Che far debba il Ministro ch'è in peccato mortale prima d'esercitare le sagre funzioni, 13. Se i Parrochi tenuti sieno ad amministrare i Sacramenti, 14. Quando sieno a ciò tenuti gli altri Ministri, 15. A quali Persone debbano negarsi i Sacramenti, 16. Se sia lecito darli a un indegno per timore della morte, 17. O per lo stesso timore simularli, 18. Cosa sia intenzione, e se sia necessaria nel Ministro per validamente fare il Sacramento, 19. Se faccia un valido Sacramento quel Ministro che per ischerzo eseguisce il rito esterno del Sacramento, ivi. Se lo faccia valido colla intenzione ma non esternata di scherzare, 20, e seg. Se al valore del Sacramento si ricerchi un'intenzione, che riguardi il di lui effetto, 27. O che intenda, e voglia lo stesso Sacramento in quanto è Sacramento, 28. Varie sorta d'intenzione, 29, e seg. Quale sia necessaria al valore del Sacramento, 30, e seg. Quando l'intenzione condizionata osti

al valore del Sacramento, 34. Se senza sacrilegio apporre si possa la condizione di futuro, 35. Se sia lecito apporre senza necessità quella di presente, e di passato, ivi. Quali sieno i soggetti capaci dei Sacramenti, 36. La chi non si ricerchi l'intenzione pel valido ricevimento d'alcuni Sacramenti, ivi. E in chi si ricerchi, 37. Se basti la non ripugnanza, ivi. O l'intenzione simulata, 38. O abituale, 39. Se sia necessaria la fede, 40. Cosa sia necessario, e basti al valido ricevimento dei Sacramenti dei vivi, ivi. Come pecchi chi riceve i Sacramenti dei vivi in peccato mortale, 42. Se per disporsi a riceverli basti premettere la contrizione, o sia necessaria la Confessione, 43. Cosa richieggasi per ricevere fruttuosamente i Sacramenti dei morti, ivi. Se sia lecito ricevere i Sacramenti da un Ministro indegno, 44. Varie classi di Ministri indegni, ivi. Se sia lecito chiedere i Sacramenti ad un Ministro privo di giurisdizione, 45. O malvagio, ivi. Se da un ministro scomunicato si possa, nell'estrema necessità, ricevere il Battesimo, ivi. Quali sieno le giuste cause per ricevere da un Ministro indegno i Sacramenti 46. Quando siensi introdotti i nomi di materia, e forma nei Sacramenti, 46. Cosa abbia ad intendersi nei Sacramenti sotto questo nome, ivi. In quali Sacramenti le parole tengano luogo di materia, 49. Se le parole costitutive della forma debbano essere determinate, e non vaghe, ivi. Di quante sorta sia la materia dei Sacramenti, ivi. E di quante la forma, 50. Se sia lecito far uso di materia, o forma probabile quando sia in pronto la certa, ivi. In qual caso sia lecito l'uso della materia dubbia, 51. Se il cangiamento della materia, o forma renda nullo il Sacramento, 52. Come pecchi chi fa questa mutazione, ivi. Se irriti il Sacramento la mutazione non sostanziale, 53. Quali cangiamenti sieno sostanziali, ivi. E quali possano accadere nelle forme Sacramentali, 54. Quando la forma si corrompa sostanzialmente, 55, e seg. Se nuoca al valore del Sacramento il variare le parole senza variare il senso, 57. Se variando questo sussista il Sacramento, 58, e seg. Quando sia introdotto l'uso della forma condizionale nei Sacramenti non iterabili, 61. Quando si possa, e si debba essa usare, 62. Se sia lecito usarla nei Sacramenti iterabili, ivi. La materia, e forma debbon essere dal Ministro insieme congiunte, 63. Avvertimento per la pratica molto necessario, 64. Se i Sacramenti fintamente ricevuti tolgano la finzione rivivano, 74. Due sorta di finzione, ivi. Rivivono tolto l'obice quei che imprimono il carattere, 75, e seg. Come si rinnovano le finzioni, 77. **V. GRAZIA. CARATTERE. CERIMONIE.**

SCANDALO. Diffinizione, l. 348. Divisione, ivi. Gravità del peccato di scandalo, 349. Per incorrerlo non è necessaria l'intenzione dell'altrui spirituale rovina, ivi. Se ne sia reo chi fa azioni, che hanno spezie di male, 350. E specialmente un Ecclesiastico, ivi. Quali opere possano e-

metterai per evitar lo scandalo, 351. Se talvolta lasciar anche di accollar la Messa in giorno di festa, ivi e seg. Quando le opere di puro consiglio, 352. E le azioni indifferenti, 353. O li beni temporali, 354. Quando sieno rei di scandalo i pittori, 355. E le persone di Chiesa, 356. Se sia lecito persuadere un mal minore a chi è disposto ad un maggiore, ivi. O almeno darne consiglio, 357. Pecca di scandalo chi somministra modo di peccare, 358. Circostanze, che dee spiegar in Confessione chi ha dato scandalo, 359.

SCHIAVI, V. SERVI.

SCISMA. Cosa sia, e qual peccato, l. 347. È di due sorta, ivi. Pene contro gli scismatici, 348.

SCOMMESSA. Diffinizione, V. 360. Quali scommesse sieno vietate per gius di natura, ivi. Quali per gius positivo, ivi. Quali lecite, e con quali condizioni, 361.

SCOMUNICA. Diffinizione. VII. 234. Divisione della scomunica e degli scomunicati, 235. Di quali beni sieno privi gli scomunicati, 236, 240, 242, e seg. Se pecchi chi dà i Sacramenti ad uno scomunicato, 137. Questo li riceve validamente, 138. Eccettuato quello della penitenza, ivi. In due casi anche questo, e che da ciò ne siegue, 139. Pena contro chi dà, e allo scomunicato, che riceve i Sacramenti, 240. Peccato dello scomunicato che non ascolta la S. Messa in giorno di Festa, 241. Come debba recitar l' Ufficio un Chierico scomunicato, ivi. Se incorra pena lo scomunicato che assiste ai divini Uffici, 242. E quando chi lo seppellisce in luogo sacro, 244. Inabilità degli scomunicati di conseguir Benefizj, 245. Che, se li avevano precedentemente conseguiti, 246. Privazione di giurisdizione, 247. Di civil comunicazione rispetto ai vitandi, 248. Come pecchi chi con essi comunica fuori di certi casi, ivi e seg. Cosa sia la scomunica minore, 249. Scomunica contro i percussori dei Chierici, 250. Chi la incorra, ivi e seg. Che s' intenda per nome di Chierico e di Monaco, 252. Di manij violente, ivi. Con quelle parole *suadente diavolo*, 253. Li percussori notorj sono vitandi, 254. Percussione di tre sorta, 255. Chi possa assolvere da questa censura, ivi. Cosa scusi dall'incorrerla, 256. Della scomunica contro i duellanti, 257. Come, da chi, e quando s' incorra, ivi e seg. Chi possa assolvere da questa censura, 259. Altra pena: privazione dell' Ecclesiastica sepoltura, ivi.

SCOMUNICATO, V. SCOMUNICA.

SCONGIURO. Cosa sia, ll. 8. Se sia lecito, e quando sia lecito, ivi. Quando sia peccato mortale, e quando veniale, p. Se sia lecito scongiurar Dio e i Santi, ivi. Come possano scongiurarsi i Demonj, ivi. Le sole creature intellettuali possono scongiurarsi, 10.

SCRUPOLOSI, V. COSCIENZA.

SEGRETO. Varie sorta di segreto naturale, ll. 249. A qual virtù appartenga la custodia del segreto, ivi. Se sia contro la giustizia manifestarlo con danno altrui, 250. Se

peccati chi lo rivela senza altrui danno, *ivi*. Quando ci sia obbligo, e quando no di custodirlo anche con proprio maggior danno, 251. Se vi sia parvità di materia nella manifestazione del segreto, *ivi*. Se il palesarlo ad una persona sotto sigillo in materia grave, sia grave peccato, *ivi*. Se l' utilità di chi lo ha imposto possa essere giusto motivo per rivelarlo, 252. O il pubblico danno, e degl' innocenti, *ivi*. Se lecito sia il trarre dall' altrui bocca il segreto, *ivi*. *V.*

LETTERE. SIGILLO SACRAMENTALE.

SEQUESTRO. Cosa sia, *V.* 333.

SERVI. Varj generi di servitù, *III.* 65. Per quanti titoli possa uno divenire servo, ossia schiavo, *ivi*. Se i servi sieno sempre tenuti ad ubbidire i loro padroni, *ivi*. Come sieno tenuti a difendere la vita, e la roba dei loro padroni, 68. Se ciò che acquistano sia suo, o dei padroni, *ivi*. Se di alcune cose possano avere dominio, *IV.* 181. A quali servi sia lecito di fuggire, *II.* 69. Se fuggendo dagl' infedeli possano a questi rubbare, *ivi*. Quali sieno i doveri dei servi condotti, 70. Quando peccchino di furto, 191. Se possano occultamente compensare le loro fatiche che giudicano maggiori del loro salario, 200. Se possono occultamente compensarsi dei servigi a cui non sono tenuti, 206. Se possano far elemosina, 333.

SERVITU'. Cosa sia il gius di servitù, *IV.* 178. E di quante sorta, *ivi*.

SIGURTA'. Cosa sia, *V.* 242. Condizioni, *ivi*. Quali persone possano far sigurtà, 243. Diritti e obbligo del mallevadore, *ivi* e seg. Se per la sigurtà si possa esigere prezzo, 244. Se per sigurtà ricercata dal creditore, 246.

SIGILLO SACRAMENTALE, *VII.* 205. Non ammette parvità di materia, *ivi*. Cose che sono materia di sigillo, 206. Come debba regolarsi il Confessore, quando vien richiesto dell' attestato, ec. 208. Come se viene interrogato, 209. Come e quando parlare collo stesso penitente, 210.

SIMONIA. Sua origine, e sua diffinizione, *II.* 131. Varj generi di cose spirituali, 132. E quali sono annesse alle spirituali, *ivi*. Varie divisioni della Simonia, *ivi*. Quante cose abbiano ragion di prezzo, 133. Cosa sia *Munus a lingua*, e chi per questo capo peccati di Simonia, *ivi*. Se sia reo di Simonia chi per evitare un male dà un Benefizio, 134. Cosa sia *Munus ab obsequio*, *ivi*. Se sia Simonia il servire un Grande, o un Vescovo per conseguire un Benefizio, 135. Se sia lecito il servire il Vescovo nello spirituale per conseguire un Benefizio, *ivi*. Se il dare una cosa spirituale per un'altra spirituale, *ivi*. Cosa sia *Munus a manu*, 136. Se nella Simonia diaci parvità di materia, *ivi*. Se sia Simonia il conferire Benefizj per motivo di consanguinità, 137. Se sia Simonia l' andare in coro, e celebrare la Messa principalmente per i proventi temporali, *ivi*. Se lo sia l' offrire cosa temporale per promuovere l' altrui bene spirituale, 138. Qual sia la materia della Simonia nelle cose di Gius divino,

139. Se sia soggetta alla Simonia la materia de' Sacramenti, ivi. Se sia Simonia il dare, o esigere cosa temporale per l'amministrazione de' Sacramenti, 140. Se sia lecito in caso di necessità ricevere, o far dare con pagamento il Battesimo, ivi. Se nel Battesimo e nella Cresima esigere si possa qualche cosa, 142. Se nella celebrazione della Messa sia illecito qualunque patto, ivi. Se nelle Sacre Ordinazioni qualche cosa si possa ricevere, 143. Cosa possa riceversi nel Matrimonio, ivi. Se la Simonia abbia luogo nei sacramentali, 144. Se nei Sacramenti nulla si possa ricevere pella fatica intrinseca, 145. Se per la estrinseca, 146. E pel debito di esercitare le funzioni spirituali, ivi. Regola per le cose annesse alle spirituali, ivi. Se il vendere i Benefizj sia Simonia di Gius Divino, 147. E lo sia anche quando si dà il temporale a solo titolo di gratitudine, ivi. Se sieno Simoniaci i regali dati ai mediatori, 148. E lo sia anche il mutuo, ivi. Quando si pecchi di Simonia anche coll'ommissione, ivi. Se la Simonia abbia luogo nei Benefizj semplici, 149. E se lo sia di gius Divino, o di gius Ecclesiastico, ivi. Se sia Simonia il vendere il gius Padronato, 150. Patti Simoniaci tra il Padrone, e il Presentato, ivi. Se qualche cosa si possa ricevere per la collazione de' Benefizj, 151. Come possa il Papa peccare di Simonia, ivi. Se sia Simonia la rassegna d'un Benefizio in favore d'un terzo senza la licenza del Papa, ivi. Se sieno Simoniache le Permute de' Benefizj fatte di privata autorità, 152. Quali permutè di azioni sieno Simoniache, ivi. Se la permuta d'un Benefizio possa farsi coll'assenso del Vescovo, 153. Se si possa supplire all'ineguaglianza dei Benefizj con pensioni, ivi. **V. TRANSAZIONE.** Cosa sia la confidenza Benefiziale, 156. E in quante maniere commettasi, ivi. Chi ne sia immune, 157. Quando sia Simonia redimere con prezzo la vessazione, ivi e seg. Nulla come prezzo senza Simonia può esigersi nell'ingresso della Religione, 161. Se sia lecito ricevere pel vestito, e pegli alimenti per l'anno di prova, 162. E ciò che spontaneamente vien dato, ivi. Se sia Simonia l'esigere la dote dalla fanciulla che si fa Monaca, ivi e seg. Condizioni necessarie per esigerla lecitamente, 164. Se sia lecito esigere cosa alcuna pel pranzo, per la Sagrestia, o altri titoli, 164. Se per i difetti della postulante, 167. Se abbia luogo la Simonia anche nei funerali, 168. Cosa sia lecito ricevere per la sepoltura dei Defunti, ivi. Se possa venderli il gius d'esser seppellito in luogo sacro, 169. Quei che portano il cadavere possono esigere la mercede, ivi. Se pel luogo della Sepoltura possa riceversi alcuna cosa, ivi. E pel fondo materiale del Sepolcro, 170. Se la Simonia obblighi alla restituzione, 171. A chi debba farsi in materia benefiziale, ed a chi in altre cose, 172. Se la Simonia mentale obblighi alla restituzione, 174. Se debba restituirsi la cosa spirituale conseguita per Simonia mentale, ivi e seg. Che debba restituirsi il Mediatore Simoniaco, 178. A che tenuto sia chi ha rice-

vuto un Benefizio con Simonia da altri commessa senza sua saputa, *ivi*. Se tenuto sia alla restituzione chi ha contraddetto alla Simonia da altri commessa, 179. A quali pene soggetti sieno i Simoniaci, 180. Che debba dirsi della Simonia convenzionale mista, *ivi*. Quali pene incorrano chi dà gli Ordini, o li riceve simoniamente, 181. E quali i rei di Simonia nell'ingresso della Religione, 182. Pene contro la Simonia reale ne' Benefizj, *ivi*. Se la Simonia reale nelle Prelature regolari sia soggetta alle pene, 183. Quali pene stabilite sieno contro la Simonia confidenziale, *ivi*.

SIMULAZIONE. Che peccato sia, *III.* 223 e 228. *V.* **BUGIA.** **SINDERESI.** In che consista, *I.* 18.

SOCIETA'. Diffinizione di questo contratto, *V.* 225. Condizioni perchè sia lecito, 221. Obbligazione de' socj, 233. Regole per la divisione terminata la società, 234. Terminata la società senza lucro a chi appartenga la sorte, *ivi*. Delle società di animali quali lecite e quali no, 236, e seg.

SODOMIA. Sua diffinizione e divisione, *III.* 153. Malizie che uniscono con questo peccato, 154. Circostanze da esprimersi in confessione, *ivi*. Gravità di tal peccato, e pene stabilite contro di esso, 155.

SODDIACONATO. Sua diffinizione e antichità, *VIII.* 50. Uffizj del Suddiacono, e suoi obblighi, 52. *V.* **TITOLO PEL SODDIACONATO. CONTINENZA.**

SODDISFAZIONE. Sua diffinizione, *VII.* 104. Suoi effetti, *ivi* e seg. Se sia parte integrale del Sacramento della penitenza, 14 e 106. Quali e quante sieno le opere penali da imporsi per soddisfazione, 107. Se la soddisfazione fatta in peccato mortale sia valida, 108, e seg. Se il Confessore sia sempre obbligato ad imporre la soddisfazione, 111. Di quante sorta sia la soddisfazione, 112. Avvertimenti necessarij al Confessore, 113, e seg. Chi possa cangiare la soddisfazione, 124, e seg. Se il penitente sia obbligato ad accettarla e adempierla, 126. E in qual tempo debba adempierla, 127. Se il penitente possa cangiarla, 128. Se i Canon Penitenziali servire debbano per norma delle penitenze da imporsi, 130. Ristretto dei Canon Penitenziali, *ivi* e seg.

SOGNI. Quando sia peccato grave il dar fede ai sogni, *II.* 109.

SOLDATO. A quali persone sia lecito il militare, *III.* 75. Quando gravemente peccino i soldati, 76.

SOLLECITAZIONE. Decreti dei Papi contro i Confessori sollecitanti, *VII.* 199. Chi riguardi, e quando corra l'obbligo della dinunzia, 200, e seg. Quali pene incorra chi la omette, 202. Chi possa assolvere il sollecitante, 203. Pene contro chi dinunzia falsamente, *ivi*.

SORTI. L'uso delle sorti di quante specie sia, e quando sia lecito, *II.* 110. Se le sorti consultorie sieno sempre lecite, *ivi*. Cosa sia l'uso delle sorti divinatorie, e se sia lecito, 111.

SORTILEGIO, V. SORTI.

SOSPENSIONE. Diffinizione, VII. 260. Divisione, ivi. Di quali atti sia privo chi è sospeso dall'ufficio, 162. Dall'ordine, ivi. Dalla giurisdizione, 162. Dal beneficio, 163. Come peccati, e quali pene incorre chi viola la sospensione, 269. Casi più comuni, nei quali s'incorre la sospensione riservata al Papa, ivi. Ai Vescovi, 265. Come si tolgano le sospensioni, 267. La sospensione può incorrersi anche senza colpa, ivi.

SOSPETTO. Cosa sia il semplice sospetto, III. 208. Quando colpevoli sieno i sospetti, e quando no, ivi. Se il sospetto temerario sia di suo genere peccato mortale, 209, e seg.

SPECIFICAZIONE. Cosa sia, e quando per essa si acquisti dominio, IV. 206.

SPERANZA. Diffinizione, I. 289. Oggetti, ivi. Motivi, 290. Come debbansi sperare le cose temporali, 289. Divisione, ivi. Soggetti nei quali vi è, o non vi è la speranza, 290. Sue proprietà, 291. Come stieno assieme la speranza e il timore, 292. Sua necessità, ivi e seg. Quando vi sia obbligo di far atti di speranza, 294. V. **DISPERAZIONE.**

SPERGIURO. In che consista l'essenza dello Spergiuro, II. 224. Gravità di questo peccato, 225.

SPEZIALI. Obblighi di chi esercita questa professione, IV. 136.

SPONSALI. Loro diffinizione, VIII. 96. Obbligazione, 100. Non danno giur. a certi atti, 102. A che sia tenuto chi ha fatto sponsali finti, ivi. Soggetto degli sponsali, 103. Sponsali degl'impubi, e se poi possano scioglierli, 104, e seg. Multipli condizioni e circostanze che possono intervenire negli sponsali e convalidarli o annullarli, 109, e seg. Caparre e pene patuite fra gli sposi, 120, e seg. Cause dello scioglimento degli sponsali, 125. Delitto, ivi. Dispensa, 128. Fuga, 131. Dilazione, 132. Ordine e ingresso nella Religione, 133. Secondi sponsali, 140. Infermità, ivi. Afinità, 141. Infamia, 142. Il reclamare, 143.

STUPRATORE. Se sia sempre libero dalla restituzione quando la donzella ha spontaneamente acconsentito, V. 204. Quando certamente sia obbligato a sposarla, o dotarla, 205. Cosa debba ai di lei parenti, ivi. Venendo ricusato ogni altro compenso se sia tenuto a sposarla, 206. E se l'ha sedotta colla promessa di matrimonio, 207. Eccezioni della regola generale, ivi e seg. A chi spetti alimentar la prole nata da uno stupro, 209.

STUPRO. Cosa sia, e di quante sorta, III. 130, e seg. È vero stupro ancorchè la vergine acconsenta, 131. Ed ancorchè acconsentissero i di lei Genitori, 132. Quali pene sieno stabilite contro gli stupratori, 133. Quando, e come tenuto sia alla restituzione lo stupratore, ivi.

SUDDITI. Quali sieno i loro doveri verso i Sovrani, III. 76. Se possino defraudarli nei prescritti tributi, ivi. Quando peccino in ciò mortalmente, 77. V. **SOLDATO.**

SUPERBIA. Suà idea e qual peccato sia, I. 211. Si pecca di superbia in quattro differenti maniere, 212. Dalla superbia ne nasce l'ambizione, V. E la presunzione, 213. E la vana gloria, 214. Vizj, che germogliano dalla superbia, 214. *V. JATTANZA. IPOCRISIA, ec.*

SUPERFIZIE. Cosa sia il dominio utile che dicesi superfizie, IV. 176.

SUPERSTIZIONE. Diffinizione della superstizione, e di quante specie essa sia, II. 99. Cosa sia la superstizione di culto indebito, 100. Varie maniere di culto superstizioso, ivi. Se peccchi di superstizione chi onora Dio cogli riti degli Ebrei, ivi. Quando si onori Dio con modo turpe, e indecente, 101. Qual culto sia semplicemente superfluo, ivi. Quando sia cosa superstiziosa il portar addosso cose sacre, ivi. Regola per discernere quando una cosa sia, o non sia superstiziosa, 102. Se sia superstizione l'osservare i giorni critici, ivi. O quei della Luna nei naturali prodotti, 103. E i giorni canicolari, o gli anni dimaterici, ivi. Esempj di pratiche superstiziose, ivi. Cosa sia vana osservanza, e di quante sorta, 111. Cosa sia l'Arte notoria, ivi. Quando sia lecita l'osservanza delle sanazioni, 112. Esempj di tale vana osservanza, ivi. Se la protesta in contrario tolga la superstizione, ivi. Regola per conoscere le vere superstizioni, 113.

SUSURRAZIONE Nata dall'invidia. Cosa sia, e suoi effetti, I. 249, e seg. Qual peccato sia, III. 244. E qual peccato sia il seminare discordie nelle famiglie, ivi.

T

TEATRO. Se peccchino mortalmente quei che vanno a Teatri, III. 167.

TENTAZIONE DI DIO. Cosa sia il tentar Dio, II. 122. Se esser possa e formale e virtuale, 123. A quante virtù possa ripugnare, ivi. Che peccato sia, 124. Se in essa esser vi possa parvità di materia, ivi.

TESORO, FONTE DELLE INDULGENZE. Cosa sia, IX. 40. Moderni pensatori, che ne negano l'esistenza, ivi. Esiste con certezza questo tesoro, 41. Lo costituiscono i meriti di Gesù Cristo, 42, e seg. Come G. C. lo abbia lasciato a disposizione della Chiesa, 43, e seg. Si risponde alle obbiezioni degli avversarij, 46, e seg. Si dimostra amplamente, che entrano in questo tesoro i meriti e le sovrabbondanti soddisfazioni de' Santi, 50, e seg. *V. INVENZIONE.*

TESORO, V. INVENZIONE.

TESTAMENTO. Diffinizione, V. 341. Divisioni, 342. Testamenti privilegiati, 343. Se sieno validi i testamenti estorti con frode o inganno, o se non costa della mente del testatore, 344. Se obblighino i testamenti e i legati pii fatti senza le solennità legali, 345. Se per questi basti un sol testimone, ivi. Cadono i legati anche pii tagliato che sia il testamento, 346. Delle persone, che possono testare, 348. Gli Ecclesiastici di quali beni possano, o non possono te-

stare, 349. Quali persone possano esser istituite eredi, 350. Se i figliuoli illegittimi, 351. Eredi necessarij, *ab intestato*, volontarij, e sostituti, 352. Se possa il padre diseredare il figliuolo, 353. Cosa sia la legittima, *ivi*. Quali sieno motivi giusti per diseredare un figliuolo, 354. Se il padre possa metter ineguaglianza tra figliuoli, *ivi*. Se peccchi chi lasciata ai figliuoli la legittima lascia il resto ad estranei, *ivi*. Chi ha parenti poveri dee lasciar ad essi e non agli estranei o a cause pie, 355. *V. CODICILLO. LEGATO.*

TESTIMONJ. Come, e quando ci sia obbligo di far testimonianza, IV. 155. Di qual peccato reo sia chi testimica il falso, 156. Come peccchi quello che per liberare un reo dice falsa testimonianza, 157. Se chi ha testimoniato il falso anche con buona fede tenuto sia a ritrattarsi, 158. Persone che non ammettonsi a far testimonianza, *ivi*.

TIMORE, V. CONTRATTI.

TITOLO PEL SODDIACONATO. Cosa sia e di quante sorte, VIII. 58. Benefizio, 59. Prestimonio, 60. Patrimonio, 61. Patrimonj finti, *ivi*. Se l'ordinato possa alienare il titolo, 63. Altri titoli speciali, 65.

TONSURA. Se sia Ordine, VIII. 7. Diffinizione, riti, disposizioni, ministero, 40, e seg. Privilegj dei Chierici, 46.

TRANSAZIONE. Cosa sia, II. 154. Quando sia simonica, *ivi*. Se sia lecita la transazione di spirituale con spirituale, 155. In qual materia sia vietata, *ivi*.

TRANSAZIONE, OSSIA COMPOSIZIONE. Cosa sia, V. 250. Con quali condizioni sia giusta, 252. Chi possa farla, e di quali cose, 253.

TRIBUTO. Cosa sia, e di quante sorta, I. 99. Obbligazione di pagar i tributi, 100.

TURPILOQUIO, V. LUSSURIA.

TUTELA E CURA. Cosa sieno, e da chi possano esercitarsi, V. 335. Obblighi de' tutori, e de' curatori, 336.

V

VANAGLORIA, V. SUPERBIA.

VANA OSSERVANZA. Cosa sia, e come dividasi, II. 111. Quando sia illecita l'osservanza delle sanazioni, 112.

UBBRIACHEZZA. In che consista, e quando sia peccato mortale, I. 243. Se, e come possano scusarsi i peccati commessi nell'ubbrachezza, *ivi*. Se sia lecito briatarsi per ricuperar la salute, 244. Avvisi ai Confessori, *ivi*.

VENDITA E COMPRA. Diffinizione e dichiarazione di questo contratto, V. 165. Chi possa vendere e comprare, 166. Quali cose sieno materia di vendita, *ivi*. E quali no, 167, e seg. Quai difetti della merce debbano esser manifestati, 169. Che se si scopre difettosa dopo la vendita, 170. Vendite fraudolenti, e ingiuste, *ivi*. Se nel contratto di vendita perfetto si trasferisca il dominio, 171. Se colla sola convenzione sia perfetto, 172. A chi perisca prima della tradizione la roba venduta, *ivi*. A chi appartengano i frutti

della cosa venduta, 173. A chi debbasi la cosa venduta necessariamente a due, 175. Se possano vendersi le cose altrui, 176. Due sorta di prezzo, 177. Onde abbia a determinarsi il giusto prezzo, ivi. Se la cosa possa vendersi più del prezzo legale, 178. Quando non c'è il legale si des star al prezzo volgare, ivi. Conseguenze di questa verità, 179. Se l'affezione del compratore aumenti il prezzo della merce, ivi. Se l'affetto del venditore, 180. Se possa aumentarlo la necessità, ivi. Se l'ultronea esibizion delle merci sia un giusto prezzo nelle vendite all'incanto, 181. Se i mercatanti, e quei che vendono al minuto possano vendere a maggior prezzo, ivi. Se chi vende in credenza, 182. Se pel pericolo di perder il pagamento, 183. Se per la bontà della merce, 184.

VESCOVADO. Se sia Sacramento, VIII. 8. Diffinizione, 78. Podestà e dignità, 79. Materia, forma, e ministri, 80, e seg.

VIATICO. Se vi sia obbligo di riceverlo, VI. 254. Se adempia il precetto chi lo riceve indegnamente, ivi. Che far debba se l'ha ricevuto indegnamente, ivi. E se sopravvive, 255. E se avesse il privilegio dell'Oratorio domestico, ivi. Se si possa dare replicatamente il Viatico a chi persevera nel pericolo di morte, 256. Se possa comunicarsi non digiuno chi è infermo senza pericolo di morte, 257. Se debba nuovamente riceverlo chi dopo degnamente ricevuto cade in peccato mortale, 258. E se chi s'è comunicato qualche giorno innanzi a quello in cui cade in pericolo di morte, 259. E se dopo essersi comunicato la mattina cade il dopo pranzo in pericolo di morte possa riceverlo, ivi, e seg. Se possa darsi il Viatico ad un moribondo fanciullo prima dell'età consueta, 263. Che debba farsi se si dubita d'un sufficiente lume di ragione, 264. Se possa darsi il viatico sotto la specie di vino ad un infermo che non può riceverlo sotto quella di pane, 265. Se almeno gli possa portare la SS. Eucaristia onde la vegga e l'adori 266.

VICARIO CAPITOLARE, VIII. 74.

VICARIO GENERALE DEL VESCOVO, VIII. 74.

VIOLENZA, V. VOLONTARIO. COAZIONE.

VIRGINITA', V. CASTITA'.

VITALIZIO, V. 210.

ULTIMA VOLONTA'. In quante maniere possa dichiararsi da alcuno l'ultima volontà, V. 341. **V. TESTAMENTO. CODICILLO. LEGATO.**

VOCAZIONE. Quanto sia questa necessaria a chi vnole abbracciare lo Stato Ecclesiastico, VIII. 25. Che debban far quegli Ecclesiastici che si avveggonno di non averla avuta, ivi. Qual sia il modo di conoscere la Vocazione, 26.

VOLONTARIO. Nozione, I. 148. Divisione, ivi. Indiretto, 149. E sue condizioni, ivi. Quando un giusto motivo faccia, che l'effetto non sia volontario, 150. Cagioni dell'involontario, 151. La violenza ha luogo negli atti imperati, 152. Quando cagioni l'involontario, ivi. Idea del timore, 153. Le cose fatte per timore sono miste di volon-

tario e d'involontario, 154. Il timore non iscusava nelle cose intrinsecamente cattive, ivi. Se diminuisca la colpa, 155. Validità de' contratti fatti per timore, ivi. Se sieno rescindibili, 156. E sotto quali condizioni, ivi, *V. CONCUPI-SCENZA. IGNORANZA.*

VOTO. Definizione del voto, e sua spiegazione, II. 226. Se il bene fatto per voto sia migliore di quello fatto senza voto, 227. Quale deliberazione ricerchisi al voto, 228. Se sia obbligato al voto chi lo pronunzia colla bocca, senza animo di farlo, 229. Chi lo fa senz'animo d'adempiarlo, ivi. Divisioni del voto, e loro spiegazioni, 230. Quali cose esser possano materia del voto, 233. Se sia valido il voto di cosa indifferente, ivi. In quale caso lo sia, ivi. Se il voto pel consegnimento di cose temporali sia valido, 234. Se fatto di cosa impossibile o in qualche parte possibile, ivi. Se valido sia il voto di non peccar mortalmente, o venialmente, ivi. O d'evitare tutt' i veniali peccati d'un tal genere, 235. Regole per conoscere quando la materia del voto sia divisibile, 236. Quanti peccati commetta chi fa voto di cosa mala, ivi. E qual peccato se è mala soltanto venialmente, 237. Se irritato ed empio sia il voto di cosa buona, una fatto per cattivo fine, ivi. Se lecito sia il voto d'una madre per la morte della figlia incinta per stupro, ivi. Se sia valido il voto dello Stato Chiericale per conseguire un Benefizio, ivi. A che tenuto sia chi ha fatto voto d'una cosa parte buona, e parte mala, 239. Se ciò che cade sotto precetto esser possa materia di voto, ivi. Se valido sia il voto di cosa contraria ai consigli Evangelici, 240. In quali casi valido sia il voto di Matrimonio, ivi. Se sia valido il voto di non giuocare, 243. Se sia valido il voto di non far voti, 244. Se quello di non chiedere dispensa dal voto, 245. Origine e gravità dell'obbligazione del voto, ivi. Se il voto porti seco una doppia obbligazione, e doppiamente pecchi chi lo trasgredisce, 246. Quando la trasgressione del voto esser possa colpa solo veniale, 247. Se far si possa voto di cosa grave sotto colpa veniale, 248. Casi nei quali il voto di cosa leggiera obbliga sotto colpa grave, 250. In quali voti il debito d'un giorno passi all'altro, 251. Se il voto personale obblighi la sola persona che l'ha fatto, ivi. A che obblighino i voti dei genitori fatti per i loro figliuoli, ivi. Se il voto personale adempiere si possa per terza persona, 252. Se debba supplire per mezzo d'un altro, chi per sua colpa si è reso impotente ad adempiere il suo voto personale, ivi. Se i voti reali possano adempirsi per altra persona, 253. A quali voti tenuto sia l'erede necessario, ivi. A quali l'erede libero, 254. Quali voti debba l'erede adempiere quando l'eredità non è capace di tutti, ivi. Quando il Legatario tenuto sia ai voti reali del testatore, 255. Se sia ad essi tenuto il donatario, ivi. In qual tempo corra obbligo di adempiere il voto, 256. Regola per la dilazione ad adempiere i voti. In quante maniere stabilire si possa.

il tempo nel voto, 257. Quando prevenire si debba il tempo dell' adempimento del voto, 258. Varie sorta di dubbj nei voti, *ivi*. Che debba fare chi dubita d'aver fatto voto, 259. E chi d'averlo adempiuto, *ivi*. E chi è incerto della quantità della materia, *ivi*. A che tenuto sia chi ha fatto voto di dar un Calice alla Chiesa, 260. Dei voti indeterminati, *ivi*. E se sieno validi, *ivi*. Del voto di Religione, 261. Se chi ha fatto voto di Religione tenuto sia a perseverarvi, 262. Se si soddisfi al voto d'una Religione stretta, coll'entrare in una mite, 263. Ch'abbia a fare chi dopo tal voto ha già professato nella mite, *ivi*. Che debba farsi nel voto di quantità indeterminata, 264. A che tenuto sia chi ha fatto voto indeterminato di digiuno, *ivi*. Se chi ha fatto voto di digiunare un intero Mese debba digiunare anche le Domeniche, 265. Se digiunare debba anche il giorno del SS. Natale cadendo in Venerdì, che ha fatto voto di digiunare tutti li Venerdì, *ivi*. A che tenuto sia chi ha fatto voto di non bere vino, 266. Se possa bere birra ed acquavita, 267. Se possa farne uso chi lo ha fatto per evitare l'ubbrachezza, *ivi*. Dei voti condizionati, 268. Quali condizioni rendano il voto condizionato, 269. Quando il voto condizionato divenga assoluto, *ivi*. A che tenuto sia il vovente quando la condizione sta in suo arbitrio, 270. A che quando dipenda da altri, o da causa esterna, 271. Cosa sia il voto penale, 272. Se sieno validi, *ivi*. Se sia obbligato alla pena chi incolpevolmente manca, *ivi*. Se la pena nel voto promessa s'intenda per una sol volta e per tutte quelle in cui si cade, *ivi*. Se sieno validi i voti fatti per timore grave intrinseco, 273. Se per timore estrinseco non incusso a violentare al voto, *ivi*. Se sieno invalidi per giure di natura, e positivo, 274. Dei voti fatti con errore sulla sostanza, o intorno al fine, *ivi*. Se l'errore intorno agli accidenti annulli il voto, 275. Se quello intorno al fine concomitante, o impellente, *ivi*. Chi possa far voti, 276. Se, e quando sieno validi i voti dei Religiosi, *ivi*. Se le persone soggette possano far voti, 278. In quante maniere cessar possa il voto, 279. Quando cessi per cangiamento della materia, 280. Cosa sia l'irritazione del voto, *ivi*. Quali persone possano irritare i voti, *ivi*. Se valida sia l'irritazione fatta senza causa, *ivi*. Quali voti dei sudditi irritare possa il Superiore, 281. E quei dei figli possa il padre, *ivi*. Che possano su di ciò i Tutori, e Curatori, 282. Quali voti della moglie possa irritare il marito, *ivi*. E quali del marito la moglie, e i padroni dei servi, *ivi*. Se i Prelati Regolari possano irritare tutt' i voti dei loro Religiosi, *ivi*. A quali Superiori Regolari competa la facoltà d'irritare i voti dei Religiosi, 283. Se competa anche alle Priore, e Badesse, 284. Quali voti irritare non possano i Regolari Superiori, *ivi*. Quali voti irritati rivivano, *ivi*. Cosa sia la dispensa dei voti, 285. Se dispensa, e commutazione sia lo stesso, *ivi*. Se la facoltà di dispensare comprenda quella di con-

mutare, e viceversa, *ivi*. Cosa si richieda perchè legittima sia la dispensa, 286. Chi abbia autorità ordinaria di dispensare dai voti, *ivi*. Quai voti riservati sieno al S. Pontefice, *ivi*. Se i Regolari abbiano il privilegio di dispensare dai voti, *ivi*. Se l'abbiano di commutarli, 287. Cosa ricerchisi alla lecita e valida dispensa de' voti, *ivi*. Quale differenza siavi fra la irritazione e la dispensa, 288. Regole da osservarsi nella dispensa de' voti, *ivi*. Che debba farsi quando dubbiosa sia la causa della dispensa, 290. E quando già ottenuta, la causa sia insufficiente, *ivi*. Quali sieno comunemente le cause insufficienti, 291. In quali casi possino i Vescovi dispensare nei voti riservati al Papa, *ivi*. Con quale limitazione debba ciò farsi, 292. Cosa sia la commutazione de' voti, *ivi*. In quante maniere si possa commutare il voto in cosa migliore, *ivi*. Se chi può dispensare dai voti, possa anche commutarli in cosa minore, 293. Regole per commutare i voti, 294. Quando peccasi gravemente nella commutazione, 295. Che debba farsi quando la cosa sostituita diviene impossibile, 296. Quando tornar si possa alla prima materia dopo tutta la commutazione, *ivi*. In quali casi possansi commutare i voti al Sommo Pontefice riservati, 297. Se la materia sostituita ai voti riservati sia riservata, *ivi*. Se possansi commutare i voti a favore del terzo fatti, *ivi*, *V. GIUBBILEO. IMPEDIMENTI.*

VOTO IMPEDIMENTO. Imped. VIII. 286.

VOTO SOLENNE. Imped. Dirim. VIII. 399. Se sia dispensabile, 300.

USO. Cosa sia il gius di uso, IV. 176. E com sia l'uso di fatto, e di gius, *ivi*.

USOFRUTTO. Cosa sia, IV. 175.

USURA, V. MUTUO.

F I N E.



